

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

Raffaella Siracusa

LA NOZIONE DI «UNIVERSITAS»
IN DIRITTO ROMANO

LED

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISBN 978-88-7916-789-5 - ISSN 2499-6491

Copyright 2016

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da: AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano
E-mail segreteria@aidro.org <<mailto:segreteria@aidro.org>>
sito web www.aidro.org <<http://www.aidro.org>>

Progetto di ricerca («La nozione di universitas in diritto romano») finanziato dall'Università degli Studi di Torino (Fondo per la Ricerca Locale ex 60 %) - 2013 (responsabile professor Ferdinando Zuccotti)

Progetto di ricerca («Le scelte strategiche delle decisioni politiche») finanziato dall'Università degli Studi di Torino (Fondo per la Ricerca Locale ex 60 %) - 2014 (responsabile professor Patrick Nerhot)

In copertina:

Salà dei Mappamondi, Biblioteca dell'Accademia delle Scienze di Torino

Stampa: Digital Print Service

I

L' «UNIVERSITAS» DEI ROMANISTI

1. Premessa	p.	9
2. Lo stato della dottrina in materia di <i>'universitas'</i> : la negazione della classicità del fenomeno e la tendenza ad identificare l' <i>'universitas'</i> con i concetti di <i>'corpora ex cohaerentibus'</i> e <i>'corpora ex distantibus'</i>	”	12

II

L' «UNIVERSITAS» DEI ROMANI

3. L' <i>'universitas'</i> nelle fonti letterarie	p.	15
4. L' <i>'universitas'</i> nelle fonti giuridiche classiche: l'impostazione dei problemi	”	27
5. Giavoleno Prisco: l' <i>'universitas consummationis operis'</i> , l' <i>'universitas fundi'</i> e l' <i>'universitas aedium'</i>	”	28
6. D. 50.16.208 (Afr. 4 <i>quaest.</i>): la concezione della <i>bonorum possessio</i> e dell' <i>hereditas</i> come <i>'universitas'</i>	”	35
7. <i>'Territorium est universitas agrorum ...'</i> (D. 50.16.239.8: Pomp. <i>l.s. ench.</i>)	”	39
8. Gaio: l' <i>universitas</i> riferita ai complessi di <i>homines</i> , di cose, di diritti	”	39
9. D. 46.3.73 (Marc. 31 <i>dig.</i>): l' <i>universitas</i> intesa come quantità complessiva di denaro	”	50
10. L' <i>universitas</i> in Paolo	”	53
a. D. 3.4.6.3 (9 <i>ad ed.</i>): l' <i>actor universitatis</i>	”	53
b. D. 13.4.10 (4 <i>quaest.</i>): la totalità di una somma di denaro	”	54
c. Il <i>'transire per universitatem'</i>	”	57
d. D. 41.4.2.6 (54 <i>ad ed.</i>): l' <i>universitas fundi</i>	”	60

11. Gli insiemi di <i>homines</i> , le <i>actiones de universitate</i> , il gregge: ricostruzione del fenomeno nei testi di Ulpiano	p.	62
12. Le <i>res universitatis</i> di Marciano	”	93
13. La contrapposizione tra l’ <i>universitas</i> e la <i>portio fundi</i> in Modestino (6 <i>resp.</i> , D. 10.2.30)	”	96
14. L’ <i>universitas bonorum</i> in Trifonino (18 <i>disp.</i> , D. 29.1.18.pr.) ...	”	97

III

L’ «UNIVERSITAS» NEL TARDO-ANTICO

15. I Padri della Chiesa e l’ <i>universitas</i>	p.	99
16. La nozione di ‘ <i>universitas</i> ’ nelle costituzioni imperiali e nelle opere postclassiche	”	102

IV

L’ «UNIVERSITAS» E I «CORPORA EX DISTANTIBUS»

17. Il rapporto tra le due nozioni	p.	113
18. L’emersione della nozione di ‘ <i>corpora ex distantibus</i> ’ nelle fonti giuridiche	”	115

V

CONCLUSIONI

19. L’ ‘ <i>universitas</i> ’: una nozione empirica	p.	123
20. Prospettive di ricerca	”	124
Indice delle fonti ..	p.	127
Indice degli Autori	”	133

*La nozione di «universitas»
in diritto romano*

I.

L' «universitas» dei romanisti

1. Premessa

La bibliografia in tema di *universitas* è caratterizzata da un aspetto piuttosto singolare: i titoli infatti sono assai numerosi, ma già da una prima lettura dei vari lavori risulta chiaro come gli autori si siano occupati, quasi sempre, soltanto di alcune delle accezioni che l'«*universitas*» assume, prediligendo così una visione del tutto settoriale del problema. Leopold August Warnkönig¹ ha dedicato la sua trattazione alla cd. «*universitas rerum*», Johann Christian Hasse² e Christian Friedrich Mühlenbruch³ hanno approfondito la distinzione tra le cd. «*universitas iuris*» e le «*universitas facti*», ed anche Ferdinando Milone⁴, Carlo Fadda, Paolo Emilio Bensa⁵ e Domenico Barbero⁶ hanno limitato la loro indagine a questi due significati della nozione di «*universitas*». Alcuni, come Pietro Bonfante⁷, Carlo Longo⁸, Emilio Albertario⁹, Giovanni Bortolucci¹⁰,

¹) *Ueber den Begriff und die juristische Wichtigkeit der sogenannten Universitas rerum*, in «Archiv für die civilistische Praxis», XI, 1828, p. 169 ss.

²) *Ueber universitas iuris und rerum, und über Universal – und Singular – Succession*, in «Archiv für die civilistische Praxis», V, 1822, p. 1 ss.

³) *Ueber die s.g. iuris und facti universitates*, in «Archiv für die civilistische Praxis», XVII, 1834, p. 321 ss.

⁴) *Le universitates rerum. Studio di diritto romano*, Napoli, 1894.

⁵) Note a B. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenrechts*⁹, Frankfurt a.M., 1902-1914, trad. it. – *Diritto delle Pandette* –, 1902-1914, rist. Torino, 1930, V, p. 1 ss.

⁶) *Le universalità patrimoniali. Universalità di fatto e di diritto*, Milano, 1936.

⁷) *La successio in universum ius e l'universitas*, in «Studi V. Scialoja», I, Milano, 1905, p. 533 ss., e *La formazione scolastica della dottrina dell' «universitas»*, in «RIL.», XXXI, 1906, p. 277 ss., ora in *Scritti giuridici vari*, I, Torino, 1916, p. 307 ss.

⁸) *Sull'hereditas concepta come universitas*, in «Studi C. Fadda», I, Milano, 1906, p. 125 ss.

⁹) *Actio de universitate e actio specialis in rem* (1919), in *Studi di diritto romano*, IV, Milano, 1946, p. 65 ss.; l'autore in realtà accenna anche agli altri significati di «*universitas*», senza però esaminare approfonditamente i vari passi ma limitandosi a farne una rassegna al fine di negarne la classicità; si veda anche, con lo stesso intento, *Corpus e universitas nella designazione della persona giuridica*, in *Studi di diritto romano*, I, Milano, 1933, p. 99 ss.

¹⁰) *La hereditas come universitas e successione nella personalità giuridica del defunto. Sviluppo storico*

Biondo Biondi¹¹ e Ubaldo Robbe¹² si sono occupati precipuamente delle questioni riguardanti l'«universitas» nel significato di «hereditas» e di istituti ad essa assimilati; altri ancora si sono soffermati sull'«universitas» riferita agli insiemi di *homines*: è il caso, ad esempio, di Karl Olivecrona¹³ e di Pierangelo Catalano¹⁴.

A costoro si devono poi aggiungere alcuni autori come Ludwig Schnorr von Carolsfeld¹⁵ e Riccardo Orestano¹⁶ che, in connessione al tema delle cd. persone giuridiche, estendono la loro indagine anche agli altri complessi definiti dalle fonti come «universitas»: lo studioso tedesco si limita però a riportare i testi, suddivisi a seconda della composizione dei vari complessi, tralasciando di coordinarli e di tentare di scoprire se vi sia un filo rosso che li unisce sotto la nozione unica di «universitas»; Riccardo Orestano, trattandosi di una digressione rispetto al nucleo principale dell'opera, incentrata sul problema delle fondazioni, accenna soltanto ad alcuni passi sull'argomento. Di recente è apparso anche uno studio di Andreas Groten¹⁷, che concentra la sua indagine in particolare sul concetto di «corpus habere».

Alla luce di queste prime considerazioni si osserva come, nonostante il numero notevole dei titoli¹⁸, il fenomeno emerga nella dottrina in modo frammentario e che la tendenza di quest'ultima è quella di trattare in modo separato le diverse fattispecie.

e critica dei concetti, in «BIDR.», XIII, 1934, p. 150 ss., e *La eredità come universitas*. Risposta ad un critico, in «BIDR.», XIV, 1935, p. 128 ss.

¹¹) *Universitas e successio*, in «Studi P. De Francisci», IV, Milano, 1956, p. 21 ss.; si veda anche *La dottrina giuridica della «universitas» nelle fonti romane*, in «Congresso giuridico C. Fadda», Milano, 1968, p. 25 ss., in cui l'autore abbozza il tentativo di una trattazione generale sull'argomento, anche se in realtà il suo studio è comunque principalmente rivolto all'«universitas-hereditas», e sono citati soltanto alcuni dei passi in cui viene utilizzato il concetto in esame, nelle sue diverse accezioni, includendo in questa nozione anche ipotesi che le fonti non definiscono espressamente «universitas».

¹²) *Su la universitas*, in «Ricerche C. Barbagallo», Napoli, 1970, p. 539 ss., in cui, a dispetto del titolo che potrebbe trarre in inganno e far pensare ad una indagine più ampia, l'autore dedica la maggior parte del suo lavoro all'uso del concetto di «universitas» per indicare l'«hereditas», anzi più specificamente il caso del *fideicommissum hereditatis - fideicommissum universitatis*.

¹³) *Three essays in Roman Law*, Copenhagen, 1949, p. 5-42. Si veda anche G. LA FORTUNA, *Appunti sui termini «corpus» e «universitas»*, Roma, 1937.

¹⁴) *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, I, Torino, 1990, p. 167 ss.

¹⁵) *Geschichte der juristischen Person*, I, München, 1933, p. 59-144.

¹⁶) *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino, 1959, e *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino, 1968, p. 101-184.

¹⁷) *Corpus und universitas. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen, 2015.

¹⁸) In questa premessa ci si è limitati a citare soltanto i lavori che hanno come oggetto principale della trattazione l'«universitas», tralasciando quelli che trasversalmente si occupano di singoli passi ad essa relativi, che verranno richiamati in sede di esame di questi.

Questa ricerca si propone di ricostruire l'effettivo significato di tale concetto attraverso l'individuazione di una tipologia delle varie ipotesi, ricavata dall'esegesi dei passi dei giureconsulti che hanno utilizzato questa nozione¹⁹. Al fine di affrontare il problema in tutte le sue sfaccettature, tale analisi sarà accompagnata anche dall'esame dei testi in materia degli autori letterari.

Il lavoro si articola in tre capitoli. Nel primo, l'attenzione è rivolta alla storiografia romanistica. In particolare, lo studio mira a delineare il concetto di 'universitas', quale emerge dalla dottrina, evidenziando il vivace dibattito degli studiosi sulla collocazione temporale di questo istituto e le opinioni che sono state formulate.

Nel secondo capitolo, si passa all'esame delle fonti, sia letterarie sia giuridiche. Pur tenendo naturalmente conto delle interpretazioni che su tali fonti si sono andate elaborando, il tentativo è di condurre l'esegesi dei testi senza il condizionamento dei risultati cui è approdata la dottrina, per fare emergere la nozione o, meglio, come si vedrà, le nozioni romane di 'universitas'.

Limitandosi ad alcune anticipazioni, che verranno sviluppate nel corso del lavoro, si può considerare che l'esame esegetico consentirà di individuare i diversi significati di questo termine: dalle accezioni proprie del linguaggio comune si passa all'uso di esso da parte dei giuristi, già a partire dall'epoca classica, per considerare, come centro unitario di imputazione di rapporti giuridici, una pluralità, che, a seconda dei casi, può essere costituita da *res* e/o da diritti oppure da persone. I risultati cui si sarà pervenuti verranno poi confrontati con le costituzioni imperiali e con alcuni testi desunti da opere postclassiche, in cui si riscontra la nozione di 'universitas'.

La trattazione prosegue con un confronto tra l'*universitas* e un altro fenomeno apparentemente molto simile: ci riferiamo ai *corpora ex distantibus*; e si cercherà di dare una prima risposta alla questione se tali ipotesi possano o meno considerarsi istituti, per così dire, intercambiabili.

L'ultimo capitolo sarà dedicato ad alcune conclusioni.

¹⁹⁾ Questo metodo di indagine appare più funzionale rispetto a quello di esaminare i testi raggruppandoli secondo il tipo di complessi - *universitates* - cui si riferiscono (in questo senso si veda, come si è detto, L. SCHNORR VON CARLSFELD, *Geschichte*, I, cit., specie p. 59 ss.); tale suddivisione deve essere il punto di arrivo cui si giunge appunto attraverso l'analisi dei testi dei singoli giureconsulti, evitando cioè di partire da risultati, per così dire, precostituiti.

2. Lo stato della dottrina in materia di 'universitas': la negazione della classicità del fenomeno e la tendenza ad identificare l'«universitas» con i concetti di 'corpora ex cohaerentibus' e 'corpora ex distantibus'

Quello di 'universitas' è un concetto molto tormentato e discusso dalla scienza del diritto, sia con riferimento alla nozione romana che a quella delle epoche successive, e il dibattito si è rivelato sempre molto acceso. Per questo motivo, prima di passare all'esame delle fonti, si ritiene opportuno descrivere lo stato della questione nella *communis opinio* dei romanisti. La diatriba verte, principalmente, sull'epoca in cui la nozione di 'universitas' sia sorta: le tendenze interpolazionistiche della dottrina più risalente indussero un grande romanista come Pietro Bonfante a sostenere che «Nel genuino linguaggio dei giureconsulti il termine 'universitas' non fu mai adoperato in senso tecnico in nessun uso, né per significare l'eredità, né per significare la corporazione, né per significare le cose collettive»²⁰, e poi ancora, con particolare riferimento alla concezione della *hereditas* come *universitas*, che «l'*universitas* è nuova di zecca rispetto ai giuristi classici»²¹. Questa posizione alquanto netta ha dominato incontrastata per molto tempo e si può così riassumere: il grado di astrazione espresso da questo vocabolo, del tutto incompatibile con la concretezza della giurisprudenza classica, è tale da indurre a ritenere che sia frutto di glosse pregiustiniane o di interpolazione dei compilatori²².

²⁰ Cfr. *Corso di diritto romano*, II, *La proprietà*, Roma, 1926, rist. Milano, 1966-1968, t. I, p. 129. Il significato tecnico, che Pietro Bonfante fa risalire all'epoca postclassico-giustiniana, è quello di «unità», che comporta la creazione di un nuovo, unico oggetto-soggetto (nel caso della corporazione) che trascende i singoli elementi da cui è costituito, aggiungendosi o sovrapponendosi ad essi. L'illustre romanista sostiene inoltre che in quei rari casi in cui i testi non presentano una alterazione, il termine 'universitas' indica la totalità delle cose o la collettività degli *homines* in opposizione alle parti, ai singoli.

²¹ *La formazione scolastica della dottrina dell'«universitas»*, cit., p. 314. Cfr., in materia di *universitas-hereditas*, *La successio in universum ius e l'universitas*, cit., *passim*.

²² Hanno seguito e sviluppato la teoria bonfantiana, con specifico riferimento alla tematica dell'*universitas-hereditas*, S. SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, I, Napoli, 1932, p. 1 ss., C. SANFILIPPO, *Corso di diritto romano. Evoluzione storica dell'hereditas*, Napoli 1949, p. 22, U. ROBBE, *Su la universitas*, cit., p. 539 ss., e *La «hereditas iacet» e il significato della «hereditas» in diritto romano*, Milano, 1975, p. 419 ss., e G. FRANCIOSI, *Corso istituzionale di diritto romano*, Torino, 1997, p. 208 nt. 3. Un'indagine particolare è quella svolta da ALBERTARIO, *Actio de universitate e actio specialis in rem*, cit., specie p. 105 ss., che oltre a recare una completa elencazione dei testi giuridici in cui ricorre il termine 'universitas', concentra la propria attenzione su un aspetto specifico, occupandosi diffusamente dell'*actio de universitate*. L'autore, la cui posizione sarà analizzata più approfonditamente nel corso della nostra indagine, è assolutamente scettico per quanto riguarda la classicità del fenomeno in esame: l'uso

A partire dagli anni Quaranta del Novecento questa posizione della dottrina così radicale inizia però ad ammorbidirsi e si assiste ad una rivalutazione della classicità del fenomeno in esame.

Secondo questa nuova tendenza l'impostazione del problema non deve essere diacronica e il preconconcetto di una diversa mentalità classica e postclassico-giustiniana viene rimosso, per lasciare spazio ad una considerazione del fenomeno che assume come punto di partenza le esigenze concrete della vita quotidiana, le quali in ogni tempo richiedono la considerazione unitaria di taluni complessi²³.

Resta ancora da sottolineare un aspetto che caratterizza una parte della dottrina: talora si tende a non distinguere nettamente la nozione di «universitas» da quella dei cd. «*corpora ex cohaerentibus*» e «*corpora ex distantibus*»²⁴, creando

classico di «universitas» esigerebbe sempre un concreto riferimento, mentre ove questo manchi il concetto assumerebbe un significato astratto, cui soltanto l'epoca postclassica si andrebbe adattando; dal cd. uso concreto sarebbero dunque esclusi – come risulterà meglio nel prosieguo della trattazione – i testi in cui l'hereditas viene qualificata semplicemente «universitas» e quelli in cui viene riferita agli insiemi di *homines*, tranne Gai., *inst.* 2.11 e D. 1.8.6.1 (Marcian. 3 *inst.*), nei quali «universitas» sarebbe, a detta di Albertario, espressione abbreviata di «universitas civium». Per l'uso di «universitas» riferito alle collettività di persone, i primi dubbi vennero sollevati già alla fine del secolo scorso: cfr. O. GRADENWITZ, *Conjecturen*, in «Grünnut's Zeitschrift», XVIII, 1891, p. 337 ss., e più di recente ALBERTARIO, *Corpus e universitas*, cit., p. 99 ss., nonché SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 59-146. Per quanto riguarda la posizione della dottrina sulle altre accezioni del termine «universitas», si rinvia all'esame esegetico dei passi: l'analisi dei singoli testi ci rivelerà inoltre un quadro ancor più dettagliato delle opinioni dei romanisti in materia di «universitas».

²³) Cfr., in particolare, BIONDI, *La dottrina giuridica della «universitas» nelle fonti romane*, cit., p. 34, che contro la demolizione del concetto classico di «universitas» reca la seguente osservazione: «La concezione unitaria non si sostituisce né si sovrappone, annullandola, alla concezione individualistica. Rispetto al medesimo complesso le due concezioni coesistono e giuridicamente sono efficienti ... Tutto ciò non sembra singolare ove si tenga presente che si tratta soltanto di diversa considerazione o prospettiva, sotto l'aspetto giuridico, della medesima entità; cfr. CATALANO, *Diritto e persone*, I, cit., p. 178 ss., che sottolinea questo aspetto in relazione alle collettività di *homines*. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 165, assume una posizione, per così dire, intermedia, che tende a correggere le tesi estreme degli autori precedenti: «il sostenere che il concetto di universitas come categoria dogmatica implicante la separazione fra la situazione unificata e gli elementi che la compongono sia nato improvviso nella mente dei giuristi «postclassico-giustiniani» (per usare aggettivi cari alla tradizione della critica interpolazionistica) è tanto antistorico quanto il sostenere che la giurisprudenza del Principato avesse già elaborato codesta categoria, applicandola a tutte le situazioni unificate». Per gli altri autori che hanno sostenuto la classicità della «universitas», si veda *infra*, cap. II, in cui verranno esaminati i singoli passi dei giuristi romani.

²⁴) Si riporta il testo in cui è contenuta la cd. tripartizione *corporum*, rinviando *infra*, cap. II, § 17, per una analisi approfondita dello stesso. Si tratta di D. 41.3.30.pr. (Pomp. 30 ad Sab.): «*Rerum mixtura facta an usucapionem cuiusque praecedentem interrumpit, quaeritur. tria autem genera sunt corporum, unum, quod continetur uno spiritu et Graece ἡνωμένον vocatur, ut hominum lapis et similia: alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus constat,*

così una notevole confusione²⁵. Domenico Barbero²⁶, ad esempio, include tra i significati di «universitas» quello di «*corpus ex distantibus*», nel senso di gregge, mentre Karl Olivecrona²⁷ ritiene che un *corpus* appartenente al *genus* dei *corpora ex cohaerentibus* o dei *corpora ex distantibus* sia una *universitas*. Altri autori reputano che i Romani per indicare l'universalità di cose utilizzassero esclusivamente la nozione di «*corpora ex distantibus*»²⁸; taluno²⁹, poi, definisce invece le due *species* di *corpora* utilizzando la terminologia, creata dai Glossatori, di «*universitas rerum*» o «*universitas facti*», mettendo così insieme elaborazioni appartenenti a epoche diverse, senza specificare questo aspetto e senza domandarsi la loro effettiva compatibilità con i concetti romani di «*corpora*» e di «*universitas*».

Come emergerà in sede di approfondimento dei testi, si ritiene che i fenomeni suddetti, seppur presentino delle caratteristiche comuni, venissero tenuti distinti dai giuristi romani.

Lo stato piuttosto caotico della dottrina in argomento e la mancanza di uno studio recente³⁰ su tale tema, hanno indotto ad affrontare questo tema tanto contrastato quanto stimolante, al fine di ricostruire, come si è già accennato, con un approccio il più scevro possibile da condizionamenti e preconcetti nonché basandosi esclusivamente sui dati forniti dalle fonti, la dottrina dell'«*universitas*» secondo i giureconsulti romani, rivolgendo uno sguardo anche ai testi letterari che ricorrono a tale terminologia.

quod συννημένον vocatur, ut aedificium navis armarium: tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex.

²⁵) Un po' ambiguo anche A. DELL'ORO, *Le cose collettive*, Milano, 1963, *passim* e in particolare p. 1 ss.

²⁶) *Le universalità patrimoniali*, cit., p. 184.

²⁷) *Three essays in Roman Law*, cit., p. 28. Cfr. anche E. PALMIERI, «*Universitas (diritto romano)*», in «*NNDI*», XX, Torino, 1975, p. 122, e P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1994, p. 270.

²⁸) BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 129; cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli, 1976, p. 164.

²⁹) In questo senso S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*², I, Roma, 1928, p. 722, definisce il gregge una «*universitas rerum distantium*»; un uso confuso delle nozioni lo troviamo anche in E. CUQ, «*Universitas*», in C. DAREMBERG, E. SAGLIO, «*Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*», IX.5, Paris, 1913, (rist. Graz, 1963), p. 598-601; F. PASTORI, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*², Milano, 1988, p. 279, riferisce l'«*universitas rerum*» ai *corpora ex distantibus*, mentre A. GUARINO, *Diritto privato romano*¹², Napoli, 2001, p. 317, utilizza la terminologia «*universitas rerum*» per indicare i «*corpora ex cohaerentibus*» e la locuzione «*universitas facti*» in relazione ai «*corpora ex distantibus*».

³⁰) Si osserva in via preliminare che la materia, con particolare riferimento al caso dell'«*hereditas*», è già stata oggetto di due pubblicazioni, cui si rinvia: R. SIRACUSA, *L'actio de universitate nell'ambito della concezione romana dell'hereditas come universitas*, in «*SDHL*», 2000, LXI, p. 119-146, e *Il fenomeno delle actiones de universitate tra diritto classico e diritto bizantino*, in «*Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione. Atti del Convegno di Cagliari (13-14 ottobre 2000)*», Torino, 2003, p. 271-285.

II.

L' «universitas» dei romani

3. L' «universitas» nelle fonti letterarie

L'indagine sul concetto di «universitas» inizia con l'esame delle fonti non giuridiche in cui è possibile rinvenire il ricorso a tale terminologia.

Una completa rassegna delle fonti letterarie in cui compare il termine «universitas» è stata realizzata da Ludwig Schnorr von Carolsfeld³¹, ma a differenza dello studioso tedesco, che ha svolto la sua indagine seguendo un ordine cronologico scandito per autori, si è ritenuto opportuno raggruppare invece i testi secondo un criterio sistematico, individuando i diversi significati riferiti al segno «universitas». Vista la polisemia del termine, che si ritroverà anche nel linguaggio giuridico, appare infatti più funzionale esaminare i passi collocandoli in gruppi in cui il vocabolo assume lo stesso significato, tenendo altresì conto delle sottoaccezioni e sfumature che il termine può avere. Si procederà, dunque, con l'analizzare i testi degli autori letterari precedenti e per lo più contemporanei ai giuristi classici, che sembrerebbero i primi tra i *prudentes* ad avere impiegato il segno «universitas»³²; per quanto concerne i testi degli autori letterari successivi all'epoca classica, in particolare dei Padri della Chiesa che ne fanno un largo uso, si rinvia al capitolo successivo, in cui si tratterà dell'analisi dei testi giuridici del periodo postclassico-giustiniano.

L'individuazione del primo gruppo coincide con l'uso più risalente del termine, che compare per la prima volta nella traduzione ciceroniana del Timeo di Platone³³ per rendere il lemma greco τό πᾶν³⁴, nel senso di «universo»³⁵, da

³¹) *Geschichte*, I, cit., p. 81-116; l'autore ha svolto la ricerca dei testi tramite la consultazione delle schede ancora inedite del «Thesaurus Linguae Latinae» a München.

³²) Come si vedrà *infra*, § 5, sembra che il primo giurista ad impiegare questa terminologia sia stato Giavoleno Prisco, tra la fine del I secolo e l'inizio del II secolo d.C.

³³) In relazione alla traduzione ciceroniana, sembra, sulla base di dati concordanti rintracciabili in altri dialoghi (*Tusc. disp.* 5.10, *fin.* 1.7) nonché da un passaggio dell'epistolario ad Attico (13.13.1), che essa sia stata effettuata poco prima della stesura del *De Na-*

intendersi, secondo il pensiero filosofico stoico, come la «totalità di tutte le cose esistenti», compreso il vuoto, indipendente dall'ordine o dalla disposizione delle parti. Nel linguaggio filosofico si distingueva, infatti, tra l'uso del termine κόσμος, indicante il «mondo», che contrassegnava l'ordine di questo nella sua «totalità», e quello di τὸ ὅλον, che a sua volta indicava la «totalità» caratterizzata dalla sua completezza e dalla perfetta disposizione delle parti, che hanno posizioni fisse³⁶. L'esigenza sembra dunque essere stata quella di

tura Deorum e in ogni caso poco tempo dopo – come si evince dalle prime battute della stessa traduzione (*Tim.* 1) – la morte, avvenuta nel 45 a.C., di P. Nigidio Figulo, il filosofo neopitagorico che Cicerone aveva incontrato ad Efeso, di ritorno dal viaggio in Cilicia (si vedano, a tal proposito, R. PHILIPSSON, *M. Tullius Cicero (philosophischenschriften)*, in «RE.», XIII.2, Stuttgart, 1939, c. 1150, e W. AX, *M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia*, XLVI – *De divinatione, De fato, Timaens* –, Stuttgart, 1969, p. VI-VII). Ancora nel IV secolo d.C. il Timeo platonico continua a destare interesse, come dimostra la traduzione e il commento (forse derivato da quello di Adrasto e, per via indiretta, da quello di Posidonio, entrambi andati perduti) da parte di Calcidio (cfr. W.H. STAHL, *Roman Science: Origins, Development, and Influence to the Later Middle Ages*, Madison, 1962, trad. it. – *La scienza dei Romani* –, Roma-Bari, 1974, p. 191 ss.).

³⁴) Cfr. *Tim.* 2.6: «Atque illum quidem quasi parentem huius universitatis invenire difficile, et cum iam invenerit indicare in vulgus nefas» (= Plat., *Tim.* 28 c: τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦ δε τοῦ παντὸς εὐρεῖν τε ἔργον καὶ εὐρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν); *Tim.* 12.42: «Toto igitur omni constitutos sideribus parem numerum distribuit animorum et singulos adiunxit ad singula atque ita quasi in currum universitatis imposuit commonstravitque leges fatales ac necessarias et ostendit ...» (= Plat., *Tim.* 41 d-e: ξυστήσας δὲ τὸ πᾶν διεῖλε ψυχὰς ἰσαρίθμους τοῖς ἄστροις); *Tim.* 14.52: «Ac de oculorum quidem causis ut haberent eam vim quam nunc habent, satis ferme esse dictum puto; maxuma autem eorum utilitas donata hominum generi deorum munere deinceps explicetur. rerum enim optumarum cognitionem nobis oculi adtulerunt. nam haec quae est habita de universitate oratio a nobis haud umquam esset inventa, si neque sidera neque sol neque caelum sub oculorum aspectum cadere potuissent» (= Plat., *Tim.* 47 a: ὅφρις δὲ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον αἰτία τῆς μεγίστης ὠφελίας γέγονεν ἡμῖν, ὅτι τῶν νῦν λόγον περὶ τοῦ παντὸς λεγομένων οὐδεις ἂν ποτε ἐρρήθη μήτε ἄστρα μήτε ἥλιον μήτε οὐρανὸν ἰδόντων).

³⁵) Cfr. Æ.FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, Padova, 1827-1831 (rist. 1965), IV, sv. «universitas», p. 868. Di opinione diversa A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴ (cur. J. ANDRÉ), Paris, 1994, sv. «universus», p. 1322 s., che evidenziando il significato dinamico, nel senso della «tendenza verso l'uno», in quanto composto di «unus» e «versus», da cui deriverebbe il vocabolo «universitas» (cfr. anche A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*⁴, Heidelberg, 1972, II, sv. «universus», p. 820 s.), sostengono che Cicerone l'avrebbe utilizzata per primo come traduzione del termine greco ὁλότης: questa impostazione non trova però riscontro nelle fonti, in quanto sulla base dei luoghi ciceroniani risulta che l'autore abbia utilizzato questo lemma per la prima volta per tradurre il τὸ πᾶν platoniano. Dai testi greci (cfr. Arist., *met.* 4.26.3: ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐνὸς ἐλέγομενός δυνεὶς τῆς ὁλότητός ἐνότη τὸς τινος) si può dunque evincere che ὁλότης si riferisca genericamente alla «totalità», mentre la parola «universitas» nella traduzione ciceroniana del Timeo alluda al concetto filosofico di τὸ πᾶν, nel significato di «universo». Cfr. anche BONFANTE, *La formazione scolastica della dottrina dell' «universitas»*, cit., p. 322, e BIONDI, *La dottrina giuridica della «universitas» nelle fonti romane*, cit., p. 27.

³⁶) Cfr. N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, Torino, 1961, sv. «mondo», p. 594

tradurre con un nuovo termine una parola greca che nella lingua latina mancava, in maniera tale da rendere il concetto filosofico³⁷. Si può ritenere che, proprio per sottolineare questa specifica valenza filosofica, Cicerone crei il neologismo, pur essendoci altri termini quali *'mundus'* o l'aggettivo sostantivato *'universum'* che però non sarebbero stati in grado di rendere l'astrattezza del concetto in esame. In generale si può dire che Cicerone, particolarmente nella filosofia, dovette cimentarsi anche con la povertà espressiva del latino, inadatto ad una resa adeguata dei termini e concetti corrispondenti al lessico scientifico greco: da questo deriva l'introduzione di molti neologismi divenuti poi patrimonio della tradizione intellettuale³⁸. Sulla base di quanto detto, si può aggiungere la considerazione che, pur avendo a disposizione aggettivi come *'omnis'* e *'totus'*, Cicerone intuì che non potevano essere utilizzati per derivarne il sostantivo astratto corrispondente in quanto esprimevano qualcosa di diverso rispetto a quello che la parola greca *πᾶν* significava, e anche parole già esistenti come *'summa'* e *'unitas'* erano lontane dalla nozione che doveva tradurre; mentre l'aggettivo *'universus'*, da cui *'universitas'*, ben si prestava invece a rendere l'idea del «tutto raccolto in una unità», e quindi ad esprimere il passaggio al significato di «mondo intero», «universo».

Sempre Cicerone nel *De natura deorum* (1.39) rende l'idea della totalità di tutte le cose esistenti con la locuzione *'universitas rerum'*³⁹, a proposito della

ss., sv. «totalità», p. 879 s., e sv. «universo», p. 899. Si veda anche, con particolare riferimento al significato di *'mundus'*, C. DOGNINI, *Kosmos e mundus due concezioni a confronto*, in «Kosmos. La concezione del mondo nelle civiltà antiche» (cur. C. Dognini), Alessandria, 2002, p. 81-98.

³⁷ Si osserva che la traduzione ciceroniana del *Timeo* platonico, pervenuta in forma frammentaria ma in una parte considerevole, è caratterizzata sia da una sostanziale fedeltà al significato del modello sia da una libera rielaborazione della sua forma finalizzata proprio al raggiungimento di una lingua filosofica capace di rivaleggiare con quella greca. C. MORESCHINI, *Osservazioni sul lessico filosofico di Cicerone*, in «Annali della Scuola Normale di Pisa», 3ª s., IX.1, p. 99 ss., trattando in generale delle traduzioni ciceroniane, sottolinea come vi sia una conciliazione tra il rigore tecnico e scientifico dello studioso di filosofia e le sue immense capacità espressive ed artistiche; cfr. più di recente A.M. IOPPOLO, *Cicerone e il lessico filosofico latino*, in «La grande storia. L'antichità», XI, Milano, 2011, p. 45-55.

³⁸ La neoformazione di quei termini strettamente tecnici che non potevano avere un diretto corrispondente in latino, da lui giustificata adducendo l'*inopia* (cfr. *fin.* 3.12.40 e 3.15.51) della sua lingua, è una delle vie da lui percorse; l'altra consiste nel rivestire di un'accezione filosofica termini già esistenti nella sua lingua. In relazione alla mancanza di strumenti linguistici, Cicerone, come già Lucrezio, si pone il compito di *'augere linguam Latinam'* (*fat.* 1.1): compito non impossibile, come fa notare, poiché il latino possiede dignità sufficiente ad esprimere i concetti della filosofia greca (*fin.* 1.3.10; *nat. deor.* 1.4.7-8). Cfr. MORESCHINI, *Osservazioni*, cit., *passim* e p. 155, dove reca un rapido cenno sulla creazione del termine *'universitas'*.

³⁹ Si veda anche Ampel., *mem.* 1.1: *'Mundus est universitas rerum, in quo omnia sunt et extra quem nihil; qui Graece dicitur κόσμος'*.

visione stoica secondo cui la *vis divina* posta nella ragione umana chiama «dio» il mondo, il suo spirito, il suo principio-guida, il mistero del destino, l'inevitabilità degli eventi futuri, il fuoco, l'etere, l'acqua, la terra, l'aria, il sole, la luna, le stelle e l'universo che tutto comprende:

Iam vero Chrysippus, qui stoicorum somniorum vaferrimus habetur interpres, magnam turbam congregat ignotorum deorum, atque ita ignotorum ut eos ne coniectura quidem informare possimus, cum mens nostra quidvis videatur cogitatione posse depingere. ait enim vim divinam in ratione esse positam et in universae naturae animo atque mente, ipsumque mundum deum dicit esse et eius animi fusionem universam, tum eius ipsius principatum qui in mente et ratione versetur, communemque rerum naturam universam atque omnia continentem, tum fatalem umbram et necessitatem rerum futurarum, ignem praeceam et eum quem ante dixi aethera, tum ea quae natura fluere atque manarent, ut et aquam terram et aera, solem, lunam sidera universitatemque rerum qua omnia continerentur, atque etiam homines eos qui immortalitatem essent consecuti.

In questo testo si sottolinea come l'*universitas* non sia un totale completamente diverso dalle parti, in quanto coesistenti e sciolte l'una nell'altra.

Si nota come l'aggiunta del complemento di specificazione '*rerum*' miri ad evidenziare la totalità degli elementi, tra loro diversi, che compongono tutto l'esistente; esprimendo quindi più l'idea dell'universo contrapposto alle singole parti che lo costituiscono⁴⁰ che l'accezione strettamente filosofica presente nella traduzione del Timeo.

Nello stesso senso, al § 120, trattando della natura degli dei, egli riporta il pensiero di Democrito che, a proposito della natura degli dei, sostiene che l'universo, da intendersi come l'insieme di tutte le cose che compongono il mondo, sia pervaso dalle loro immagini:

Mihi quidem etiam Democritus vir magnus in primis, cuius fontibus Epicurus hortulos suos inrigavit, nutare videtur in natura deorum. tum enim censet imagines divinitate praeditas inesse in universitate rerum, tum principia mentis quae sunt in eodem universo deos esse dicit, tum animantes imagines quae vel prodesse nobis solent vel nocere, tum ingentes quasdam imagines ...

⁴⁰) In senso differente si veda SCHNORR VON CARLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 84, secondo cui la costruzione del verbo '*continere*' al passivo con l'ablativo '*qua*' (= '*universitate*'), traducibile con «nella quale sono contenute tutte le cose», lascia arguire che non vi sia una contrapposizione tra l'*universitas* e le parti, ma piuttosto che l'una comprenda la altre. Questa interpretazione sembra, in effetti, una forzatura non corrispondente al contenuto del testo: la considerazione che tutte le cose sono contenute nell'universo-*universitas rerum* non esclude che ci sia una distinzione tra il tutto e le parti da cui è costituito.

Si osserva come qui il termine ‘*universitas*’ appare venire utilizzato come semplice variazione, in quanto, laddove non preme sottolineare l’aspetto dell’universo come totalità contrapposta alle singole parti da cui è formato, viene usato l’aggettivo sostantivato nel senso di «mondo intero», «universo» (*‘in eodem universo’*).

Si riscontra lo stesso significato rinvenuto nei brani di Cicerone in alcuni passi di Plinio il Vecchio⁴¹, di Apuleio⁴² e di Tertulliano⁴³.

In un secondo gruppo si inseriscono i testi in cui il lemma ‘*universitas*’ indica la «totalità»: in taluni casi ci si riferisce alla totalità di un insieme in contrapposizione ai singoli elementi da cui è composto, per rendere dunque l’idea del tutto contrapposto alle sue parti; in altri si allude alla totalità di una cosa nel senso della sua interezza, in relazione alle sue *partes*.

E’ nuovamente Cicerone il primo che, per alludere alla «totalità del genere umano», nel *De Natura Deorum* (2.164) utilizza tale vocabolo seguito dal genitivo ‘*generis humani*’; nel testo l’autore parte dall’affermazione che gli dei immortali provvedono e badano non solo al genere umano nella sua totalità ma anche ai singoli individui, per poi proseguire spiegando che si può restringere la totalità del genere umano, attraverso un graduale processo di riduzione, a un gruppo limitato e infine ai singoli individui:

Nec vero universo generi hominum solum sed etiam singulis a dis immortalibus consuli et provideri solet. Licet enim contrahere universitatem generis humani eamque gradatim ad pauciores postremo deducere ad singulos. nam si omnibus hominibus, qui ubique sunt quacumque in ora ac parte terrarum ab huiusce terrae quam nos incolimus continuatione distantium, deos consulere censemus ob has causas quas ante diximus, his quoque hominibus consulunt qui has nobiscum terras ab oriente ad occidentem colunt.

La dottrina non concorda del tutto in ordine all’interpretazione da attribuire all’espressione ‘*universitas generis humani*’: da una parte, vi è chi sostiene che

⁴¹) *Nat. hist.* 2.5.4.[11]: ‘...ita (terram) solam immobilem circa eam volubili universitate eandemque ex omnibus necti eidemque omnia inniti’; 3.1.1.[12]: ‘Hactenus de situ et miraculis terrae aquarumque et siderum ac ratione universitatis atque mensura’.

⁴²) *Mund., praef.* 289: ‘... ceterum si terrarum orbem omnemque mundum contemplari pariter aliquando potuissent, minus exiguas eius et singulas partes dignas laudibus credidissent, quibus esset universitas comprehensa’; 19.332-333: ‘Verum enimvero ut, quatenus possum, de universitate, quod sentio, breviter absolvam, elementorum inter se tanta concordia est, aëris, maris atque terrae, ut admirari minus deceat, si illis eadem incommoda soleant ac secunda contingere, particulatim quidem rebus ortus atque obitus adferentes, universitatem vero a fine atque initio vindicantes’.

⁴³) Cfr., a titolo di esempio, *spect.* 2: ‘Nemo negat, quia nemo ignorat, quo ultro natura suggerit, deum esse universitatis conditorem eamque universitatem tam bonam quam homini mancipatam’.

Cicerone la intenda come la «totalità», ossia tutto il genere umano contrapposto ai *pauciores homines* e ai singoli⁴⁴; dall'altra, questo passo è stato addotto come prova che l'*universitas* rappresenta una *res nova*, un *quid* autonomo, astratto, rispetto ai singoli elementi che la costituiscono⁴⁵. Analizzando l'andamento del discorso, si ritiene che l'autore individui nell' '*universitas generis humani*' non tanto un *quid novi*, quanto piuttosto il risultato di un processo: restringendo il genere umano gradatamente si arriva ad un gruppo limitato e infine ai singoli individui, che se pur inseriti in una totalità di uomini, conservano la loro individualità, al punto che gli dei provvedono e badano non solo al genere umano nel suo insieme ma anche ai singoli individui. Invertendo tale processo l' '*universitas generis humani*' apparirà costituita da quegli stessi *pauciores* e *singuli homines* considerati unitariamente e, dunque, non come un *quid* autonomo che si sostituisce alle parti che lo compongono. Cicerone si riferisce quindi ad un complesso di elementi (gli *homines*), unitariamente considerato per quello che hanno di simile, totalità che si contrappone alle singole

⁴⁴) Di questa opinione SCHNORR VON CAROLSFELD, *op. cit.*, p. 85 s., e BIONDI, *La dottrina giuridica dell' «universitas» nelle fonti romane*, cit., p. 26. Questo significato, che sottolinea l'aspetto del rapporto tra il tutto e le parti, esprimerebbe peraltro un modo di procedere diairetico noto e usato da Cicerone: nella lettera ad Attico contenente cenni al suo editto per il governo della Cilicia, egli menziona una «sua» διαίρεσις che avrebbe connotato la brevità del suo discorso e potrebbe alludere alla *divisio* del *totum*, l'*edictum*, nelle sue *partes*, i *genera*. Il testo è il seguente: Cic., *ep. Att.* 6.1.15: 'De Bibuli edicto nihil novi praeter illam exceptionem de qua tu ad me scripseras nimis gravi praeiudicio in ordinem nostrum'. ego tamen habeo ἰσοδυναμοῦσθαι sed tectiorem ex Q. Muci P.f. edicto Asiatico, 'EXTRA QVAM SI ITA NEGATIVM GESTVM EST VT EO STARI NON OPORTEAT EX FIDE BONA'; multaque sum secutus Scaevolae, in iis illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus. breve autem edictum est propter hanc meam διαίρεσιν quod duobus generibus edicendum putavi. quorum unum est provinciale in quo inest de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, magistris faciendis, <bonis> vendendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent. tertium de reliquo iure dicundo ἄγραφον reliqui. dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accommodaturum, itaque curo, et satis facio adhuc omnibus. Graeci vero exsultant quod peregrinis iudicibus utuntur. 'nugatoribus quidem' inquit. quid refert? ii se ἀπονομίαν adeptos putant. nostri enim, credo, gravis habent, Turpionem sutorium et Vettium mancipem'. Si veda diffusamente su questa lettera F.M. SILLA, «Haec mea διαίρεσις». Il breve edictum di Cicerone in *Att.* 6.1.15, in «RDR», XIV, 2014, p. 1-18 (*estr.*), in particolare cfr. p. 5 ss., in cui l'autore sostiene che «Il tipo di descrizione svolta dall'oratore sarebbe, a mio avviso, compatibile con una partizione a carattere materiale di un tutto nelle sue parti costitutive, senza ricorrere allo schema costruito sul concatenato gioco di classi superiori ed inferiori». Il rapporto tra il tutto e le parti si ritrova, come emergerà dal prosieguo della trattazione – si veda in questo stesso paragrafo – anche in altri autori letterari (Columella, Plinio il Vecchio, Frontino, Plinio il Giovane); per quanto riguarda i giuristi, si anticipa fin d'ora, che, pur rimanendo un'eco della conoscenza di esse, ormai sono molto lontani da queste concettualizzazioni.

⁴⁵) Si veda in questo senso BORTOLUCCI, *La hereditas come universitas*, cit., 157; cfr. anche ID., *La hereditas come universitas. Risposta ad un critico*, cit., p. 137 s.

parti che lo costituiscono se considerate nella individualità e particolarità di ciascuna. Occorre sottolineare che senza dubbio il termine ‘universitas’ accompagnato dal genitivo, in questo come in altri casi, può essere reso in italiano nel senso di «totalità», ma, come si è già accennato, nella fattispecie esaminata il lemma ‘universitas’ esprime l’aspetto unitario di un complesso, formato da una pluralità di elementi, che hanno anche elementi di differenza fra loro. Come già si è altrove notato⁴⁶ anche qui viene utilizzato prima l’aggettivo (‘universo generi hominum’) e poi il sostantivo: come si è detto, si tratta di una semplice variazione usata quando non è necessario dare una specifica connotazione di significato, ma si vuole semplicemente intendere il «tutto intero», il «tutto quanto», senza l’ulteriore sfumatura della contrapposizione con le singole parti.

Nel stesso senso di «totalità» si esprime Columella nell’ultimo paragrafo della prefazione alla sua opera *De Re Rustica* (praef. 33), rinviando ai libri successivi la trattazione delle varie suddivisioni, in cui un argomento così ampio come l’agricoltura è articolato:

De cuius (sc. *Rusticationis*) universitate nihil attinet plura nunc disserere, quoniam quidem cunctae partes eius destinatis aliquot voluminibus explicandae sunt, quas ordine suo tunc demum persequar, cum prefatus fuero quae reor ad universam disciplinam maxime pertinere.

Dal tenore del testo si può dedurre che l’*universitas*, riferita all’argomento dell’agricoltura, contrapposta in generale alle singole parti tra loro eterogenee, indichi la materia (la *rusticatio*) vista nella sua totalità, traducibile in questo contesto meno letteralmente nel senso di «introduzione generale»: l’autore precisa infatti che quanto detto è sufficiente per un’introduzione generale, specificando che dedicherà diversi libri alla trattazione delle singole parti⁴⁷; anche qui usa nel finale l’aggettivo (‘universam disciplinam’), come semplice variazione, per rendere semplicemente l’idea della totalità, l’insieme della materia.

Altrove, a proposito della totalità del mantello di un ariete, Columella usa l’espressione ‘universitas tergoris’, da intendersi nel senso di insieme del mantello, alludendo al mantello visto nella sua estensione totale⁴⁸, in relazione alle sue parti.

In *r. rust.* 9.2.2 l’autore indica con tale termine l’impianto complessivo

⁴⁶ Cfr. quanto appena detto a proposito di Cic., *nat. deor.* 1.120, anche se in quel caso si trattava di un aggettivo sostantivato.

⁴⁷ SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 87, in questa ipotesi dice trattarsi di un «tutto», di una «totalità» senza distinzione tra le singole parti eterogenee.

⁴⁸ *R. rust.* 7.3.2: ‘Una eademque ratio est in erythraeis et nigris arietibus, quorum similiter, ut iam dixi, neutra pars esse debet discolora lanae, multoque minus ipsa universitas tergoris maculis variet’.

del *De re rustica* («*universitas inchoati operis nostri*») per evidenziare che se una parte non viene trattata, l'unità (dell'opera) risulta mutila, incompleta. Il passo è interessante perché il termine «*universitas*» indica l'unità complessiva di parti fra loro diverse, collegate funzionalmente e ne sottolinea la connessione organica:

Quare ne attemtanda quidem nobis fuit haec disputationis materia, nisi quod consummatio susceptae professionis hanc quoque sui partem desiderabat, ne universitas inchoati operis nostri, velut membro aliquo reciso, mutila atque imperfecta conspiceretur.

In un testo di Plinio il Vecchio, a proposito delle facoltà curative di una pianta, si legge:

nat. hist. 27.134.109.[134]: Smyrnion caulem habet apii, folia latiora et maxime circa stolones multos, quorum a sinu exiliunt, pingua et ad terram infracta, odore medicato cum quadam acrimomia iucundo, colore in luteum languescente, capitibus caulium orbiculatis ut apii, semine rotundo nigroque; arescit incipiente aestate. radix quoque odorata, gustu acri mordet, sucosa, mollis. cortex eius foris niger, intus pallidus. nascitur et in saxosis collibus et in terrenis. usus eius calfacere, extenuare. urinam et menses cient folia et radix et semen serpentes admixto. alvum sistit. radix collectiones et suppurationes non veteres, item duritias discutit inlita, prodest et contra phalangia ac cachry aut polio aut melissophillo in vino pota, sed particulatim, quoniam universitate vomitionem movet; qua de causa aliquando cum ruta datur ...

Dalla lettura del testo emerge che la radice dello smirnio (o macerone)⁴⁹ se bevuta poco per volta («*particulatim*») possiede notevoli proprietà curative, mentre «*universitate vomitionem movet*», che si può rendere, con una traduzione non proprio letterale, ma che meglio si addice al senso del passo, come «tutta in una volta, tutta insieme, nella sua totalità», vista anche la contrapposizione rispetto all'avverbio *particulatim*.

La parola «*universitas*» viene richiamata ben altre nove volte nel corso della *Naturalis historia*, intendendola sempre nel senso di «totalità» di un insieme o di una cosa⁵⁰.

⁴⁹) Si tratta di un tipo di pianta ombrellifera dai fiori gialli, con tuberi e foglie commestibili.

⁵⁰) *Nat. hist.* 2.97.99.[217]: «*Omnes autem aestus in oceano maiora integunt spatia nudantque quam in reliquo mari, sive quia motum universitate animosius quam parte est, sive quia magnitudo aperta sideris vim laxae grassantis efficacius sentit, eandem angustis arcibus, qua de causa nec lacus nec amnes similiter moventur*»; 7.1.1.[6]: «*Et de universitate quidem generis humani magna ex parte in relatione gentium diximus*»; 15.22.24.[86]: «*Ab his locum amplitudine vindicaverint, quae cessere auctoritate, nubes inglandes, quamquam et ipsae nuptilium Fescenninorum comites, multum poneis minores universitate eademque portiones ampliores nucleo*»; 35.11.40.[128]: «*Fecit (Euphranor) et colossos et*

Troviamo un'altra testimonianza del sempre più frequente uso del vocabolo 'universitas' nel significato esaminato nelle opere di Frontino: l'autore esprime con tale termine la regola nella sua totalità, generale⁵¹, la totalità del terreno distribuito ai coloni⁵² o dell'*ager adsignatus*⁵³. Interessante è l'uso del vocabolo nella locuzione '*definitum per universitatem*', in merito all'*ager mensura comprehensus*: a proposito delle operazioni gromatiche, l'espressione si riferirebbe al territorio unitariamente assegnato ad una città o ad un popolo, non come somma delle particelle attribuite ai singoli individui⁵⁴, ma nel suo complesso. La *definitio per universitatem* consisteva dunque nella rappresentazione cartografica dei soli confini esterni di un determinato territorio, unitariamente assegnato ad una città o ad un popolo, da cui discendevano vantaggi tributari evidenti: Roma realizzava infatti, in questo modo, una notevole semplificazione ed una vantaggiosa gestione del procedimento di percezione dell'imposta fondiaria⁵⁵. Si può anticipare fin d'ora che anche i giuristi utilizzeranno la locuzione '*per universitatem*' in relazione ai modi di acquisto della proprietà a titolo universale⁵⁶.

Nell'accezione di «totalità» il termine ricorre in quattro luoghi delle *Epistulae* di Plinio il Giovane: in *ep.* 1.8.3, a proposito di un discorso tenuto ai suoi concittadini per la consegna ufficiale di una biblioteca, Plinio invita Pompeo Saturnino a non badare soltanto alla sua struttura complessiva ('*universitas*', sottinteso '*sermonis*'), ma ad adoperare con solerzia la «lima» anche

marmorea et typos scalpsit, docilis ac laboriosus ante omnes et in quocumque genere excellens ac sibi aequalis. hic primus videtur expressisse dignitates heroum et usurpasse symmetriam, sed fuit in universitate corporum exilior et capitibus articulisque grandior'.

⁵¹ Si veda *aquaed. urb. Rom.* 1.34: '*In summa moduli sunt XX quinque. Omnes consentiunt et rationi et commentariis, exceptis his quattuor, quos aquarii novaverunt. Omnia autem quae mensura continentur, certa et immobilia congruere sibi debent; ita enim universitati ratio constabit*'.

⁵² Cfr. *contr.* (Lachmann p. 13 s.): '*De modo controversia est in agro adsignato: agitur enim de antiquorum nominum propria defensione; ut si L. Titius dextra decumanum tertium citra cardinem quartam acceperit sortis suae partes tres sive quod huic simile, quartam habeat in quacumque proxima centuria: huic enim universitati limes finem non facit, etiam si publico itineri serviat*'.

⁵³ Cfr. *lim.* (Lachmann p. 26, 5 ss.): '*Sunt et aliae limitum condiciones, quae ad solum non pertinent. solum autem quodcumque coloniae est adsignatum, id universum pertica appellatur: quidquid huic universitati adplicitum est ex alterius civitatis fine sive solidum sive cultellatum fuerit praefectura appellatur*'.

⁵⁴ Cfr. *agr. qual.* (Lachmann p. 4 s.): '*Ager est mensura comprehensus, cuius modus universus civitati est adsignatus, sicut in Lusitania Salmanentibus aut Hispania citeriore Palatinis et compluribus provinciis tributarium solum per universitatem populis est definitum*'.

⁵⁵ A tale proposito si vedano P. CERAMI, *Aspetti e problemi del diritto finanziario romano*, Torino, 1997, p. 28 ss, e L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I. *La classificazione degli incolae*, Milano, 2006, p. 233 ss.

⁵⁶ Cfr. i passi di Gaio e Paolo in cui ricorre la locuzione '*per universitatem*', su cui *infra*, §§ 8 e 10.

per le membrature minori (*“particulae”*):

Periturus sum enim, ut rursus vaces sermoni quem apud municipes meos habui, bibliothecam dedicaturus. Memini quidem te iam quaedam annotasse, sed generaliter. Ideo nunc rogo ut non tantum universitati eius attendas, verum etiam particulas, qua soles lima persequaris.

Nello stesso senso, per rendere il complesso di un’opera in cui si celebra la patria, in *ep.* 2.5.7 l’autore si esprime in questi termini:

Annisi certe sumus, ut quamlibet diversa genera lectorum, per plures dicendi species teneremus; ac sicut veremur ne quibusdam pars aliqua, secundum suam cuiusque naturam, non probetur, ita videmur posse confidere ut universitatem omnibus varietas ipsa commendet.

Plinio ci tiene a sottolineare il suo sforzo di avvincere i lettori, per quanto svariati siano i gusti, mediante i diversi tipi di stile, e temendo che qualche parte non piaccia ad alcuni, in conseguenza della loro specifica indole personale, crede di potersi ripromettere che tutti gradiscano il complesso dell’opera proprio sulla base della sua varietà. Ogni parte ha dunque una propria natura diversa e specifica e può prevalere su un’altra, a seconda del gusto dei lettori, all’interno dell’*universitas* (complesso dell’opera), che tutte le comprende e le unifica.

In una epistola indirizzata a Silio Proculo (3.15.3-5), che gli chiede di leggere i suoi opuscoli, Plinio il Giovane risponde che non ha bisogno né di preghiere né di esortazioni e crede trattarsi di una bella opera, esprimendo il suo parere in relazione alla totalità, da intendersi come impianto generale dell’opera (*“de universitate”*), riservandosi invece per quanto riguarda le singole parti (*“de partibus”*) di farsi un’opinione leggendo:

Confido tamen me non sic auribus duci, ut omnes aculei iudicii mei illarum delenimentis refringatur; hebetentur fortasse et paululum retundatur, evelli quidem extorqueri non possunt. Igitur non temere iam nunc de universitate pronuntio; de partibus experiar legendo.

Emerge nitidamente il significato di «totalità» contrapposta alle singole parti anche nel testo di *ep.* 9.4.2, indirizzata a Macrino, in cui Plinio a proposito di un’orazione, acclusa alla lettera, afferma che potrebbe sembrargli eccessivamente lunga, se non fosse redatta in maniera da dare l’impressione che incominci e finisca più volte: infatti ogni accusa specifica ha una sua trattazione specifica. In questo modo potrebbe apparire molto lunga in relazione al complesso e molto breve in relazione alle singole parti:

Poteris ergo, undecumque coeperis, ubicumque desieris, quae deiceps sequentur, et quasi incipientia legere et quasi cohaerentia meque in universitate longissimum, brevissimum in partibus iudicare.

La parola 'universitas' intesa come «totalità» si rinviene ancora in Apuleio, nel *De Platone*⁵⁷, in Tertulliano e in Minucio Felice⁵⁸.

Il terzo gruppo raccoglie i testi in cui il vocabolo 'universitas' non esprime semplicemente il «tutto contrapposto alle sue parti» o «l'interezza di una cosa» (secondo gruppo), ma il concetto di «totalità di elementi unitariamente considerata distinta dalle parti che la costituiscono e dalla loro somma», al punto che la considerazione unitaria può dare un risultato nuovo.

In questo senso sembra esprimersi Plinio il Vecchio in un passo della sua *Naturalis Historia* in materia arte musicale parla di armonia universale data dai sette suoni musicali:

2.22.20.[84]: Sed Pythagoras interdum et musica ratione appellat tonum quantum absit a terra luna, ab ea ad Mercurium dimidium spatii et ab eo ad Veneris, a quo ad solem sescupulum, a sole ad Martem tonum id est quantum ad lunam a terra, ab eo ad Iovem dimidium et ab eo ad Saturni, et inde sescupulum ad signiferum; ita septem tonis effici quam διὰ πασῶν ἁρμονίαν vocant, hoc est universitatem concentus; in ea Saturnum Dorio moveri phthongo, Iovem Phrygio et in reliquis similia, iucunda magis quam necessaria subtilitate.

L'*universitas* rappresenterebbe un *quid* nuovo, autonomo⁵⁹, un nuovo risultato rispetto agli elementi che la formano, in cui la considerazione unitaria è data dal tipo di relazione: l'elemento che unifica le note è il *concentus*, l'armonia, o

⁵⁷) Plat. 1.8: '... sed de primis elementis, igni et aqua ceterisque et illa constare particulatim animalium et inanimantium corpora mundumque omne ex omni aqua totoque igni et aëris universitate cunctaque terra esse factum'; qui equivale semplicemente ad 'universa aëra'. In questo senso vi è anche un passo contenuto nel *Liber de mundo* (36.369: 'Quippe sic et mundi universitas regitur ...'), ove tale termine sembrerebbe un rafforzativo della parola cui si riferisce.

⁵⁸) Per Tertulliano si veda, ad esempio, *apol.* 48.11: 'Quae ratio universitatem ex diversitate composuit, ut omnia ex aemulis substantiis sub unitate constarent ex vacuo et solido ex animali et inanimabili, ex comprehensibili et incomprehensibili, ex luce et ex tenebris, ex ipsa vita et morte, eadem aevum quoque ita distincta conditione conseruit, ut prima haec pars ab exordio rerum quam incolimus, temporali aetate ad finem defluat, sequens vero, quam expectamus in infinitatem aeternitatem propagetur'. Per Minucio Felice cfr. *Oct.* 18.3-4: 'Nec universitati solummodo deus, sed et partibus consulit, Britannia sole deficitur, sed circumfluentis maris torpore recreatur; Aegypti siccitatem temperare Nilus amnis solet, Euphrates Mesopotamiam pro imbripius pensat, Indus flumen et serere orientem dicitur et rigare'.

⁵⁹) Si vedano in questo senso SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 86, BORTOLUCCI, *La hereditas come universitas*, cit., p. 157, e BIONDI, *La dottrina giuridica dell' «universitas» nelle fonti romane*, cit., p. 27.

meglio l'accordo armonioso dei suoni – si badi che Plinio non si serve dell'espressione '*universitas toni*', ma di '*concentus*' – il quale rispetto ad esse costituisce una *universitas*. Se è indubbio che l'*universitas concentus* è distinta dalle singole note, per il raggiungimento di un particolare risultato, è altrettanto certo che è dalle medesime costituita, considerata sotto un profilo unitario⁶⁰

Questa accezione si ritrova in Quintiliano in un passo contenuto nella *Institutio Oratoria*, ove a proposito del metodo del confronto su cui si basano le azioni giudiziarie, si afferma che o si mette a confronto la causa nel suo insieme con quella, considerata anch'essa nel suo insieme, dell'avversario, oppure le singole argomentazioni fra loro. Prosegue poi osservando che quale sia delle due la tecnica da seguire lo si può dedurre dall'interesse della causa e da ciò che può risultare più utile. Conclude affermando che l'ideale sarebbe che le singole argomentazioni fossero vinte dalle singole argomentazioni, ma se talora ci si trovi in difficoltà nelle parti ('*in partibus*') si dovranno usare tutte le argomentazioni nel loro insieme ('*universitate pugnandum est*'):

7.2.22: Hae porro actiones constant comparatione: ipsa comparatio non una via ducitur. Aut enim totam causam nostram cum tota adversarii causa componimus aut singula argomenta cum singulis. Quorum utrum sit faciendum, non potest nisi ex ipsius litis utilitate cognosci, ut Cicero singula pro Vareno comparat in primo crimine: est enim superior persona alieni cum persona matris temere compararetur. Quare optimum est, si fieri poterit, ut singula vincantur a singulis: sed si quando in partibus laborabimus, universitate pugnandum est.

Il vocabolo '*universitas*' rende qui bene l'idea della contesa giudiziaria nella sua unità: è la visione complessiva che prescinde dalle parti fra loro diverse e indicherebbe dunque che le considerazioni complessive con la loro forza sopperiscono alla debolezza delle singole parti, sottolineando che l'analisi delle singole parti non dà la visione generale della causa. Per Quintiliano l'*universitas* è dunque la sintesi delle parti e viene sottolineato l'aspetto unitario: l'analisi delle singole parti non dà necessariamente la visione generale e non è da concepire come la somma delle parti, ma o come quanto c'è di comune tra le varie parti ovvero come il legame funzionale tra esse, distinto però dalle singole parti, che hanno degli elementi in più, trattandosi di unità di parti diverse, collegate solo funzionalmente.

Tirando le fila degli elementi emersi dall'esame delle fonti letterarie, si può

⁶⁰) Il BIONDI, *La dottrina giuridica*, cit., p. 27, a proposito di questo testo ritiene che «Plinio il Vecchio intende la *universitas* come fusione o trasformazione, in guisa da dare un risultato nuovo, quando contrappone i sette suoni musicali alla *harmonia*, concepita come *universitas concentus* ...».

considerare innanzitutto che la parola '*universitas*' è nuova e nasce dall'esigenza di tradurre un termine greco. La polisemia e la fluidità del vocabolo ha poi consentito che esso venisse impiegato per indicare genericamente l'«universo» (primo gruppo), la «totalità», di un insieme o di una cosa, contrapposta, esplicitamente o implicitamente, alle singole parti da cui è costituita (secondo gruppo) e la «totalità di elementi» unitariamente considerata come distinta dalle parti che la costituiscono e dalla loro somma: al punto che la sua considerazione unitaria può dare un risultato nuovo (terzo gruppo).

Si può dunque osservare come si possano delineare dei passaggi, delle tappe semantiche, che tuttavia non corrispondono ad una significativa evoluzione dei significati: dalla traduzione del termine filosofico greco *πᾶν*, si passa alla più generica accezione di «universo», per poi indicare, come si è avuto modo di constatare, «la totalità» variamente intesa. Ciò che rileva e si consolida è quindi l'uso di '*universitas*' per rendere l'idea del «complesso».

Con queste premesse, si può quindi passare alla trattazione della nozione di '*universitas*' vista dalla prospettiva dei giuristi.

4. L'*universitas* nelle fonti giuridiche classiche: l'impostazione dei problemi

Volgendosi a questo punto alle fonti giuridiche e procedendo ad una ricostruzione del concetto di '*universitas*' nel lessico dei *prudentes* romani, è innanzitutto da notare come l'attenzione della dottrina sia stata rivolta principalmente a verificare la possibilità che la nozione giuridica di '*universitas*' si fosse già enucleata a partire dall'epoca classica.

Come si è osservato, le tendenze interpolazionistiche della dottrina più risalente si sono andate via via attenuando, per lasciare spazio ad un'analisi dei testi meno prevenuta, anche se, in effetti, occorre notare che manca una trattazione recente che si occupi del problema in tutte le sue sfaccettature. Si tenterà dunque di affrontare l'argomento cercando innanzi tutto di capire se ci furono e quali furono le ragioni che spinsero i giuristi, ad un certo punto, a ricorrere in determinate ipotesi al concetto di '*universitas*'; seguendo questo criterio di ricerca, l'esame dei passi svelerà ancora una volta la polisemia e la fluidità del termine. Ciò che preme comprendere è se i *prudentes* classici considerassero l' '*universitas*' come una categoria giuridica, in grado di produrre in quanto tale conseguenze sul piano normativo e di risolvere determinati problemi di carattere pratico che si ponevano all'attenzione del diritto, o se invece di tale nozione essi fecero un mero uso stipulativo, utilizzando il termine in un'accezione più o meno codificata e quindi utile alla comunicazione giu-

ridica, ma senza tuttavia riconnettervi alcuna precisa conseguenza sistematico-costruttiva.

Oggetto dell'indagine sono i testi dei giuristi a partire dall'epoca di Traiano – non avendo allo stato attuale delle fonti testimonianze anteriori – fino all'età dei Severi.

5. Giavoleno Prisco: l' 'universitas consummationis operis', l' 'universitas fundi' e l' 'universitas aedium'

A distanza di più di un secolo rispetto ai testi di Cicerone in cui compare per la prima volta la terminologia 'universitas', con Giavoleno Prisco assistiamo alla sua apparizione nelle opere pervenuteci dei giuristi: il giurista sabiniano risulta averla adoperata in tre testi.

Il primo è riportato in D. 19.2.51 (11 *epist.*):

Locavi opus faciendum ita, ut pro opere redemptori certam mercedem in dies singulos darem: opus vitiosum factum est: an ex locato agere possim? respondit: si ita opus locasti, ut bonitas eius tibi a conductore adprobaretur, tametsi convenit, ut in singulas operas certa pecunia daretur, praestari tamen tibi a conductore debet, si id opus vitiosum factum est: non enim quicquam interest, utrum uno pretio opus an in singulas operas collocatur, si modo universitas consummationis ad conductorem pertinuit. poterit itaque ex locato cum eo agi, qui vitiosum opus fecerit, nisi si ideo in operas singulas merces constituta erit, ut arbitrio domini opus efficeretur: tum enim nihil conductor praestare domino de bonitate operis videtur.

Su questo testo gravano sospetti di interpolazione, proprio con riferimento al tratto, da 'si modo' sino alla fine del passo⁶¹, in cui si trova l'espressione 'universitas consummationis' (sott. 'operis'). Tuttavia, al di là dei vari aspetti proble-

⁶¹) Si veda C.A. CANNATA, *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico*, Milano, 1969, p. 212 e in particolare nt. 2, che considera spuria la parte che va da 'si modo' sino alla fine del testo in quanto rileva che si tratterebbe della formulazione inesatta di un caso opposto rispetto a quello descritto nella prima parte: «... in una *locatio* – come quella ivi prevista – con mercede stabilita in *singulas operas*, ed in cui la direzione tecnica spettasse al *dominus*, questi non sarebbe più *locator*, bensì *conductor operarum*, e l'operaio, invece, *locator*» (per la dottrina più risalente cfr. «Index Interpolationum», I, Weimar 1929, c. 365). La motivazione addotta dallo studioso per sostenere la non genuinità del tratto suddetto non convince del tutto, in quanto l'*arbitrium domini* non fa di per sé cambiare la natura della locazione: si veda C. ALZON, *Problèmes relatifs à la location des entrepôts en droit romain*, Pavia, 1966, p. 237 ss., che include la fattispecie contemplata da Giavoleno tra quei casi di locazione che risultano dalla combinazione di clausole: si tratterebbe di una *locatio operis* con clausole di *locatio operarum*.

matici del passo⁶², quanto preme rilevare agli effetti che qui interessano è come Giavoleno impieghi il termine ‘universitas’ in un uso affatto tipico e ricorrente nel linguaggio comune, ossia nel senso di una intera realizzazione dell’opera, di totalità di atti, condotte obbligatorie, prestazioni fra loro diverse e potenzialmente distinguibili, necessarie per portare a compimento tale opera: nel testo il perfezionamento dell’*opus* rappresenta il momento, per patto stabilito tra le parti, in cui il lavoro deve essere consegnato dal conduttore, e sulla base di ciò non rileva se la mercede convenuta gli era corrisposta in una volta sola alla fine della realizzazione dell’opera oppure al compimento di ogni singola attività lavorativa, cioè giorno per giorno⁶³, con le conseguenze di cui tratta il giurista in relazione alla *probatio operis*.

Il secondo passo è collocato in D. 31.10 (Iav. 1 *ex Plautio*):

Cum fundus nominatim legatus sit, si quid ei post testamentum factum adiectum est, id quoque legato cedit, etiamsi illa verba adiecta non sint ‘qui meus erit’, si modo testator eam partem non separatim possedit, sed universitati prioris fundi adiunxit⁶⁴.

Si ritiene che Giavoleno con l’espressione ‘universitas (prioris) fundi’⁶⁵ indichi la totalità del fondo, o meglio il fondo nella sua completezza⁶⁶, considerato cioè in modo unitario e distinto dalla somma aritmetica delle singole parti che lo compongono⁶⁷. Il frammento non fornisce molte informazioni ma l’*adiectum*

⁶² Si vedano, ad esempio, P. PINNA PARPAGLIA, *Vitia ex ipsa re. Aspetti della locazione in diritto romano*, Milano, 1983, p. 97 ss., e S.D. MARTIN, *A reconsideration of probatio operis*, in «ZSS.», CIII, 1986, p. 330 ss.

⁶³ Cfr. a tale proposito A. TRISCIUOGGIO, «Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare». *Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell’età repubblicana ed augustea*, Napoli, 1998, p. 81 nt. 18.

⁶⁴ Isolata appare l’opinione di alcuni autori che ritengono interpolato il frammento nel tratto ‘si modo ... adiunxit’: cfr. S. RICCOBONO, *Vaticana Fragmenta 70. Instrumentum fundi, rinneazione delle pertinenze immobili*, in «Studi B. Brugi», I, Palermo, 1910, p. 198, ed ALBERTARIO, *Actio de universitate*, cit., p. 24. Sul passo si veda M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II.12, München, 1975, p. 750 nt. 70, che pone sullo stesso piano la fattispecie disciplinata da Giavoleno e il caso del legato del gregge contenuto in D. 30.21 (Ulp. 15 *ad Sab.*): ‘Grege legato et quae postea accedunt ad legatarium pertinent’.

⁶⁵ Tale modo di esprimersi ricorre in altri due testi, D. 41.4.2.6 (Paul. 54 *ad ed.*) e D. 10.2.30 (Mod. 6 *resp.*), di cui ci si occuperà *infra*, §§ 10.d e 13.

⁶⁶ Per questo significato si veda B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 553 nt. 3.

⁶⁷ Sul significato della locuzione ‘universitas fundi’ in questo passo, in connessione anche con espressioni simili, si veda H. HEUMANN, E. SECKEL, *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena, 1907, sv. ‘universitas’, p. 591, ove tali locuzioni sono incluse tra i casi in cui ‘universitas’ assume il significato di «Gesamtheit der Inbegriff einzelner zusammengehöriger Stücke, als ein Ganzes ausgesacht»; cfr. inoltre, BARBERO, *Le universalità*,

est' iniziale collegato con la locuzione '*universitas prioris fundi*'⁶⁸ induce a ritenere che nella fattispecie si tratterebbe di una aggiunta, anzi della vera e propria accessione⁶⁹ di un terreno o di un altro fondo alla totalità del fondo precedente, unitariamente considerato, in cui è entrato come parte⁷⁰. L'unitarietà del fondo precedente, espressa dal vocabolo '*universitas*', fa sì che la *res* mantenga la propria individualità nonostante mutamenti fisici e, proprio sulla base di ciò, non risulta necessaria l'apposizione della clausola '*qui mens erit*' che rileva ai fini del superamento della regola, fatta risalire al *ius Quiritium*, secondo cui la proprietà quiritaria doveva appartenere al testatore nei due momenti della formazione del testamento e della morte, mentre in caso contrario il legato *per vindicationem* era nullo, a meno che si trattasse di cose fungibili, in ordine alle quali era sufficiente la proprietà quiritaria *tempore mortis*⁷¹. Inve-

cit., p. 183, che, distinguendo tra *universitas fundi* e *universitas aedium-aedificiū*, ritiene che nel passo in questione la locuzione debba essere intesa nel senso di integralità o totalità del fondo, laddove, invece, nell'altro caso indicherebbe la cosa composta; cfr. BORTOLUCCI, '*Universitas iuris*', in «Nuovo Digesto Italiano», XVIII, Torino, 1940, p. 24, il quale sostiene che tale espressione e le altre simili denoterebbero soltanto il tutto in confronto alle parti, e BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 129 nt. 1, che reputa classici soltanto questi usi del termine '*universitas*' e ritiene che i giuristi vogliano intendere l'integralità del fondo o dell'edificio, da non confondere con l'unità, nonché ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 164, e GROSSO, *Problemi sistematici nel diritto romano*, Torino, 1974, p. 87 e nt. 1.

⁶⁸) Secondo il C. RODDI, *I mutamenti della cosa e le loro conseguenze giuridiche in diritto romano*, Torino, 1936, p. 108 ss., il caso dell'aggiunta fatta dal testatore al fondo legato, previsto nel testo da noi analizzato, ha per i giuristi romani una vistosa analogia con il fenomeno naturale dell'alluvione: «in entrambi i casi vengono in considerazione, idealmente, due cose, di cui una destinata all'altra, e inoltre all'incorporazione impercettibile delle nuove particelle al fondo si contrappone un fatto dell'uomo che opera l'incorporazione, senza che questo fatto si interpreti (nel diritto classico) come una revoca o una modifica del legato precedentemente istituito. ... ad analogia dell'alluvio in cui si verifica l'esplicazione di una potenzialità latente e naturale del fondo originario, anche qui non vi è che l'estendersi, lo svilupparsi del fondo legato in uno dei suoi modi di essere ... Quindi, col'aggiunta di una nuova parte (che dev'essere destinata a quella primitiva: l'uniformità di cultura e la medesima denominazione dovranno indicare l'appezzamento risultante), il fondo non fa che riprendere anche dal punto di vista umano, convenzionale e giuridico, un'estensione che naturalmente gli compete»: a tale proposito egli menziona, tra gli altri, D. 41.4.2.6 (Paul. 54 *ad ed.*), che sarà oggetto della nostra analisi successivamente (cfr. *infra*, § 10.d).

⁶⁹) Cfr. BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 120, il quale precisa che gli incrementi fluviali non sono l'unico caso di accessione di cose immobili a cose immobili: il testo in esame ne è infatti una conferma.

⁷⁰) Un fondo può anche risultare formato dalla somma di piccoli fondi. Il RICCOBONO, *Vaticana Fragmenta 70. Instrumentum fundi, rinnegazione delle pertinenze immobili*, cit., p. 198, fa notare che l'uso di verbi quali '*adiungere*' (presente proprio nel testo in esame), '*adungere*', '*coniungere*', '*iningere*' e '*addere*' indicherebbe che un fondo o un terreno sono stati incorporati ad altro fondo, divenendone parti costitutive.

⁷¹) Si veda Gai., *inst.* 2.196: '*Eae autem solae res per vindicationem legantur recte quae ex iu-*

ce nella fattispecie descritta da Giavoleno il problema non sembra neanche porsi, dato che si considera il secondo elemento come una parte della cosa unitaria, al punto da perdere la propria individualità. Il terreno o fondo aggiunto rappresenta semplicemente una estensione spaziale del primo, che ne modifica al massimo le dimensioni, ma non la natura: il fondo, anche ai fini della proprietà, resta lo stesso che era al momento della formazione del testamento: quindi la questione del superamento della regola non si pone proprio in quanto si considera il fondo come *eadem res*.

Giavoleno in questo passo ricorre al vocabolo «universitas» in una accezione di «totalità» diversa dalla «somma» materiale delle parti più tecnica rispetto al testo precedente, in cui l'uso era quello proprio del linguaggio comune, sfruttando il significato dinamico di «tendenza verso l'uno», che è insito nell'etimologia stessa della parola⁷²: questo gli è utile per sottolineare la visione dinamica del fondo che nella concezione romana era considerato come insieme produttivo di cose, nel senso di unità di beni e persone, concepito come azienda agricola – e non come mero *locus* – che si rinnova come unità produttiva⁷³.

L'impiego del termine «universitas» non sembra avere alcuna influenza sul piano sistematico della disciplina della fattispecie, ma in ogni caso esso risulta rispondere all'esigenza concreta di meglio scolpire il concreto regime giuridico del *fundus*: risulta dunque trattarsi di una nozione meramente descrittiva che giustifica la disciplina giuridica della fattispecie e la esprime in maniera più chiara, e – non collocandosi dunque sul piano delle costruzioni dogmatiche, ma su quello, a monte delle motivazioni sostanziali che le ispirano – risulta, dal punto di vista delle concettualizzazioni giuridiche, per così dire non di primo ma di secondo grado. Tutto ciò, come verrà confermato nel prosieguo della trattazione, porta così a ritenere che la nozione di «universitas» non venga elaborata né enucleata dai *prudentes* quale strumento dogmatico per qualificare il fondo e regolarne il regime, ma piuttosto lo descriva empiricamente

re Quiritium ipsius testatoris sunt. Sed eas quidem, quae pondere, numero, mensura constant, placuit sufficere si mortis tempore sint ex iure Quiritium testatoris, veluti vinum, oleum, frumentum, pecuniam numeratam. Ceteras res vero placuit utroque tempore testatoris ex iure Quiritium esse debere, id est, et quo facere testamentum, et quo moretur: alioquin inutile est legatum'. Cfr. anche Tit. Ulp. 24.1 e Ep. Gai., 2.5.1-3.

⁷² Cfr., a tale proposito, *supra*, nt. 35.

⁷³ Cfr. G.G. ARCHI, *L'aspetto funzionale del «dominium» romano*, in *Scritti di diritto romano*, I, Milano, 1981, p. 232 ss., sul fondo visto come cosa unitaria nella sua destinazione produttiva, e F. ZUCCOTTI, «*Partus ancillae in fructu non est*», in «Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro», Padova, 2001, p. 305 ss., a proposito della immediata integrazione dello schiavo, specie se nato in casa, con la compagine organizzativa del lavoro nel fondo visto complessivamente in tale sua dimensione produttiva: si veda anche M. GARDINI, *Ricerche in tema di usufrutto*, Parma, 2012, p. 5 nt. 4.

nella sua essenza giungendo per tale via a spiegare e a giustificare la disciplina che gli è intrinseca: quest'ultima, infatti, viene elaborata dai giuristi in maniera casistica, risolvendo i problemi in maniera concreta e giustificando poi tali decisioni evidenziandone la ragione ultima in tale caratteristica del fondo, ossia il suo essere costituito da una pluralità di *res* unificate teleologicamente dallo scopo comune che esse assumono in rapporto alla sua finalità produttiva, che portano a considerarlo in modo unitario anche al di là del variare delle sue componenti. E' del resto evidente che l'espedito di qualificare il fondo come «universitas» sia possibile soltanto in quanto tale nozione non ha ancora assunto un positivo significato tecnico-giuridico, e come infatti il *fundus* non possa certo venir ricompreso in sfere dogmatiche quali quelle dell'universalità di cose o *corpora ex distantibus* collettive: un tentativo quindi poi rinunciato che, dal punto di vista della ricostruzione storica, rimane in ogni caso utile per dimostrare come la nozione «universitas» non rivesta in Giavoleno Prisco alcuna valenza di concetto giuridico rinviante ad una sua propria disciplina. Quanto detto, come emergerà in seguito, fa sì che la «universitas» non si enuclei come nozione giuridica per qualificare il fondo, in quanto non vi era bisogno di costruire il regime giuridico di questo, che già prevedeva fattispecie tipiche risolte casisticamente con poche regole⁷⁴: si può quindi parlare di una sorta di tentativo appunto poi rinunciato ed abbandonato⁷⁵.

Il terzo testo si trova in D. 41.3.23.pr. (Iav. 9 *ep.*):

Eum, qui aedes mercatus est, non puto aliud quam ipsas aedes possidere: nam si singulas res possidere intellegitur, ipsas non possidebit: separatis enim corporibus, ex quibus aedes constant, universitas aedium intellegi non poterit. accedit eo, quod, si quis singulas res possidere dixerit, necesse erit dicat possessione superficiei temporis de mobilibus statuto locum esse, solum se capturum

⁷⁴) Cfr., a tale proposito, la disciplina prevista nel caso di *fundus instructus*, con particolare riferimento alle disposizioni testamentarie: si vedano sotto tale aspetto gli autori che se ne sono occupati *ex professo*: DELL'ORO, *Le cose collettive*, cit., p. 85-117, M. GELPI, *Instrumentum. Contributo alla teoria delle pertinenze*, in «Studi Senesi», XCVIII, 1986, p. 50 ss., e M.A. LIGIOS, «Taberna», «Negotiatio», «Taberna cum instrumento», in «Antecessori oblata», cit., p. 91 ss.

⁷⁵) In questo senso l'universitas non rappresenterebbe certo un caso isolato: si pensi anche, ad esempio, alle nozioni di «fructus», «fruges» e «glans»: concetti che i giuristi elaborano lentamente, attraverso concettualizzazioni talora mantenute o invece poi rinunciate: su tali nozioni si veda F. ZUCCOTTI, «Fruges fructusque» (*studio esegetico di D. 50.16.77*). Per una ricerca sulle origini della nozione di «fructus», Padova, 2000, *passim* e in particolare p. 187 ss., «Partus ancillae in fructu non est», cit., p. 200 ss., e *Metamorfosi di un principio giuridico (Vignani I)*, in «RDR», I, 2001, p. 498 ss. Un altro esempio può essere rinvenuto anche con riferimento ai cd. *corpora ex distantibus*, di cui si tratterà in seguito (cfr. *infra*, §§ 17 e 18).

esse ampliori: quod absurdum et minime iuri civili conveniens est, ut una res diversis temporibus capiatur, ut puta cum aedes ex duabus rebus constant, ex solo et superficie, et universitas earum possessionem temporis immobilium rerum omnium mutet.

Anche in questa fattispecie Giavoleno si serve della parola '*universitas*', e ben due volte, per rendere l'idea di unitarietà di una cosa – in questo caso di un edificio – contrapposta alle singole parti ('*singulae res*').

Rispetto all'altro passo di Giavoleno, in cui era necessario leggere tra le righe per ricostruire il pensiero del giurista, qui esso risulta assolutamente evidente: chi possiede la casa nella sua totalità non ne possiede le singole parti. La questione sollevata in questo frammento, come appare chiaro, è strettamente connessa a quella relativa alle cose composte e all'accessione di cose mobili a cose immobili, e meriterebbe una trattazione a sé, che però in questa sede allontanerebbe troppo dall'argomento qui esaminato: ci si può limitare, dunque, a considerarla soltanto negli aspetti che maggiormente interessano ai fini di questa indagine ⁷⁶.

Il testo di Giavoleno si inserisce in una accesa disputa fra giuristi che vede da una parte i proculiani, primo fra tutti Labeone, che non ammettevano la distinzione tra il possesso-usucapione del tutto e quello delle parti ⁷⁷, e dall'altra i sabiniani che, con in testa proprio Giavoleno Prisco, sostenevano la tesi opposta, che costituiva la *communis opinio*. Quest'ultimo giurista infatti contrasta, con tono polemico, tutte le singole affermazioni di Labeone, evidenziandone le conseguenze aberranti che da queste potevano derivare: se chi comprò una *aedes* venisse considerato possessore delle singole cose, si giungerebbe all'assurda conclusione – e secondo il giurista '*minime iuri civili conveniens est*' – che rispetto al possesso della superficie il termine stabilito sarebbe quello per l'usucapione delle cose mobili, mentre si esigerebbe un termine più lungo per l'usucapione del suolo, ammettendo così la possibilità di una doppia usucapione, annuale la prima e biennale la seconda. Al contrario,

⁷⁶) Sul passo in esame si vedano in particolare S. RICCOBONO, «*Ius tollendi*» e l'accessione di cose mobili ad immobili, in «AUPA», III-IV, 1917, p. 468 ss., A. GUARNERI CITATI, *Riviviscenza e quiescenza nel diritto romano*, Messina, 1927, p. 47 nt. 3, ID., *La cosiddetta accessione separabile e i suoi effetti nel diritto romano*, Cortona, 1933, p. 276 nt. 1, p. 278 nt. 2 e p. 285 nt. 6, S. PEROZZI, *Sul possesso di parti di cosa*, in «Scritti giuridici», I, Milano, 1948, p. 638-703, P. MADDALENA, *Possesso del tutto e possesso della parte nei corpi composti*, in «Synteleia V. Arangio-Ruiz», I, Napoli, 1964, p. 365-368, e J.P. MEINCKE, *Superficies solo cedit*, in «ZSS», LXXXVIII, 1971, p. 145 ss. e *passim*.

⁷⁷) V. D. 41.3.30.1 (Pomp. 30 ad Sab.): '*Labeo libris epistularum ait, si is, cui ad tegularum vel columnarum usucapionem decem dies superessent, in aedificium eas coniecisset, nihilo minus eum usucapturum, si aedificium possedisset. quid ergo in his, quae non quidem implicantur rebus soli, sed mobilia permanent, ut in anulo gemma? ...*'.

sarebbero rispettati i principii del *ius civile* se si ammettesse il possesso dell'*universitas aedium*, ossia della totalità della casa, considerata come cosa unica e distinta dalla somma delle singole parti che la compongono. Ed è questa la soluzione suggerita da Giavoleno⁷⁸, perfettamente in linea con quanto si è detto a proposito del fondo: l'intento del giurista era quello di evidenziare la contrapposizione tra le vicende giuridiche della casa intera⁷⁹ rispetto a quelle delle singole parti che la costituivano. Infatti, anche in questo caso, non vi era la necessità di delineare un particolare regime giuridico a sé, poiché la di-

⁷⁸) Sui dubbi di genuinità avanzati da alcuni autori in relazione a questa parte del testo – da *'ut puta'* fino alla fine – si veda in particolare GUARNERI CITATI, *Reviviscenza*, cit., p. 86 nt. 5. In questa sede osserviamo che la medesima espressione *'universitas'*, nello stesso significato, la ritroviamo in due testi, rispettivamente di Venuleio Saturnino e di Gaio, che, seppure in epoca diversa rispetto a Giavoleno, ribadiscono la enunciazione del principio che il tutto non comprende anche le parti applicato al caso del possesso e dell'usucapione. Il primo passo è tratto dal *liber secundus interdictorum* di Venuleio Saturnino (D. 43.24.8) e concerne l'ammissibilità dell'*interdictum quod vi aut clam* in caso di sottrazione delle tegole unite all'edificio: *'... ceterum per se tegulae non possidentur, sed cum universitate aedificii, nec ad rem pertinet, adfixae sunt an tantum positae'* (si veda in particolare RICCOBONO, *Aus tollendi* e l'accessione di cose ad immobili, cit., p. 477 s., che precisa come anche Venuleio seguisse l'opinione di Giavoleno, contraria a quella di Labeone: cfr. anche HASSE, *Ueber universitas iuris und rerum*, cit., p. 1 ss., WARNKÖNIG, *Ueber den Begriff und die juristische Wichtigkeit*, cit., p. 169 ss., MÜHLENBRUCH, *Ueber die s.g. iuris und facti universitates*, cit., p. 321 ss., e MEINCKE, *Superficies*, cit., p. 145 nt. 41 e p. 147 nt. 46 e 47). La stessa posizione sembra assumere anche Gaio, che include questo impiego del termine *'universitas'* tra i molteplici significati da lui attribuiti, come vedremo, a tale concetto. In D. 41.1.7.11 (Gai. 2 *rer. cott. sive aur.*), a proposito della questione se, una volta usucapito dal compratore l'edificio costruito *aliena materia*, cessi la *vindicatio* del *dominus* dei materiali, il giurista si esprime così: *'Illud recte quaeritur, an, si id aedificium vendiderit is qui aedificaverit et ab emptore [longo tempore] captum postea dirutum sit, adhuc dominus materiae vindicationem eius habeat. causa dubitationis est, an eo ipso, quo universitas aedificii [longo tempore] capta est, singulae quoque res, ex quibus constabat, captae essent: quod non placuit'*. Dal tenore del testo si può notare come anche Gaio rilevi l'esistenza della controversia e la risolva seguendo gli insegnamenti dei suoi precettori sabiniani (*'quod non placuit'*), negando, cioè, l'usucapione delle singole cose unite all'edificio, per ammettere invece l'usucapione dell'edificio, considerato nella sua totalità: cfr. RICCOBONO, *Aus tollendi* e l'accessione di cose ad immobili, cit., p. 474 ss. Su questo passo si vedano anche WARNKÖNIG, *loc. ult. cit.*, MÜHLENBRUCH, *loc. ult. cit.*, e E. DAUBERMANN, *Die Sachgesamtheit als Gegenstand des klassischen römischen Rechts*, Frankfurt, 1993, p. 26 s. Anche Paolo (15 *ad Sab.*), in D. 41.2.30.pr., esprime il medesimo concetto dei suoi predecessori con la variante *'universas aedes'*: *'Qui universas aedes possedit, singulas res, quae in aedificio sunt, non videtur possedisse. Idem dici debet et de nave et de armario'* (si veda OLIVECRONA, *Three essays in Roman Law*, cit., p. 29). La diffusione di questo modo di esprimersi ci spinge a ritenere che i giuristi lo considerassero funzionale per rendere l'idea della distinzione tra il tutto e le parti nei corpi coerenti, con particolare riferimento alle ipotesi dell'edificio e del fondo. Si può azzardare l'ipotesi che l'espressione *'universitas aedificii'*, così come *'universitas fundi'*, sia stata recepita dai giuristi successivi a Giavoleno come espressione-chiave per indicare la diversa posizione dei sabiniani.

⁷⁹) In questo senso si veda GROSSO, *I problemi*, cit., p. 87 nt. 1.

sciplina di tale fattispecie era già prevista in quanto l'*aedificium* veniva qualificato come *corpus* e classificato tra i cd. *corpora ex cohaerentibus*: il termine '*universitas*', così come per il fondo, sarebbe in una posizione aggiuntiva ed esplicativo-esemplificativa. Si tratterebbe anche qui di un tentativo di teorizzazione poi rinunciato⁸⁰.

6. D. 50.16.208 (Afr. 4 quaest.): la concezione della bonorum possessio e dell'*hereditas* come '*universitas*'

Africano sembra essere il primo a riferire il termine '*universitas*' alla *bonorum possessio* e all'*hereditas*.

Con un intento, per così dire, definitorio, in un passo contenuto in D. 50.16.208 (4 quaest.)⁸¹, egli così si esprime:

'Bonorum' appellatio, sicut hereditatis, universitatem quandam⁸² ac ius succes-

⁸⁰) Si veda *supra*, nt. 73.

⁸¹) Su questo passo si vedano G. RONGA, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1899, p. 38 s., C. LONGO, *Sull'hereditas concepita come universitas*, cit., p. 134, BONFANTE, *La successio in universum ius e l'universitas*, cit., p. 555, A. MANIGK, '*Hereditarium ius*', in A. PAULY, G. WISSOWA, *«Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft»*, VIII.1, Stuttgart, 1912, c. 622, SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 8, ALBERTARIO, *Actio de universitate e actio specialis in rem*, cit., p. 72, ID., *La critica della critica*, in «BIDR.», XIII, 1934, p. 557 s., BORTOLUCCI, *La hereditas come universitas*, cit., p. 155 s., ID., *La eredità come universitas. Risposta ad un critico*, cit., p. 136 s., R. AMBROSINO, *Successio in ius, successio in locum, successio*, in «SDHI.», XI, 1945, p. 178 ss., B. BIONDI, *Istituti fondamentali del diritto ereditario*, I, Milano, 1946, p. 4, ID., *Universitas e successio*, cit., p. 40, F. GALLO, *rec. a G. FRANCIOSI, Usucapio pro herede (Contributo allo studio della antica hereditas)*, Napoli, 1965, in «SDHI.», XXXII, 1966, p. 421, P. VOCI, *Istituzioni*, cit., p. 146, ID., '*Erede (diritto romano)*', in «ED.», XV, Milano, 1966, p. 176 e nt. 15, G.B. IMPALLOMENI, '*Successioni (diritto romano)*', in «NNDI.», XVIII, Torino, 1971, p. 707, M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I.2², München, 1971, p. 673 nt. 11, R. QUADRATO, *Hereditatis petitio possessoria*, Napoli, 1972, p. 90, e H. ANKUM, M. VAN GESSEL-DE ROO, E. POOL, *Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks in bonis alicuius esse / in bonis habere im klassischen römischen Recht*, in «ZSS.», CIV, 1987, p. 275 e nt. 141 e 142. Sulle questioni relative al titolo D. 50.16 – '*de verborum significatione*' – si veda diffusamente M. MARRONE, *Il linguaggio dei giuristi romani*, in «Atti del convegno internazionale di studi, Lecce, 5-6 dicembre 1994», Lecce, 1999, p. 511 ss., nonché, in particolare sul passo in oggetto, ID., *Nuove osservazioni su D. 50.16*, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», VII, 1995, p. 171, ove si evidenzia che nel titolo si riscontrano enunciazioni fondamentali in materia di *hereditas*, tra cui la definizione di Africano.

⁸²) Sull'affermata interpolazione della locuzione '*universitatem quandam*', cfr. BONFANTE, *La successio in universum ius e l'universitas*, cit., p. 555, ALBERTARIO, *Actio de universitate e actio specialis in rem*, cit., p. 72, e SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 8. E' singolare la posizione di Biondo Biondi che, prima di diventare uno dei più accaniti difensori della classicità dell'*hereditas-universitas*, ha ritenuto non genuino il testo, attribuendo ai compilatori il concetto di '*universitas*' applicato alla *bonorum possessio* e all'*hereditas*: si veda *La legittimazione processuale nelle azioni divisorie romane*, in «AUPA.», XI, 1913, p. 402. La ge-

sionis et non singulares⁸³ res demonstrat.

Sul testo si possono fare alcune considerazioni. La prima riguarda il significato dell'espressione '*bonorum appellatio*': la presunta collocazione originaria del passo sotto la rubrica '*De Carboniano edicto*', secondo la ricostruzione del Lenel⁸⁴, lascerebbe arguire che il frammento si riferisca alla *bonorum possessio*⁸⁵; peraltro anche dal tenore del testo si può desumere che vengano considerati dal giurista due istituti fra loro simili, quali sono appunto la *bonorum possessio* e l'*hereditas*.

Nella parte restante, Africano afferma che la denominazione ('*appellatio*') di '*bonorum*' e di '*hereditas*' indica una certa '*universitas*' ed il '*ius successionis*', non le singole *res*.

Occorre anzitutto cercare di capire cosa il giurista implicasse riferendo al sostantivo '*universitas*' l'aggettivo indefinito '*quaedam*'.

Si può in effetti ritenere che la particolare scelta dell'aggettivo non sia stata fatta in modo casuale, senza considerare la diversa sfumatura che avrebbe così assunto il termine '*universitas*': diversamente il giurista non avrebbe aggiunto alcunché, come invece fa nel caso del *ius successionis*.

nuinità del testo è stata sostenuta da una nutrita schiera di autori: cfr. BORTOLUCCI, *La hereditas come universitas*, cit., p. 155 s., ID., *La eredità come universitas. Risposta ad un critico*, cit., p. 136 s.; BIONDI, *Istituti fondamentali del diritto ereditario*, I, cit., p. 46, ID., *Universitas e successio*, cit., p. 40, VOCI, *Istituzioni*, cit., p. 146, ID., '*Erede (diritto romano)*', cit., p. 176 e nt. 15, KASER, *Das römische Privatrecht*, I.2, cit., p. 673 nt. 11, QUADRATO, *Hereditatis petitio possessoria*, cit., p. 90, e A.D. MANFREDINI, *La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario romano*, Torino, 1991, p. 11 nt. 8; p. 12 nt. 10.

⁸³ Questa è la lezione della *Florentina*: nella versione mommseniana al posto di '*singulares*' si legge '*singulas*'. Sarebbe preferibile la lezione della *Florentina*, poiché l'aggettivo '*singularis*', il cui significato letterale è '*unus*', '*solus*' – cfr. FORCELLINI, *Lexicon*, cit., IV, sv. '*singularis*', p. 382 – rende bene l'antitesi che al giurista preme sottolineare tra l'*universitas* e le singole cose, visto anche l'intento definitorio. Accoglie la lezione della *Florentina* A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo*, I, Halle, 1873, p. 336 nt. 52; *contra* BONFANTE, *La successio in universum ius e l'universitas*, cit., p. 555, che considera '*singulas*' «una ragionevole emendazione mommseniana». Come si vedrà, in questo come in altri contesti, prevarrà poi l'uso dell'aggettivo '*singulus*', seguito solitamente da un sostantivo, per rendere una mera contrapposizione: cfr. al proposito Gai., *inst.* 2.97 e 2.191, D. 41.1.7.11 (Gai. 2 *rer. cott.*), D. 41.4.2.6 (Paul. 54 *ad ed.*), D. 3.4.7.1 (Ulp. 10 *ad ed.*), D. 6.1.1.pr. (Ulp. 16 *ad ed.*) e D. 43.1.1.pr. (Ulp. 67 *ad ed.*).

⁸⁴ O. LENEL, *Palingenesia Iuris civilis*, Leipzig, 1889 (rist. Graz, 1960), I, c. 11 n. 38.

⁸⁵ Cfr. LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 11 nt. 1. Ancora, di recente sull'argomento, si veda ANKUM, VAN GESSEL-DE ROO, POOL, *Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks in bonis alicuius esse / in bonis habere*, cit., p. 275 e nt. 141 e 142, che si esprimono in questi termini: «Unseres Erachtens sprachen Afrikan und Ulpian in den ursprünglichen Texten nicht von *bona*, sondern von der *bonorum possessio*. Die Kompilatoren haben in diesen Texten von *bona* statt von der *bonorum possessio* gesprochen, weil sie *bona* und *hereditas* denselben Inhalt geben wollten». In senso contrario si veda G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*³, Torino, 1991, p. 635.

Una ipotesi si può azzardare ed appare verosimile: Africano vuole far intendere che la *bonorum possessio* e l'*hereditas* sono una specie, una sorta di *universitas*⁸⁶, o meglio qualcosa di simile ad una *universitas*, dimostrando così la consapevolezza della relativa genericità del nuovo termine e la conoscenza dei diversi significati che poteva assumere ed aveva fino a quel momento assunto nel linguaggio comune e nei giuristi a lui precedenti. Ciò premesso, qual è il senso della definizione di *bonorum possessio* e di *hereditas* mediante la nozione di «universitas»?

Il testo non dà indizi a questo riguardo, se non la netta contrapposizione tra l'*universitas* e le *singulares res*. Ma il passo ci risulterà più comprensibile se si considera che sia l'*hereditas* sia la *bonorum possessio* hanno subito già da tempo una evoluzione, che conduce ad un ampliamento del loro contenuto, documentato da altri giuristi, precedenti ad Africano o coevi⁸⁷. Occorre infatti notare come da una configurazione originaria, in cui l'*hereditas* si identifica con le *res corporales* che ne fanno parte, e soltanto con queste, si passa ad una concezione più ampia che considera l'eredità come un patrimonio unitario di cui fanno parte anche i debiti e i crediti ereditari⁸⁸. Al tempo in cui scrive Afri-

⁸⁶) In tal senso si veda C. LONGO, *Sull'hereditas concepita come universitas*, cit., p. 134. BORTOLUCCI, *La eredità come universitas. Risposta ad un critico*, cit., p. 136 s., sull'uso del «quaedam» accanto ad «universitas», dice: «... E spiegavo l'aggiunta con un estendimento fatto o accettato da Africano dell'*universitas*, da un complesso di cose materiali (ad es. gregge) a un complesso di cose anche incorporeali o corporali e incorporeali ...». Di diversa opinione ALBERTARIO, *La critica della critica*, cit., p. 557 s.

⁸⁷) Si veda D. 50.17.62 (Iul. 6 dig.), in cui l'*hereditas* viene definita come «*successio in universum ius*»; cfr. anche D. 29.2.37 (Pomp. 5 ad Sab.): «*Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dominium succedit, cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredem transeant*». In relazione alla *bonorum possessio*, cfr. D. 37.1.3.1 (Ulp. 39 ad ed.): «*Hereditatis autem bonorum possessio, ut Labeo scribit, non uti rerum possessio accipienda est: est enim iuris magis quam corporis possessio. denique etsi nihil corporale est in hereditate, attamen recte eius bonorum possessionem adgnitam Labeo ait*»; si veda M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 1998, p. 207 s., il quale non dubita che la concezione riportata risalga a Labeone.

⁸⁸) Sull'individuazione del momento in cui si verifica l'ampliamento del contenuto dell'*hereditas* la posizione dei romanisti non è univoca. La dottrina più risalente non dubitava che fin dalle origini le obbligazioni, salvo eccezioni, fossero trasmissibili agli eredi, dal lato sia attivo che passivo. Ed è proprio sulla originaria trasmissibilità dei debiti che Pietro Bonfante ha basato la sua teoria circa il carattere extrapatrimoniale dell'antica *hereditas* (cfr. P. BONFANTE, *L'origine dell' «hereditas» e dei «legata» nel diritto successorio romano*, ora in *Scritti giuridici vari*, I, Torino 1916, p. 113-156, *Le critiche al concetto dell'originaria eredità sovrana e la sua riprova*, ora *ivi*, p. 187-238, e *Teorie vecchie e nuove sull'origine dell'eredità*, ora *ivi*, p. 429-462). Studi più recenti intorno alla struttura dell'antica *obligatio* hanno indotto a negare, od almeno a dubitare, della sua primitiva trasmissione: si veda, in particolare, BIONDI, *Istituti fondamentali del diritto ereditario*, I, cit., p. 58 s., *Obbietto dell'antica hereditas*, in «*Dura*», I, 1950, p. 165 ss., e *Universitas e successio*, cit., p. 53 ss.; l'autore attribuisce la trasmissione delle obbligazioni alla elaborazione della giurisprudenza, forse pontificale, anteriore alle XII Tavole, quando l'antica *obligatio* assume un carattere patrimoniale: cfr. anche ORESTANO,

cano anche la *bonorum possessio* ha già effetti diversi e più ampi rispetto alla sua origine: si pensi alla legittimazione del *bonorum possessor* alle azioni ereditarie, sia *in rem* che *in personam*, con la *fictione* ‘*si heres esset*’, che estese la portata della *bonorum possessio* dalle *res corporales* ai crediti e ai debiti e quindi all’intero patrimonio⁸⁹. L’ampliamento del contenuto dell’*hereditas* e della *bonorum possessio* venne molto verosimilmente imposto da esigenze di carattere pratico-economico; il vocabolo ‘*universitas*’ ben si adattava a rendere il significato di «totalità», «complesso unitario», che comprende «tutto», ossia, nel caso in esame, tanto le cose corporali quanto i rapporti giuridico-patrimoniali, attivi e passivi.

Nel testo che stiamo esaminando Africano non aveva bisogno di ricorrere al termine ‘*universitas*’ per indicare il carattere unitario dell’eredità, insito nella nozione stessa di ‘*hereditas*’, in contrapposizione alle *res hereditariae*; egli però se ne serve in quanto funzionale a sottolineare l’allargamento del contenuto dell’*hereditas* e della *bonorum possessio*.

Il testo è una ulteriore testimonianza della polisemia e della genericità del vocabolo in questione: sembra che Africano impieghi certamente la parola ‘*universitas*’ per indicare l’*hereditas* e la *bonorum possessio*, ma in un contesto ove tale termine non è giuridicamente univoco e può essere riferito anche ad altri complessi; sarebbe, dunque, un concetto generale per definire l’*appellatio* ma non ancora da intendersi in senso giuridico-tecnicistico.

7. ‘*Territorium est universitas agrorum ...*’ (D. 50.16.239.8: Pomp. *l.s. ench.*)

Pomponio nell’ambito di una lunga serie di definizioni⁹⁰, a proposito del *territorium* si esprime con queste parole:

‘*Territorium*’ est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est

Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, cit., p. 140 ss. Più di recente si veda M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 696, il quale ritiene che in epoca risalente il momento centrale per l’individuazione dell’*hereditas* andrebbe trovato nelle *res corporales* in essa ricomprese, sebbene l’*hereditas* non si esaurisse in tali cose, dal momento che le XII Tavole prevedevano la trasmissibilità dei *nomina* (Tab. V.9): «E’ il destino della *res hereditariae*, in quanto *res corporales*, a determinare le vicende della successione ereditaria, e l’imputazione soggettiva dei crediti e dei debiti ereditari».

⁸⁹ Cfr. G. DI LELLA, *Formulae ficticiae. Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto*, Napoli, 1984, p. 17-47, TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 672, e di recente il E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca augustea*, Padova, 1997, p. 266 ss.

⁹⁰ Cfr. le definizioni contenute in D. 50.16.239.1-9 (Pomp. *l.s. ench.*).

summovendi ius habent⁹¹.

Il giurista usando tale locuzione intende il territorio compreso nei confini della città: ogni *ager* mantiene la propria individualità, ma l'insieme dei campi considerati unitariamente dà come risultato finale il *territorium*⁹². Si desume da questo passo la permanente fluidità che caratterizza il segno '*universitas*', impiegato qui in una accezione del linguaggio comune.

8. Gaio: l'*universitas* riferita ai complessi di homines, di cose, di diritti

Allo stato attuale delle fonti, Gaio sembrerebbe essere stato il primo giurista a riferire, in due testi, il concetto di '*universitas*' a delle collettività di uomini. Iniziamo con l'esame del frammento tratto dal terzo libro *ad edictum provinciale* (D. 3.4.1.3):

Et si extraneus defendere velit universitatem, permittit proconsul, sicut in privatorum defensionibus observatur, quia eo modo melior condicio universitatis fit.

Per una corretta comprensione del passo è necessario riportare anche i paragrafi che lo precedono:

D. 3.4.1.pr.-2: Neque societas⁹³, neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus

⁹¹ Su alcuni aspetti di questo testo, si vedano A.D. MANFREDINI, *Ottaviano l'Egitto i senatori e l'oracolo*, in «Labeo», XXXII, 1986, p. 8 nt. 69, J. PLESCIA, *Conflict of laws in the roman empire*, ivi, XXXVIII, 1992, p. 46 nt. 74, GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione*, I, cit., p. 30 nt. 79, e F. SINI, *Urbs: concetto e implicazioni normative nella giurisprudenza*, in «Diritto @ Storia», X, 2011-2012, § 1.

⁹² Cfr. BARBERO, *Le universalità patrimoniali*, p. 183, e A. BERGER, *Encyclopedic dictionary of roman law*, Philadelphia, 1953, sv. '*Universitas agrorum*', p. 751, che definisce l'*universitas agrorum* in questo modo: «All plots of land within the limits of one city (*civitas*). They are the territory of the *civitas*». Sulla definizione di '*territorium*' contenuta nel frammento di Pomponio si veda anche, J. TOUTAIN, '*Territorium*', in C. DAREMBERG, E. SAGLIO, «Dictionnaire des antiquités grecques et romaines», cit., IX.5, p. 124-125 – che però non si sofferma sull'espressione '*universitas agrorum*' –, e più di recente A. WELLE, *In universalibus pretium succedit in locum rei, res in locum pretii*, Berlin, 1987, p. 59, che, all'impiego del termine '*universitas*' in questo testo, attribuisce l'accezione di «*einheitliches Gebiet*».

⁹³ Sul significato e sulla effettiva presenza della parola '*societas*' in questo testo, cfr. ampiamente M.R. CIMMA, *Ricerche sulle società dei pubblicani*, Milano, 1981, p. 178 ss.

principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundum aliorum, et navi-
culariorum, qui et in provinciis sunt. Quibus autem permissum est corpus ha-
bere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad
exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem
sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique
oporteat, agatur fiat. Quod si nemo eos defendat, quod eorum commune erit
possideri et, si admoniti non excitentur ad sui defensionem, venire se iussurum
proconsul ait. et quidem non esse actorem vel syndicum tum quoque intellegimus,
cum is absit aut valetitudine impedietur aut inhabilis sit ad agendum.

Al di là dei vari aspetti problematici del passo⁹⁴, ai fini della trattazione l'attenzione è rivolta al terzo paragrafo: Gaio, dopo essersi riferito a diversi casi di associazioni⁹⁵ (*societas*, *collegium* e altre simili a queste), sembra riunirle sotto l'unica nozione di «universitas», in materia di rappresentanza processuale, più precisamente di *defensio litis*.

Per quanto riguarda le ipotesi a cui allude il giurista, con particolare riferimento ai *collegia*, si può molto verosimilmente ritenere che già da un certo tempo, i cui termini sono in realtà difficili da delimitare⁹⁶, fosse in corso un processo di trasformazione, che avrebbe portato ad una sempre più marcata accentuazione, sul piano dei rapporti giuridici, del loro aspetto unitario; gli studiosi ritengono in modo ormai unanime che taluni insiemi di uomini⁹⁷ venissero, ad un certo punto dell'esperienza giuridica romana, considerati in quanto tali dei veri e propri soggetti di diritto, fino a giungere, più o meno cautamente, alla conclusione che determinate collettività di *homines* si ponessero come «centri di riferimento di diritti e di obblighi»⁹⁸, distinti sia dai sin-

⁹⁴) Si rinvia al recente lavoro di GROTEN, *Corpus und universitas*, cit., p. 73 ss., che se ne occupa diffusamente e approfonditamente. Ci limitiamo, in questa sede, a seguire la ricostruzione di OLIVECRONA, *Three essays*, cit., p. 15, secondo la quale «We have no reason to suppose that 'corpus habere' means anything else than simply 'have a corporation' or 'form a corporation' in the sense of *corpus coire*». Si veda diffusamente su questo aspetto R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano (Appunti dalle lezioni tenute nell'Università di Genova)*, Torino, 1959, p. 94 ss. Per la principale bibliografia sull'argomento si veda KASER, *Das römische Privatrecht*, I.2, cit., p. 304 nt. 4. In particolare su D. 3.4.1.pr. si vedano S. RANDAZZO, *'Senatus consultum quo illicita collegia arcentur'* (D. 47, 22, 1, 1), in «BIDR.», XCIV-XCV, 1991-1992, p. 65 e nt. 51 per una completa rassegna bibliografica, e L. PEPPE, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, in «Studi R. Martini», III, Milano, 2009, p. 81 ss.

⁹⁵) Per alcuni tra i più significativi lavori in materia di associazioni, rinviamo alla bibliografia riportata da KASER, *op. ult. cit.*, p. 307 nt. 42.

⁹⁶) Per dei tentativi in questo senso si veda F. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari, 1971, p. 240 ss. e *passim*.

⁹⁷) Tale nuova concezione investirà non solo le associazioni, di cui tratta Gaio, ma anche, come vedremo meglio nel prosieguo della trattazione, il *populus*, i *municipia*, e più in generale, le *civitates* (cfr. *infra*, in questo stesso paragrafo)

⁹⁸) Questo modo di esprimersi è del DE ROBERTIS, *op. cit.*, p. 236.

goli che dalla somma dei membri che li costituivano⁹⁹.

Gli autori dimostrano in modo incontestabile lo snodarsi di un passaggio da una originaria concezione «collettivistica», anche detta «condominiale», «frazionaria», ad una «corporativa»¹⁰⁰; il periodo in cui questo mutamento si sarebbe verificato, come si è accennato, non è precisamente definibile, ma il ricco materiale ricavabile soprattutto dalle fonti epigrafiche in particolare sui *collegia* e le figure affini, lascerebbe arguire che i germi di questo cambiamento fossero già in parte individuabili fin dall'età repubblicana¹⁰¹; è solo, però, con la giurisprudenza classica che si assiste ad una elaborazione teorica relativa a queste fattispecie e alla loro nuova configurazione, sullo spunto dapprima degli interventi pretorii¹⁰² e poi di quelli senatorii ed imperiali¹⁰³. Infatti, un sempre maggior numero di associazioni e di partecipanti ad esse – insieme ad una crescente apertura verso l'esterno, ossia verso i rapporti con i terzi – richiedeva con urgenza interventi che disciplinassero la posizione e l'attività di queste pluralità di individui.

Il frammento nel suo complesso riguarda i limiti alla libertà di associazione¹⁰⁴: nel *principium*, infatti, Gaio ribadisce la regola secondo la quale si poteva costituire nuove associazioni solo sulla base di appositi provvedimenti legi-

⁹⁹) L'uso di terminologie e categorie moderne è considerato in tale materia lecito dalla stragrande maggioranza della letteratura romanistica attuale: si veda la copiosa bibliografia citata da A. BISCARDI, *Rappresentanza sostanziale e processuale dei «collegia» in diritto romano*, in «Iura», XXXI, 1980, p. 3 nt. 3 e 4. Sul valore del termine «persona» in diritto romano cfr. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 6 ss., e più di recente CATALANO, *Diritto e persone*, I, cit., p. 169, nonché G. MAININO, *Dalla persona alla persona giuridica: la persona in Gaio e il caso delle istituzioni alimentari nell'esperienza giuridica romana*, in «SDHI», LXX, 2004, p. 481 ss., ed E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna, 2010, p. 139 ss.

¹⁰⁰) Questo è un dato comunemente accolto, con leggere varianti, dalla maggior parte degli autori: cfr., per tutti, DE ROBERTIS, *op. cit.*, p. 246 ss. e *passim*, e BISCARDI, *op. cit.*, p. 7.

¹⁰¹) DE ROBERTIS, *op. cit.*, 246 ss. Sull'argomento, e per una completa raccolta delle fonti epigrafiche, si veda B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, p. 182 ss. e p. 268 ss.

¹⁰²) Si veda il titolo VIII dell'*edictum perpetuum* – «*de cognitoribus et procuratoribus et defensoribus*», in cui sono contenute ben tre clausole relative alla rappresentanza processuale delle «persone giuridiche». Cfr. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927, rist. Aalen, 1985, (§ 25-35) p. 86-105.

¹⁰³) A tale proposito, Ulpiano riferisce che Marco Aurelio aveva accordato ai collegi la *potestas manumittendi* nei confronti dei propri servi (D. 40.3.1, Ulp. 5 *ad Sab.*: «*Divus Marcus omnibus collegiis, quibus coeundi ius est, manumittendi potestatem dedit*») e Paolo riferisce che il senato romano aveva loro concesso la capacità di ricevere per legato (D. 34.5.20, Paul. 12 *ad Plautium*: «*Cum senatus temporibus divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur: cui autem non licet si legetur, non valebit, nisi singulis legetur: hi enim quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum*»).

¹⁰⁴) Si veda, a tale proposito, con una puntuale disamina, DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari, 1971, p. 347-396.

slativi, oppure con l'autorizzazione del senato o del principe, e nel prosieguo sottolinea che la possibilità di partecipazione diretta al «commercio» giuridico¹⁰⁵, con un proprio patrimonio e a mezzo di propri rappresentanti¹⁰⁶, dipendeva proprio da questa *permissio*. Nello svolgersi del suo discorso il giurista si riferisce tendenzialmente al complesso dei membri ('*societas*'¹⁰⁷ / '*collegium*'), pur con qualche riferimento alle persone dei componenti ('*quibus*', '*eos*'); ma in posizione chiave, cioè nella chiusa del passo, a proposito della possibilità concessa ad un *extraneus* di assumere la *defensio litis*, sembra voler riassumere nel concetto di '*universitas*', utilizzato per ben due volte, le varie ipotesi prima menzionate. Ogni tentativo di ritenere interpolata la parola '*universitas*' sembra essere fallito, non fosse altro per le motivazioni poco convincenti che sono state addotte e per l'indiscusso presupposto che vi è un altro passo, la cui genuinità è insospettabile, in cui il giurista la riferisce al *populus*¹⁰⁸. Ciò premesso, ci si chiede quale sia, dunque, il significato che, in questa fattispecie, il giurista attribuisce al concetto in esame e, più precisamente, quali le ragioni del suo impiego.

Occorre osservare, come si è già accennato, che il pretore intervenne in materia di rappresentanza processuale delle associazioni richiamate nel testo, e si può sostenere come tali interventi fossero dettati dalla pressante richiesta di una regolamentazione di situazioni che non erano più facilmente gestibili: è in origine ipotizzabile, infatti, la presenza di mandatari cumulativi, che, sulla base di un mandato conferito da tutti i componenti del gruppo, venivano abilitati ad agire per conto del complesso dei mandanti, realizzando così la

¹⁰⁵) L'espressione, molto efficace, è di DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, II, cit., p. 240.

¹⁰⁶) Sulla presenza, nel § 1, di terminologie che evocherebbero la vecchia concezione ('*res communes*', '*arca communis*'), si vedano DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, II, cit., p. 393 – che le qualifica semplicemente come delle imprecisioni terminologiche –, e BISCARDI, *Rappresentanza sostanziale e processuale*, cit., p. 7, che parla di residui e di tracce della concezione originaria.

¹⁰⁷) Si tratterebbe delle cd. *societates publicanorum*, che come struttura erano molto vicine alle altre associazioni cui allude il giurista. Alcuni romanisti ritengono che il termine '*societas*' in questo frammento sia interpolato: si veda, per tutti, L. MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diocletians*, München-Leipzig, 1908, p. 396 nt. 25.

¹⁰⁸) Si veda Gai., *inst.* 2.11, su cui *infra*, in questo stesso paragrafo. La qualifica di '*universitas*' attribuita da Gaio a tali due ipotesi – associazioni private e popolo – ci induce a condividere l'opinione del DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, II, cit., p. 305 ss., che interpreta la locuzione '*ad exemplum rei publicae*' con riferimento al *populus*, e non alle *civitates*; l'autore sottolinea che tale analogia con il popolo, la cui capacità giuridica è sempre stata piena, sarebbe la prova migliore della originaria pienezza della capacità giuridica delle associazioni. *Contra* ALBANESE, *Le persone*, cit., p. 576 nt. 61, e CATALANO, *Diritto e persone*, I, cit., p. 187, che lo riferisce specificamente ai *municipia*.

rappresentanza giuridica della collettività dei mandanti¹⁰⁹. Ma con l'aumentare del numero dei partecipanti questo sistema, non scevro già prima di inconvenienti, diveniva del tutto irrealizzabile. L'intervento del pretore mira a riconoscere la possibilità per la corporazione in quanto tale, distinta dai consociati, di agire e di stare in giudizio attraverso propri rappresentanti¹¹⁰.

Dopo essersi riferito nel corso del testo, come si è già rilevato, ai complessi e ai membri di questi, in chiusura, a proposito del problema della rappresentanza processuale, e più specificamente della *defensio litis*, Gaio spiega che essi devono essere considerati come una *universitas*, da intendersi come la totalità di *homines* indipendente dal tipo di vincolo che li associa, diversa dalla somma dei singoli componenti e soprattutto da essi giuridicamente distinta ed in quanto tale centro di imputazione di situazioni giuridiche. Rispetto ai singoli e alla collettività, l'*universitas* rappresenterebbe, dunque, un *tertium genus*, ossia la totalità unitariamente considerata, dotata di una propria autonomia sul piano di determinati rapporti giuridici, che non si risolvono più nella somma dei rapporti dei singoli, e che in quanto tale necessita, per compiere le proprie attività tanto processuali quanto negoziali, di rappresentanti che agiscano in nome e per conto di essa: non si tratta, dunque, di un ente astratto¹¹¹, ma è solo una diversa considerazione giuridica degli stessi soggetti, cosicché non deve stupire che il giureconsulto alterni altre espressioni, quali quell' «*eos*» che ha fatto tanto discutere Emilio Albertario¹¹², indicativa della stessa collettività concreta dei singoli, i quali conservano la loro individualità fisica e soprattutto giuridica, ma che unitariamente intesa, per raggiungere determinati scopi sotto il profilo giuridico, viene qualificata appunto come «*universitas*».

Il tenore del passo di Gaio non sembra tuttavia ancora implicare un valore tecnicistico e definitivo di «*universitas*» Preme sottolineare che pur restando la disciplina giuridica sempre la stessa, come si è visto per i casi descritti nei testi degli altri giuristi precedentemente esaminati, non v'è dubbio che in questa fattispecie sembri però maggiore l'utilità della nozione, in quanto serve ad evitare ogni rischio di identificazione tra la corporazione e i singoli. Non si assisterebbe, dunque, alla creazione di una figura giuridica, ma ad una

¹⁰⁹) DE ROBERTIS, *op. ult. cit.*, p. 329 ss.

¹¹⁰) Sul ruolo degli *actores* e dei *syndici*, cfr. G. IMPALLOMENI, «*Actor*», in «NNDI», I.1, Torino, 1957, p. 273 s., F. DE ROBERTIS, «*Syndicus*», in «NNDI», XVIII, Torino, 1957, p. 1008, BISCARDI, *Rappresentanza sostanziale e processuale*, cit., p. 17 s., con la bibliografia ivi citata, e diffusamente V. MANNINO, *Ricerche sul «defensor civitatis»*, Milano, 1984, p. 61 ss.

¹¹¹) Una conferma di ciò si rinverrà nel passo successivo, Gai., *inst.* 2.11.

¹¹²) *Corpus e universitas nella designazione della persona giuridica*, cit., 107: «Come può improvvisamente menzionare la *universitas*, passando improvvisamente dal concreto – *eos* – all'astratto?» Diversamente P.W. DUFF, *Personality in roman private law*, Cambridge, 1938, p. 40.

mera scelta lessicale, adatta a soddisfare l'esigenza di delineare nonché di giustificare un regime giuridico già previsto per *societates*, *collegia* e altre associazioni simili.

Di notevole interesse a tale proposito il passo delle *Institutiones* gaiane (2.11) cui si accennava prima, ove, all'interno della *summa divisio* in materia di cose, con la sinteticità che lo contraddistingue, il giurista si esprime in questi termini:

Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis¹¹³ esse; ipsius enim universitatis esse creduntur. privatae sunt quae singulorum hominum sunt¹¹⁴.

Con riferimento al nostro argomento, il passo è stato oggetto di ampio dibattito¹¹⁵ ed in estrema sintesi si può constatare che se da una parte la dottrina è concorde nel ritenere classico questo paragrafo¹¹⁶, dall'altra non sembra aver trovato un punto d'incontro sul significato di «universitas»: v'è chi propende per una interpretazione rivolta ad individuare nell'*universitas-populus* di Gaio un ente distinto, un soggetto determinato, la cd. persona giuridica, diversa dai singoli individui, e chi invece la intende nel senso di «universi cives», ossia di totalità dei *cives*¹¹⁷. Pietro Bonfante¹¹⁸ ritiene tuttavia che entrambe le

¹¹³) Sul significato da attribuire all'espressione «in bonis», cfr. ANKUM, VAN GESSEL-DE ROO, POOL, *Die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks in bonis alicuius esse / in bonis habere*, cit., p. 358 ss., ove si è approfonditamente studiato il significato di «nullius in bonis» anche in relazione ad altri passi gaiani in cui viene impiegata tale espressione: si veda altresì C. BUSACCA, *Studi sulla classificazione delle cose nelle Istituzioni di Gaio*, Villa San Giovanni, 1981, p. 4-90, che con un'attenta ricostruzione, basata su un meticoloso studio delle fonti, smentisce il significato solitamente attribuito a questa locuzione, nel senso della suscettibilità a far parte del patrimonio, a favore invece di quello di «appartenenza».

¹¹⁴) Si veda, con leggere varianti, D. 1.8.1.pr. (Gai. 2 inst.): «Quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur, ipsius enim universitatis esse creduntur: privatae autem sunt, quae singulorum sunt».

¹¹⁵) Per la letteratura principale su questo passo, cfr. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 309 nt. 318.

¹¹⁶) Del tutto isolata e smentita da precisi indizi è l'opinione di SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 91 ss., secondo il quale il passo gaiano, nella sua attuale redazione, sarebbe addirittura privo di logica: le parole «ipsius enim universitatis esse creduntur» sarebbero frutto di una tarda glossa marginale penetrata successivamente nel manoscritto a noi pervenuto. A sostegno della classicità del passo in esame si veda DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, II, cit., p. 347 s.

¹¹⁷) Cfr. ORESTANO, *loc. ult. cit.*; più di recente, si veda S. CASTAN PEREZ-GOMEZ, *Regimen jurídico de las concesiones administrativas en el derecho romano*, Madrid, 1996, p. 76 ss., secondo cui il vocabolo «universitas», nel testo gaiano, alluderebbe alla collettività dei *cives* che costituiscono il popolo. Secondo alcuni autori con il vocabolo «universitas» Gaio si riferirebbe, oltre che al popolo romano, anche agli altri enti locali minori, cioè alle *civitates*: cfr. M.G. ZOZ DE BIASIO, *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino, 1999, p. 74 e nt. 232, che ritiene che il giurista conoscesse solo la categoria delle *res publicae* o *universitatis* e non le considerasse due nozioni diverse, adducendo a sostegno di ciò il passo di Gaio (4 ad ed.

interpretazioni non rispecchino il pensiero di Gaio: l'ipotesi dell'ente astratto, del soggetto determinato, come, in parte, si è già accennato, risulta un tentativo di sovrapposizione con concetti moderni che non ha addentellati nelle fonti; ma soprattutto farebbe cadere in una sorta di contraddizione in termini il giurista, che direbbe che le *res publicae* non sono di nessuno, in quanto appartengono all'ente.

Il punto di partenza, ampiamente testimoniato e sul quale la dottrina concorda, è che anche per il popolo si dovette assistere ad un passaggio da quella che viene definita una concezione «condominiale» ad una, per così dire, «corporativa», particolarmente evidente proprio in materia di appartenenza delle *res publicae*. Occorre sottolineare che, se da una parte è innegabile che l'aspetto della pluralità era risultato dominante per un lungo periodo e in numerosi settori della vita romana, dal *ius fetiale* al *ius pontificium*, dal *ius augurium* al *ius civile*¹¹⁹, dall'altra è altrettanto vero che già Alfeno Varo, (o forse il suo maestro Servio), in epoca repubblicana, sottolineava la netta distinzione tra il popolo in quanto tale e i singoli membri che lo compongono¹²⁰. Ulteriori, e forse più

prov.), D. 41.3.9, in cui il giurista distinguerebbe tra *res publicae populi romani* e *res publicae civitatum*, testo che risulta, però, gravato da seri sospetti di interpolazione: cfr. in questo senso ZOZ DE BIASIO, *Riflessioni*, cit., p. 77 nt. 238. Si veda, invece a conferma della nostra ricostruzione, che coincide peraltro con la *communis opinio*, il frammento di Gaio (3 *ad ed. prov.*) contenuto in D. 50.16.16, in cui vengono definite 'publicae' solo le cose del popolo romano: 'Eum qui vectigal populi Romani conductum habet, 'publicanum' appellamus. Nam 'publica' appellatur in compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur'.

¹¹⁸ Si veda BONFANTE, *La formazione scolastica della dottrina dell' «universitas»*, cit., p. 309 s.

¹¹⁹ I casi addotti da P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, p. 108-145, non sembrano dare adito a dubbi: si pensi, ad esempio, per quanto riguarda il *ius fetiale*, al principio secondo cui l'*indictio belli* deve essere preceduta da una deliberazione del *populus* (cfr. Liv., *urb. cond.* 6.21.35); per il *ius pontificium* la fattispecie adottata dall'autore è quella dei *sacra popularia*, che prevedono la partecipazione di tutti i cittadini (cfr. Fest., *verb. sign.*, sv. 'publica sacra' [L. p. 284] e sv. 'popularia sacra' [L. p. 298]); per il *ius augurium* viene messo in evidenza che il *populus Romanus* è titolare di *auspicia* e che ogni *Quiris* è considerato capace di consultare *Iuppiter* riguardo alle proprie attività (cfr. Liv., *urb. cond.* 29.27.1 ss. e 30.14.8).

¹²⁰ Il testo, sul quale cfr. più approfonditamente *infra*, § 17, è contenuto in D. 5.1.76 (Alf. 6 *dig.*): '... et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret ...'. Si veda in particolare G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose*, Milano, 1945, p. 191, il quale evidenzia che l'evoluzione rispetto al popolo era già compiuta anteriormente alla giurisprudenza classica. Secondo il CATALANO, *Diritto e persone*, I, cit., p. 171, sarebbe ancora indicativo della pluralità il passo di Cicerone, *rep.* 1.25.39, in cui per definire il *populus* si afferma '...populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius autem prima causa coeundi est non tam imbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio': così concepito il popolo è lungi dall'essere considerato come «terzo» rispetto ai singoli individui. Dalla lettura del testo emerge, però, che già all'epoca di Cicerone si sentiva la necessità di definire il popolo come un insieme di uomini, ma con un qualcosa di più rispetto ad una mera moltitudine. Questo *quid pluris* è rappresentato per Cicerone da due elemen-

significative, prove di questo passaggio verso una considerazione unitaria del *populus* sono le diverse testimonianze di reazione alla vecchia concezione¹²¹, che, insieme al frammento gaiano, sono il segnale che, con il passare del tempo, l'istituto del condominio applicato a particolari tipi di cose, quali le *res publicae*, aveva potuto dare origine a qualche problema e, forse, ad un uso distorto; queste possibili difficoltà sollecitarono l'intervento dei giuristi, affinché una volta per tutte fosse disciplinato il regime di appartenenza di questi beni, aventi, come è ovvio, caratteristiche peculiari. Detto ciò, intendere la nozione di «universitas» come «*universi cives*», ossia dire che le *res publicae* non appartengono a nessuno perché appartengono a tutti, sarebbe corretto se Gaio si riferisse alla vecchia concezione che prevedeva una sorta di *communio*; ma una serie di elementi induce a ritenere che non fosse questo l'intento del giurista: in primo luogo se avesse voluto alludere alla totalità dei *cives*, avrebbe verosimilmente utilizzato un'altra espressione, quale appunto «*universi cives*»¹²², oppure, semplicemente, «*populus*», senza ricorrere alla nozione di «universitas»; in secondo luogo l'andamento del testo sembra molto cauto, come proverebbe l'uso dei verbi «*videntur*» e «*creduntur*», e ciò non sarebbe giustificabile nel caso riferisse una concezione che aveva caratterizzato il popolo *ab origine*.

L'unica possibilità che dunque rimane per una corretta interpretazione del testo è che Gaio, qualificando il popolo come «universitas»¹²³, volesse alludere alla pluralità dei *cives* ma unitariamente considerata, da essi distinta ed in quanto tale titolare di questo rapporto giuridico di appartenenza¹²⁴ circa le *res publicae*. Nella formulazione gaiana l'appartenenza *pro parte* risulta, dunque, recisamente negata e viene affermata la netta distinzione rispetto al patrimonio dei singoli, al quale possono appartenere e, soprattutto, hanno attitudine

ti, sul cui significato la dottrina si è affaticata: il «*iuris consensus*» e la «*communio utilitatis*»; ci limitiamo a riferire che i contrasti principali riguarderebbero il «*iuris consensus*» essendo molto dibattuto se esso sia un concetto romano o di derivazione ellenistica e se, a prescindere dalla provenienza, sia da intendere in senso giusnaturalistico, come qualità insita naturalmente negli uomini, o contrattualistico, come frutto di una precisa e volontaristica scelta da parte degli uomini: si veda in tal senso ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 112 ss e 206 ss.

¹²¹) Per una completa rassegna dei testi che segnerebbero tale passaggio cfr. in particolare SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose*, cit., p. 183 ss.

¹²²) Gaio ricorre a tale modo di esprimersi in *inst.* 1.3: «*Populi appellatione universi cives significantur*». Da ciò si può desumere che definendo il popolo come «universitas», il giurista volesse proprio attribuirgli una particolare e diversa qualificazione giuridica.

¹²³) Gaio dice «*ipsius universitatis*» come per rafforzare l'appartenenza esclusiva all'*universitas*: si veda in questo senso DUFF, *Personality*, cit., p. 47.

¹²⁴) SCHERILLO, *op. cit.*, p. 180 ss., dimostra che il rapporto relativo alle *res publicae* – che gli autori concordano nel caso di specie a limitare a quelle *in usu populi* – possa profilarsi come proprietà.

a farne parte solo le *res privatae*, che egli si premura di definire subito dopo: '*privatae sunt quae singulorum hominum sunt*'. Le *res publicae* gaiane, da quanto si può desumere dal contesto, sono da intendersi in senso stretto, appartenenti cioè al *populus Romanus*, e in *usu publico*: spettano, dunque, ad una pluralità di persone, in virtù del carattere unitario, espresso dal vocabolo '*universitas*', che lega queste persone nella totalità.

Vale quindi anche qui quanto si è già detto in riferimento al testo precedente: si tratterebbe ancora di una nozione aperta e non univoca. L'esigenza concreta che spinge Gaio ad utilizzare il termine '*universitas*' è quella di distinguere nettamente tra il *populus* e i singoli, risultando di grande utilità ai fini di delineare la disciplina giuridica prevista per l'appartenenza delle *res publicae*.

Dopo questo tentativo di ricostruzione della concezione di Gaio in materia di '*universitas*', riferita agli insiemi di *homines*, ci soffermiamo, ora, sui due passi in cui il giurista riferisce la nozione di '*universitas*' alla '*hereditas*'.

Dopo la trattazione dei modi di acquisto della proprietà delle singole cose attraverso i sottoposti, Gaio, in *inst.* 2.97¹²⁵, soggiunge:

Hactenus tantisper admonuisse sufficit quemadmodum singulae¹²⁶ res nobis adquirantur. Nam legatorum ius, quo et ipso singulas res adquirimus, opportunius alio loco referemus. Videamus itaque, quibus modis per universitatem res nobis adquirantur¹²⁷.

¹²⁵) Su questo passo si vedano C. LONGO, *Sull'hereditas concepita come universitas*, I, cit., p. 136 ss., BONFANTE, *La successio in universum ius e l'universitas*, cit., p. 544 s., W.-W. BUCKLAND, *The main institutions of Roman Private Law*, Cambridge, 1931, p. 175 ss., BARBERO, *Le universalità patrimoniali*, cit., p. 255 ss., BIONDI, *Universitas e successio*, cit., p. 23 ss. e *passim*, VOGLI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 152 s., ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., 167 ss., T. MASIELLO, *Libertà e vantaggio patrimoniale in un rescritto di Marco Aurelio*, in «Labeo», XXI, 1975, p. 12 ss., e FRANCIOSI, *Corso istituzionale di diritto romano*, cit., p. 207 nt. 3.

¹²⁶) Cfr. quanto detto *supra*, nt. 83.

¹²⁷) Questo passo, come il testo contenuto nel paragrafo successivo, lo troviamo riprodotto, con modifiche formali e sostanziali, in *Iust. inst.* 2.9.6: '*Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res adquiruntur: nam legatorum ius, quo et ipso singulae res vobis adquiruntur, item fideicommissorum, ubi singulae res vobis hereditatibus relinquuntur, opportunius inferiori loco referemus. videamus itaque nunc, quibus modis per universitatem res vobis adquiruntur. si cui ergo heredes facti sitis sive cuius bonorum possessionem petieritis vel si quem adrogaveritis vel si cuius bona libertatum conservandarum causa vobis addicta fuerint, eius res omnes ad vos transeunt. ac prius de hereditatibus dispiciamus. quarum duplex condicio est: nam vel ex testamento vel ab intestato ad vos pertinent. et prius est, ut de his dispiciamus, quae vobis ex testamento obveniunt. qua in re necessarium est initio de ordinandis testamentis exponere*'. Lo schema pentapartito diventa quadripartito nelle Istituzioni di Giustiniano: scompaiono la *emptio bonorum*, legata alla sopravvivenza dei *iudicia ordinaria*, e la *conventio in manum*, da tempo caduta in desuetudine; è mantenuta l'*adrogatio* ed è inserita l'*addictio bonorum*. Per l'uso della locuzione '*per universitatem*' si veda anche *Iust. inst.* 3.10.pr. e 3.12.pr., in

Ritorna in questo testo l'antitesi tra le singole *res*¹²⁸ e l'*universitas*: Gaio, in contrapposizione all'acquisto di singole *res*, parla di '*acquirere per universitatem*'. Il giurista, con il tono didattico che lo contraddistingue, avverte che dei legati, modi di acquisto di singole cose *mortis causa*, tratterà in '*alio loco*'¹²⁹ e, in chiusura del passo, rimanda al paragrafo successivo per l'elencazione dei modi di acquisto *per universitatem*:

inst 2.98: Si cui heredes facti sumus, sive cuius bonorum possessionem petierimus, sive cuius bona emerimus, sive quem adoptaverimus, sive quam in manum ut uxorem receperimus, eius res ad nos transeunt.

L'epitome visigota di Gaio intende la frase nel senso di '*simul omnia*'¹³⁰, ma questa interpretazione non corrisponde affatto al significato letterale della locuzione '*per universitatem*', da intendersi nel senso di «tramite» una '*universitas*': inoltre, con riferimento specifico al caso dell'eredità, che maggiormente ci interessa, collocato da Gaio al primo posto del suo elenco, il significato attribuito dall'anonimo epitomatore non risulta del tutto appropriato, poiché l'erede acquista '*simul*', simultaneamente, ma non '*omnia*', cioè non tutto, essendoci rapporti che non sono trasmissibili. Tale spiegazione non risulta sufficiente per negare il significato di «acquisto in blocco», attribuito da vari autori alla locuzione in esame¹³¹. Infatti, il significato di «in blocco», cioè insieme ad

cui l'espressione è accompagnata dal sostantivo '*successio*', e *Iust. inst.* 3.12.1. in cui si parla di '*per universitatem adquisitio*', aspetto di cui si tratterà specificamente *infra*, § 16.

¹²⁸) Il termine '*res*', in questo caso, si riferisce sia alle cose corporali che a quelle incorporali, come si può agevolmente dedurre dal richiamo ai modi di acquisto delle singole cose, trattati nei paragrafi precedenti (*inst.* 2.1-2.96), quali l'*in iure cessio* e i legati.

¹²⁹) Si veda Gai., *inst.* 2.191: '*Post haec videamus de legatis. Quae pars iuris extra propositam quidem materiam videtur; nam loquimur de his iuris figuris, quibus per universitatem res nobis adquiruntur; sed cum omni modo de testamentis deque heredibus qui testamento instituuntur locuti sumus, non sine causa sequenti loco poterit haec iuris materia tractari*'.

¹³⁰) Ep. Gai. 2.2.pr.: '*Per universitatem, hoc est, omnia simul bona adquirimus hereditate, emptione, adoptione*'. L'anonimo epitomatore elenca nella sua scarna esposizione gli istituti successorii vigenti nel suo tempo. Dal confronto con Gaio emerge che è scomparso ogni ricordo della *conventio in manum*, sono unificati in un ampio concetto di '*hereditas*' sia la *bonorum possessio* sia la *hereditas* e sono mantenute la *emptio*, anche se, probabilmente, non è più l'istituto gaiano (cfr. G.G. ARCHI, L'«*Epitome Gaii*». *Studio sul tardo diritto romano in occidente*, Milano, 1937, p. 255), e la *adoptio*. Sul passo si veda E. ALBERTARIO, *Sulla Epitome Gaii*, in *Studi di diritto romano*, V, Milano, 1937, p. 272.

¹³¹) Si veda BONFANTE, *La successio in universum ius e l'universitas*, cit., p. 544 s., per il quale si tratterebbe di un acquisto di cose nella loro totalità mediante un atto unico e la locuzione '*per universitatem*' sarebbe semplicemente un sinonimo delle forme avverbiali '*universaliter*' o '*universe*'; E. BETTI, *Diritto romano*, I, Padova, 1935, p. 185, lo intende nel senso di un acquisto per mezzo di un fatto unico; H. SIBER, *Römisches Recht in Grundzügen*

altre diverse cose acquisite con lo stesso atto o fatto, potrebbe in realtà essere grammaticalmente e logicamente possibile, se non fosse che anche negli altri passi di Gaio il termine «universitas» non sottolinea, di solito, tanto la somma quanto la totalità unitariamente considerata¹³². Ciò premesso, l'espressione «per universitatem adquirere» lascerebbe intendere che le singole cose sono acquisite non singolarmente ma tramite (c'è l'idea del mezzo e del modo) il complesso giuridicamente unitario di cui fanno parte, e che è diverso a seconda che si tratti di *hereditas*, *bonorum possessio*, *adrogatio*, *bonorum emptio* e così via: l'acquisto per universitatem permette quindi il passaggio della proprietà delle singole *res*, non solo tutte insieme, ma mediante una qualificazione giuridica unitaria che le fa definire come «universitas»¹³³. Ciò comporta che si acquistino le *singulae res*, corporali e incorporali, di cui è formata l'universitas-hereditas¹³⁴, in quanto si è diventati eredi (Gai., *inst.* 2.98), ossia si è acquistata l'universitas senza bisogno che per ciascuna sia compiuto il singolo atto acquisitivo. A conferma di quanto detto, occorre sottolineare che sono rinvenibili nelle fonti altri casi di acquisti in blocco¹³⁵, ma proprio la circostanza che Gaio non li includa tra le ipotesi di «adquisitiones per universitatem» induce a ritenere

für die Vorlesung, Berlin, 1928, p. 332, lo definisce come un acquisto: «... durch einmaligen Vorgang». Occorre inoltre precisare che il BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 16, riferiva l'acquisto in blocco soltanto alle cose, ritenendo che i crediti, e soprattutto i debiti, non si acquistino, ma in essi si subentrino attraverso la successione; ALBERTARIO, *La critica della critica*, cit., p. 554 s., oltre alle cose corporali, vi includeva anche i crediti.

¹³²) Sul punto, anche se in una prospettiva diversa, si veda A. CARCATERA, *Adquisitio per universitatem*, in «RIL», LXXIII, 1939-1940, p. 1 ss., che attribuisce all'espressione «adquirere per universitatem» il significato di «acquisto indecomponibile»: «Adquirere (-sitio) per universitatem indica non il fenomeno dell'«acquisto in blocco» o «mediante un atto unico», ma un acquisto «indecomponibile» (in opposizione all'acquisto di cose in blocco o mediante un atto unico, ma teoricamente rifrangibile in altrettanti negozi giuridici: Gai., 3, 85)».

¹³³) Contra TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 696 s., il quale sostiene che in questo passo il carattere universale della successione ereditaria non viene affermato sotto il profilo dell'oggetto del *ius successionis*, come invece, a detta dell'autore accade in D. 50.16.208 (Afr. 4 *quæst.*), su cui si rinvia *supra*, § 6, ma dell'acquisto globale, per universitatem.

¹³⁴) Questo aspetto differenzia i complessi unitari qualificati da Gaio come «universitas» rispetto ad una cosa collettiva, quale il gregge, la cui distinzione dai singoli componenti è tale che acquistare la proprietà del gregge non significa acquistare le singole pecore; sul punto si veda TALAMANCA, *op. cit.*, p. 386. A questo proposito occorre precisare che, ad esempio, anche l'hereditas-universitas è un aggregato unitario distinto dalle singole *res* che lo compongono, ma, per la sua qualità di universitas, è tale da comprenderle ad una ad una imprimendo su di esse una qualifica giuridica unitaria.

¹³⁵) Si pensi, ad esempio, alla *mancipatio* collettiva di immobili, caso in cui pur in assenza degli oggetti era possibile manciparne insieme tutta una serie, fenomeno su cui cfr. *Tit. Ulp.* 19.6: «*Res mobiles non nisi praesentes mancipari possunt, et non plures quam quot manu capi possunt. Immobiles autem plures simul et quae diversis locis sunt mancipari possunt*»; a tale proposito, si vedano V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, II, Napoli, 1954, 35 s., e U. ROBBE, *La successio e la distinzione fra successio in ius e successio in locum*, I, Milano, 1965, p. 222.

che con la nozione di ‘*universitas*’ alludesse alla totalità delle *res* unitariamente considerata sotto un profilo giuridico e che fosse di grande utilità per giustificare la disciplina già esistente dei modi di acquisto della proprietà a titolo universale, facendo sì che la figura dell’erede emerga come diversa da tutte le altre, in quanto successore universale: risultato che viene raggiunto utilizzando tale nozione, in quanto connotazione atta a giustificare una disciplina giuridica che già esiste e che non viene modificata ma semplicemente meglio delineata dall’uso del vocabolo ‘*universitas*’, così come già si è osservato a proposito delle collettività di *homines*.

9. D. 46.3.73 (Marc. 31 dig.):

l’universitas intesa come quantità complessiva di denaro

Marcello impiega il vocabolo ‘*universitas*’ in un unico testo: D. 46.3.73 (31 dig.). Il contenuto è il seguente:

Ob triginta nummos pecuniae creditae fideiussorem in viginti dedi et pignus: ex venditione autem pignoris creditor decem consecutus est: utrum ex universitate id decedit, ut quidam putant, si in solvendis decem nihil debitor dixisset, an sicut ego puto, in totis decem fideiussori contingit liberatio? quia hoc dicendo potuit hoc efficere debitor, ut, ubi non dixit, id potius soluturum existimetur, quod satisdato debeatur? magis tamen existimo licuisse creditori in id, quod solus debebat reus, accepto referre.

Il testo, per lo più ignorato dagli studiosi che si sono occupati *ex professo* di fideiussione e pegno, non sembra creare particolari problemi in relazione al significato da attribuire al vocabolo ‘*universitas*’ (sott. *pecuniae*): il giurista sembra intendere la totalità di una somma di denaro, la quantità complessiva, in un uso tipico e ricorrente nel linguaggio comune¹³⁶. Le questioni sorgono, invece, per quanto riguarda la ricostruzione della fattispecie, a causa dell’andamento del passo che risulta alquanto contorto.

Innanzitutto, la scrittura giustiniana sembra mostrare un certo distacco rispetto a quella che doveva essere la stesura originaria. Né può dirsi che tale distacco – i cui sintomi possono, sia pure in prima approssimazione, cogliersi in relazione all’andamento difficoltoso (quasi rapsodico) dell’esposizione – sia certamente dovuto a meri interventi compilatori.

¹³⁶) In un senso diverso il BARBERO, *Le universalità patrimoniali*, cit., p. 183, secondo cui il termine «ricorre ad indicare una pluralità di cose, considerata e trattata come pluralità, cioè come somma atomistica, non come tutto unitario»: significato che però non si evince dall’andamento del testo.

Se infatti gli autori del «Vocabularium Iurisprudentiae Romanae»¹³⁷ segnalano, in relazione al frammento esaminato, i luoghi di una verosimile manipolazione essenzialmente giustiniana, già molti anni addietro i non numerosi studiosi che si sono imbattuti in questo testo ne hanno ipotizzato una derivazione in una certa parte anche glossematica. In tal senso l'ipotesi di Schulz¹³⁸, secondo cui appunto «glosse sono le espressioni 'si-dixisset' e 'quia-debeatur'». Lo studioso ritiene che il tenore di buona parte del frammento ne riveli la provenienza glossematica (salvando solo la parte finale del testo, da 'magis tamen existimo' ad 'accepto ferre'). In particolare, egli sostiene che l'attuale stesura del testo abbia cancellato la traccia di un antico dibattito, forse tra l'opinione di Marcello e quella di Scevola e Ulpiano, autori entrambi di *Notae* ai *Digesta* di Marcello. Se tale cancellazione sia avvenuta in sede compilatoria o in epoca postclassica non è chiarito.

Ma se i rimaneggiamenti giustiniani o glossematici lasciano davvero poco spazio al tentativo di restituzione del testo originario, ancor più difficile risulta l'individuazione del problema giuridico considerato.

In molti casi l'interpretazione degli studiosi¹³⁹ crea l'impressione che il senso profondo del testo non sia stato realmente colto. Il giurista senz'altro si poneva di fronte al problema della concorrenza tra garanzie reali e garanzie personali, nel caso di un debito garantito in parte da pegno e in parte da fideiussione. Deve essersi posto il quesito: se il creditore ha venduto il pegno, la somma così ricavata deve essere imputata alla totalità del debito ('ex universitate', come reca letteralmente il testo) oppure può valere come liberazione del fideiussore? E la soluzione appare imperniata sulla dichiarazione del debitore: se tale dichiarazione sussiste, sembra poter valere la liberazione del fideiussore (anche in relazione alla massima 'fideiussoribus succurri solet'), in caso contrario sembra non resti che il computo riferito alla totalità del debito, lasciando inalterata l'obbligazione fideiussoria. E tale doveva essere proprio la soluzione proposta da Marcello ('magis tamen existimo, licuisse creditori in id, quod solus debebat reus, accepto referre'). Quel che appare piuttosto oscuro, a questo punto, sembra più che altro il percorso argomentativo che ha condotto il giurista alla soluzione prospettata: un percorso verosimilmente delineato, nella stesura originaria del passo, sulla falsariga del dibattito che doveva esserci stato proprio in relazione alla liberazione rispettivamente anche del fideiussore o del solo debitore principale. Che il senso del passo vada nella direzione indicata

¹³⁷ Si veda «VIR.», III.1, Berlin, 1979, sv. 'in' (cur. Alfred Oborniker), c. 619 e 671.

¹³⁸ Cfr. F. SCHULZ, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen, 1916, p. 115 ss.

¹³⁹ Si vedano, in particolare, H. SIBER, *Beiträge zur Interpolationsforschung*, in «ZSS.», XLV, 1925, p. 180 s., e R. REGGI, *Note anonime ai Digesta di Marcello*, in «Studi Parmensi», Milano, 1954, p. 84 s.

sembrerebbe provato anche dalla recezione del medesimo all'interno dei Basilici (*Bas.* 26.5.73)¹⁴⁰:

Ἐὰν χρῶστούμενος τριάκοντα νομίματα λάβω ἐγγυητὴν εἰς εἴκοσι, λάβω δὲ καὶ ἐνέχυρα, καὶ ἐκ τῆς αὐτῶν διαπράσεως λάβω δέκα νομίματα, ἔξεστιν μοι μὴ καταλογίσασθαι αὐτὰ εἰς τὰ ἐγγυητοῦ.

Come ben evidenziato anche dalla versione latina del Fabrot¹⁴¹, i compilatori dei Basilici hanno completamente eliminato le tracce (pur confuse ma ancora rintracciabili nel frammento del Digesto) del procedimento argomentativo seguito dal giurista ed in parte, a quanto sembra, anche dai successivi annotatori e glossatori. Né si coglie più traccia di quella dichiarazione del debitore sulla quale sembrava impernata la soluzione tramandata quantomeno dei commissari giustinianeî (*‘si ... debitor nihil dixisset’*).

La conseguenza è che, almeno nella prospettiva dei compilatori dei Basilici, la dichiarazione da parte del debitore non appare più necessaria ai fini del diverso atteggiarsi dell'obbligazione del fideiussore: il debitore semplicemente può decurtare il debito (principale) della somma che il creditore ha ottenuto tramite la vendita del pegno, lasciando per contro sopravvivere l'obbligazione fideiussoria; con la configurazione, per tale via, di un *favor debitoris* ritenuto evidentemente prioritario rispetto al principio, che pure non è obliterato, (*‘fideiussoribus succurri solet’*). Nondimeno, per tal via vengono altresì tutelate le ragioni del creditore, che nell'ipotesi considerata ha prestato trenta dietro una fideiussione di venti e un pegno del valore di dieci, appunto per un totale di trenta, e che vedrebbe diminuire la garanzia complessiva del credito qualora i dieci ottenuti dalla vendita della *res obligata* andassero a diminuire la garanzia personale, dato che in tal caso la garanzia globale si ridurrebbe senza ragione appunto da trenta a venti.

Nella tradizione occidentale almeno l'interpretazione del testo di Marcello sembra rimasta più fedele al dettato giustiniano. La Glossa di Accursio richiama infatti la configurabilità di un *pactum*, il cui oggetto doveva proprio consistere nel diverso atteggiarsi dell'obbligazione fideiussoria a seconda delle scelte adottate in ordine all'imputazione della somma ottenuta dalla vendita del pegno¹⁴².

Certamente la lacuna di Marcello che abbiamo sin qui considerato ha ri-

¹⁴⁰ Scheltema BT p. 1282, 17 (Heimbach III, p. 123).

¹⁴¹ C.A. FABROTUS, *Ton basilikon biblia X' - Basilikon libri LX in VII tomos divisi*, IV, Paris, 1647, ad *Bas.* 26.5.73: *‘Si creditis triginta nummis fideiussorem in viginti accepero, pignus in decem, ex venditione pignoris decem consecutus sim, licet mihi non imputare ea in id quod fideiussor debet’*.

¹⁴² Cfr. ACCURSIUS, *Glossa in Digestum novum*, Torino, 1967, p. 181.r: «... Item in conventionali modo erat actum rato manente pacto ... Si autem hoc non esset dictum non haberet locum hac lex: cum rem excludat pene praestatio quoad concurrat ...».

cevuto più attenzione nell'elaborazione antica e nella successiva tradizione orientale e occidentale che non da parte della più recente scienza romanistica.

10. *L'universitas in Paolo*

a) *D. 3.4.6.3 (9 ad ed.): l'actor universitatis*

Paolo, commentando l'editto, utilizza l'espressione '*actor universitatis*'. Il testo (9 ad ed.) è contenuto in D. 3.4.6.3:

Actor universitatis si agat, compellitur etiam defendere, non autem compellitur cavere de rato. sed interdum si de decreto dubitetur, puto interponendam et de rato cautionem. actor itaque iste procuratoris¹⁴³ partibus fungitur et iudicati actio ei ex edicto non datur nisi in rem suam datus sit. et constitui ei potest. ex isdem causis mutandi actoris potestas erit, ex quibus etiam procuratoris¹⁴⁴. actor etiam filius familias dari potest¹⁴⁵.

La questione sollevata nel testo riguarda la responsabilità dell'*universitas* per gli atti posti in essere dai suoi rappresentanti: l'*universitas* risponde essa stessa, a meno che il rappresentante non abbia esorbitato dai limiti delle sue competenze. Per questa ragione, come sottolinea Paolo, solamente nell'ipotesi che la legittimazione del rappresentante sia dubbia, come quando il *decretum* di nomina dell'*actor* sollevi qualche riserva per motivi di competenza o di merito, potrà essere richiesta al rappresentante la *cautio de rato*¹⁴⁶.

Per capire a quale aggregato di persone allude Paolo, è necessario leggere il *principium* del passo:

Item eorum, qui in eiusdem potestate sunt: quasi decurio enim hoc dedit, non quasi domestica persona. quod et in honorum petitione erit servandum, nisi lex municipii vel perpetua consuetudo prohibeat.

Il giurista, a proposito della nomina dell'*actor* da parte del consiglio dei decurioni, ritiene che gioverà anche il voto di coloro che sono sotto la potestà

¹⁴³) Per le ipotesi interpolazionistiche si veda LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 980 nt. 4, secondo cui il termine utilizzato da Paolo sarebbe stato '*cognitoris*'

¹⁴⁴) LENEL, *op. cit.*, c. 981 nt. 1: cfr. la nota precedente.

¹⁴⁵) Si vedano S. SOLAZZI, *Di alcuni punti controversi nella dottrina romana dell'acquisto del possesso per mezzo di rappresentanti*, in *Scritti di diritto romano*, I, Napoli, 1955, p. 332, in particolare nt. 125, e F. BONIFACIO, *Studi sul processo formulare*, Napoli, 1956, p. 80 ss.

¹⁴⁶) Si veda BISCARDI, *Rappresentanza sostanziale e processuale*, cit., p. 18 e nt. 34 per la bibliografia citata.

dello stesso padre di famiglia, in quanto il voto viene dato come decurione e non come persona di casa; sottolinea inoltre che questo modo di procedere dovrà osservarsi anche nella richiesta di cariche magistratuali, a meno che non lo proibisca l'ordinamento (*lex municipii*) o una consuetudine locale¹⁴⁷

Il richiamo fatto alla *lex municipii*, ossia allo statuto – le norme di organizzazione interna di un *municipium* –, sta ad indicare che Paolo intendesse l'*universitas* proprio nel senso di '*municipium*'. Anche in questa fattispecie tale nozione sembra dunque delineare il regime già stabilito in materia di rappresentanza processuale delle collettività di *homines*, senza particolari conseguenze giuridiche se non rispondere all'esigenza di sottolineare la diversità di imputazione giuridica tra il complesso (in questo caso il *municipium*) e i singoli.

b) D. 13.4.10 (4 quaest.): la totalità di una somma di denaro

Il giurista severiano sembra utilizzare il vocabolo '*universitas*' nella stessa accezione di Marcello¹⁴⁸ per indicare la quantità complessiva di una somma di denaro.

Il passo in questione è D. 13.4.10 (Paul. 4 quaest.):

Si post moram factam, quo minus Capuae solveretur, cum arbitraria vellet agere, fideiussor acceptus sit eius actionis nomine, videamus, ne ea pecunia, quae ex sententia iudicis accedere potest, non debeatur nec sit in obligatione, adeo ut nunc quoque sorte soluta vel si Capuae petatur, arbitrium iudicis cesset: nisi si quis dicat, si iudex centum et viginti condemnare debuerit, centum solutis ex universitate, tam ex sorte quam ex poena solutum videri, ut supersit petitio eius quod excedit sortem, et accedat poena pro eadem quantitate. quod non puto admittendum, tanto magis, quod creditor accipiendo pecuniam etiam remisisse poenam videtur.

Come rileva Francesco Sitzia¹⁴⁹ questo testo è tra i più problematici in materia

¹⁴⁷) Cfr. IMPALLOMENI, '*Actor*', cit., p. 273, che in relazione alla nomina dell'*actor* specifica che, nel caso in cui fosse previsto, essa doveva avvenire tramite i decurioni: questi dovevano essere regolarmente convocati e provvedere quindi direttamente alla votazione, era necessario l'intervento almeno dei due terzi dei componenti l'*ordo* ed il raggiungimento, nell'ambito dei partecipanti, della maggioranza assoluta. Nel computo dei due terzi si teneva conto anche del membro che eventualmente fosse stato eletto: inoltre sia il padre poteva votare per il figlio, sia il figlio per il padre, ed un sottoposto in favore di un altro sottoposto alla medesima *potestas*, a meno che ciò non fosse stato espressamente vietato dall'ordinamento o dalla consuetudine locale (ipotesi riportata nel testo in esame).

¹⁴⁸) Si veda *supra*, § 9.

¹⁴⁹) *Obbligazione di dare in un luogo determinato e fideiussione: alcune considerazioni su D. 13.4.10*, in «Liber amicorum per Angelo Luminoso. Contratto e mercato», I, Milano, 2013, p. 557-570: lo studioso svolge un'approfondita e convincente esegesi del testo, riportando dettagliatamente i risultati cui sono pervenuti anche altri autori; in particolare rinvia ai lavori di A. D'ORS, *Una hipótesis crítica sobre la cruz «Centum Capuae»*, in «RIDA.», IV, 1950,

di *actio de eo quod certo loco*, anche se a prima vista la *quaestio* proposta da Paolo appare sufficientemente chiara: un debitore che ha promesso di pagare una certa somma (lo studioso esemplifica riferendosi a 100 sesterzi) a Capua, essendo stato messo in mora nel *locus solutionis*, evita di essere chiamato in giudizio in un altro luogo (ad esempio, Roma) con l'*actio de eo quod certo loco* attraverso l'intervento di un fideiussore. Il Sitzia¹⁵⁰ sottolinea che Paolo presenta il caso come problematico, sulla base del fatto che il fideiussore aveva prestato la garanzia *actionis arbitrariae nomine*, cioè con un esplicito riferimento all'azione che il creditore era intenzionato a promuovere e che non era stata intentata solo grazie all'intervento del fideiussore. Secondo la ricostruzione dello studioso, in linea teorica, sarebbe stato possibile prospettare due diverse soluzioni: 1) il fideiussore si è comunque obbligato a dare 100 a Capua ed il contenuto della sua obbligazione non diverge da quello del fideiussore il quale si sia impegnato anteriormente alla mora del debitore, anche se, il regime in concreto della sua *obligatio* può suscitare problemi di un certo rilievo; 2) il fideiussore, come in un altro caso riportato in D. 19.2.54.pr.¹⁵¹, si è impegnato a dare una somma pari a quella che sarebbe stata determinata dal giudice in sede di condanna ove il creditore avesse agito con l'*actio de eo quod certo loco* (per ipotesi, 120, somma indicata nel testo in esame)¹⁵². La risposta di Paolo, anche se nel contesto problematico nel quale si discute l'obiezione dai seguaci della tesi opposta, è nel senso che il fideiussore non si è impegnato per 120, in quanto una tale soluzione avrebbe violato i principii dell'accessorietà funzionale che regolano l'obbligazione fideiussoria, ponendo a carico del garante un'*obligatio* che sarebbe stata sicuramente *durior* rispetto a quella dell'obbligato principale: il fideiussore, al contrario del debitore principale, si sarebbe potuto liberare solo prestando 120 e a tale somma sarebbe stato

(«Mélanges F. De Visscher», III), p. 439-446, P. FREZZA, *Responsa e quaestiones: Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi* (1977), in *Scritti*, III, Roma, 2000, p. 386-388, e F. PULITANÒ, *De eo quod certo loco. Studi sul luogo convenzionale dell'adempimento nel diritto romano*, Milano, 2009, p. 231 ss.

¹⁵⁰) *Op. cit.*, p. 559.

¹⁵¹) Cfr. D. 19.2.54.pr. (Paul. 5 resp.): 'Quaero, an fideiussor conductionis etiam in usuras non illatarum pensionem nomine teneatur nec prosint ei constitutiones quibus cavetur eos, qui pro aliis pecuniam exsolvunt, sortis solummodo damnum agnoscere oportere. Paulus respondit, si in omnem causam conductionis etiam fideiussor se obligavit, eum quoque exemplo coloni pensionum praestare debere usuras: usurae enim in bonae fidei iudiciis etsi non tam ex obligatione proficiantur, quam ex officio iudicis applicantur, tamen, cum fideiussor in omnem causam se applicuit, aequum videtur ipsum quoque agnoscere onus usurarum, ac si ita fideiussisset: 'in quantum illum condemnari ex bona fide oportebit, tantum fide tua esse inbes?' vel 'ita indemnem me praestabis'. Su questo testo si veda approfonditamente F. GORIA, *Bona fides ed actio ex stipulatu per la restituzione della dote: legislazione giustiniana e precedenti classici*, in «Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese» (cur. L. GAROFALO), II, Padova, 2003, p. 260 s.

¹⁵²) *Op. cit.*, p. 562.

condannato anche nell'ipotesi in cui fosse stato citato a Capua ¹⁵³.

L'illustre romanista prosegue rilevando che il giurista severiano non accenna ai problemi relativi alla *durior condicio*, ma la ragione di ciò può cogliersi proprio nello sviluppo della *quaestio* nella quale si esamina la possibilità di valutare in modo diverso il pagamento di 100 accettato senza riserve da parte del creditore. Secondo l'opinione del giurista ci si potrebbe, infatti, chiedere, supponendo che l'esercizio dell'*actio de eo quod certo loco* avrebbe condotto alla condanna di 120, se il pagamento dei 100 non debba essere considerato un pagamento parziale, da imputare per 5/6 al capitale e per 1/6 alla *poena*. La risposta che Paolo dà al quesito è decisamente in senso negativo, ma essa ci consente di comprendere che l'unica via che il giurista individua come astrattamente possibile per sostenere che il fideiussore si era obbligato per 120 è quella di considerare che, in seguito alla mora, anche il debitore principale è ormai tenuto per la maggiore somma alla quale sarebbe stato condannato con l'*actio de eo quod certo loco*.

Tornando al significato della parola «universitas», dal tenore del testo si può desumere che, come nel frammento di Marcello, essa stia ad indicare, in un significato proprio del linguaggio comune, la quantità totale di una somma di denaro ¹⁵⁴, ossia il complesso della somma dovuta, l'importo totale che era composto di un capitale e di una *poena*.

c) Il «transire per universitatem»

In D. 23.5.1.1 (36 *ad ed.*) anche Paolo, dopo Africano e Gaio, riferisce il termine «universitas» all'«hereditas»:

Sed et per universitatem transit praedium, secundum quod possibile est, ad alterum, veluti ad heredem mariti, cum suo tamen iure, ut alienari non possit.

Nel *principium* del testo ¹⁵⁵ Paolo rileva la non applicabilità, in determinati casi,

¹⁵³) *Op. cit.*, p. 563 s.

¹⁵⁴) *Contra* BARBERO, *Le universalità*, cit., p. 183: si rinvia *supra*, § 9, a quanto detto a proposito del passo di Marcello (31 *dig.*, D. 46.3.73). Vi è anche un altro testo di Paolo in cui si riscontra un significato di «universitas» proprio del linguaggio comune, ossia il complesso degli *ornamenta muliebria* unitariamente considerato; si tratta di D. 34.2.8 (9 *ad Plaut.*): «Paulus: Idem Iavolenus scribit, quia verisimile est, inquit, testatricem tantum ornamentorum universitati derogasse, quibus significationem muliebrium accommodasset: accedere eo, quod illa demonstratio «muliebria» neque vesti neque mundo applicari salva ratione recti sermonis potest»: cfr. in tal senso e per un'analisi del testo DELL'ORO, *Le cose collettive*, cit., p. 187. Anche in questo caso il BARBERO, *op. cit.*, p. 183, intende il vocabolo «universitas» come una pluralità di cose, considerata e trattata come pluralità e non come tutto unitario, ma, come si è già constatato, tale prospettiva non sembra corrispondere all'effettivo significato cui risultano alludere i giuristi.

¹⁵⁵) D. 23.5.1.pr.: «Interdum Lex Iulia de fundo dotali cessat: si ob id, quod maritus damni

della *lex Iulia de fundo dotali*; la fattispecie discussa riguarda il vicino che venne immesso nel possesso del fondo dotale, non avendo il marito prestato la *cautio damni infecti*: la soluzione data da Paolo prevede che il vicino acquisti la proprietà del fondo, non trattandosi di una alienazione volontaria. La *lex Iulia de fundo dotali* rappresentava, com'è noto, un limite alla disponibilità della dote da parte del marito, in quanto vietava l'alienazione del fondo dotale italico effettuato dal marito senza il consenso della moglie – il divieto sarà esteso da Giustiniano ai fondi provinciali nonché alle stesse alienazioni effettuate con il consenso della moglie – nonché il suo oppignoramento altresì qualora operato con il suo consenso¹⁵⁶.

Nel §1 Paolo include, tra le ipotesi in cui la *lex Iulia de fundo dotali* non è applicata, il caso del *praedium (dotale)* che venga trasferito *per universitatem* ('*secundum quod possibile est*').

La dottrina non ha sospettato la classicità dell'espressione '*transire per universitatem*', ma i dubbi sorgono, come per i passi di Gaio, con riferimento al suo effettivo significato. Il contesto in cui è inserita questa espressione, del tutto analoga all' '*acquirere per universitatem*' gaiano¹⁵⁷, ci induce ad escludere nuovamente il significato di acquisto in blocco, che alcuni romanisti vorrebbero attribuirgli¹⁵⁸. Dalla fattispecie descritta da Paolo si può evincere che alla morte del marito il suo erede diventi proprietario del fondo dotale alle sue stesse condizioni: nel testo, a tale proposito, viene precisato che insieme al bene gli viene trasferito anche il relativo vincolo di inalienabilità ('*cum suo tamen iure*'); alla moglie resta la possibilità di riacquistarne la proprietà, nell'ambito dell'azione di restituzione della dote. Premesso ciò, si deve sottolineare che il trasferimento della proprietà del fondo dotale, *res* inalienabile singolarmente, è necessario e giustificabile proprio sulla base del fatto che l'erede subentra *per universitatem*¹⁵⁹ nella stessa posizione giuridica del *de cuius*. Occorre infatti osservare che se si trattasse di un puro e semplice trasferimento in blocco, cioè insieme ad altre diverse cose acquisite con lo stesso atto o fatto, non sarebbe possibile prescindere dalla *lex Iulia de fundo dotali*: una cosa intrasmissibile singolarmente, non perde questa sua caratteristica se trasferita in blocco¹⁶⁰. Si può ritenere che se da una parte l'elemento caratterizzante

infecti non cavebat, missus sit vicinus in possessionem dotalis praedii, deinde iussus sit possidere: hic enim dominus vicinus fit, quia haec alienatio non est voluntaria.

¹⁵⁶ Cfr. a tale proposito R. ASTOLFI, *Lex Iulia et Papia*, Milano, 1996, p. 156 s. e nt. 20.

¹⁵⁷ Si veda quanto riferito a proposito di Gai., *inst.* 2.98, su cui *supra*, § 8.

¹⁵⁸ Cfr. C. LONGO, *Sull'hereditas concepita come universitas*, I, cit., p. 137, e BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 59.

¹⁵⁹ Si veda *supra*, § 8, quanto riferito a proposito dei passi di Gaio.

¹⁶⁰ BIONDI, *Universitas e successio*, cit., p. 34 s., esclude il significato di acquisto in blocco argomentando che si tratta di un solo *praedium*, che forse costituisce tutta la *here-*

L'acquisto in blocco è l'unicità dell'atto, dall'altra ciò che consente il trasferimento del fondo dotale è, come si è detto, il subentrare nella stessa situazione giuridica del *de cuius* e l'unitarietà dell'oggetto¹⁶¹, espressa dal concetto di '*universitas-hereditas*', intesa come pluralità di cose e diritti unitariamente considerata, distinta dai singoli elementi che la costituiscono, ma qualificante i medesimi sotto un determinato profilo giuridico.

Più esplicito il testo contenuto in D. 41.1.62 (Paul. 2 *man.*):

Quaedam, quae non possunt sola alienari, per universitatem transeunt¹⁶², ut fundus dotalis, ad heredem¹⁶³, et res, cuius aliquis commercium non habet: nam etsi legari ei non possit, tamen heres institutus dominus eius efficitur.

Paolo sostiene che talune cose, come il fondo dotale e le *res extra commercium*¹⁶⁴, siano intrasmissibili da sole, ossia come singole cose, ma possono acquistarsi *per universitatem*, come nel caso dell'erede. Si può agevolmente intuire che a questo testo debba essere data la stessa interpretazione del passo precedente: la deroga al regime normale previsto per le due ipotesi suddette è giustificabile soltanto se si intende l' '*hereditas*' come '*universitas*', ossia come aggregato unitario di cose, corporali e non, giuridicamente distinto dalle singole *res* che lo compongono, ma tale da comprenderle ad una ad una imprimendo su di esse una qualifica giuridica unitaria. Infatti, le medesime cose che, considerate come elementi dell' '*universitas*', possono essere alienate, fatte invece oggetto di rapporti giuridici distinti, rispetto a quelli gravanti su di essa, ritor-

ditas. In questo senso si veda anche il CARCATERRA, *Adquisitio per universitatem*, cit., p. 12. Incidentalmente riferiamo l'opinione di C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld*, Erlangen, 1790-1892, trad. it. – *Commentario alle Pandette* –, Milano, 1888-1909, XXIII (*cur.* R. D'Ancona), 1898, p. 756, secondo cui dal passo in esame risulterebbe chiaramente che in caso di confisca del patrimonio del marito anche il fondo dotale verrebbe trasferito al fisco.

¹⁶¹) BONFANTE, *La successio in universum ius e l'universitas*, cit., p. 545, sostiene che «Il *per* in questa locuzione, dal punto di vista almeno della latinità, non può essere che modale ...; serve a caratterizzare l'atto del *succedere*, ad esprimere, concediamolo pure, la generalità e complessità degli oggetti, ma non a designare l'oggetto».

¹⁶²) BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 17, sostiene che questa frase sia stata verosimilmente interpolata al posto di: '*quaedam quae alienari non possunt ad heredem tamen transeunt*' o '*per successionem transeunt*'. Sul punto si veda anche KASER, *Vom Begriff des «commercium»*, in «Studi V. Arangio-Ruiz», II, Napoli, 1953, p. 164 nt. 110.

¹⁶³) Alcuni autori propongono di sopprimere '*ad heredem*': cfr., per tutti, SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, cit., I, p. 6 nt. 1, e VOCI, *Diritto ereditario*, I, cit., p. 152. Si veda invece LENEL, *Palinnesia*, cit., II, c. 1138 nt. 3, il quale propone subordinatamente di trasferire le parole '*per universitatem*' dopo '*ad heredem*'.

¹⁶⁴) BIONDI, *La dottrina giuridica della «universitas» nelle fonti romane*, cit., p. 62, ritiene che molto probabilmente Paolo alludesse al caso del prodigo.

nano *uti singulae* ad essere intrasmissibili (*nam etsi legari ei non possit*)¹⁶⁵.

Nella fattispecie il giureconsulto proponeva, dunque, una soluzione al problema riguardante la titolarità dei rapporti giuridici che, a causa della morte, non possono rimanere privi di soggetto: all'erede passerebbero anche quelli che d'ordinario non si trasmettevano. La nozione ben si presta, come si già è rilevato, a sottolineare e a descrivere con maggior enfasi la posizione giuridica che l'erede assume a differenza di tutti gli altri. Nella fattispecie il giureconsulto proponeva, dunque, una soluzione al problema riguardante la titolarità dei rapporti giuridici che, a causa della morte, non possono rimanere privi di soggetto: all'erede passerebbero anche quelli che d'ordinario non si trasmettevano, tranne i casi in cui sussista l'impossibilità della trasmissione *mortis causa*, ipotesi che qui peraltro non ricorre.

Paolo impiega il concetto di '*universitas-hereditas*' anche in un altro passo, D. 48.20.7.pr. (*l.s. port.*):

Cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis parentum hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando (propter quod et in iure civili suorum heredum nomen eis indictum est ac ne iudicio quidem parentis nisi meritis de causis summoveri ab ea successione possunt): acquissimum existimatum est eo quoque casu, quo, propter poenam parentis aufert bona damnatio, ratione haberi liberorum, ne alieno admissio graviolem poenam lucent, quos nulla contingeret culpa interdum in summam egestatem devoluti. quod cum aliqua moderatione definiri placuit, ut qui ad universitatem venturi erant iure successionis, ex ea portiones concessas haberent.

Il contesto in cui il giurista utilizza il vocabolo '*universitas*' è il seguente: ai figli dei condannati, nonostante che i loro padri in seguito a condanna siano stati privati dei beni, è concessa, in ogni caso, l'attribuzione di *portiones*, nel caso in cui sarebbe stata devoluta l'*universitas* secondo lo *ius successionis*¹⁶⁶. Si può dunque dedurre che con '*universitas*' si alluda all'*hereditas*, come complesso unitario, e che l'espressione '*iure successionis*' abbia lo stesso significato riscontrato nel passo di Africano¹⁶⁷: il *ius successionis* rappresenterebbe il diritto dell'erede di succedere nelle cose che considerate *uti universae* compongono l'*universitas*. Viene ammessa la possibilità di suddividere l'*universitas-hereditas* in

¹⁶⁵) Non avanza nessun dubbio sulla classicità del frammento per quanto riguarda la nullità del legato R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, I, Padova, 1964, p. 197.

¹⁶⁶) Si vedano BIONDI, *Universitas e successio*, cit., p.40, S. PULIATTI, *Il «de iure fisci» e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, p. 188, e A. MCCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, p. 94 nt. 84.

¹⁶⁷) D. 50.16.208: cfr. *supra*, § 6.

portiones, che si potrebbero concepire come dei sottoinsiemi, costituiti a loro volta da più cose tra loro unificate.

d) D. 41.4.2.6 (54 ad ed.): l'universitas fundi

In D. 41.4.2.6 (54 ad ed.), Paolo utilizza la locuzione «*universitas fundi*»:

Cum Stichum emissem, Dama per ignorantiam mihi pro eo traditus est. Priscus ait usu me eum non capturnum, quia id, quod emptum non sit pro emptore usucapi non potest. sed si fundus emptus sit et ampliores fines possessi sint, totum [longo tempore] capi, quoniam universitas eius possideatur, non singulae partes.

Il giurista Paolo, nel cinquantaquattresimo libro all'editto, esamina i casi e gli effetti della *possessio* e conseguente *usucapio pro emptore*.¹⁶⁸

Nel passo riportato sembrerebbe formulare due ipotesi tra loro distinte:

1) Tizio compra un servo, Stico, ma *per ignorantiam* gli viene consegnato un altro servo, Dama. Può Tizio usucapire Dama?

Paolo risponde riportando l'opinione di un altro giurista chiamato genericamente *Priscus*: la risposta sembrerebbe negativa, in quanto mancherebbe il *titulus*, non potendo usucapire *pro emptore* ciò che non era l'oggetto della compravendita; l'*ignorantia* cui allude Paolo nel testo consisterebbe in quello che i Romani definiscono *error in corpore*, ossia un vizio della volontà concernente l'identità fisica dell'oggetto del negozio e questo tipo di errore era considerato sempre rilevante¹⁶⁹, rendendo come tale il negozio invalido, generalmente nullo.

Nel caso di specie la compravendita sarebbe, dunque, nulla, improduttiva di effetti.

2) La seconda ipotesi è formulata in questi termini: Tizio compra un fondo e poi, però, lo possiede con confini più vasti. In questo caso, come si evince dal contenuto del testo, lo può usucapire *totum*, dal momento che possiede l'*universitas fundi*, non le *singulae partes* di esso.

La formulazione di questa seconda ipotesi è molto verosimilmente attribuibile a quel *Priscus*¹⁷⁰, menzionato da Paolo, in quanto il discorso prose-

¹⁶⁸) Su questo frammento cfr. BARBERO, *Le universalità patrimoniali*, cit., p. 182, P. VOCI, *Modi di acquisto della proprietà. Corso di diritto romano*, Milano, 1952, p. 181, T. MAYER-MALY, *Der Ersitzungsbesitz am Sachbestandteil*, in «SDHI.», XXVI, 1960, p. 187 nt. 50, MEINCKE, *Superficies solo cedit*, cit., p. 145 nt. 41, e C.A. CANNATA, *Atto giuridico e rapporto giuridico*, in «SDHI.», LVII, 1991, p. 346 nt. 48.

¹⁶⁹) Cfr. P. VOCI, «Errore (diritto romano)», in «ED.», XV, Milano, 1966, p. 231 e nt. 12.

¹⁷⁰) Potrebbe trattarsi di Giavoleno Prisco, in quando, come si è visto (*supra*, § 5) egli usa l'espressione «*universitas fundi*», e anche sulla base del fatto che Plinio in una *epistula* – 6.15 – del 106 o 107 d. C., chiama questo giurista *Priscus*: ma ciò che sorprenderebbe, se

gue con una certa uniformità e continuità.

Si potrebbe trattare, anche in questo caso, di un'ipotesi di *error*, questa volta il cd. '*error in quantitate*', errore sulla quantità maggiore o minore, che poteva comportare o la nullità del negozio o la validità nei limiti della quantità minore, dato che in proposito le soluzioni non sembrano essere uniformi. Ma dal testo emerge esattamente il contrario: il negozio è valido e per l'intero; anzi vi è di più: il fatto di possedere con confini più vasti fa sì che si possa usucapire il fondo in tutta la sua estensione¹⁷¹.

Anche in questo passo come in quello di Giavoleno, ove il giurista si riferisce all'*universitas prioris fundi*¹⁷², il fondo è considerato unitariamente, come non diviso in parti, ed è sulla base di questa prospettiva che il problema del titolo non si pone neanche, in quanto non è necessario possedere tutte le parti da cui è composto per possedere e usucapire il *totum*; la porzione non è infatti identificabile come cosa autonoma. In termini moderni il fondo è una cosa semplice ed inoltre, le parti dell'*universitas fundi* non sono organiche ed eterogenee, come nel caso dell' *universitas aedificii* o *aedium*, ma sono delle estensioni, anche minime, che fanno parte del fondo stesso e, rappresentandone una mera qualità, non ne alterano la natura¹⁷³.

Come si può constatare anche con Paolo non si assiste all'emersione di un concetto giuridico consolidato di '*universitas*', tecnicistico e univoco, ma al

così fosse, è che in altri passi Paolo lo chiama *Iavolenus*: si vedano, ad esempio, D. 11.20.1 (2 *quaest.*), a proposito sempre di possesso del fondo, e anche D. 34.2.8 (9 *ad Plantium*), su cui *supra*, nt. 154. Secondo C. FERRINI, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana*, Milano, 1885, p. 38, quando nel Digesto si trova citato '*Priscus*', senza altra specificazione, si tratterebbe di Giavoleno. Ci sono però altre due possibilità: Paolo potrebbe essersi riferito a Fulcinio Prisco, che però nella maggior parte dei testi viene ricordato come *Fulcinus* (si vedano, ad esempio, D. 24.1.29.pr.: Pomp. 14 *ad Sab.*; D. 25.1.1.3: Ulp. 36 *ad Sab.*; D. 25.2.6.pr.: Paul. 7 *ad Sab.*; D. 39.6.43: Ner. 1 *resp.*; D. 43.16.8: Paul. 54 *ad ed.* D. 50.16.79.1: Paul. 6 *ad Plantium*) o come *Priscus Fulcinus* (cfr. D. 31.49.2: Paul. 5 *ad legem Iulia et Papia*); oppure, più verosimilmente, a Nerazio Prisco, cui Paolo aveva dedicato un commentario, anche se, come per il giurista precedente, viene per lo più menzionato con il nome di *Neratius* (si vedano, ad esempio, D. 1.7.4: Mod. 2 *regul.*; D. 3.2.11: Ulp. 6 *ad ed.*; D. 3.5.17: Paul. 9 *ad ed.*) o *Neratius Priscus* (cfr. D. 50.16.85: Marc. 1 *dig.*). In questo ultimo senso cfr. MAYER-MALY, *Der Ersitzungsbesitz am Sachbestandteil*, cit., p. 187 nt. 50.

¹⁷¹) Su questo aspetto si vedano VOCI, *Modi di acquisto della proprietà*, cit., p. 181, che cita il frammento in esame a proposito del caso in cui non può esserci usucapione quando per errore si crede di consegnare la cosa venduta mentre se ne consegna una diversa, e CANNATA, *Atto giuridico e rapporto giuridico*, cit., p. 346 nt. 48.

¹⁷²) D. 31.10 (Iav. 1 *ex Plantio*): cfr. *supra*, § 5.

¹⁷³) Cfr. BARBERO, *Le universalità patrimoniali*, cit., p. 182, che sottolinea come il termine '*universitas*' in questo contesto ricorra ad indicare l'interezza di una cosa, l'integralità, nella chiara antitesi tra '*totum*' e '*omnem*'.

semplice uso di una nozione empirica con valenza polisemica, tratta dal linguaggio corrente, in grado di giustificare l'applicazione di regole o soluzioni per un determinato caso: l'*universitas* viene considerata anche dal giurista severiano semmai come una sorta di mera spiegazione giuridica, attraverso l'impiego di una nozione comune.

11. Gli insiemi di homines, le actiones de universitate, il gregge: ricostruzione del fenomeno nei testi di Ulpiano

Ulpiano sembra aver impiegato il vocabolo '*universitas*' in una molteplicità di casi, attribuendogli significati diversi fra loro. Anche per i testi ulpiani sono stati avanzati gravi sospetti di interpolazione, molto spesso assolutamente fondati.

Per dare un certo ordine all'esame dei passi, si procederà raggruppando le fattispecie simili.

Il primo gruppo è costituito dai testi in cui l'*universitas* viene riferita agli insiemi di *homines*.

Il primo testo è collocato in D. 2.4.10.4 (5 *ad ed.*):

Qui manumittitur a corpore aliquo vel collegio vel civitate, singulos in ius vocabit: nam non est illorum libertus, sed rei publicae honorem habere debet et si adversus rem publicam vel universitatem velit experiri, veniam edicti petere debet, quamvis actorem eorum constitutum in ius sit vocaturus.

La fattispecie descritta dal giurista è la seguente: nell'ipotesi di manumissione di un servo da parte di una corporazione, il *ius patronatus* non spetta agli *homines uti singuli*, ma alla collettività di *homines* unitariamente considerata e tale regime incide, come si deduce dal passo, sulle modalità di *in ius vocatio*: il *libertus* non era dunque tenuto nei riguardi dei singoli membri all'*obsequium* dovuto al patrono e quindi non è obbligato a chiedere la *venia edicti* per la chiamata di essi in giudizio.

A tale proposito, viene fatta una precisazione: l'autorizzazione a chiamare in giudizio le corporazioni deve essere richiesta al pretore sebbene si chiami in giudizio l'*actor*, che personalmente non è titolare del *ius patronatus*, ma ciò dimostrerebbe ulteriormente come l'*actor* di insiemi di *homines* unitariamente considerati rappresenti la collettività di uomini nei rapporti giuridici, sostanziali e processuali¹⁷⁴.

¹⁷⁴) Si vedano DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, II, cit., p. 263, e MANNINO, *Ricerche sul «defensor civitatis»*, cit., p. 61.

Notevoli difficoltà si presentano a proposito della effettiva attribuzione di alcune parti del frammento al giurista severiano; il testo presenta, infatti, una vistosa incongruenza: Ulpiano, nella prima parte, tra gli enti che effettuano una *manumissio* menziona genericamente un '*aliquod corpus*'¹⁷⁵ e, segnatamente, un collegio e una *civitas*, mentre con riguardo alla spettanza dell'*honor* si riferisce alla '*res publica*', da intendersi senza dubbio, dato il contesto, nel senso di '*civitas*'¹⁷⁶, e con riferimento alla possibilità di *in ius vocare* si riferisce alla '*res publica vel universitas*'.

Il superamento della disarmonia che caratterizza il frammento in esame è individuato dall'Albertario nell'intervento su di esso da parte dei compilatori¹⁷⁷: il testo genuino avrebbe accennato soltanto al liberto di una *civitas*, come dimostrerebbe il tratto '*sed rei publicae honorem habere debet*': l'autore dell'interpolazione, infatti, secondo la convincente ricostruzione dello studioso, avrebbe tralasciato di coordinare il tratto '*sed rei publicae honorem habere debet*' con le aggiunte fatte precedentemente ('*corpore aliquo vel collegio*'¹⁷⁸ *vel civitate*) e successivamente ('*vel universitatem*'), senza le quali il passo acquista una organicità di cui diversamente sarebbe privo: lo scopo di Ulpiano non è quello di estendere la fattispecie descritta ad un numero indefinito di insiemi di *homines*, ma di aggiungere, alla sua disamina in materia di '*in ius vocatio*', una ulteriore ipotesi, scegliendo come esempio paradigmatico la *manumissio* da parte di una *civitas*¹⁷⁹.

Anche nel secondo testo che ora esamineremo sembrano esistere dei dubbi sulla classicità della nozione di '*universitas*'.

Si tratta di D. 3.4.2 (8 *ad ed.*):

¹⁷⁵) Il segno '*corpus*' sembra indicare la corporazione in generale, senza ulteriori connotazioni, diversamente dalle implicazioni che sembrerebbero derivare dal termine '*universitas*': cfr. l'uso di '*corpus*' in D. 3.4.1.pr. (Gai. 3 *ad ed. prov.*), su cui *supra*, § 8.

¹⁷⁶) Cfr. in tal senso ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 561 e in particolare nt. 30.

¹⁷⁷) Cfr. ALBERTARIO, *Corpus e universitas*, cit., p. 105. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 143 s., ritiene il tratto '*a corpore ... civitate*' interpolato al posto di '*a civibus*'; cfr. anche ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, cit., p. 274 nt. 14. Per la genuinità delle parole in questione cfr. DUFF, *Personality*, cit., p. 31.

¹⁷⁸) Non sembrerebbe contestabile il carattere spurio di queste parole sulla base del fatto che Ulpiano in D. 40.3.1-2 (5 *ad Sab.*) pur riferisce di manumissioni da parte di *collegia*.

¹⁷⁹) Come dimostrano altri passi in materia di *manumissio* da parte di corporazioni, Ulpiano era solito riferirsi a *civitates*, e precisamente a *municipia*, che, a quanto pare, dovevano essere il caso più frequente. Testimonianze dirette di questa tendenza le troviamo in D. 38.16.3 (14 *ad Sab.*), D. 38.3.1 (49 *ad ed.*) e D. 48.18.1 (8 *de off. proc.*). Si aggiunge che anche Papiniano, pressoché contemporaneo di Ulpiano, in D. 40.3.3 (14 *resp.*) si esprime con queste parole: '*Servus civitatis iure manumissus non ademptum peculium retinet ideoque debitor ei solvendo liberatur*'. Cfr. anche D. 1.8.6.1 (Marc. 3 *inst.*), su cui *infra*, § 12.

Si *municipes* vel aliqua universitas ad agendum det actorem, non erit dicendum quasi a pluribus¹⁸⁰ datum sic haberi: hic enim pro re publica vel universitate intervenit, non pro singulis.

Il punto di partenza è ancora una volta Emilio Albertario, che ritiene questo passo: «visibilmente alterato»¹⁸¹, in quanto sarebbe inspiegabile e incongruente l'astratto '*universitas*', dopo il concreto '*municipes*', ed inoltre non si comprenderebbe la presenza di '*aliqua*' per qualificare l'*universitas*, quando piuttosto ci si sarebbe aspettati '*alia*'¹⁸².

Per quanto concerne il primo punto, può valere quanto riferito a proposito di D. 3.4.1.2 (Gai. 3 *ad ed. prov.*)¹⁸³: non si tratterebbe tanto di una contrapposizione tra una nozione astratta ed una concreta, quanto di una diversa considerazione dello stesso insieme: infatti, in un caso si accentua l'aspetto dell'unità, nell'altro quello della pluralità. Dal frammento in esame, peraltro, si deduce chiaramente che i *municipes* sono da intendersi come collettività unitariamente considerata e che, quindi, entrambi i segni alluderebbero, visto il contesto, all'aspetto unitario della collettività dei membri che compongono un *municipium*. Infatti, se per *municipes* si dovessero intendere i singoli membri, il testo apparirebbe assolutamente contraddittorio: il giurista, infatti, a proposito della nomina di un *actor* e delle relative conseguenze in materia di rappresentanza processuale, sottolinea la distinzione tra i singoli componenti e la collettività considerata unitariamente, fra cui sembra proprio includere i *municipes*. Resta, dunque, da spiegare la contrapposizione che deriverebbe dall'espressione '*vel aliqua universitas*', e a tale proposito si deve tener conto che '*aliquis*' è un aggettivo indefinito, la cui traduzione corrisponde all'italiano «qualche»¹⁸⁴.

Il senso della frase sarebbe: «i *municipes* o una qualche *universitas*» e il giurista sembrerebbe negare il valore di '*universitas*' ai *municipes*; ma ciò contrasterebbe, in primo luogo, come vedremo, con un altro significativo testo di Ulpiano¹⁸⁵, in cui i *municipes* risultano venir inclusi tra le ipotesi di *universitas*; in secondo luogo, con la testimonianza di Paolo¹⁸⁶ che abbiamo esami-

¹⁸⁰) ALBERTARIO, *Corpus e universitas*, cit., p. 107, ritiene che la parola sia interpolata al posto di '*singulis*', come dimostrerebbe il successivo '*non pro singulis*'.

¹⁸¹) ALBERTARIO, *loc. ult. cit.*

¹⁸²) L'autore (*op. cit.*, p. 108 nt. 1) sottolinea, richiamando numerosi passi, la notevole frequenza di interpolazioni con '*aliquis*'.

¹⁸³) Si veda *supra*, § 8.

¹⁸⁴) Si veda FORCELLINI, *Lexicon*, I, cit., sv. '*aliquis*', p. 183-185: «*significat personam aut rem incertam*», nel senso di «alcuno», «qualche», «uno», «qualcuno», «qualcheduno».

¹⁸⁵) Cfr. D. 3.4.7.1-2 (10 *ad ed.*), su cui *infra*, in questo stesso paragrafo.

¹⁸⁶) Alludiamo a D. 3.4.6.3 (Paul. 9 *ad ed.*): cfr. *supra*, § 10.a.

nato precedentemente, in cui, sempre con riferimento alla figura dell'*actor* di una comunità di uomini, denominato espressamente '*actor universitatis*', il giurista sembra alludere al caso del *municipium*. Per queste ragioni, si sarebbe indotti a ritenere spurie le parole '*vel aliqua universitas*', e conseguentemente le successive '*vel universitate*'. Vi è però un'altra possibile chiave di lettura del testo, proposta da Gerard Noodt¹⁸⁷ e che non sembra essere stata molto considerata: al posto di '*vel aliqua universitas*', le parole originarie avrebbero potuto essere '*vel alia quae universitas*'. Ciò detto, si intuisce *prima facie* il diverso significato che, secondo questa versione, assumerebbe il passo: nella nozione di '*universitas*' verrebbero, così, fatti rientrare diversi insiemi di *homines*; Ulpiano sembra allinearsi a Gaio¹⁸⁸ e Paolo¹⁸⁹ che, proprio in tema di rappresentanza processuale, includono nel concetto di '*universitas*' rispettivamente i *collegia*, le *societates*, e simili, nonché i *municipia*; la presenza di quell'espressione estensiva, di rinvio, '*vel alia universitas*', riassumerebbe, quindi, le varie ipotesi, soggette alla particolare disciplina sulla rappresentanza, che prevede la netta separazione, resa proprio dalla nozione di '*universitas*', tra i singoli membri e la pluralità di essi unitariamente considerata. Si riscontra, infatti, il tipico modo di esprimersi dei giuristi che si servono di questa nozione: viene infatti contrapposta l' '*universitas*' ai '*singuli*'. Inoltre, anche se in un contesto diverso, abbiamo una testimonianza in cui anche Ulpiano si esprime in termini analoghi¹⁹⁰.

Con questo generico rinvio si evitava di elencare una serie di ipotesi, rinviando a quelle già qualificate precedentemente come '*universitas*' ed eventualmente a nuove fattispecie simili che, per la loro natura, richiedono la medesima disciplina giuridica.

Se si accetta questa versione del frammento, oltre a ritenere non genuina la frase '*vel aliqua universitas*', si devono considerare insitiche non le successive parole '*vel universitate*', ma '*re publica vel*', inserite per fare da *pendant* alla contrapposizione iniziale. Come risulta chiaro, si è nel campo delle congetture e non si può andare oltre, anche in quanto quella di Gerard Noodt¹⁹¹ rimane una proposta di correzione del tutto isolata.

Nel frammento 7 di D. 3.4 (Ulp. 10 *ad ed.*), la menzione dell' '*universitas*' ricorre varie volte:

¹⁸⁷) *Commentarium in D. Justiniani sacratissimi principis Digestorum sive Pandectarum libri XXVII*, II, tit. IV (*Quod cuiusque universitatis nomine, vel contra eam agatur*), in ID., *Opera omnia*, II, Lugduni Batavorum, 1735, p. 93.

¹⁸⁸) Cfr. D. 3.4.1.1-3 (3 *ad ed. prov.*), su cui *supra*, § 8.

¹⁸⁹) D. 3.4.6.3 (9 *ad ed.*), su cui *supra*, § 10.a

¹⁹⁰) D. 5.3.20.10 (Ulp. 15 *ad ed.*), su cui *infra*, in questo stesso paragrafo.

¹⁹¹) Cfr. *supra*, nt. 187.

1. Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent. 2. In decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem maneat an pars maneat vel omnes immutati sint. sed si universitas ad unum redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in unum recciderit et stet nomen universitatis.

Si può anzitutto notare come – a differenza di Gaio e Paolo, che, per quanto ci è pervenuto, con riferimento al commento della medesima clausola editale si occupano principalmente della *defensio litis*¹⁹² – Ulpiano focalizzi la sua attenzione su un altro aspetto: con un'espressione tanto incisiva quanto icastica, Ulpiano ritiene che i rapporti obbligatori¹⁹³ facenti capo all'*universitas* non siano imputabili ai singoli, e viceversa. Ulpiano sembrerebbe ribadire ciò che aveva affermato a proposito delle manumissioni effettuate da complessi di uomini: i vari membri *uti singuli* sono estranei ai rapporti giuridici dei quali la collettività unitariamente intesa sia soggetto attivo o passivo, e viceversa. Nel *principium* di D. 3.4.7 Ulpiano¹⁹⁴ si riferisce espressamente ai *municipia*, a proposito del fatto che il pretore concedesse l'azione non solo a nome dei *municipia*, ma anche contro di essi:

Sicut municipum nomine actionem praetor dedit, ita et adversus eos iustissime edicendum putavit. sed et legato, qui in negotium publicum sumptum fecit, puto dandam actionem in municipes.

Nei confronti di D. 3.4.7.1 anche il più accanito oppositore della classicità del concetto di '*universitas*', l'Albertario, ammette¹⁹⁵, come alternativa alla non genuinità del termine, che il giurista classico lo avrebbe utilizzato, alludendo agli *universi cives* di una *civitas*¹⁹⁶. Questa interpretazione non convince per un dupli-

¹⁹²) Cfr. *supra*, §§ 8 e 10.a, per l'esame dei testi di tali giuristi.

¹⁹³) Sembra il significato più consono rispetto al testo: cfr. FORCELLINI, *Lexicon*, II, cit., sv. '*debeo*', p. 10: «significat quaecumque obligationem». Diversamente F. DE ROBERTIS, *Sui legati a «incertae personae»*, in «Studi E. Volterra», III, Milano, 1971, p. 628 nt. 11, che inquadra la fattispecie descritta nell'ipotesi del legato *per damnationem*, da cui nasceva soltanto un diritto di credito ('*debeatur*') a favore del legatario.

¹⁹⁴) Il *principium* di questo frammento ('*Sicut municipum nomine actionem praetor dedit, ita et adversus eos iustissime edicendum putavit. sed et legato, qui in negotium publicum sumptum fecit, puto dandam actionem in municipes*'), secondo la ricostruzione di LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 454, n. 339, alla quale ci si attiene, fa parte di una clausola editale distinta ('*Quod adversus municipes agatur*').

¹⁹⁵) *Corpus e universitas*, cit., p. 111. Sulla genuinità del testo si veda ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 553 nt. 4: *contra* DE ROBERTIS, *Sui legati a «incertae personae»*, cit., p. 628 e nt. 12.

¹⁹⁶) In questo senso sarebbero da interpretare, a detta dell'illustre romanista, anche

ce ordine di motivi: il primo consiste nel fatto che se avesse voluto riferirsi agli *universi cives* avrebbe utilizzato parole diverse, che avrebbero espresso semplicemente la totalità dei *cives*; il secondo si basa sulla considerazione che data la varietà di significati che è presupposta dall'ampia formulazione della clausola edittale (*quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur*), del cui commento il testo in questione farebbe parte¹⁹⁷, appare limitativo il richiamo esclusivo alla *civitas*, che Albertario circoscrive ulteriormente al caso dei *municipia*¹⁹⁸.

Sulla base dei due rilievi svolti, si può osservare che esisterebbe, a nostro avviso, una profonda differenza tra il termine '*universitas*' e l'aggettivo corrispondente: se, da un lato, il sostantivo esprime la unitarietà, dall'altro l'aggettivo indica la totalità, il complesso¹⁹⁹. E' verosimile che Ulpiano, enunciando quello che sembrerebbe un vero e proprio principio giuridico, utilizzasse il sostantivo, con la funzione di rendere efficacemente, in tema di rapporti obbligatori, la netta distinzione tra la collettività di *homines* unitariamente considerata e i singoli membri; diversamente il giurista farebbe un passo indietro, tornando alla vecchia concezione «collettivistica», «condominiale», e vi sarebbe la previsione di una sorta di responsabilità solidale. Come si è già detto, il superamento di tale concezione è senza dubbio avvenuto in età precedente ed è improbabile che Ulpiano non ne abbia tenuto conto.

Mostrato come il giurista avrebbe quindi impiegato effettivamente il termine '*universitas*' nel senso da noi individuato, si può ora cercare di capire a quali insieme di *homines* egli appare riferirlo. La limitazione al caso della *civitas*, sia in relazione all'aggettivo '*universus*' ('*universi cives*' di una *civitas*)²⁰⁰, sia al sostantivo, non sembrerebbe corretta, sulla base della generica formulazione della clausola edittale, a cui appartiene questo testo, che sembra ricomprendere i *municipia*²⁰¹ e le altre corporazioni, anche di diritto privato. A tale considerazione non si può opporre che nella collocazione del Digesto questa parte è preceduta da un testo relativo ai *municipes*, poiché più correttamente il Lenel lo fa rientrare in una clausola edittale diversa, dedicata esclusivamente ai *municipes*²⁰².

Il prosieguo del passo (D. 3.4.7.2)²⁰³ ha un *incipit* che dà adito a qualche

Gai., *inst.* 2.11 e D. 1.8.6.1 (Marc. 3 *inst.*).

¹⁹⁷ Cfr. LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 455 n. 344.

¹⁹⁸ *Corpus e universitas*, cit., p. 111; l'autore non sembra tenere conto della più verosimile collocazione che avrebbe il *principium* secondo la ricostruzione di Otto Lenel (cfr. *supra*, nt. 194).

¹⁹⁹ Cfr. FORCELLINI, *Lexicon*, IV, cit., sv. '*universus*', p. 868 ss.

²⁰⁰ Si veda l'ALBERTARIO, *loc. ult. cit.*

²⁰¹ I giuristi quando riferiscono l' '*universitas*' alla *civitas* sembrano ricomprendervi esclusivamente i *municipia*, lasciando fuori il caso delle *coloniae*.

²⁰² Si veda *Palingenesia*, II, cit., c. 454 s. e n. 339 e 344 (cfr. *supra*, nt. 194).

²⁰³ Per una esegesi approfondita vedi J. PLATSCHEK, «*Das nomen universitatis*», in «In-

sospetto: per introdurre la caratteristica dell'immutabilità dell'*universitas* al sostituirsi dei membri che la costituiscono, impiega le parole '*in decurionibus vel aliis universitatibus*'. Un significativo indizio di interpolazione appare di per sé la ripetizione così ravvicinata di '*universitas*', per l'esattezza al plurale, dal momento che non ci sarebbe bisogno di specificare, trattandosi di un discorso collegato e unico: l'aspetto dell'immutabilità appare una diretta conseguenza dell'indipendenza dell'*universitas* dai singoli membri, desumibile dal principio enunciatosi poco prima in materia di rapporti obbligatori²⁰⁴. Inoltre, a differenza di quanto sostiene l'Albertario²⁰⁵, anche il riferimento ai *decuriones* sembra da espungere: in primo luogo perché non pare trattarsi di una ipotesi di *universitas*, ma semplicemente dell'organo amministrativo della *civitas*²⁰⁶; in secondo luogo, non si capisce per quale motivo il giurista attribuirebbe solo ai decurioni la caratteristica dell'immutabilità, che, in realtà, sembrerebbe riguardare i complessi formati da più elementi²⁰⁷, e nel caso specifico tutti gli insiemi di *homines* qualificati come *universitas*²⁰⁸.

den», XL, 2012, p. 616-632; cfr. anche O. BEHREND, *Corpus und universitas und der Streit um die Aufklärungspflicht des Verkäufers. Nachrichten über zwei Hauptarten, das Recht zu denken*, in «Index», XLI, 2013, p. 145-187: lo studioso, prendendo spunto da questo contributo, tratta e critica il metodo definibile come riduzionismo filologico, in cui si rinuncia alla prospettiva storico-sistemica, che connoterebbe il modo di procedere di Johannes Platscheck.

²⁰⁴) L'ALBERTARIO, *Corpus e universitas*, cit., p. 109, motiva l'interpolazione delle parole '*vel aliis universitatibus*' sulla base del fatto che l'*ordo decurionum* non sarebbe una *universitas*.

²⁰⁵) *Loc. ult. cit.*

²⁰⁶) Con il termine '*decuriones*' si usava designare i senatori delle comunità incorporate nello stato romano; prova dell'origine risalente dei decurioni è proprio la tradizione antiquaria che Pomponio raccoglie (D. 50.16.239.5: *l.s. ench.*), che lo fa derivare dalla prassi antichissima di scegliere, per formare il senato delle nuove comunità, un decimo dei coloni in essa dedotti. Cfr. in breve, sul ruolo e le fusioni dei decurioni, F. GRELLE, '*Decuriones*', in «NNDI», V, Torino, 1960, p. 309 ss.; sulla nomina dell'*actor* da parte dell'*ordo decurionum* si rinvia a quanto riferito *supra*, nt. 147.

²⁰⁷) Su questo punto rinviamo *infra*, § 18, quando verrà trattato il fenomeno dei *corpora ex distantibus*. Per il momento ci limitiamo ad anticipare che Alfeno Varo (D. 5.1.76: 6 *dig.*), o molto verosimilmente già il suo maestro Servio Sulpicio Rufo, come ritiene la *communis opinio*, si era soffermato sull'aspetto dell'immutabilità, con esclusivo riferimento alla sostituzione, non considerando invece le variazioni di carattere numerico, come aggiunte e diminuzioni. Il testo è il seguente: '*Proponebatur ex his iudiciis, qui in eandem rem dati essent, nonnullos causa audita excusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicium mutatio eandem res an aliud iudicium fecisset. Respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, tamen et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo saepe rejecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset, nihilo minus eandem navem esse existimari*'.

²⁰⁸) In questo senso già il GRADENWITZ, *Conjectures*, cit., p. 200.

Sembrerebbe che anche il § 2 sia composto da due frasi in origine staccate nel testo ulpiano. Il 'sed' si può spiegare se si postula che, dopo aver parlato della rappresentanza processuale della *civitas*, si dica che, nel caso essa sia ridotta ad un solo membro, si può agire (o essere convenuti) da lui personalmente, che non rappresenta più, ma «è» egli stesso l'*universitas*. Ciò premesso, tornando al contenuto del passo, si può dedurre che il giurista ritiene irrilevante (letteralmente: «non importa», '*nihil refert*') che tutti i membri di una *universitas* o solo una parte di essi rimangano gli stessi, oppure cambino tutti. Come si è già accennato, si afferma l'immutabilità e la permanenza dell'*universitas* di fronte al variare dei suoi membri; tale indipendenza dai mutamenti personali che si succedono al suo interno si potrebbe giustificare sulla base del fatto che gli *homines* che la compongono non sono considerati nella loro individualità di singoli e quindi il loro rinnovarsi non incide ai fini dell'*universitas*: l'*universitas* appare, dunque, come un complesso di uomini unitariamente considerato, ma la cui costituzione ed esistenza prescinde dall'individualità di chi lo compone, dato che non si tratta cioè di uomini determinati, individuati sulla base delle loro caratteristiche di singoli.

I problemi relativi a questo testo non sono tuttavia terminati; l'inciso finale ha fatto molto discutere gli studiosi e, come sostiene l'Albertario²⁰⁹, l'intero periodo e non solo il termine '*universitas*', avrebbero origine compilatoria. Il primo sospetto riguarda quel 'sed' iniziale, che apparirebbe privo di senso, come dimostrerebbe il suggerimento del Mommsen di leggere '*sed et*'²¹⁰. Al contrario, però, si può ritenere che l'inizio dell'inciso in esame, reso con '*sed si*', sia assolutamente rispondente a ciò che il giurista si accinge ad enunciare: viene descritta, infatti, un'ipotesi diversa (che risulta giustificare l'uso della congiunzione avversativa '*sed*') rispetto alla mera sostituzione dei membri, vale a dire il caso in cui si verifica una variazione numerica, consistente in una diminuzione estrema, tale da ridurre l'*universitas* ad un solo membro. Detto ciò, anche le altre parti ritenute spurie, ci sembrano perfettamente inserite nel discorso ulpiano. In particolare, non persuade la spiegazione che l'Albertario dà per provare l'interpolazione dell'intero inciso che va da '*sed si universitas ad unum redit*' fino alla fine, che si fonda sul presupposto che Ulpiano riferendosi, a detta dell'autore, ai *municipes*, non potesse concepire una collettività di persone laddove esiste una sola persona. Questa ricostruzione non sembra corretta: in primo luogo, come si è già mostrato, il riferimento esclusivo ai

²⁰⁹) *Corpus e universitas*, cit., p. 110; P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, Leipzig, 1912, p. 207 s., ritiene giustiniana la menzione dell' '*universitas*'. Cfr. DUFF, *Personality*, cit., p. 42 ss., che fa una sintesi delle opinioni più significative riguardanti questo frammento.

²¹⁰) Cfr. ALBERTARIO, *loc. ult. cit.*

municipes non è corretto; in secondo luogo, la riduzione ad un solo membro, anche se eccezionalmente, potrebbe essersi verificata, sollecitando, così, una soluzione da parte dei giuristi. A questa possibilità non osta il fatto che requisito essenziale per la esistenza di una *universitas* sia la pluralità dei membri; infatti, si può dedurre che Ulpiano da una parte riconosca la sopravvenuta estinzione di essa, e dall'altra consideri come sopravvissuto il solo '*nomen universitatis*', ossia la nozione, la qualifica di '*universitas*'²¹¹, al fine di consentire, attraverso la rappresentanza di quell'*unus* rimasto, il regolamento di eventuali rapporti giuridici in sospenso²¹²; occorre notare che, con buona probabilità, vi-

²¹¹) I significati di '*nomen*' possono essere vari: si veda per un rassegna di essi FORCELLINI, *Lexicon*, cit., III, sv. '*nomen*', p. 382 ss. Ulpiano sembra riferirsi alla «qualifica», «nozione» di '*universitas*'. Si propende per questo significato anche sulla base di due testi, rispettivamente di Pomponio e di Ulpiano, in cui viene utilizzato il segno '*nomen*' in questo senso, seguito dal sostantivo '*iuris*'; i passi sono i seguenti:

D. 50.16.119 (Pomp. 3 *ad Q. Mucium*): 'Hereditatis' appellatio sine dubio continet etiam damnosam hereditatem: iuris enim nomen est sicuti bonorum possessio.

D. 50.16.178.1 (Ulp. 49 *ad Sab.*): 'Hereditas' iuris nomen est, quod et accessionem et decessionem in se recipit: hereditas autem vel maxime fructibus augeatur.

Dalla lettura dei frammenti si può dedurre che il significato di «nozione», «costruzione giuridica», attribuibile alla locuzione '*nomen iuris*', appare il più appropriato al loro contenuto, in quanto è solo così che si giustifica nel primo caso l'esistenza dell'*hereditas* e della *bonorum possessio*, nonostante l'assenza di qualsiasi elemento economico positivo, e nel secondo caso l'identificazione degli aumenti e delle diminuzioni con l'*hereditas* stessa. In questo senso cfr. M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 1994, p. 615, VOCI, *Diritto ereditario*, I, cit., p. 150 s., ORESTANO, *Il «problema» delle persone giuridiche*, cit., p. 138 ss., e BRETONNE, *I fondamenti*, cit., p. 211. Ciò detto, il '*nomen universitatis*' del testo ulpiano sembra venire impiegato nello stesso senso e soprattutto con la stessa funzione rispetto ai passi ora visti: superare le situazioni, per così dire, anomale, che potrebbero compromettere il normale funzionamento di un istituto. Per gli altri significati attribuiti al termine '*nomen*' in D. 3.4.7.2, si vedano A. PHILIPSBORN, *Der Begriff der Juristischen Person im römischen Recht*, in «ZSS.», LXII, 1954, p. 58, che suggerisce di intenderlo nel suo significato letterale, e F. DE ROBERTIS, *Personificazione giuridica e ardimenti costruttivi nella compilazione giustiniana*, in «Studi F. Santoro Passarelli», VI, Napoli, 1972, p. 285 e nt. 19 e 20, con la letteratura ivi citata; non si ritiene rispondente al testo né l'accezione di «forma esterna», priva della sostanza che normalmente le corrisponde, individuata dal De Robertis, che non sembra cogliere l'aspetto che Ulpiano voleva effettivamente sottolineare, né tanto meno quella di «debito», «rapporto obbligatorio», che talora '*nomen*' assume nel linguaggio dei giuristi (in tale senso si veda invece la ricostruzione del PLATSCHECK, «*Das nomen universitatis*», cit., p. 623 ss. Vi è da aggiungere che non vengono in aiuto neppure i lessici (cfr. FORCELLINI, *Lexicon*, cit., III, sv. '*nomen*', p. 382 ss.) in quanto non risultano occuparsi del significato di '*nomen*' nelle locuzioni '*nomen iuris*' e '*nomen universitatis*'. G. GARRIDO, *Derecho privado romano*, Madrid, 1997, p. 718 s., attribuisce a '*nomen iuris*' il significato di «ente giuridico».

²¹²) In questo senso, già il DE ROBERTIS, *op. ult. cit.*, p. 281 ss., che si esprime in questi termini: «... *nomen* che, con ardita astrazione, viene presentato quale subentrante centro sostitutivo di riferimento dei rapporti giuridici già facenti capo alla estinta *universitas*, e che trovava la sua organica rappresentanza in quell'*unus* nel quale era venuto a concen-

sto il contesto di D. 3.4.7.1, si tratterebbe, anche qui, di rapporti obbligatori.

Non vi sono dunque seri indizi che inducano a negare la classicità di questa soluzione, ed anzi alcuni dati sembrano avallarla: il primo consiste in un testo di Marcello, la cui classicità è indiscussa, in cui viene riportato il pensiero di Nerazio Prisco, a proposito del numero necessario non solo per la costituzione, ma anche per la sussistenza²¹³ dei *collegia*. Si tratta di D. 50.16.85 (1 *dig.*):

Neratius Priscus tres facere existimat 'collegium', et hoc magis sequendum est²¹⁴.

Il frammento si riferisce ai soli *collegia*, per i quali forse più di frequente si poneva il problema del numero dei partecipanti, come ci testimonia lo stesso Marcello, data l'allusione ad un problema di divergenze tra i giuristi classici (*'et hoc magis sequendum est'*). Ma nulla impedisce di estendere la portata del principio agli altri insiemi di *homines*²¹⁵. Ed è proprio quello che fa Ulpiano in D. 3.4.7.2, dimostrando di conoscere tale regola, quando scrive che ridotta ad un solo componente l'*universitas* si estingue e ne sopravvive soltanto il *nomen*, espediente utilizzato anche in altri contesti, per giustificare certe «deviazioni», «patologie» di un determinato istituto; oltre al passo di Marcello, vi sono altri testi che ci dimostrano come il problema della variazione numerica, ed in particolare della riduzione ad un solo membro, nel caso di insiemi composti da una pluralità di parti, fosse ben noto ai giuristi classici, anche anteriori ad Ulpiano, per i non trascurabili effetti giuridici che poteva produrre.

I frammenti in questione riguardano, in particolar modo, il gregge che, come si è accennato e come si approfondirà in seguito, pur essendo inserito

trarsi il *ius omnium*, che, come dice Ulpiano, era l'unico autorizzato a *convenire et conveniri*».

²¹³) Una parte degli studiosi ha sostenuto che il problema della composizione numerica riguardasse solo il momento della costituzione; ma, come giustamente rileva ALBERTARIO, *Corpus e universitas*, cit., p. 110, il verbo *'facere'*, che leggiamo nel testo, non richiama il momento della costituzione: «... esso non allude al momento iniziale della costituzione del *collegium*, ma pone una condizione, dalla quale in nessun momento si può prescindere se si vuole che il *collegium* esista». Più di recente, cfr. DE ROBERTIS, *Personificazione giuridica*, cit., p. 284 e nt. 17.

²¹⁴) Per i problemi sollevati da questo testo, si rinvia a SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 224, e a U. COLI, *Collegia e sodalitates*, Bologna, 1913, p. 118.

²¹⁵) A tale proposito è necessario, però, precisare, seguendo la corretta impostazione del DE ROBERTIS, *Personificazione giuridica*, cit., p. 284 nt. 18, che D. 3.4.7.2 «... pone una norma di diritto comune, valida in genere per ogni categoria di *universitates*, mentre D. 50, 16, 85 costituisce una norma di diritto speciale relativa ai soli collegi ...», e sulla base di questa distinzione i *collegia* si estinguevano quando si fossero ridotti a due soli membri (D. 50, 16, 85), mentre per le altre *universitates* «... valeva il principio generale, emergente implicitamente da D. 3, 4, 7, 2 che l'*universitas*, anche se ridotta a due soli elementi, sussisteva tuttavia e non si estingueva che quando fosse ridotta ad un sol membro».

tra i cd. *corpora ex distantibus*²¹⁶, presenta alcune affinità con le ipotesi di *universitas*, trattandosi in entrambi i casi, pur con le dovute distinzioni, di una pluralità di elementi unitariamente considerata. I due testi che qui rilevano sono:

D. 30.22 (Pomp. 5 *ad Sab.*): Si grege legato aliqua pecora vivo testatore mortua essent in eorumque locum aliqua essent substituta, eundem gregem videri: et si deminutum ex eo grege pecus esset et vel unus bos superesset, eum vindicari posse, quamvis grex desisset esse: quemadmodum insula legata, si combusta esset, area possit vindicari.

Iust. inst. 2.20.18 Si grex legatus fuerit posteaque ad unam ovem pervenerit, quod superfuerit vindicari potest²¹⁷.

La fattispecie descritta nei due passi appare chiara: legato *per vindicationem* un gregge²¹⁸, nell'ipotesi in cui, dopo la confezione del testamento, si riducesse ad un solo capo, il grex smette di esistere come tale, ma ciò nonostante l'anima-le superstite appartiene al legatario.

Nel caso del legato *per vindicationem*²¹⁹ veniva dunque previsto che, anche se solo con riferimento all'*unus bos* rimasto, si continuasse a riconoscere al legatario il diritto di proprietà e la rispettiva tutela, per eventuali cause pendenti. L'esame di questi passi ci induce a ritenere che se i giuristi classici si erano posti il problema, dettato dalla esigenza di risolvere casi concreti, della *reductio* ad un solo elemento, con riferimento ai complessi di cose, non si capisce il motivo per cui non avrebbero dovuto farlo per quelli composti di *homines*.

Tirando le fila del discorso, si può quindi osservare che in questa, come nelle altre ipotesi che sono state analizzate fino ad ora, la nozione di '*universitas*' viene utilizzata per soddisfare delle esigenze concrete che si ponevano all'attenzione dei giuristi; la necessità era, dunque, quella di risolvere problemi pratici e non di dare definizioni astratte.

Il caso proposto da Ulpiano era certamente un po' anomalo, e forse si trattava di una ipotesi di scuola, in quanto non doveva essere così frequente che aggregati di uomini solitamente molto numerosi, come quelli inclusi nel

²¹⁶) Si veda *infra*, § 18.

²¹⁷) Già OLIVECRONA, *Three essays in Roman Law*, cit., p. 36, accostava il caso previsto da D. 3.4.7.2 a D. 30.22 e a *Iust. inst.* 2.20.18.

²¹⁸) Nel passo di Pomponio c'è anche il riferimento al caso dell'edificio. Più approfonditamente sul contenuto dei due testi si veda ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati*, I, cit., p. 315 ss. e 321 ss.

²¹⁹) Differente è il caso dell'usufrutto di un gregge, in quanto, sulla base del fatto che il regime di esso è diverso da quello dell'usufrutto dei singoli capi, la sopravvivenza di animali in numero non sufficiente per costituire un gregge estingue l'usufrutto: si veda D. 7.4.31 (Pomp. 4 *ad Q. Mucium*).

concetto di 'universitas', si riducessero ad un solo membro; tuttavia, se ciò si fosse verificato, Ulpiano ci mostra come sussistesse la nozione di 'universitas' anche quando fisicamente quest'ultima non esistesse più, dal momento che quello che premeva era garantire la tutela dei rapporti giuridici in sospenso²²⁰, non essendo possibile gravare tutti i rapporti riguardanti l'universitas su quell'unus rimasto, che non avrebbe potuto rispondere personalmente di essi, poiché, come si è detto, secondo Ulpiano vale il principio secondo cui i membri *uti singuli* – e l'unus non può essere considerato se non come singolo – sono estranei ai rapporti giuridici dei quali sia soggetto attivo o passivo una universitas²²¹. In conclusione, si deve ancora aggiungere che il confronto con l'ipotesi di sopravvivenza di un unico capo nel caso del gregge è stato ritenuto utile, al fine di dimostrare l'interesse dei giuristi per le rilevanti conseguenze che derivavano dalle variazioni nella composizione numerica dei complessi formati da una pluralità di elementi, con la consapevolezza che le soluzioni adottate dai giureconsulti sono affatto diverse, a causa anzitutto della diversa composizione dei due aggregati, e poi per il fatto che da una parte si ha un soggetto di diritto, dall'altra un oggetto.

In effetti, si potrebbe immaginare che Ulpiano nel caso di specie si trovasse davanti a varie possibilità: avrebbe potuto considerare non estinta l'universitas, ma ciò, come si è detto, sarebbe contro la fisionomia di questa, che richiede come presupposto la pluralità degli *homines* che la compongono; in alternativa, avrebbe potuto ritenere estinti, insieme con l'estinzione dell'universitas, i rapporti giuridici ancora in sospenso; ma l'estinzione dell'ente e quella dei rapporti giuridici non sembrano essere due momenti connessi e interdipendenti; oppure un'ulteriore possibilità avrebbe potuto essere quella di attribuire ogni responsabilità all'unus rimasto, che avrebbe risposto personalmente anche se per rapporti riguardanti l'universitas: ma, come si è detto, secondo Ulpiano vale il principio secondo cui i membri *uti singuli* – e quindi l'unus, che non può essere considerato se non come singolo – sono estranei ai rapporti giuridici dei quali sia soggetto attivo o passivo un'universitas.

Dunque, ad Ulpiano non rimase altra scelta se non quella di azzardare una particolare costruzione giuridica, che gli consentisse di risolvere efficacemente il problema; e così ricorse al '*nomen universitatis*'. Il '*nomen universitatis*' potrebbe, quindi, indicare appunto la sopravvivenza della qualità di universitas, pur essendo venuta meno fisicamente la pluralità degli *homines* che la costitui-

²²⁰) DE ROBERTIS, *Personificazione giuridica*, cit., p. 285 s., riferendosi alla sopravvivenza del *nomen universitatis*, lo definisce come: «... un *quid* meramente fittizio, ... un espediente tecnico».

²²¹) Si veda quanto detto a proposito di D. 3.4.7.1 (10 *ad ed.*): cfr. *supra*, in questo stesso paragrafo.

scono, per la liquidazione dei rapporti ancora in sospeso.

A questo punto si deve esaminare un testo di Ulpiano in cui non ricorre il termine «*universitas*», ma che costituisce l'unico frammento del titolo terzo del trentottesimo libro del Digesto, che è rubricato «*de libertis universitatum*»: il termine viene utilizzato soltanto nella rubrica.

Il titolo, come si è detto, consta di un solo frammento, D. 38.3.1.pr. (Ulp. 49 *ad ed.*):

Municipibus²²² plenum ius in bonis libertorum libertarum defertur, hoc est id ius quod etiam patrono. Sed an omnino petere bonorum possessionem possint, dubitatur: movet, enim, quod consentire non possunt, sed per alium possunt petita bonorum possessione ipsi adquirere. sed qua ratione senatus censuit, ut restitui eis ex Trebelliano hereditas possit: qua ratione alio senato consulto heredibus eis institutis a liberto adquirere hereditatem permissum est: ita bonorum quoque possessionem petere dicendum est. Temporaque bonorum possessionis petendae cedere municipibus exinde, ex quo decernere de petenda potuerunt. quod et Papinianus respondit.

Il passo sembrerebbe riferirsi esclusivamente ai *municipia*: si potrebbe, quindi, affermare che con il vocabolo «*universitas*» presente nella rubrica si alludesse, in questo caso, ai *municipia*, non essendo richiamati nel frammento altri complessi di *homines*.

Viene prevista una particolare disciplina con riguardo ai liberti dell'*universitas-municipium*: la possibilità di essere titolari dei diritti di patronato²²³, l'ammissione alla *bonorum possessio* del proprio liberto – a dispetto dell'opinione secondo la quale l'*universitas*, almeno di certe proporzioni, non potrebbe avere l'*animus possidendi*, dal momento che si può di massima possedere soltanto *animo proprio*, e possessori dovrebbero essere i membri, seppure *uti universi*, e in questo caso la volontà dell'*universitas* si identificherebbe con quella concorde di loro tutti, non potendo valere qui il principio della rappresentanza²²⁴ –, ed infine la possibilità di essere istituiti eredi dai propri liberti, sulla base di un senatoconsulto.

²²²) Si potrebbe tradurre sia con riferimento a coloro che compongono i *municipia* sia con riferimento ai *municipia* stessa: Ulpiano, come si è detto, considera i due significati intercambiabili, in quanto quando parla dei *municipes* allude non ai singoli, ma ai *municipes uti universi*.

²²³) Si veda *supra*, in questo stesso paragrafo.

²²⁴) In questo senso, cfr. Paolo, in D. 41.2.1.22 (54 *ad ed.*): «*Municipes per se nihil possidere possunt, quia universi consentire non possunt*». Ulpiano sembra anticipare invece ciò che dirà in D. 41.2.2 (70 *ad ed.*): «*Sed hoc iure utimur, ut et possidere et usucapere municipes possint idque eis et per servum et per liberam personam adquiratur*».

Si osserva come anche nel titolo III del quarantesimo libro del Digesto ²²⁵ – rubricato ‘*de manumissionibus quae servis ad universitatem pertinentibus imponuntur*’ – il termine viene utilizzato soltanto nella rubrica. Il titolo consta di tre frammenti, di cui i primi due di Ulpiano e il terzo di Papiniano:

D. 40.3.1 (Ulp. 5 ad Sab.): Divus Marcus omnibus collegiis, quibus coeundi ius est, manumittendi potestatem dedit.

D. 40.3.2 (Ulp. 14 ad Sab.): Quare hi quoque legitimam hereditatem liberti vindicabunt.

D. 40.3.3 (Pap. 14 *resp.*): Servus civitatis iure manumissus non ademptum peculium retinet ideoque debitor ei solvendo liberatur.

Il significato della parola ‘*universitas*’, presente nella rubrica, sembrerebbe essere quello di ‘*collegia*’ e di ‘*civitates*’, dal momento che Ulpiano e Papiniano sembrano riferirsi a tali complessi di *homines* in riferimento al rescritto di Marco Aurelio, in base al quale gli schiavi appartenenti ai collegi riconosciuti potevano da questi essere manomessi validamente (Ulpiano) e della possibilità per il *servus civitatis* di essere manomesso mantenendo il peculio che non fosse stato revocato all’atto della liberazione (Papiniano).

Con il prossimo testo si esaurisce la rassegna dei frammenti ulpiane dedicati all’‘*universitas*’ nell’accezione di complessi di *homines*. Si tratta di D. 46.8.9 (Ulp. 9 *ad ed.*):

Actor a tutore datus omnimodo cavet ²²⁶: actor civitatis nec ipse cavet ²²⁷, nec magister universitatis, nec curator bonis consensu creditorum dato.

In questo frammento, si ritiene che la menzione della parola ‘*universitas*’ non possa considerarsi genuina ²²⁸ in quanto la figura del *magister universitatis* non

²²⁵) Si è ritenuto opportuno considerare a questo punto della trattazione le due rubriche contenenti il concetto di ‘*universitas*’ in quanto la loro chiave di interpretazione sembrerebbero essere i frammenti di Ulpiano. Cfr. di recente GROTEN, *Corpus und universitas*, cit., p. 316, 328 s., 353, 369 e 387.

²²⁶) Si riferisce alla *cautio de rato*: nel testo si prevede la permanenza dell’obbligo di *satisfare de rato* per l’*actor a tutore datus*. Il testo è però ritenuto interpolato da S. SOLAZZI, *Diritto ufficiale e diritto popolare nella rappresentanza processuale dei pupilli*, in «RIL.», XLIX, 1916, p. 209 s., e ancor più da E. BETTI, D. 42, 1, 63. *Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano*, Macerata, 1922, p. 379 s., il quale afferma che nella stesura originale si addossava l’obbligo di *satisfare*, anziché all’*actor*, allo stesso tutore.

²²⁷) Si veda D. 3.4.6.3 (Paul. 9 *ad ed.*), su cui *supra*, § 10.a.

²²⁸) A sostegno della genuinità del segno ‘*universitas*’, cfr. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, cit., p. 520: *contra* ALBERTARIO, *Corpus e universitas*,

trova riscontro in nessun altro testo ed infatti non risulterebbe che il *magister* svolgesse una funzione all'interno degli aggregati definiti dal giurista severiano come '*universitates*'²²⁹; inoltre, se anche si ammettesse un ruolo del *magister*, il riferimento distinto alla *civitas* ('*actor civitatis*'), da una parte, e all'*universitas* ('*magister universitatis*'), dall'altra, sarebbe in contrasto con la concezione di Ulpiano, che ricomprende la *civitas* nella nozione di *universitas*²³⁰.

Soppresso, quindi, il termine '*universitas*', il *magister* menzionato sembra corrispondere all'incaricato alla vendita dei beni del debitore insolvente²³¹, per il quale, vista la facoltà di stare in giudizio²³², si poneva il problema della doverosità o meno di prestare la *cantio de rato*. Potrebbe profilarsi un'altra interpretazione, ossia quella di intendere con '*universitas*' il complesso dei beni del debitore insolvente, ma non vi sono altre testimonianze in tal senso e ci si trova dunque nel campo delle mere congetture.

Il secondo gruppo di testi è, in realtà, costituito da due soli frammenti, che, per il significato in essi attribuito al vocabolo '*universitas*', appaiono isolati tanto nell'opera ulpianea quanto nella compilazione.

Il primo passo (17 *ad Sab*) è collocato in D. 7.1.70.3:

Sed quod dicitur debere eum submittere, totiens verum est, quotiens gregis vel armenti vel equitii, id est universitatis usus fructus legatus est: ceterum si singulorum capitum, nihil supplebit.

Questa è l'unica occasione in cui il termine '*universitas*' viene riferito a complessi di animali, quali il gregge, l'armento e l'equizio. Nel testo, a seconda

cit., p. 105.

²²⁹) *Contra* P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1946, rist. Milano, 1987, p. 55 ss., che riconosce la figura del *magister universitatis*, nel ruolo di capo, mentre gli *actores* sarebbero degli schiavi o mandatari, cui è delegato l'ufficio di esprimere negli atti giuridici la volontà dell'*universitas*, quando non sia lo stesso *magister* a trattare in nome suo; cfr. anche KASER, *Das römisches Privatrecht*, I.2, cit., p. 309 nt. 64. Per le accezioni di '*magister*' si veda M.A. DE DOMINICIS, '*Magister*', in «NNDI.», X, Torino, 1965, p. 26 ss. Nonostante venga testimoniata l'esistenza di *magistri collegii*, e i *collegia* vengano considerati dai giuristi delle *universitates*, non vi sono indizi per ritenere che Ulpiano si riferisse a loro, visto anche il contesto, che riguarda la facoltà di stare in giudizio; sulla presenza e sulle funzioni dei *magistri collegii* cfr. E. KORNEMANN, '*Collegium*', in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie», cit., IV.1, Stuttgart, 1900, c. 420 ss. Si veda di recente GROTEN, *Corpus und universitas*, cit., p. 69 ss.

²³⁰) Cfr. D. 3.4.7.1 -2 (Ulp. 10 *ad ed.*), su cui *supra*, in questo stesso paragrafo.

²³¹) Si veda ALBERTARIO, *Corpus e universitas*, cit., p. 105 s.: *contra* DUFF, *Personality*, cit., p. 39.

²³²) Su questo punto, cfr. G. ROTONDI, '*Bonorum venditio*', in «Enciclopedia Giuridica Italiana», II.1, Milano, 1911, p. 1269.

che l'usufrutto riguardi il gregge, l'armento, l'equizio oppure i singoli capi, è previsto un regime diverso: nel primo caso, infatti, viene previsto l'obbligo della *summissio caputum*, ossia l'usufruttuario non può lucrare tutti i nati dal gregge, ma deve sostituire i capi morti o divenuti inutili con dei nuovi nati, mentre fa suoi, oltre ai nuovi nati che rimangono dopo tale operazione, anche i capi a cui furono sostituiti i nuovi; nel caso di usufrutto dei singoli capi, invece, i nuovi nati, come frutti, spettano tutti all'usufruttuario. Da tale differenza di disciplina, si deduce che i capi all'interno del gregge non vengono considerati singolarmente, uno ad uno, ma unitariamente, pur mantenendo la loro individualità, tanto da poter essere sottoposti ad un regime completamente diverso.

Dopo questa breve premessa sul contenuto del frammento, l'attenzione si sposta all'inciso '*id est universitatis*', anticipando, però, che, in questa sede, si tratterà la questione sommariamente, rinviando, per una analisi più approfondita, alla parte in cui ci si occuperà segnatamente del confronto tra il fenomeno dell'*universitas* e quello dei *corpora ex distantibus* ²³³.

Ci si limita, dunque, a considerare che la dottrina, risalente e non, ritiene di origine spuria la qualifica di '*universitas*' data al *grex*: la tendenza è che si tratterebbe di una glossa scolastica, come si può desumere dal fatto che viene aggiunta una spiegazione, che costituirebbe una tipica posizione di per sé indizio di interpolazione, costituendo anzi ('*id est*'), in effetti, una tautologia ²³⁴; occorre comunque specificare che il vocabolo '*universitas*' anche in questo caso non alluderebbe ad una nozione tecnica, ma al significato di «totalità». Il gregge viene dai giuristi romani qualificato con la nozione di '*corpus ex distantibus*' e si tenterà di capire se sia identificabile o meno con quella di '*universitas*': a tale proposito verrà considerato il confronto tra l'*actio de universitate* e la *rei vindictio* del gregge (D. 6.1.1: Ulp. 16 *ad ed.*) e l'esame dei testi in materia di *corpora ex distantibus*, soprattutto D. 41.3.30 (Pomp. 31 *ad Sab.*) ²³⁵. Ma, come si vedrà, il punto rilevante è che il gregge è unitario in quanto ha la regola della *summissio*, applicabile anche ad altri casi che non sono qualificati come *univer-*

²³³) Si veda *infra*, § 18.

²³⁴) La maggior parte degli autori ritiene interpolato l'inciso '*id est universitatis*': si vedano F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen*, in «ZSS», XI, 1890, p. 4 – il quale ritiene che l' '*id est*' sia caratteristico di una serie di interpolazioni e che: «... die Erläuterung war um so unnöthiger als der Gegensatz *ceterum si singulorum caputum*» –, ALBERTARIO, *Actio de universitate*, cit., p. 73, BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 129, OLIVECRONA, *Three essays in Roman Law*, cit., p. 41, e G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino, 1958, p. 237. *Contra* J. HAMMERSTEIN, *Die Herde im römischen Recht, Grex als rechtliche Sachgesamtheit und Wirtschaftseinheit*, Göttingen, 1975, p. 73 ss. Per alcune opinioni sull'inciso in oggetto si veda DAUBERMANN, *Die Sachgesamtheit*, cit., p. 58 nt. 14.

²³⁵) Si veda più approfonditamente *infra*, § 18.

sitates: si pensi agli allevamenti di *ferae bestiae*²³⁶ o agli alberi²³⁷.

A proposito di dote Ulpiano (19 *ad ed.*), in D. 33.4.1.4, si esprime così:

Impensae autem ipso iure dotem minuunt. sed quod diximus ipso iure dotem impensis minui, non ad singula corpora, sed ad universitatem²³⁸ erit referendum²³⁹.

Alcuni autori ritengono che il giurista non potrebbe parlare di diminuzione della dote se questa non fosse concepita come un insieme di cose e diritti considerato unitariamente, ossia come una *universitas*²⁴⁰.

L'argomento di cui si occupa il giurista e il suo modo di esprimersi escluderebbero però una tale interpretazione: Ulpiano, in tema di dote prelegata, avverte che le spese necessarie vengano dedotte dalla dote, considerata nella sua totalità, nel suo complesso²⁴¹ e non dai singoli beni dotali (*singula corpora*), cui si contrappone. La parola '*universitas*' assumerebbe, dunque, l'accezione di «totalità», frequente nel linguaggio comune e ripresa in quello giuridico²⁴², seguita solitamente da un sostantivo al genitivo, ed in questo caso sottintendendo *dotis*²⁴³, che funge da apposizione e sembra qui indicare il patrimonio complessivamente considerato, su cui vengono fatte gravare le spese.

Si passa ora ad analizzare i passi in cui Ulpiano sembra concepire l'*hereditas* come

²³⁶ Cfr. DELL'ORO, *Le cose collettive*, cit., p. 52 ss., che ammette la regola della *summissio* nel caso di allevamento di *ferae bestiae*, escludendo invece il caso dell'*examen apium*, e G. POLARA, *Le «venationes»*. Fenomeno economico e ricostruzione giuridica, Milano, 1983, p. 197 ss., che non estende la regola alle ipotesi dei vivai di *venationes*, ritenendola invece applicabile alle uccellerie.

²³⁷ Si veda G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose* (Torino, 1941), in «RDR», I, 2001, p. 121. Sull'allevamento dei cani da caccia – fattispecie che verosimilmente poteva essere fatta rientrare tra i casi di applicazione della *summissio* – si veda tra l'altro D. 33.7.12.12 (Ulp. 20 *ad Sab.*), su cui cfr. M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell' «instrumentum fundi» tra il I sec. e il III sec. d.C.*, Napoli, 1996, p. 254 ss. e 261 ss.

²³⁸ Per l'interpolazione del termine cfr. ALBERTARIO, *Actio de universitate*, cit., p. 73 nt. 4.

²³⁹ Questo testo ha interessato molto gli studiosi, soprattutto in relazione alla classicità del principio ivi contenuto, secondo il quale le spese (necessarie) '*ipso iure dotem minuunt*'. Per una rassegna delle diverse opinioni si veda ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati*, I, cit., 132 s.

²⁴⁰ Cfr. BARBERO, *Le universalità*, cit., p. 262, BIONDI, *La dottrina giuridica*, cit., p. 45, e PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 842; diversamente FADDA E BENZA, *Note al Windscheid*, V, cit., p. 63, i quali limitano l'*universitas*-dote ai soli rapporti giuridici: la unificazione non si riferirebbe alle cose dotali, ma esclusivamente ai rapporti giuridici sulle medesime.

²⁴¹ In questo senso cfr. ASTOLFI, *op. ult. cit.*, p. 133.

²⁴² Si veda *supra*, *passim* e in particolare §§ 5, 7, 8, 9 e 10.d nonché *infra*, § 13.

²⁴³ In questo senso si veda WARNKÖNIG, *Ueber den Begriff*, cit., p. 176.

‘universitas’. Molto significativo e discusso è senz’altro D. 5.3.20.10 (15 ad ed.)²⁴⁴:

²⁴⁴) Per completezza ci si limita a menzionare in materia di *hereditas-universitas* altri due testi di Ulpiano che non sembrano però rivestire un particolare interesse. Si tratta di D. 36.1.16.2 (4 fid.): ‘*Et generaliter autem potest dici ita demum quem non posse cogi adire et restituere hereditatem, si de re vel quantitate fuerit rogatus: ceterum si de universitate sensisse testatorem appareat, nulla quaestio est, quin, sive suspectam dicat, cogi possit, sive sponte adit, ex Trebelliano transeant actiones*’. In questo testo Ulpiano dopo aver utilizzato, a proposito di ‘adire’ e ‘restituere’, il concetto di ‘*hereditas*’, di seguito risulta sostituirlo con quello di ‘*universitas*’, così da sembrare dunque utilizzarlo come mero sinonimo. Come si vedrà nel prosieguo della trattazione (§ 16), il sostituire il termine ‘*hereditas*’ con ‘*universitas*’ sarà tipico delle fonti postclassiche. Il secondo testo è D. 37.1.3.pr. (39 ad ed.): ‘*Bona autem hic, ut plerumque solemus dicere, ita accipienda sunt universitatis cuiusque successionem, qua succeditur in ius demortui suscipiturque eius rei commodum et incommodum: nam sive solvendo sunt bona sive non sunt, sive damnum habent sive lucrum, sive in corporibus sunt sive in actionibus, in hoc loco proprie bona appellabuntur*’. Il giurista parrebbe confermare l’ipotesi che si era ricostruita (cfr. in questo stesso paragrafo) a proposito dell’interpretazione dell’espressione ‘*vel alia universitate*’ in D. 5.3.20.10 (15 ad ed.): l’*universitas* si riferirebbe alla *bonorum possessio*, più specificamente ai *bona*, ossia al complesso ereditario, oggetto della *bonorum possessio* (su questo passo si veda, in particolare, QUADRATO, *Hereditatis petitio possessoria*, cit., p. 86 ss.). Il contesto in cui il passo è inserito è, infatti, inequivocabile: sia nella collocazione del Digesto sia in quella originaria (LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 685, n. 1085) il titolo che lo contiene è rubricato ‘*de bonorum possessionibus*’. La concezione ulpiana dell’*universitas* - *bonorum possessio* sembrerebbe emergere chiaramente anche da D. 43.1.1.pr. (Ulp. 67 ad ed.): ‘*Videamus, de quibus rebus interdicta competunt. et sciendum est interdicta aut de divinis rebus aut de humanis competere. divinis, ut de locis sacris vel de locis religiosis. de rebus hominum interdicta redduntur aut de his, quae sunt alicuius, aut de his, quae nullius sunt. quae sunt nullius, haec sunt: liberae personae, de quibus exhibendis ducendis interdicta competunt. quae sunt alicuius, haec sunt aut publica aut singulorum. publica: de locis publicis, de viis deque fluminibus publicis. quae autem singulorum sunt, aut ad universitatem pertinent, ut interdictum quorum bonorum, aut ad singulas res, ut est interdictum uti possidetis, de itinere actoque*’. In materia di interdetti, Ulpiano ne enuncia vari tipi: con riguardo a quelli che hanno per oggetto cose di qualcuno, afferma che ve ne sono alcuni che ‘*ad universitatem pertinent*’, adducendo come esempio l’interdetto *quorum bonorum*; dal momento che tale interdetto viene concesso, per la presa di possesso di beni, al *bonorum possessor* in luogo della *petitio hereditatis* e che subito dopo il giurista contrappone gli interdetti ‘*ad singulas res (pertinentes)*’, si può dedurre che con il concetto di ‘*universitas*’ intendesse i *bona*, in quanto appartenenti all’eredità e quindi oggetto della *bonorum possessio*. La netta contrapposizione tra l’*universitas-bona* e le *singulae res* sembrerebbe lasciar intendere che le parti costitutive l’*universitas* non sono da considerarsi singolarmente, ma riunite in unità, senza che le singole cose perdano la loro individualità, attraverso la *res* unificatrice che caratterizzerebbe l’*universitas*. In D. 43.3.1.13, a proposito dell’interdetto *quod legatorum*, Ulpiano (67 ad ed.) afferma: ‘*Illud tenendum, sive a te sive ab eo, in cuius locum successisti, possideri coeptum est, interdicto huic locum successisse accipimus, sive per universitatem sive in rem sit successum*’. Sulla base di quanto detto fino ad ora, l’interpretazione da dare al concetto di ‘*universitas*’ non dovrebbe creare difficoltà: l’espressione ‘*succedere per universitatem*’ indicherebbe il diritto di succedere nell’insieme di cose e diritti che formano il complesso ereditario: sembrerebbe essere un modo diverso di esprimere la nozione di ‘*adquirere per universitatem*’. Ulpiano sostiene che l’interdetto *quod legatorum* sia ammesso sia nel caso di *successio per universitatem* sia di *successio in rem*. Questa duplice possibilità sembrerebbe dimostrare che le singole cose, cui il giurista si riferirebbe con l’espressione ‘*in rem*’, che considerate unitariamente formano l’uni-

Non solum autem in hereditate utimur senatus consulto, sed et in peculio castrensi vel alia universitate.

Il testo riguarda l'applicazione o, meglio, l'estensione delle disposizioni del *Senatusconsultum Iuventianum* oltre il caso della *hereditatis petitio*²⁴⁵ e come prima ipotesi di estensione analogica Ulpiano menziona la successione nel *peculium castrense*.

Quest'ultimo può infatti essere oggetto di una successione a titolo universale e anche nei confronti di un'eredità costituita dal *peculium castrense* di un *filius familias* si può intentare l'*hereditatis petitio*²⁴⁶; il passaggio successivo è dunque la possibilità di applicare, anche in caso di successione nel peculio castrense, i principii del senatoconsulto Giuvenziano. A questo proposito occorre sottolineare che il peculio castrense è nominato distintamente, accanto all'*hereditas*, poichè la successione nel peculio castrense non è propriamente *hereditas*, bensì '*pro hereditate habetur*', '*quasi hereditas*'²⁴⁷.

versitas, possono essere oggetto di rapporti giuridici indipendenti rispetto a quelli riguardanti quest'ultima: da un lato si avrebbe la *successio per universitatem*, dall'altro la *successio in rem*. Si tornerà nel prosieguo del lavoro ad affrontare il problema della *successio*: per ora ci si limita ad osservare che il '*succedere per universitatem*' è soltanto una diversa prospettiva rispetto all' '*acquirere per universitatem*': due facce della stessa medaglia.

²⁴⁵) In questa sede non si ritiene opportuno soffermarsi sulle discussioni sorte intorno alla classicità dell'estensione alle controversie fra privati delle disposizioni del senatoconsulto Giuvenziano, che in origine riguardava solo la *vindictio caducorum*, esperita da parte dell'*aerarium* e, a partire dal II sec. d.C., del *fiscus*. Si condivide l'opinione della dottrina più recente che propende per la classicità dell'estensione dei principii del senatoconsulto alle *hereditatis petitiones* fra privati (D. 5.3.20.9): si veda per tutti TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 704 s. Diversamente la dottrina più risalente, in ordine alla quale si vedano soprattutto G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, in «ZSS.», CXVI, 1948, p. 25 s., e C. APPLETON, *Le vrai et le faux senatusconsulte Iuventien*, in «RHD.», IX, 1930, p. 1 ss., che, concordando nella conclusione che nel diritto classico il *Senatusconsultum Iuventianum* non si applicasse alle liti private, sostiene che i compilatori avrebbero confuso questo senatoconsulto con l'altro adrianeo, di cui parla Gaio (*inst.* 2.57), e che riguardava la rescissione della *usucapio pro herede*. Sul senatoconsulto Giuvenziano e il problema della cd. surrogazione reale cfr., di recente, F.J.A. SANTOS, *Subrogación real y patrimonios especiales en el derecho romano clásico*, Valladolid, 1997, *passim*.

²⁴⁶) Ciò è attestato esplicitamente in D. 5.3.34.pr. (Paul. 20 ad ed.): '*Fillii familias militis puto peti posse hereditatem ex testamento nobis obvenientem*'. Secondo alcuni però si tratterebbe di una *hereditatis petitio utilis*: cfr. in tal senso F. LA ROSA, *I peculii speciali in diritto romano*, Milano, 1953, p. 160 e nt. 38; cfr. anche WELLE, *In universalibus*, cit., p. 66 s.

²⁴⁷) Queste sono le definizioni date dallo stesso Ulpiano in due passi: si veda D. 49.17.2 (67 ad ed.): '*Si filius familias miles decesserit, si quidem intestatus, bona eius non quasi hereditas, sed quasi peculium patri deferuntur: si autem testamento facto, hic pro hereditate habetur peculium castrense*'. Nello stesso senso cfr. D. 49.17.9 (45 ad ed.): '*... Dicebam castrense peculium filii familias, si quidem testatus decessit, quasi hereditatem deferri heredi scripto, sive extraneum scripsit heredem sive patrem. (...)*'.

Ciò premesso, è necessario ora tentare di risolvere il problema della classicità e del significato della locuzione ‘*vel alia universitate*’, che ha fatto tanto discutere i romanisti.

Per il carattere spurio dell'espressione ‘*vel alia universitate*’ si è schierata quella parte della dottrina più risalente che nega il carattere classico dell’*universitas*²⁴⁸; ma questo testo è in perfetta sintonia con i passi esaminati e anche alla luce delle considerazioni che abbiamo fatto finora sul tema dell’*universitas-hereditas*, appare verosimile la sua classicità. E’ significativo, inoltre, notare come Ulpiano sia il giurista che maggiormente utilizzò il concetto di ‘*universitas*’, nelle sue diverse accezioni, ricollegandone rilevanti conseguenze sul piano giuridico²⁴⁹.

Accolta la classicità dell'espressione ‘*vel alia universitate*’, si può affrontare ora il problema del suo significato. Sembra potersi ritenere che Ulpiano, quando rimanda genericamente all’ ‘*alia universitas*’ intenda riferirsi ad un altro tipo di successione *mortis causa* in una *universitas*, diversa dall’ipotesi dell’*hereditas* e del *peculium castrense*, e si può essere propensi a credere che si trattasse verosimilmente della *bonorum possessio*²⁵⁰, che al tempo di Ulpiano era tutelata dalla cd. *hereditatis petitio possessoria*²⁵¹. Si è giunti a questa conclusione sulla ba-

²⁴⁸) Sull’interpolazione dell’inciso ‘*vel alia universitate*’, si veda BONFANTE, *La successio in universum ius e l’universitas*, cit., p. 553 s., che, pur non ritenendo interpolato tutto il passo, sostiene che sia stato Giustiniano a sostituire il termine ‘*universitas*’ a quello più chiaro di ‘*successio*’: cfr. F. PRINGSHEIM, *Der Kauf mit fremden Geld: Studien über die Bedeutung der Preiszahlung für den Eigentumserwerb nach griechischen und römischem Recht*, in *Gesammelte Abhandlungen*, Heidelberg, 1961, I, p. 140. Il BESELER, *loc. ult. cit.*, ritiene non genuino l’intero passo. *Contra* HASSE, *Ueber Universitas juris und rerum, und über Universal-und Singular-Succession*, cit., p. 57, MÜHLENBRUCH, *Über die s. g. juris und facti universitates*, cit., p. 343 ss., W. FRANCKE, *Commentar über den Pandectentitel de hereditatis petitione*, Göttingen, 1864, p. 235, BORTOLUCCI, ‘*Universitas iuris*’, cit., p. 713, VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 147 nt. 10, MASIELLO, *Libertà e vantaggio patrimoniale in un rescritto di Marco Aurelio*, cit., p. 12 nt. 8 – che ritiene il passo significativo dell’impianto stilistico-argomentativo che spesso si rinviene nei libri *ad edictum* di Ulpiano – e K. HACKL, *Praejudicium im klassischen römischen Recht*, München, 1976, p. 77 nt. 3.

²⁴⁹) Cfr. quanto sinora detto in questo stesso paragrafo.

²⁵⁰) Per questa interpretazione si veda BORTOLUCCI, *loc. ult. cit.*; il TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 704 s., la ritiene una ipotesi verosimile, rilevando però, molto acutamente, come al *bonorum possessor sine re* rimanesse applicabile la disciplina più antica, perché bisogna tener presente che il *bonorum possessor* sa di non esser titolare dei beni ereditari e di doverli eventualmente restituire, ma contemporaneamente li possiede e li amministra autorizzato da un provvedimento pretorio, che legittima specificamente tale possesso e tale amministrazione. In questa fattispecie l’estensione del *Senatusconsultum Inuentianum* risulta poco probabile, fondandosi quest’ultimo sull’alternativa tra il possessore di buona fede e di mala fede.

²⁵¹) E’ stata largamente diffusa la convinzione dell’origine postclassica dell’azione: si veda per tutti B. BIONDI, *Hereditas e bonorum possessio*, in *Scritti giuridici*, Milano, 1913, III, p. 529. Di recente appare preferibile l’opinione che almeno i giuristi severiani l’avessero ammessa: cfr. QUADRATO, *Hereditatis petitio possessoria*, cit., p. 88 ss., e TALAMANCA, *Istituzioni*, cit., p. 705.

se del fatto che fino all'età ulpiana i giuristi che hanno utilizzato il concetto di 'universitas' per esprimere l'hereditas l'hanno ugualmente, e nello stesso contesto, riferito anche alla *bonorum possessio*²⁵², ed inoltre non si può ritenere che Ulpiano abbia voluto alludere, con il termine 'universitas', ad un ulteriore peculio²⁵³ diverso da quello castrense, giacché solo questo poteva essere oggetto di successione ereditaria.

Ma verosimilmente la *bonorum possessio* non doveva essere l'unica ipotesi ricompresa nella generica locuzione 'vel alia universitate'. Per questo motivo alcuni autori hanno ritenuto che nella genericità del rinvio fossero inclusi altri due casi: la *bonorum emptio*²⁵⁴ e il fidecommesso universale²⁵⁵. In effetti, i tre casi ben si adattano all'estensione analogica che Ulpiano ha voluto realizzare con riferimento all'applicazione del *Senatusconsultum Inuentianum*: si osserva infatti che sono ipotesi in cui si verifica una successione universale, come nel caso dell'hereditas, e in cui possono aver luogo azioni modellate sulla *hereditatis petitio civilis*.

Come si avrà modo di constatare, questo passo risulterà di notevole importanza per la corretta comprensione del fenomeno dell'*actio de universitate*.

A questo punto si possono tirare le fila degli elementi emersi dall'esame delle fonti ed il dato principale da segnalare è la classicità del concetto di 'universitas' riferito all'hereditas e ad istituti simili: si è tentato di dimostrare come la presunta incompatibilità tra la nozione di 'hereditas-universitas', intesa come complesso che comprende elementi diversi, e le caratteristiche della giurisprudenza classica, non corrisponda in realtà ai dati deducibili dalle fonti.

L'*universitas-hereditas* infatti non è una nozione astratta, ma, come emerge dai testi esaminati, una nozione da intendersi come centro unitario di imputazione di rapporti giuridici, attivi e passivi, elaborata dai giuristi al fine di rispondere ad esigenze concrete che via via si ponevano alla loro attenzione e richiedevano una soluzione.

²⁵² Cfr. *supra*, § 6 – Africano (4 *quaest.*) in D. 50.16.208 – e § 8, Gai. *inst.* 2.98.

²⁵³ Su questo aspetto gli autori concordano: il VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 147 nt. 10, sostiene però che, nonostante solo in questo passo il peculio, quello castrense, venga definito 'universitas', anche negli altri casi abbia comunque la figura di una *universitas*. Condivide questa opinione B. HUWILER, *rec. a* HAMMERSTEIN, *Die Herde im römischen Recht. Grex als rechtliche Sachgesamtheit*, cit., in «ZSS.», XCVIII, 1981, p. 518 nt. 31. La questione è molto suggestiva, ma richiederebbe per essere risolta una trattazione specifica, che ci fuorvierebbe dall'attuale indagine.

²⁵⁴ Un secolo prima Gaio (*inst.* 2.98) aveva già incluso la *bonorum emptio* tra i casi di *acquirere per universitatem*. Si veda, sull'estensione alla *bonorum emptio*, MÜHLENBRUCH, *Ueber die s.g. iuris und facti universitates*, cit., p. 343, e GLÜCK *Commentario alle Pandette*, cit., I (1888), p. 744 nt. a.

²⁵⁵ In questo senso FRANCKE, *Commentar über den Pandectenitel de hereditatis petitione*, cit., p. 235, che pone il fidecommesso universale accanto all'ipotesi della *bonorum possessio* e vi aggiunge anche il caso dell'*addictio libertatum servandorum causa*.

Una trattazione a sè richiede D. 6.1.1.pr. (Ulp. 16 *ad ed.*), in cui si fa menzione delle *actiones de universitate*. Lo studio del fenomeno dell'*actio de universitate* è reso particolarmente difficile dalla scarsità delle fonti romane in materia, in quanto nella compilazione giustiniana soltanto due testi trattano di tale argomento: oltre al passo citato, vi è quello collocato in C.I. 7.39.3, che ha recepito una costituzione di Teodosio II del 424 d.C., contenuta in C.Th. 4.14.1^{255a}.

Passiamo ad esaminare il contenuto di D. 6.1.1.pr. e anche dei paragrafi successivi, per meglio comprendere il tenore complessivo del passo:

Post actiones, quae de universitate propositae sunt²⁵⁶, subicitur actio²⁵⁷ singularum rerum petitionis.

(1) Quae specialis in rem actio locum habet in omnibus rebus mobilibus, tam animalibus quam his quae anima carent, et in his quae solo continentur.

(2) Per hanc autem actionem liberae personae, quae sunt iuris nostri, ut puta liberi qui sunt in potestate, non petuntur: petuntur igitur aut praedictis aut interdictis aut cognitione praetoria, et ita Pomponius libro trigensimo septimo: nisi forte, inquit, adiecta causa quis vindicet: si quis ita petit filium suum vel in potestate ex iure Romano²⁵⁸, videtur mihi et Pomponius consentire recte eum egisse: ait enim adiecta causa ex lege²⁵⁹ Quiritium vindicare posse.

(3) Per hanc autem actionem non solum singulae res vindicabuntur, sed posse etiam gregem vindicari Pomponius libro lectionum vicensimo quinto scribit. idem et de armento et de equitio ceterisque, quae gregatim habentur, dicendum est. sed enim gregem sufficit ipsum nostrum esse, licet singula capita nostra non sint: grex enim, non singula corpora vindicabuntur.

In relazione al fenomeno in esame, gli elementi che emergono da questo frammento sono piuttosto scarni e di difficile comprensione senza il supporto di quei testi che si occupano, più in generale, dell'*hereditas-universitas*; stralciare questo passo dalla più ampia questione dell'*hereditas* concepita come '*universitas*' renderebbe ancor più complessa l'analisi di questo tema.

^{255a}) Cfr. *infra*, § 16.

²⁵⁶) Del tutto priva di attendibilità è, a nostro avviso, la lezione della *Vulgata*: '*Post actiones, quas de universitate proposuit Praetor*'. Isolata appare, del pari, la ricostruzione del testo fatta dal P. FUENTESECA, *Reflexiones sobre la tricotomia «actio petitio persecutio»*, in «AHDE.», XL, 1970, p. 225: '*Post petitiones, quae de universa hereditate propositae sunt*'.

²⁵⁷) LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 508 n. 5, sostituisce '*actio*' con '*formula*'. In tal senso si vedano anche HEUMANN, SECKEL, *Handlexicon*, cit., p. 428, F.P. CASAVOLA, *Actio Petitio Persecutio*, Milano, 1965, p. 108 s., e FUENTESECA, *op. cit.*, 224 s. *Contra*, F. STURM, *Stipulatio aquiliana. Textgestalt und Tragweite der Aquilianischen Ausgleichstung im Klassischen Römischen Recht*, München, 1972, p. 155 nt. 24.

²⁵⁸) LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 508 n. 6, legge '*Quiritium*' invece di '*Romano*'.

²⁵⁹) LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 508 n. 7, legge '*iure*' al posto di '*lege*'.

Come si è già avuto modo di constatare, la storiografia romanistica non ha approfondito ulteriormente il problema, accettando solitamente i risultati cui è pervenuto l'Albertario²⁶⁰. L'autorevole romanista, nell'ambito della sua aspra critica rivolta alla classicità del concetto di «universitas» nelle sue diverse accezioni, dopo aver affermato che tutti gli altri passi in cui è presente il termine «universitas» sono frutto di interpolazione, giunge alla conclusione, per lui ovvia, che anche questo testo non possa essere genuino; rileva, inoltre, come abbia origine compilatoria non solo la terminologia «*actiones de universitate*», ma anche l'espressione «*specialis in rem actio*», utilizzata per indicare la rivendica di cose singole.

L'autore si sofferma diffusamente sulla terminologia «*specialis in rem actio*» per dimostrarne l'interpolazione²⁶¹, adducendo però motivazioni non molto convincenti e talora equivocate²⁶². Ma volendo anche ammettere l'aggiunta dell'espressione suddetta, il significato del testo rimarrebbe comunque invariato e ciò non costituirebbe una prova sufficiente per considerare o confermare la non classicità delle *actiones de universitate*.

A partire dagli anni Quaranta del Novecento iniziò ad essere messa in discussione la sua tesi ipercritica nei confronti della classicità dell'*actio de universitate*, fino ad allora dominante, e cominciarono a manifestarsi opinioni a favore della sostanziale genuinità di D. 6.1.1.pr., secondo una tendenza che è andata sempre più affermandosi²⁶³. Queste opinioni paiono le più

²⁶⁰) Cfr. ALBERTARIO, *Actio de universitate e actio specialis in rem*, cit., p. 65 ss., BONFANTE, *La formazione scolastica della dottrina dell'«universitas»*, cit., p. 318 (che in prima battuta aveva escluso le *actiones de universitate* dalla sua recisa critica del concetto di «universitas» — cfr. *La successio in universum ius e l'universitas*, cit., p. 550 s. —, ma poi si dice persuaso dalle comunicazioni orali dell'Albertario riguardanti l'interpolazione dell'*actio de universitate*), SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 8, BARBERO, *Le universalità patrimoniali*, cit., p. 297, F. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, p. 221 nt. 19, F. PRINGSHEIM, *Beryt und Bologna*, in *Gesammelte Abhandlungen*, I, cit., p. 442.

²⁶¹) *Actio de universitate e actio specialis in rem*, cit., p. 79-91, ove viene fatta una lunga rassegna di tutti i passi della compilazione in cui viene usato l'aggettivo «*specialis*», rilevandone la non classicità nella maggior parte dei casi.

²⁶²) Cfr. *Actio de universitate*, cit., p. 95. L'autore ritiene che un giurista classico non potesse concepire la *vindicatio gregis* come una *specialis in rem actio*, dal momento che si tratterebbe di una contraddizione in termini; propone di considerare un'aggiunta le parole «*specialis in rem actio*», senza rendersi conto che la contraddizione, a parer nostro solo apparente, anche in tale ipotesi rimane in ogni caso in quanto nel testo si parla di «*actio singularum rerum petitionis*».

²⁶³) Sulla classicità di D. 6.1.1.pr., si vedano C. LONGO, *Sull'hereditas concepita come universitas*, I, cit., p. 136 s., BIONDI, *Istituti fondamentali*, I, cit., p. 44 e 175 s., ID. *La dottrina giuridica della «universitas» nelle fonti romane*, cit., p. 59, ID., *Universitas e successio*, cit., p. 26 ss., VOGLI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 148 nt. 20, IMPALLOMINI, «*Successioni*», cit., p. 706, KASER, *Das römische Privatrecht*, I.2, cit., p. 735 nt. 2, HACKL, *Præiudicium im klassischen römischen Recht*, cit., p. 77, e R. QUADRATO, «*Petizione di eredità (Diritto romano)*», in «ED.», XXXIII,

fondate, soprattutto se si considera il testo in connessione con gli altri passi esaminati e con il concetto di «*universitas-hereditas*» che da essi emerge²⁶⁴. Si può osservare però come anche la dottrina recente, troppo intenta a dimostrare la sostanziale classicità della concezione dell'*hereditas* come *universitas* – a cui ricollega, come conseguenza, per così dire, automatica, quella del frammento ulpiano – non tenga soverchiamente conto delle questioni in esso contenute²⁶⁵.

Ulpiano utilizza l'espressione «*actiones de universitate propositae sunt*»²⁶⁶ nel passo del Digesto che apre il titolo «*de rei vindicatione*»: tale terminologia rappresenta una novità assoluta.

Fino ad ora trattando dell'argomento in esame è stato considerato come un fenomeno unico, parlandosi di «*actio de universitate*» soltanto in riferimento specifico al caso della *hereditatis petitio civilis*; ma alla luce del testo ulpiano questo modo di esprimersi va certamente rettificato, cercando di individuare quali diversi tipi di *actiones* il giurista ricomprendesse nella espressione «*post actiones de universitate*». Non v'è dubbio che, come dimostra la struttura originaria del commentario editale di Ulpiano, il giurista intendesse innanzi tutto riferirsi alla *hereditatis petitio civilis*²⁶⁷: dopo aver nel libro XV di quel commentario analizzata e trattata la tutela civile dell'*hereditas*²⁶⁸, accennando incidentalmente, come si vedrà, alla tutela pretoria della *bonorum possessio*²⁶⁹, Ulpiano passa ad esporre nel libro XVI la *hereditatis petitio fideicommissaria*²⁷⁰ e la dottrina della *rei vindicatio*²⁷¹; il cambiamento di argomento è annunciato proprio con la frase introduttoria oggetto di disamina: «*Post actiones, quae de universitate propositae sunt ...*»²⁷².

Questa denominazione non trova riscontro in altri testi del Digesto e il

Milano, 1983, p. 609 nt. 1.

²⁶⁴ Si vedano *supra*, in questo stesso paragrafo, i testi in materia di *hereditas-universitas*.

²⁶⁵ L'unico che, in parte, tenta un approccio di questo tipo è il BIONDI, *Universitas e successio*, cit., p. 26 ss.

²⁶⁶ Cfr. M. TALAMANCA, *Le fattispecie dell'actio negotiorum gestorum*, in «Labeo», XVII, 1971, p. 236: l'autore cita il passo in esame, oltre a D. 5.1.1 (Ulp. 15 *ad ed.*), tra i casi in cui la terminologia «*proponere*», tendenzialmente utilizzata in relazione ad azioni pretorie, si riferisce invece ad azioni sicuramente civili.

²⁶⁷ LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 104 ss., n. 507-538.

²⁶⁸ Si ricorda come Ulpiano in D. 5.3.20.10, tratto proprio dal XV libro del suo commentario editale, a proposito dell'estensione del *Senatusconsultum Inventianum* attribuisce la qualifica di «*universitas*» all'*hereditas* (e non solo): cfr. *supra*, in questo stesso paragrafo.

²⁶⁹ LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 109, n. 539.

²⁷⁰ LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 109 s., n. 540-545.

²⁷¹ LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 110 ss., n. 546-570.

²⁷² D. 6.1.1.pr.; LENEL, *Palingenesia*, II, cit., c. 110, n. 546.

termine ricorrente sia nelle Pandette che nel Codice²⁷³ è '*hereditatis petitio*'²⁷⁴: così sono intitolate le rispettive rubriche, D. 5.3 e C.I. 3.31²⁷⁵.

Alla luce di queste considerazioni, occorre dunque indagare sui motivi che spinsero il giurista severiano a classificare la petizione di eredità (insieme con altre) come '*actio de universitate*'. Si può anzitutto osservare che la terminologia '*actio de universitate*' non indica semplicemente il carattere di rivendica unitaria della *hereditatis petitio*, che mirava ad ottenere tutta o parte dell'eredità nel suo complesso, poiché questo aspetto era nato insieme alla stessa petizione di eredità per soddisfare specifiche esigenze²⁷⁶, e il giurista non avrebbe dunque avuto bisogno di ricorrere ad una terminologia nuova per segnalare questa caratteristica. La testimonianza di Ulpiano assume invece un valore particolare se si tiene conto che la *hereditatis petitio* ha subito nel corso del tempo notevoli mutamenti rispetto alla sua configurazione originaria, in seguito alla evoluzione della concezione dell'*hereditas*, e il giurista severiano, la cui opera si svolge verso la fine della elaborazione classica del diritto, ne era a conoscenza e se ne occupava diffusamente nel XV libro del suo commentario editale. Ciò premesso, tale nuova terminologia poteva rappresentare un'efficace sintesi di questa nuova concezione ed, inoltre, in quello stesso libro Ulpiano aveva già definito l'*hereditas*, e non solo, come una '*universitas*'²⁷⁷, anche in quel caso con riferimento all'*hereditatis petitio*.

Il concetto di '*hereditas*', come abbiamo già constatato, si è infatti trasformato nell'arco dell'esperienza giuridica romana e di questo sviluppo dell'*hereditas* risente inevitabilmente anche l'azione. La documentazione più esplicita e puntuale²⁷⁸ al proposito ci viene offerta proprio da Ulpiano (15 *ad ed.*) che,

²⁷³) Si veda però C.I. 7.39.3, su cui *infra*, § 16.

²⁷⁴) E' molto probabile che il nome originario fosse '*vindicatio hereditatis*', che si trova ancora impiegato nelle opere della giurisprudenza e nelle costituzioni imperiali del II e del III sec. d.C. Si vedano, ad esempio, D. 38.17.2.2 (Ulp. 13 *ad Sab.*), D. 47.19.3 (Marcian. 2 *publ. iud.*), D. 40.5.12.2 (Mod. *l.s. de manumiss.*), C.I. 3.31.9, C.I. 6.30.8, C.I. 6.42.21.

²⁷⁵) Cfr. anche D. 5.4 ('*si pars hereditatis petatur*'), D. 5.5 ('*de possessoria hereditatis petitione*') e D. 5.6 ('*de fideicommissaria hereditatis petitione*').

²⁷⁶) Occorre tenere presente che già la più antica *vindicatio hereditatis* fatta valere mediante *legis actio sacramenti in rem* rappresentava una tipica invenzione del diritto romano, dal momento che, rispetto alle *vindicationes* delle singole cose ereditarie, l'azione era configurata come una *vindicatio* unitaria, per evitare così una serie più o meno ampia di processi: il *thema decidendum* offerto al giudice riguardava la titolarità dell'*hereditas* in questione e non il *dominium* delle singole cose, cosicché non si doveva provare che il defunto fosse proprietario del complesso ereditario, prova lunga e difficile, ma solo di essere erede: cfr. a tale proposito Gai., *inst.* 4.17, su cui *infra*, nel testo e nt. 293.

²⁷⁷) Si veda *supra*, in questo stesso paragrafo, D. 5.3.20.10 (Ulp. 15 *ad ed.*).

²⁷⁸) Già Giuliano (6 *dig.*) in D. 50.17.62 e Gaio (6 *ad ed. prov.*) in D. 50.16.24, proprio in tema di *hereditatis petitio*, definiscono l'*hereditas* come '*successio in universum ius*' per esprimere un'idea onnicomprensiva. Sulla classicità di questi testi si veda, per tutti, VOGLI,

in D. 5.3.18.2, così si esprime:

Nunc videamus, quae veniant in hereditatis petitione. et placuit universas res hereditarias in hoc iudicium venire, sive iura sive corpora sint ²⁷⁹.

Il giurista ricorre alla contrapposizione tra 'iura' e 'corpora' per descrivere tutto il possibile contenuto della *hereditatis petitio*: non solo le cose corporali, ma anche quelle incorporeali, come i crediti, un tempo escluse ²⁸⁰; il 'placuit' indica che questa nozione alla sua epoca era ormai pacificamente accolta ²⁸¹. Si può dunque ipotizzare che la terminologia ulpiana rappresenti il punto di arrivo di questo ampliamento relativo all'oggetto della petizione di eredità: il giurista intenderebbe sottolineare proprio questa differenza di oggetto contrapponendo le *actiones de universitate* alla *rei vindictio*, diretta esclusivamente alle cose singole ²⁸² e corporali.

E' singolare come il giurista non solo sostituisca il termine 'hereditas' con 'universitas', da interpretare nel senso ampio che abbiamo detto, ma anche il concetto di 'petitio' con quello di 'actio'. Questa sostituzione, a nostro avviso, ha una sua ragion d'essere: si può azzardare l'ipotesi che Ulpiano abbia preferito utilizzare il termine 'actio' (che ha una valenza generale, potendo essere riferito sia ad azioni *in rem* che *in personam*, a differenza di 'petitio', che egli tende, seppur cautamente, ad identificare con l'*actio in rem*) ²⁸³ poiché doveva risultare ormai evidente che l'originaria natura reale dell'azione ²⁸⁴ si stava attenuando ²⁸⁵: e

Diritto ereditario romano, I, cit., p. 176 s.

²⁷⁹) Contro l'espunzione dell'inciso 'sive iura sive corpora sint' sostenuta dalla dottrina più risalente – in questo senso si veda, per tutti, G. LONGO, *L'hereditatis petitio*, Padova, 1933, p. 61 – cfr. BIONDI, *Istituti fondamentali*, I, cit., p. 49, e VOICI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 161 e 170.

²⁸⁰) L'opinione secondo la quale originariamente solo le cose corporali formassero oggetto dell'azione ereditaria appare incontrastata ed è accolta anche dal Bonfante, sebbene egli ritenga che nella *hereditas* fossero *ab antiquo* inclusi oltre alle cose materiali anche altri elementi. L'autore, in *La proprietà*, I, cit., p. 525, sostiene che «L'oggetto della *hereditatis petitio* era in origine qualunque cosa materiale (*res corporalis*) o insieme di cose, tenute a qualunque titolo dal defunto ... L'*hereditatis petitio* concerneva soltanto le cose, perché soltanto le cose potevano essere trattenute dai terzi illegittimi possessori».

²⁸¹) Cfr. D. 44.2.7.5 (Ulp. 75 *ad ed.*): 'Idem erit probandum et si quis debitum petierit a debitore hereditario, deinde hereditatem petat, vel contra si ante hereditatem petierit et postea debitum petat: nam et hic obstat exceptio: nam cum hereditatem peto, et corpora et actiones omnes, quae in hereditate sunt, videntur in petitionem deduci'.

²⁸²) Per il caso del gregge si veda *infra.*, § 18.

²⁸³) Cfr. D. 50.16.178.2 (Ulp. 49 *ad Sab.*): 'Actionis' verbum et speciale est et generale. nam omnis actio dicitur, sive in personam sive in rem sit petitio: sed plerumque 'actiones' personales solemus dicere. 'petitionis' autem verbo in rem actiones significari videntur. (...)'. Sulla classicità e sul significato di questo testo cfr., per tutti, CASAVOLA, *Actio petitio persecutio*, cit., 18 ss.

²⁸⁴) Molto vivace è stato negli anni passati il dibattito degli studiosi sulla natura

parlare di ‘*petitio universitatis*’, consapevole del carattere particolare del nuovo oggetto, gli poteva apparire contraddittorio o, quanto meno, ambiguo.

Ciò detto, rimane da spiegare il plurale ‘*actiones*’: Ulpiano, oltre il caso della *hereditatis petitio*, includerebbe tra le cd. *actiones de universitate* anche la *hereditatis petitio possessoria* e la *hereditatis petitio fideicommissaria*. Questa ipotesi trova agevolmente la sua spiegazione nella struttura originaria del commento di Ulpiano *ad edictum*²⁸⁶ e nell’estensione del concetto di ‘*universitas*’ realizzata dallo stesso Ulpiano con l’espressione ‘*vel alia universitate*’ in D. 5.3.20.10, in materia, non a caso, di *hereditatis petitio*. In sede di esame di quel testo, erano stati inclusi nella nozione di successione in una *universitas* anche il *peculium castrense* e la *bonorum emptio*. A proposito della questione relativa alle *actiones de universitate*, si osserva che il *peculium castrense*, come si è già detto, è oggetto di *hereditatis petitio civilis*, al pari dell’*hereditas*, mentre al *bonorum emptor* è concessa l’*actio Rutiliana* se il debitore è vivente, e in caso contrario l’*actio Serviana*, che mediante una *fictio* parifica il *bonorum emptor* all’erede. Ciò detto, sorge spontanea una domanda: sul piano dell’azione come si configuravano gli altri tipi di successione fatti rientrare da Gaio tra i casi di ‘*adquirere per universitatem*’? Come abbiamo visto, oltre l’*hereditas*, la *bonorum possessio* e la *bonorum emptio* egli vi

della *hereditatis petitio*: si può condividere l’opinione dei più che l’hanno considerata e la considerano senza dubbio un’*actio in rem*, che diventa «anomala» a seguito dell’allargamento del suo oggetto. Un esame delle diverse teorie è in S. DI PAOLA, *Saggi in materia di hereditatis petitio*, Milano, 1954, p. 1 ss.

²⁸⁵) Cfr. a tale proposito D. 5.3.25.18 (Ulp. 15 *ad ed.*): ‘*Petitio hereditatis, etsi in rem actio sit, habet tamen praestationes quasdam personales, ut puta eorum quae a debitoribus sunt exacta, item praetorium*’. Come osserva giustamente QUADRATO, ‘*Petizione di eredità*’, cit., p. 610, «... La qualifica è inserita in un contesto concessivo (*etsi* ...) che ne riduce la pregnanza, ed è per di più accompagnata da una precisazione (*habet tamen praestationes personales*) che finisce con l’attenuarne il profilo». Per l’interpolazione di questo passo, nel senso che fu Giustiniano a voler dare rilievo ed autonomia alle *praestationes*, si veda, in particolare, V. ARANGIO-RUIZ, *Appunti intorno ai giudizi divisi*, in «RISG.», LII, 1912, p. 156 ss. Ma il BIONDI, *Istituti fondamentali del diritto ereditario*, I, cit., p. 177, rileva molto correttamente che, anche ammettendo l’interpolazione del testo, il dubbio e il pensiero che l’azione resti sempre *in rem*, nonostante le *praestationes*, doveva già prospettarsi ai giuristi classici. Nel diritto giustiniano l’azione ereditaria viene inclusa nella categoria delle *actiones mixtae*: si veda la costituzione contenuta in C.I. 3.31.7.pr. (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Restitutae), che la dottrina unanimemente ritiene giustiniana, nel tratto in cui l’*hereditatis petitio* viene definita come ‘*actio personalis mixta*’; cfr., per tutti, G. BROGGINI, *Index Interpolationum quae in Iustiniani Codice inesse dicuntur*, Weimar, 1969, p. 66; diversamente D. LIEBS, *Gemischte Begriffe im römischen Recht*, in «Index», I, 1970, p. 153 e nt. 88, sostiene trattarsi di una glossa al codice ermogeniano. Giustiniana è pure l’inclusione della *hereditatis petitio* nell’elenco dei *iudicia bonae fidei* (si vedano C.I. 3.31.12.3 e *Iust. inst.* 4.6.28): ciò non risulta difficile da comprendere ritenendo che l’azione ha in parte le caratteristiche proprie delle azioni personali.

²⁸⁶) Si veda quanto riferito *supra*, nt. 244.

include anche l'*adrogatio* e la *conventio in manum*²⁸⁷. Si può osservare che le fonti riguardanti questi due istituti non sembrano prevedere espressamente controversie da cui poter dedurre se si esercitasse un'azione avente ad oggetto il patrimonio complessivo e perciò modellata sulla *hereditatis petitio*; anche la letteratura non sembra occuparsi di questo aspetto. In assenza di testimonianze possiamo azzardare alcune considerazioni: in queste ipotesi la successione ha fondamento nell'acquisto di una potestà familiare sul *capitis deminutus*, nella successione ereditaria è conseguenza necessaria del titolo di *heres*. Il meccanismo *mutatis mutandis* appare lo stesso: a) si ha l'assunzione di un titolo personale (di *heres*) o di una posizione familiare (di *paterfamilias* investito della *patria potestas* o della *manus*)²⁸⁸; titolo e posizione funzionano da presupposto, necessario e sufficiente, di legittimazione alla *successio in ius*; b) conseguenza dell'assunzione del titolo o della posizione è il subentrare in tutto il complesso dei rapporti giuridici patrimoniali, nella successione ereditaria altresì passivi²⁸⁹, che facevano capo al defunto o al *capitis deminutus*, occupandovi la sua identica posizione; c) si verifica un *acquisto per universitatem*, ossia le singole cose sono acquisite non singolarmente ma tramite il complesso giuridicamente unitario di cui fanno parte. Gaio ha selezionato e previsto le *adquisitiones per universitatem* in modo tassativo, sulla base degli elementi comuni che questi tipi di successione avevano: non stupirebbe che avesse pensato anche alla possibilità di un regime giuridico unico, per quanto concerneva determinati rapporti, e si ammettesse dunque un'azione modellata sulla *hereditatis petitio*, al posto di una rivendica delle singole cose. L'ipotesi è suggestiva, ma siamo nel campo delle congetture, anche perché nei passi del Digesto è rimasta la sola indicazione di Ulpiano ed inoltre, come vedremo, alcuni casi di *adquisitiones per universitatem* sono venuti meno nel tempo²⁹⁰.

Al fine di chiarire la nozione di *universitas* applicata alle azioni ereditarie, soffermiamoci ora sulla contrapposizione tra le *actiones de universitate* e la *vindicatio gregis*, inserita tra i casi di *vindicatio* di singole cose.

Ulpiano (16 *ad ed.*, D. 6.1.1.3), descrivendo l'oggetto della *rei vindicatio*,

²⁸⁷ Si rinvia *supra*, § 18.

²⁸⁸ Giustiniano nelle Istituzioni (2.9.6) prevederà il caso dell'*addictio bonorum libertatum conservandarum causa*: in questa ipotesi la posizione familiare assunta è la *dominica potestas* (cfr. *infra*, § 16).

²⁸⁹ Questa apparente differenza tra i casi di successione in effetti non rileva proprio sulla base del fatto che l'«*adquirere per universitatem*» che li ricomprende non si riferisce all'oggetto ma esprime il modo in cui l'acquisto avviene.

²⁹⁰ Lo schema pentapartito di Gaio (*inst.* 2.98) diventa quadripartito nelle Istituzioni di Giustiniano (2.9.6): scompare la *emptio bonorum*, legata alla sopravvivenza dei *iudicia ordinaria*, come la *conventio in manum*, da tempo caduta in desuetudine; è mantenuta l'*adrogatio* ed è inserita l'*addictio bonorum*.

specifica che:

Per hanc autem actionem non solum singulae res vindicabuntur, sed posse etiam gregem vindicari Pomponius scribit;

e poi precisa che:

sed enim gregem sufficiet ipsum nostrum esse, licet singula capita nostra non sint: grex enim, non singula corpora vindicabuntur²⁹¹.

Come si può dedurre dal testo, la rivendica del gregge occupa un posto a sé e viene contrapposta sia alle *actiones de universitate* che alla rivendica di singole cose: il *grex* non è dunque né un'*universitas*²⁹² – altrimenti non si spiegherebbe la netta antitesi rispetto alle *actiones de universitate* – né viene considerato propriamente come una *singula res*, dal momento che, riportando il pensiero di Pomponio, Ulpiano afferma '*non solum singulae res ... sed ... etiam gregem*'.

E' interessante notare come la contrapposizione tra la petizione di eredità e la *vindicatio gregis* sia anch'essa frutto di una evoluzione avvenuta nel corso del tempo. Gaio²⁹³, con riferimento al periodo delle *legis actiones*, occu-

²⁹¹) Su questo passo si veda, di recente, M. PENTA, *Casi dubbi di legittimazione attiva all'azione di rivendica*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», I, 2008, p. 18 ss., che sostiene che questo è «l'unico testo che sembra calzare a pennello all'*unus casus*», espressione che si rinviene nelle *Institutiones* di Giustiniano (4.6.2), ove si enuncia chiaramente che il principio secondo cui a chi possiede non viene riconosciuta la legittimazione attiva alla rivendica, tranne che in un solo caso, che però non viene menzionato, rinviandosi ai *Digesta* senza indicazione di luogo (*'istae quoque actiones in rem sunt, sed negativae. quod genus actionis in controversiis rerum corporalium proditum non est: nam in his is agit qui non possidet: ei vero qui possidet non est actio prodita, per quam neget rem actoris esse. sane uno casu qui possidet nibilo minus actoris partes optinet, sicut in latioribus digestorum libris opportunius apparebit'*). Vari i tentativi della dottrina, specie più antica, per individuare a quale ipotesi Giustiniano si riferisse (cfr. tra l'altro di recente, con indicazioni bibliografiche, F. ZUCCOTTI, *Sulla tutela processuale delle servitù cosiddette pretorie*, in «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico», Milano, 2011, p. 432 nt. 265, nonché PENTA, *op. cit.*, p. 3 ss.) Non è inverosimile che i compilatori delle *Institutiones* giustiniane, menzionando l'*'unus casus*', alludessero al passo ulpiano conservato in D. 6.1.1.3, dove, come si è accennato, a proposito della rivendica del gregge era descritta la posizione simmetrica delle parti in causa, nella quale i ruoli di attore e di convenuto erano determinati probabilmente solo dall'iniziativa processuale, ed illustrava la possibilità che al convenuto-possessore fosse riconosciuta la facoltà di affermare il proprio diritto di proprietà e di fornirne dimostrazione, in guisa di attore.

²⁹²) Cfr. quanto riferito *supra*, in questo stesso paragrafo, a proposito di D. 7.1.70.3 (Ulp. 17 *ad Sab.*).

²⁹³) Gai., *inst.*, 4.17: '*Si qua res talis erat, ut sine incommodo non posset in ius adferri vel adduci, veluti si columna aut grex alicuius pecoris esset, pars aliqua inde sumebatur; deinde in eam partem quasi in totam rem praesentem fiebat vindicatio. Itaque ex grege vel una ovis aut capra in ius adducebatur, vel etiam pilus inde sumebatur et in ius adjerebatur, ex nave vero et columna aliqua pars defrin-*

pandosi del caso in cui, nel procedimento della *legis actio sacramento in rem*, l'oggetto era o «scomodo» o inidoneo ad essere trasportato in *ius*, ricorda, accanto alla *vindicatio gregis*, e ad altri casi, la *controversia de hereditate* tra quelle in cui la *vindicatio* veniva effettuata solo su di una parte della *res*, rappresentativa del tutto («*quasi in totam rem praesentem*»).

Dalla testimonianza gaiana emerge nitidamente che la rivendica del gregge e la petizione di eredità erano rivendiche aventi ad oggetto un tutto unitario²⁹⁴, composto soltanto da cose corporali, e che si svolgevano con le stesse modalità. L'elaborazione giurisprudenziale andò via via differenziando questi complessi di cose²⁹⁵ e, di conseguenza, la loro tutela. E' ipotizzabile che su impulso di questa progressiva differenziazione i giuristi classici da una parte definiscano il *grex* tra i *corpora ex distantibus*²⁹⁶, dall'altra, come si è visto, l'*hereditas*, e istituti affini, come una *universitas*.

Questa diversa classificazione si riflette indubbiamente sul piano dei rapporti giuridici. In primo luogo, se l'oggetto della *vindicatio gregis* resta immutato, come si è già accennato, quello dell'*actio de universitate* invece si dilata e accanto alle cose corporali vengono inseriti anche elementi non corporali. In secondo luogo, sul gregge si costituiscono quei rapporti che si possono costituire sui singoli capi, e quindi l'azione di rivendica è sempre la stessa sia che riguardi il gregge che i singoli capi; inoltre, come attestano le fonti, l'individualità delle parti viene mantenuta anche quando viene fatto oggetto di *rei*

gebatur. Similiter si de fundo vel de aedibus sive de hereditate controversia erat, pars aliqua inde sumebatur et in ius adferebatur et in eam partem perinde atque in totam rem praesentem fiebat vindicatio, veluti ex fundo gleba sumebatur et ex aedibus tegula, et si de hereditate controversia erat, aequae ... (a questo punto nel testo c'è una lacuna).

²⁹⁴) Sulla considerazione unitaria *ab antiquo* dell'*hereditas*, cfr. *supra*, in particolare § 6. O. PALUCCHINI, *L'usufrutto del gregge. Studio storico dogmatico*, Milano, 1940, p. 21 ss., rileva come il gregge con il suo perpetuo rinnovarsi per opera propria, gelosamente tramandato di padre in figlio, doveva facilmente apparire ad un popolo di agricoltori e di pastori, come quello romano, non una semplice somma di capi distinti ma un tutto unico e duraturo, cosicché nell'antico procedimento delle *legis actiones* l'unità del *grex* per ragioni pratiche ed economiche era esplicitamente riconosciuta. Sulla *vindicatio gregis* si veda, in particolare, per la letteratura più antica M. PAMPALONI, *Sulla vindicatio gregis in diritto romano*, in «RISG.», X, 1890, p. 268 ss., con ampio esame critico della precedente dottrina, oscillante fra la concezione di questa azione come *vindicatio* collettiva e come *vindicatio* di un tutto indipendente da quella dei singoli elementi che lo compongono. La dottrina più recente è orientata verso la concezione della *vindicatio gregis* come una rivendica unitaria: cfr. soprattutto F. BOSSOWSKI, *De gregis rivendicatione*, in «Studi S. Riccobono», Palermo, 1936, II, p. 268 ss., GROSSO, *Problemi sistematici*, cit., p. 95 ss., e DAUBERMANN, *Die Sachgesamtheit*, cit., p. 35 ss.

²⁹⁵) Cfr. quanto è stato detto (in particolare *supra*, § 6) a proposito dell'ampliamento dell'oggetto dell'*hereditas*.

²⁹⁶) Si vedano D. 41.3.30.pr. (Pomp. 31 *ad Sab.*), D. 6.1.23.5 (Paul. 21 *ad ed.*) e *Iust. inst.* 2. 20.18. Su questi passi si tornerà *infra*, § 18.

vindicatio il gregge come tale²⁹⁷ e non sempre appare così netta la distinzione tra rivendica del gregge e rivendica dei singoli capi²⁹⁸. L'*actio de universitate* è invece un'azione nuova e diversa rispetto a quelle relative ai singoli rapporti ereditari, che l'erede poteva esperire in quanto competevano al defunto; questa sua caratteristica è una diretta conseguenza della nozione di *universitas* che si applica per raggiungere risultati che altrimenti non si otterrebbero e fa sì che oggetto della *hereditatis petitio* sia l'*hereditas* come tale, distinta dai singoli elementi che la compongono, mentre questi ultimi mantengono la loro individualità giuridica, se considerati *uti singuli* e in quanto tali fatti oggetto di rapporti giuridici specifici.

Ed è solo considerando la *hereditatis petitio* come *actio de universitate* che si possono soddisfare determinate esigenze: l'indipendenza dell'*universitas-hereditas* dai singoli elementi permette sì possano fare valere con l'*actio de universitate-hereditatis petitio*, in quanto azione complessiva, anche quei rapporti per cui non esisterebbe una azione particolare: le fonti alludono al caso in cui il defunto aveva solo il possesso o la detenzione e conseguentemente non poteva esercitare alcuna azione²⁹⁹; l'immutabilità dell'*universitas* rispetto agli incrementi o alle diminuzioni che si verificano al suo interno, fa sì che l'*universitas-hereditas* rimanga sempre uguale a se stessa, rendendo possibile il particolare regime in materia di responsabilità del convenuto³⁰⁰, che non ha alcun riscontro nelle singole azioni ereditarie.

Ciò detto, all'epoca in cui scrive Ulpiano, la differenza tra la *hereditatis petitio-actio de universitate* e la *vindicatio gregis* è indiscussa ed egli stesso sembra evidenziarla facendoci intuire che la rivendica del gregge, e degli altri complessi *quae gregatim habentur*, pur mantenendo la sua qualità di rivendica unitaria, con i

²⁹⁷) Cfr. D. 6.1.23.5 (Paul. 21 ad ed.): '... at in his corporibus, quae ex distantibus corporibus essent, constat singulas partes retinere suam propriam speciem, ut singuli homines, singulae oves: ideoque posse me gregem vindicare, quamvis aries tuus sit immixtus, sed et te arietem vindicare posse ...'.

²⁹⁸) Si veda D. 44.2.21.1 (Pomp. 31 ad Sab.): 'Si petiero gregem et vel aucto vel minuto numero gregis iterum eundem gregem petam, obstabit mihi exceptio. sed et si speciale corpus ex grege petam, si adfuit in eo grege, puto obstaturam exceptionem'.

²⁹⁹) In questo senso D. 5.3.19.pr. (Paul. 20 ad ed.): '... et non tantum hereditaria corpora, sed et quae non sunt hereditaria, quorum tamen periculum ad heredem pertinet: ut res pignori datae defuncto vel commodatae depositaere ...'.

³⁰⁰) Si allude al particolare regime della restituzione anche dei frutti precedenti alla lite, delle *res* acquistate con denaro ereditario, dei *pretia* delle cose vendute, sebbene acquisto e vendita avessero avuto luogo *ante litem contestatam*, e, per disposizione del senatoconsulto Giuvenziano, di ogni cosa di cui il convenuto si fosse arricchito in relazione al possesso e alla disposizione di cose ereditarie: cfr. D. 5.3.20.pr.-3 (Ulp. 15 ad ed.) e D. 5.3.20.6 b-c (Ulp. 15 ad ed.). Sul problema della restituzione dei frutti, con particolare riferimento alla *rei vindicatio*, si veda R. CARDILLI, *La nozione giuridica di fructus*, Napoli, 2000, p. 61 s. e, con specifico riguardo alla restituzione *ante* e *post litem contestatam*, p. 255-261 e 323-368.

vantaggi procedurali che ne derivano³⁰¹, è comunque un'azione *specialis*, per le caratteristiche che abbiamo detto, rispetto all'*actio de universitate - hereditatis petitio*.

12. Le res universitatis di Marciano

Marciano, giurista dell'epoca di Alessandro Severo, nel terzo libro delle sue Istituzioni, enuncia una classificazione di cose particolarmente significativa, in quanto per la prima volta sembrerebbero elencate le *res communes omnium*³⁰². Il passo è riportato in D.1.8.2.pr.-1:

Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica³⁰³ quaedam universitatis quaedam nullius pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris.

Non potendoci occupare, in questa sede, *ex professo* del tema assai dibattuto delle *res communes omnium*³⁰⁴, ci limitiamo ad osservare che l'intenzione del giurista sembrerebbe quella di far assurgere a categoria giuridica a sé le *res communes omnium*: Marciano, infatti, dopo aver precisato il principio generale che le governa ('... *quaedam naturali iure* ...'), le differenzia dalle *res publicae*³⁰⁵, dalle *res universitatis*, dalle *res nullius* e da quelle che appartengono ai singoli.

³⁰¹ Cfr. D. 6.1.1.3 (Ulp. 16 *ad ed.*), in cui Ulpiano riportando il pensiero di Pomponio ritiene che sia sufficiente dimostrare la proprietà del gregge ('*sed enim gregem sufficit ipsum nostrum esse, licet singula capita nostra non sint: grex enim, non singula corpora vindicabuntur*'); questo comportava un notevole sgravio dal punto di vista probatorio ed evitava anche gli inconvenienti della *pluris petitio*. Su questo specifico aspetto si vedano GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., p. 90 ss., e DELL'ORO, *Le cose collettive*, cit., p. 31 ss.

³⁰² La categoria delle *res communes omnium* è esposta dal solo Marciano e accolta dai Bizantini. Nella maggior parte dei giureconsulti le *res communes* svaniscono o si fondono con le *res publicae*.

³⁰³ Queste parole, omesse dal testo del Digesto, vengono di solito aggiunte sulla base del passo delle Istituzioni giustinianee (si veda *infra*, § 16); a detta di G. BRANCA, *Le cose extra patrimonium humani iuris. Corso di esegesi delle fonti del diritto romano. AA. 1946-1947*, Bologna, 1946, p. 240 s., non si tratterebbe di una distrazione di un amanuense, bensì di una omissione voluta. Si segue qui l'opinione da lungo tempo dominante – cfr. GROSSO, *Problemi sistematici*, cit., p. 24 ss. – secondo la quale si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Cfr. anche il BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 54, il quale ritiene che tra le *res communes omnium* Marciano annoverasse le cd. *res publicae iuris* (o *iure*) *gentium*.

³⁰⁴ Si rinvia ai vari lavori in materia di *res*: si vedano in particolare SCHERILLO, *Lezioni*, cit., p. 69-88, BRANCA, *op. cit.*, p. 195 ss., A. DELL'ORO, *Le «res communes omnium» dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in «Studi Urbinati», XXX-XXXI, 1961-1963, p. 237-290, e U. ROBBE, *La non classicità delle res communes omnium*, in «Studi A. Arena», Padova, 1981, IV, p. 2157-2309.

³⁰⁵ Si veda D. 1.8.4.1 (Marcian. 3 *inst.*): '*Sed flumina paene omnia, et portus publica sunt*'.

Nelle *res communes omnium* il giurista comprenderebbe, dunque, le cose che spettano a tutti gli uomini, che sono, cioè, illimitatamente a disposizione di tutti indipendentemente dalla loro appartenenza ad una determinata comunità.

Ciò premesso, ritorniamo all'oggetto del nostro studio e per comprendere a quale aggregato di *homines* si riferisse Marciano, occorre leggere il prosieguo del passo, collocato in D.1.8.6.1:

Universitatis³⁰⁶ sunt, non singulorum veluti quae in civitatibus sunt theatra et stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatum. ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intellegitur, sed universitatis. et ideo tam contra civem quam pro eo posse servum civitatis torqueri divi fratres rescripserunt. ideo et libertus civitatis non habet necesse veniam edicti petere, si vocet in ius aliquem ex civibus.

In questo testo risulta subito evidente che, rispetto alla *rerum divisio* gaiana (*inst.* 2.11)³⁰⁷, l'«universitas» nel frammento marciano non alluderebbe al *populus Romanus*, ma più in generale alle *civitates* dell'Impero; il giurista, inoltre, riporta come esempi specifici i teatri e gli stadi, ma di seguito rinvia genericamente a cose ad essi simili, quali, aggiungiamo noi, le strade, le piazze, i fori, le terme (le cd. *res in usu publico*) e a tutte le altre che sono a disposizione della *civitas*, le cd. *res in pecunia populi*, quali il servo che cita come esempio.

Nella parte successiva, Marciano, per spiegare la disciplina delle *res universitatis*, prospetta il caso del servo della *civitas-universitas*, il quale, spiega il giurista, non può essere inteso «singulorum pro parte». Emerge quindi, nitidamente, che viene esclusa la *communio* del servo, e *a fortiori* la proprietà privata dei singoli, nonostante il servo sia chiamato impropriamente «communis» poiché nell'ipotesi di *communio* si sarebbe trattato di un'appartenenza *pro parte*, negata invece nel frammento in esame: infatti, Marciano ci avverte che il *servus* appartiene all'«universitas-civitas»³⁰⁸.

³⁰⁶) Sulla genuinità della parola «universitas» in questo testo, gli autori concordano; lo stesso ALBERTARIO, *Actio de universitate*, cit., p. 75, non vi si oppone (cfr. quanto detto *supra*, nt. 24). Appare invece eccessiva e non rispondente alle fonti l'opinione di G. POLARA, «Inquilini qui praediis adhaerent» ed «aestimatio» di un legato nullo, in «BIDR.», LXXII, 1969, p. 153, secondo il quale Marciano per primo «individua chiaramente la persona giuridica quale entità a sé stante e distinta dai membri che la compongono ...».

³⁰⁷) Si veda *supra*, § 8. Sul rapporto tra i due passi si veda BRANCA, *Le cose extra patrimonium humani iuris*, cit., p. 207 s.

³⁰⁸) ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 102, reputa che questa imprecisione – più precisamente parla di «stortura» –, venendo le cose imputate all'«universitas-civitas», rivelerebbe «una condizione più antica, allorché queste cose dovevano essere effettivamente considerate *communes* agli utenti». ZOZ DE BIASIO, *Riflessioni in tema di res publicae*, cit., p. 35 nt. 95, rileva correttamente che «theatra, stadia et similia sono in civitatibus omnia communia come lo è il *servus communis civitatis*, solo in quanto, come il ser-

Dal passo emerge che il giurista severiano ribadisce, o meglio afferma espressamente il superamento della vecchia concezione «condominiale», sostituita da quella cd. «corporativa»³⁰⁹, e per farlo – a questo punto possiamo affermare non a caso – ricorre al concetto di ‘*universitas-civitas*’, che anche nell’opinione del giurista consiste in una collettività di *homines* considerata unitariamente, legati da un determinato tipo di vincolo, e non *uti singuli*, al punto che i rapporti giuridici di cui l’*universitas* è titolare – in questo caso il diritto di proprietà sul servo – non riguardano i singoli membri componenti l’*universitas*.

Questa concezione incide, come viene spiegato nel testo, sulla possibilità per i servi della *civitas* di testimoniare, previa regolare tortura, contro o a favore dei membri di questa, non essendo essi i loro *domini*, e per il liberto della *civitas* di non chiedere l’autorizzazione, ai sensi dell’editto, per citare in giudizio qualcuno dei cittadini: Marciano si occupa del *servus* dell’*universitas* e, sulla scia di Ulpiano, per quanto concerne il problema delle manumissioni, con ‘*universitas*’ si riferisce alla *civitas*³¹⁰.

In conclusione, occorre rilevare che la classificazione di Marciano, compreso dunque il significato di ‘*civitas*’ attribuito all’ ‘*universitas*’, viene recepita da Giustiniano nelle sue Istituzioni³¹¹.

13. La contrapposizione tra l’*universitas* e la *portio fundi* in Modestino (6 resp., D.10.2.30)

Il giurista Modestino, allievo di Ulpiano, usa il termine ‘*universitas*’ in un passo collocato in D.10.2.30 (6 resp.):

Fundus mihi communis est pupillae coheredi: in eo fundo reliquiae sunt conditae, quibus religio ab utriusque patribus debebatur, nam parentes quoque eiusdem pupillae ibi sepulti sunt: sed tutores distrahere fundum volunt: ego non consentio, sed portionem meam possidere malo, cum universitatem emere non

vo, i primi non sono *singulorum pro parte*, ma *universitatis*. Solamente i primi però sono ugualmente comuni per ugual uso e godimento da parte di tutti i cittadini (*res in usu publico destinatae*), mentre il servo appartiene al patrimonio della *civitas* (*in pecunia populi*) ...».

³⁰⁹) Cfr. *supra*, § 8 e nt. 100.

³¹⁰) Cfr. quanto detto *supra*, § 11, a proposito di D. 2.4.10.4 (Ulp. 5 ad ed.).

³¹¹) Il testo di *Iust. inst.* 2.1.pr. è il seguente: ‘*Superiore libro de iure personarum exposuimus: modo videamus de rebus. quae vel in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium habentur. quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex subiectis apparebit*’. Si veda anche *Iust. inst.* 2.1.6: ‘*Universitatis sunt, non singulorum veluti quae in civitatibus sunt, ut theatra stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatum*’. Su questi testi cfr. per tutti GROTEN, *Corpus und universitas*, cit., p. 62 e 354 ss.

possim et velim pro meo arbitrio exsequi ius religionis. quaero, an recte arbitrum communi dividundo ad hunc fundum partiendum petam an etiam is arbiter, qui familiae erciscundae datur, isdem partibus fungi possit, ut hanc possessionem exemptis ceteris corporibus hereditariis pro iure cuique nobis partiat. Herennius Modestinus respondit nihil proponi, cur familiae erciscundae iudicio addictus arbiter officium suum etiam in cuius fundi de quo agitur divisionem interponere non possit: sed religiosa loca in iudicium non deduci eorumque ius singulis heredibus in solidum competere.

Il caso prospettato è quello in cui taluno abbia in comune con una coerede pupilla un fondo in cui sono custoditi i resti mortali di antenati ai quali viene tributato religioso ossequio da entrambe le parti. I tutori vogliono però alienare il fondo e Tizio non presta il suo consenso e preferisce, piuttosto, possedere anche solo la sua porzione, dal momento che non può comprare l'intero fondo e vuole far valere il diritto alla devozione religiosa. Si pone il quesito, se sia corretto che venga chiesta la nomina di un giudice per la divisione della comunione al fine di dividere quel fondo, oppure se anche quel giudice, che è stato assegnato per la divisione dell'eredità, possa svolgere le stesse funzioni, di modo che, tenendo separate tutte le altre cose dell'eredità, divida quel possedimento assegnandone una porzione a ciascuna delle due parti, alla stregua del diritto al culto religioso. La soluzione che viene data dal giurista è che non viene addotto nulla per cui il giudice assegnato al giudizio di divisione dell'eredità non possa esercitare il suo ufficio anche in rapporto alla divisione del fondo in questione; ma che i luoghi religiosi non sono dedotti in giudizio e il diritto su essi spetta a ciascuno dei singoli eredi per intero.

E Modestino a proposito del fondo usa l'espressione '*cum universitatem (scil. fundi) emere*', in contrapposizione con la *portio* (sempre sottinteso '*fundi*'), per rendere l'idea della totalità del fondo³¹², da intendersi come formato da più *portiones* considerate unitariamente; la individualità delle singole *portiones* parrebbe rimanere intatta, in quanto il giurista, come emerge dal testo, ammette la possibilità di possedere la singola *portio*, non potendo acquistare il fondo nella sua interezza.

³¹²) Cfr. *supra*, §§ 5 e 10.d, con lo stesso significato, quanto riferito a proposito di D. 31.10 (Iav. 1 *ex Plautio*) e D. 41.4.2.6 (Paul. 54 *ad ed.*). Sul passo di Modestino, si veda in particolare MILONE, *Le universitates rerum*, cit., p. 10 nt. 1, BIONDI, *La dottrina giuridica*, cit., 27, BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 129 nt. 2, e GROSSO, *Problemi sistematici*, cit., p. 87. Il BARBERO, *Le universalità*, cit., p. 182 s., con riferimento a questo testo, nonché a quelli testé ricordati, ritiene che «l'*universitas*, categoria giuridica, si forma per riunione o fisica o giuridica di singoli elementi; nei casi elencati, invece, non è l'*universitas* che sorge per connessione dei singoli, ma sono piuttosto i singoli che derivano da uno smembramento dell'*universitas*. Là preesistono i singoli, e l'*universitas* succede poi, come considerazione unitaria: qui preesiste l'*universitas*, cioè l'integralità, o la totalità della cosa, ed i singoli elementi si rendono autonomi solo successivamente, per scissione del tutto».

14. L'universitas bonorum in Trifonino (18 disp., D. 29.1.18.pr.)

L'ultimo giurista ad occuparsi dell'*universitas*, allo stato attuale delle fonti, sembrerebbe Trifonino (18 disp.); il testo è contenuto in D. 29.1.18.pr.:

Si vero composita utraque legata tam quae testamento quam quae codicillis data sunt, ultra dodrantem sint, quaeritur, quatenus minuantur ea, in quibus Falcidia locum habet. commodissime autem id statuatur, ut ex universitate bonorum in solidum solutis legatis quae testamento miles dederat id quod supererit pro dodrante et quadrante dividatur inter heredes et eos, quibus codicillis legata data sunt.

Nel testo si pone la questione se – uniti i due gruppi di legati, quelli che sono stati disposti nel testamento e quelli contenuti nei codicilli – questi risultino eccedere i tre quarti dell'asse di quanto e debbano quindi essere ridotti quelli per i quali trova applicazione la *lex Falcidia*. Il giurista osserva che molto verosimilmente si stabilirà che, adempiuti per intero i legati che il militare aveva attribuito per testamento, prelevandoli dal complesso dei beni costuenti l'asse, ciò che residuerà si dividerà in tre quarti a coloro cui, con i codicilli, erano stati attribuiti i legati, e un quarto per gli eredi^{312a}.

Trifonino parrebbe essere stato l'unico giurista ad utilizzare l'espressione composta dal termine '*universitas*' seguito dal sostantivo '*bona*' al genitivo. Nel testo il giurista avverte che la riduzione deve essere calcolata con riguardo al complesso, ossia al patrimonio ereditario, definito, in questo caso, '*universitas bonorum*', per meglio evidenziare la considerazione unitaria dei beni che vi fanno parte³¹³.

Con Trifonino, come già si è accennato, sembra concludersi la rassegna dei testi dei giuristi in cui è possibile rinvenire l'impiego della nozione di '*universitas*'; si darà ora una rapida scorsa alle fonti postclassiche-giustiniane.

^{312a}) Sulla *lex Falcidia* si vedano F. BONIFACIO, *Ricerche sulla lex Falcidia de legatis*, Napoli, 1948, *passim*; VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, cit., p. 633 s. e 755 ss., e U. WESEL, *Über den Zusammenhang der lex Furia, Voconia und Falcidia*, in «ZSS.», LXXXI, 1964, p. 308 ss., nonché F. SCOTTI, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma, 2012, p. 291 ss.

³¹³) Per questo significato, cfr. WARNKÖNIG, *Über den Begriff und die juristische Wichtigkeit*, cit., p. 176 e nt. 10; *contra* BARBERO, *Le universalità*, cit., p. 183, il quale sostiene che Trifonino con la locuzione '*universitas bonorum*' alludesse ad una pluralità di elementi: essa a suo avviso sarebbe «considerata e trattata come pluralità, cioè come somma atomistica, non come tutto unitario».

III.

L'«universitas» nel tardo-antico

15. I Padri della Chiesa e l'universitas

A questo punto della trattazione, al fine di descrivere l'intero percorso della nozione di «universitas», occorre esaminare le fonti del periodo postclassico-giustiniano.

Nei testi letterari, in effetti, è risultato evidente come il termine «universitas» ricorra nelle opere dei Padri della Chiesa con una notevole frequenza³¹⁴. E' dunque necessario premettere che proprio l'elevato numero di passi e una certa ripetitività negli usi ha indotto l'indagine a suddividere per gruppi di significato, in cui far rientrare le singole accezioni, limitandosi a considera-

³¹⁴) Si veda anche l'uso che ne fa Macrobio – *Sat. praef.* 6: «... Nam et in animo melius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quodam ferment, quo conditur universitas, in unius saporis usum varia libamenta confunsit, ut etiam si quid apparuerit unde sumptum sit, aliud tamen esse quam unde sumptum noscetur appareat ...», per indicare la totalità, l'impianto complessivo di un'opera (cfr. già in questo senso Plinio il Giovane – *ep.* 2.5.7 e 3.15.3-5 –, su cui *supra*, § 3): si vedano ROBBE, *Su la universitas*, cit., p. 544 e nt. 12, che sottolinea come nel tardo impero il termine in questione era molto gradito, e SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 97. Cfr. altresì Macr., *Sat.* 2.7.5 («Quo dicto universitas populi ad solum Caesareis oculos et ora convertit, notantes impotentiam eius hac dicacitate lapidatam. Ob haec in Publiliū vertit favorem»), in cui ci si riferisce alla totalità del popolo, in senso quasi enfatico per rendere l'idea dell'unanimità, e *Sat.* 7.1.12 («... Qui cum filiis suis rectum dandum consilium non obtinisset adensum atque ideo esset in similitudine cum liberis, ubi hoc aemulis causam fuisse gaudii comperit, ex illa discordia sperantibus in domo regnantis nasci posse novitatem, universitate civium convocata ...»), in cui si allude alla totalità dei cittadini riuniti in un'assemblea generale. Ammiano Marcellino in diversi luoghi della sua opera *Rerum gestarum libri XXXI* impiega il vocabolo nell'accezione di «cosmo» (cfr., ad esempio, 15.2.12 – «Quod autem solem nunc in mundo inferiore, versari praediximus, sciendum est siderea corpora (quantum ad universitatem pertinet) nec occidere nec oriri ...»): su tale significato si veda SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 95 nt. 5. Traccia dell'uso del lemma è rinvenibile ancora nel *De nuptiis philologiae et Mercurii* di Marziano Capella, (5.441), in cui, a proposito della determinatezza o indeterminatezza della *quaestio*, per riferirsi ad una affermazione di carattere universale si usa appunto il termine «universitas»: «In infinita vero universitatis astruendae sibi fiduciam vindicant tunc potius versor, cum otium ac disputationes aggredior, licet plerumque etiam pars ipsa, quae thesis dicitur, in causis mihi elatius anhelanti amentatas hastas crebro et pila plurimum valentia ministravit ...».

re gli esempi più significativi³¹⁵.

Il primo gruppo è costituito di testi in cui «universitas» è intesa nel significato di «totalità». Il termine viene utilizzato per indicare la totalità in un senso quantitativo, talvolta quasi numerico, di solito accompagnato da un sostantivo che lo determina, ed i casi sono i più disparati. Alcuni impieghi sono nuovi rispetto a quelli incontrati fino ad ora nelle fonti: alludiamo all'«universitas fidelium»³¹⁶, «gentium»³¹⁷, «coeli»³¹⁸, «creaturarum»³¹⁹, «sanctorum»³²⁰, «peccatorum»³²¹. In altri casi si assiste invece alla ripresa di espressioni già conosciute: ci riferiamo all'«universitas rerum»³²², letteralmente «la totalità delle cose», da intendersi nel significato traslato di «universo», «creato», e all'«universitas generis humani»³²³, per evidenziare semplicemente tutto il genere umano³²⁴.

Si è preferito non riportare tutti i passi, in quanto tali significati non contengono alcun elemento di particolare rilevanza: si tratta infatti di un uso del termine atecnico, attinto dal linguaggio comune: è il «tutto» inteso come «quantità».

Nel secondo gruppo possono venire raccolti i passi in cui il lemma viene impiegato nell'accezione di «cosmo», «mondo»³²⁵, anche nel senso di «totalità del mondo», riprendendo un significato in cui ci si era già imbattuti³²⁶.

Il terzo gruppo raccoglie i testi in cui «universitas» è da intendersi come considerazione unitaria, che raccoglie in unità una molteplicità di elementi. Questo aspetto risulta in modo particolare nei testi in cui ricorre l'espressione «universitas ecclesiae» (talora sottintesa), proprio per sottolineare l'unità della Chiesa³²⁷.

³¹⁵ Si veda per una rassegna completa di questi testi SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 95 ss.

³¹⁶ Cfr. Hil. Pict., *tract. super psalm.* 1.5, Leo I, *serm.* 1.190, Vig. Tap., *contra Eutychen.* 4.1, e Iust. Urgell., *explic. in cantica canticorum* 1.13.

³¹⁷ In questo senso, tra gli altri, Hil. Pict., *comm. in Matth.* 8.5.

³¹⁸ Cfr. Hil. Pict., *de trinit.* 1.6.

³¹⁹ In tale accezione Ambr. Med., *de spir. sanc.* 1.125.

³²⁰ Cfr. Aug., *de doct. christ.* 35.51, ed Eug. Afr., *thesaur.* 281.56.

³²¹ Si veda ad esempio Aug., *enarr. in psalm.* 13.2.

³²² Accezione molto diffusa: cfr., per tutti, Aug., *contra Iulian.* 8.31, ed Eug. Afr., *thesaur.* 31.27.

³²³ Cfr., ad esempio, Hil. Pict., *tract. super psalm.* 149.1.

³²⁴ Cfr. *supra*, § 3, nel senso di «universitas rerum», Cic., *de nat. deor.* 1.39, e, nel senso di «universitas generis humani», Cic., *de nat. deor.* 2.164.

³²⁵ In Tertulliano ricorre con notevole frequenza, né appare utile ai fini dell'indagine citare tutti i passi: si veda a titolo d'esempio *de spect.* 1.2 («Nemo negat, quia nemo ignorat, quod ultro natura suggerit, deum esse universitatis conditorem eamque universitatem tam bonam quam homini mancipatam»). Sulla figura di Tertulliano si veda tra l'altro R. MARTINI, *Sulle «aree di laicità» nel Cristianesimo delle origini*, in «SDHI.» LXI, 1995, p. 842 ss.

³²⁶ Si veda *supra*, § 3.

³²⁷ Cfr. per tutti Aug., *enarr. in psalm.* 60.2: «Videte, fratres, quemadmodum commendetur universitas Ecclesiae toto orbe diffusae» (sul significato di «unità» attribuito al vocabolo in esame cfr. ancora Isid., *etym.* 1.2: «... hinc, et universitas ab uno cognominata est, propter quod in unitatem colligitur»).

Nel quarto gruppo viene attribuito al termine una connotazione più tecnica, anche se al di fuori di un contesto giuridico. Si allude in particolare a un testo di Ambrogio³²⁸ in cui il *Novum Testamentum*, in senso figurato, viene definito *haereditas* e si precisa che:

Non ad unum quidem, non ad paucos: sed ad omnes Testamentum suum scripsit Iesus. Omnes scripti heredes sumus non pro portione, sed pro universitate. Testamentum commune est, et ius omnium, haereditas universorum, et soliditas singulorum.

La contrapposizione tra la *portio* e l'*universitas* ricalca il modo di esprimersi dei giuristi ed evidenzia l'aspetto unitario di un insieme, di una molteplicità di parti: ciascuno è erede di Cristo, dal momento che chi è erede lo è *pro universitate* e la sua eredità non gli è diminuita dalla pari eredità dei suoi simili.

Un altro testo tratto dall'opera *Pro defensione trium capitulorum* (5.39) di Fa-cundus Hermianensis, che si può far rientrare in questo gruppo, è il seguente:

Non autem solos quos memoravimus sanctos et venerabiles viros hoc secum iudicasse monstravit, quando non tacuit quod Romana quoque universitas egredientem, quod venientem Africa etiam atque Sardinia, quanquam non per eas transierit, per ipsius tamen consiliarium publica eum contestatione pulsaverint, sicut Hellas et Illyricus provinciae per quas venit ...

Si deduce che sia ormai consolidato l'uso del termine per indicare un insieme di uomini, da interpretarsi nel passo riportato nel senso di *civitas* romana, senza però, come si desume dalla lettura del testo, alcuna implicazione propriamente giuridica.

Sulla base dei dati raccolti, si può concludere che sono certamente rinvenibili coincidenze di significato nelle varie epoche, pur mutando le singole fattispecie cui il vocabolo si riferisce, anche per il diverso contenuto delle opere, e che, come si è già notato, il termine non viene impiegato a proposito di una questione giuridica. Per quanto concerne gli usi per così dire inediti, vale quanto si è appena detto: in molte ipotesi possono essere stati suggeriti, sfruttando la poliedricità del termine, dalla particolarità degli argomenti trattati.

³²⁸) Ambr., *exp. in psalm. David* 21.1. Su questo testo si veda ROBBE, *Su la universitas*, cit., p. 544.

16. La nozione di «universitas» nelle costituzioni imperiali e nelle opere postclassiche

L'indagine ora viene rivolta alle fonti giuridiche postclassiche e giustinianee, con particolare riferimento alle costituzioni imperiali, e con un accenno, di seguito, ai frammenti di Autun, all'*Epitome Gai* e all'Editto di Teodorico³²⁹.

Le costituzioni imperiali rappresentano il nucleo più numeroso. Ciò che maggiormente interessa ai nostri fini è tentare di capire quale sia il significato del vocabolo «universitas» e quale sia il suo rapporto con quello attribuitogli dai giuristi classici, rivolgendo particolare attenzione, ove vi siano, a costituzioni emanate in epoca classica.

In primo luogo, nel Codice Teodosiano il termine ricorre due volte: in un caso, con un significato tecnico-giuridico, per indicare l'*actio de universitate*, utilizzando la variante «*actio ad universitatem*»³³⁰; invece, nella costituzione con-

³²⁹) Per quanto concerne la presenza della nozione di «universitas» nelle Istituzioni giustinianee si è già riferito (cfr. nt. 311); qui si aggiunge *Iust. inst.* 2.23.12 in cui viene usata l'espressione «*fideicommissum universitatis*», contrapposta a «*fideicommissum specialis*», per indicare semplicemente la totalità dell'insieme (su tali fedecommissi si vedano in particolare BONFANTE, *La successio in universum ius*, cit., p. 546 ss., e F. LONGCHAMPS DE BERIER, *Il fedecommissio universale nel diritto romano classico*, Warszawa, 1997, p. 60, nonché M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*², Torino, 2011, p. 414).

³³⁰) Cfr. C.Th. 4.14.1.pr. (Imp. Theodosius A. Asclepiodoto ppo., a. 426): contenuta in C.Th. 4.14 – unica sotto la rubrica «*de actionibus certo tempore finiendis*» – e riportata anche in C.I. 7.39.3, sotto la rubrica «*de praescriptione XXX vel XL annorum*». I testi sono i seguenti, nella parte che in questa sede rileva: C.Th. 4.14.1.pr. (Imp. Theodosius A. Asclepiodoto ppo., a. 426 d. C.): «*Sicut in re speciali est, ita ad universitatem ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur. Sed si qua res vel ius aliquod postuletur vel persona qualicumque actione vel persecutione pulsetur, nibilo minus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda: eodem etiam in ius valente persona, qui pignus vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio possidente nititur vindicare. Nam petitio finium regundorum in eo scilicet, quo nunc est, iure durabit*». La costituzione è riportata nel Codex Iustinianus con scarse ma significative varianti: C. I. 7.39.3.pr. (Imp. Honorius et Theodosius AA. Asclepiodoto pp., a. 426): «*Sicut in rem speciales, ita de universitate ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur. Sed si qua res vel ius aliquod postuletur vel persona qualicumque actione vel persecutione pulsetur, nibilo minus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda: eodem etiam in eius valente persona, qui pignus vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio per longum tempus possidente nititur vindicare*». Occorre premettere che la materia della prescrizione delle azioni richiederebbe una trattazione a sé, ma, non essendo questa la sede opportuna, ci limiteremo ad esaminare questi testi sotto il profilo del significato che in essi assume il concetto di «*actiones de universitate*» - «*actiones ad universitatem*», secondo la terminologia della costituzione di Teodosio II. Ritornando all'esame della costituzione con cui Teodosio II introduce la prescrizione generale di tutte le azioni nello spazio di trenta anni, la legge inizia affermando l'estensione dalle *rei vindicationes*, indicate come «*actiones in re speciales*», alle *actiones ad universitatem* e alle *actiones personales*. Dal contesto si può desumere che le *actiones ad universitatem* menzionate indichino l'*hereditatis petitio* e le azioni su di essa modellate, e che Teodosio II le

tenuta in C.Th. 10.32.18.2 (Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Valerio comiti rerum privatarum, a. 425), si allude ad una comunità cittadina, ma

considerasse, al pari delle *rei vindicationes*, ancora azioni *in rem*, nonostante l'evoluzione che si era verificata (si allude all'ampliamento dell'oggetto dell'*hereditas*, composta di *corpora* e *iura*: cfr. *supra*, § 4). I ritocchi terminologici apportati da Giustiniano – '*actiones in rem speciales*' invece di '*actiones in re speciales*', '*actiones de universitate*' al posto di '*actiones ad universitatem*' – secondo E. LEVY, *West Roman vulgar law: the law of property*, Philadelphia, 1951, p. 221 s., non sarebbero privi di significato: il diritto postclassico, quale ci appare in C. Th. 4.14.1.pr., avrebbe obliterato i concetti classici di '*actio in rem*' ed '*actio in personam*', trascurando la causa dell'azione e concentrando l'interesse sull'oggetto, quale elemento discriminante tra le due categorie di azioni; la terminologia giustiniana manifesterebbe invece la tendenza a ritornare alla nozione classica di '*actio in rem*' ed '*actio in personam*', che individuava nella *causa petendi* l'elemento discriminante fra i due tipi di *actiones*. Con particolare riferimento al nostro argomento, cfr. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 127 nt. 4 ritiene che: «... das von de abhängige Wort gibt den Klagegrund an», mentre diversamente l'espressione '*ad universitatem*' si riferirebbe all'oggetto dell'azione. Ma la costituzione esaminata non sarebbe un caso isolato: il LEVY, *op. cit.*, p. 219 s., rinviene la nuova distinzione anche in altri testi. La nozione postclassica di '*actio personalis*', ad esempio, emergerebbe nitidamente da una costituzione di Costanzo e Costante del 349 d.C., riportata in C.Th. 4.11.2: '*Annorum XL praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est, cum actio personalis intenditur. ... sed quamvis actio pecuniae postulatae exceptione temporis non finiatur, iudex tamen debet inspicere, quae temporis intervalla nullis iustis causis existentibus fluxerint, et instrumenti vetustatem*'; secondo l'autore la costituzione sembra identificare l'*actio personalis* con l'*actio pecuniae postulatae*: anche in questo caso verrebbe dunque trascurata la causa dell'azione e l'interesse si concentrerebbe sull'oggetto, che consiste in una somma di denaro. Il presunto mutamento della distinzione tra *actiones in rem* e *actiones in personam* appare in tutta evidenza nella *Interpretatio di Pauli Sententiae* 1.7.4: '*Quoties de revocanda re vel causa integrae restitutionis beneficium petitur, aut in rem aut in personam agendum est, id est ut res ipsa de qua agitur quae sublata est recipiatur: et quum in personam actio intendi coeperit, si qui rem indebite abstulisse convincitur, id quod sublatum est in quadruplum reformare debet, post annum vero in simplum*'; come è agevole dedurre, il nuovo elemento discriminante è il *petitum*: se si persegue una cosa si ha un'*actio in rem*, se si persegue una somma un'*actio in personam*. Alla luce di queste considerazioni, occorre peraltro osservare che la nuova concezione individuata da Ernst Levy, con riferimento al periodo postclassico, in effetti non appare rinvenire un riscontro univoco e decisivo in tutti i testi da lui esaminati, e la sua generalizzazione andrebbe dunque ridimensionata: eccezion fatta per l'*Interpretatio di Pauli Sent.* 1.7.4, che indubbiamente testimonia una diversa tendenza, sugli altri testi rimane infatti qualche perplessità. La costituzione riportata in C.Th. 4.11.2 non pare così significativa, poiché il legislatore si limita a specificare il caso della *condictio* ('*sed quamvis actio pecuniae postulatae*') all'interno della regola generale; anche la costituzione contenuta in C.Th. 4.14.1, rilevante ai fini della nostra indagine, sembra smentire piuttosto che confermare la nuova concezione di azione reale teorizzata dall'autore: la definizione di azione reale espressa con la frase '*si qua res vel ius aliquod postuletur*', come si è detto, sembrerebbe in realtà riflettere la concezione classica, vista anche la somiglianza con il passo di Gaio (*inst.* 4.3), in cui l'*actio in rem* viene definita come l'azione: '*cum aut corporalem rem intendimus nostram esse aut ius aliquod nobis competere* ...'. Si può dunque concludere che il concetto di '*actiones ad universitatem*' / '*de universitate*' avesse lo stesso significato tanto in epoca classica quanto in quella postclassica, e che l'uso di '*ad*' al posto di '*de*' non sia prova sufficiente del contrario. Contra l'impostazione di Ernst Levy, si veda la recensione a *West Roman Vulgar law* di G. PUGLIESE, in «AG.», CXLI, 1951, p. 133.

senza alcuna specifica connotazione giuridica³³¹.

Nelle costituzioni posteriori al Codice Teodosiano, l'uso del vocabolo 'universitas' è più frequente e il dato rilevante è che, nella maggior parte di esse, si tratta di un'accezione non tecnica, da intendersi nel senso di «totalità», con riferimento a svariate ipotesi³³².

Vi sono, poi, alcune costituzioni in cui si incontrano le espressioni 'fideicommissarius per universitatem'³³³ e 'fideicommissum per universitatem'³³⁴: con le parole 'per universitatem'³³⁵, modellate su quelle gaiane, si evidenzerebbe soprattutto l'unitarietà³³⁶ dell'acquisto da parte del fideicommissario, oltre al fatto che avviene «in blocco»³³⁷.

Tirando le fila degli elementi emersi dall'esame delle costituzioni del Codice Teodosiano nonché postteodosiane, si deve osservare che prevale nettamente l'accezione atecnica del lemma 'universitas' e che, anche nei casi in cui viene adoperato in una valenza che sembra virare verso un significato più

³³¹) «... etiam si lis ex transactione aut qualibet alia ratione fuerit sopita, modis omnibus suam a petitore vindicaturum aerario portionem, quamvis etiam beneficio quis speciali sibi de universitate praecaverit».

³³²) Il significato di «totalità», espresso dalla parola 'universitas' nelle novelle postteodosiane, è, quasi sempre, nel senso di tutti i componenti di un determinato insieme di *homines*, deducibile implicitamente dal contesto, non essendo la parola accompagnata dal sostantivo, al genitivo, che le corrisponde: cfr. con specifico riferimento agli abitanti della città di Roma *Nov. Theod. 5.2 (Imp. Theodosius et Valentinianus aa. ad populum, a. 440)*, a tutti i sudditi dell'impero romano *Nov. Theod. 9 (Imp. Theodosius et Valentinianus aa. populo Romano, a. 440)*, *Nov. Theod. 16.pr. (Imp. Theodosius et Valentinianus aa. ad populum Romanum, a. 445)* e *Nov. Theod. 17.pr. (DD. nn. Imp. Theodosius et Valentinianus aa. Aetio viro inlustri comiti et magistro utriusque militiae et patricio, a. 445)*, agli abitanti delle province *Nov. Theod. 2.pr. (Imp. Maiorianus a. Basilio praefecto praetorio, a. 458)*, *Nov. Theod. 3 (Imp. Leo et Maiorianus aa. universis rectoribus provinciarum, a. 458)*, *Nov. Theod. 27.8 (Imp. Theodosius et Valentinianus aa. Firmino praefecto praetorio, a. 429)* e *Nov. Theod. 32.pr. (Imp. Valentinianus a. Firmino praefecto praetorio et patricio, a. 451)*.

³³³) Cfr. ad esempio *Nov. Theod. 22.2.2 (Imp. Theodosius aa. Apollonio praefecto praetorio, a. 443)*: «... ut rebus totis in sortitum easumque deductis vel curiae quadrantis vel heredi ac fideicommissario per universitatem praefati successores et curia promiscui rerum dominii liberabuntur incommodo».

³³⁴) Cfr. *Nov. Marc. 5.2 (Imp. Marcianus a. Palladio praefecto praetorio, a. 445)*, in cui al fedecommissario per universitatem viene contrapposto quello speciale; cfr. *infra*, nt. 350.

³³⁵) Si veda quanto detto, a proposito di Gai., *inst. 2.97, D. 23.5.1.1 (Paul. 36 ad ed.)* e *D. 41.1.62 (Paul. 2 man.)*, *supra*, §§ 8 e 10. Per le fonti letterarie cfr. *supra*, § 3.

³³⁶) A proposito dell'«adquirere» o del «transire», la locuzione «per universitatem», come si è visto, esprimeva che le *singulae res*, corporali e incorporali, di cui è formata l'*universitas-hereditas*, si acquistavano senza bisogno che per ciascuna venisse compiuto il singolo atto acquisitivo, dal momento che le *singulae res* passavano in quanto si era diventati eredi (Gai., *inst. 2.98*), ossia si era acquistata l'*universitas*.

³³⁷) Si veda ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., p. 575, il quale precisa che, nel fedecommissario universale, il fedecommissario è da considerarsi come un acquirente dell'eredità (o di una quota di essa) in blocco.

tecnicistico³³⁸, nulla di nuovo si aggiunge alla concezione classica della nozione di *universitas-hereditas*.

Si passa ora alla disamina delle costituzioni contenute nel Codice giustiniano. Un primo gruppo può considerarsi formato da quelle costituzioni in cui è rinvenibile la nozione «*universitas*», senza una connotazione giuridica, ma per indicare la totalità di un insieme: dei giudei che risiedevano ad Antiochia³³⁹, di un fedecommissario³⁴⁰, di una collettività di uomini³⁴¹, di un reggimento³⁴².

Il secondo gruppo è costituito, invece, dalle *constitutiones* in cui la parola

³³⁸) Cfr. C.Th. 4.14.1.pr. (*Imp. Theodosius a. Asclepiodoto ppo.*, a. 426) e la locuzione «*per universitatem*», utilizzata nel caso del fedecommissario universale.

³³⁹) C.I. 1.9.1 (*Imp. Antoninus A. Claudio Tryphonino*, a. 213): «*Quod Cornelia Salvia universitati Iudaeorum, qui in Antiochensium civitate constituti sunt, legavit, peti non potest*»: sulle questioni sollevate da questo testo si veda A. BERGER, *Some remarks on Caracalla's rescript C. I. 1, 9, 1 and its «Universitas Iudaeorum»*, in «*Dura*», VIII, 1957, p. 75 ss.; risulta da condividere, visto il contesto, l'opinione dell'autore che ritiene l'espressione «*universitas Iudaeorum*» non tecnica: non si alluderebbe alla «comunità giudaica», ma si tratterebbe di una parafrasi dell'espressione vaga che la testatrice Cornelia Salvia ha usato nel suo testamento, scritto in greco. E sarebbe proprio l'incertezza intorno ai legatari, creata da quel modo di esprimersi («tutti», la «totalità» dei Giudei in Antiochia), ad aver provocato la decisione negativa del rescritto, secondo il quale essi vengono esclusi dal procedere in giudizio contro l'erede per il pagamento del legato. In senso contrario alla classicità della menzione del vocabolo «*universitas*» si veda SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 69. Questa costituzione richiederebbe una indagine a sé, che potrebbe costituire l'oggetto di un prossimo lavoro.

³⁴⁰) C.I. 6.42.32 (*Imp. Iustinianus Iohanni pp.*, a. 531): «*... si sine scriptura, et praesentia testium fideicommissio derelicto fideicommissarius elegerit heredis iuramentum, vel forsitan legatarii vel fideicommissarii, quotiens ab eo relictum est fideicommissum, sive universitatis, sive specialis ...*» e C.I. 6.43.3.3 (*Imp. Iustinianus A. Demostheni pp.*, a. 531): «*Sin autem sub condicione vel sub incerta die fuerit relictum legatum vel fideicommissum universitatis vel speciale vel substitutione vel restitutione, melius quidem faciat, et si in his casibus caveat ab omni venditione vel hypotheca, ne se gravioribus oneribus evictionis nomine supponat*»: si osserva che nelle ricordate costituzioni si trova la ricorrente contrapposizione con il *fideicommissum speciale*, mentre – rispetto alla locuzione «*fideicommissum per universitatem*», che, come si è detto, richiamava l'aspetto dell'unitarietà – l'espressione «*fideicommissum universitatis*» sembra invece richiamare la nozione di totalità (dell'insieme). Per l'uso dell'espressione «*fideicommissum universitatis*» cfr. anche *Inst. inst.* 2.23.12. Vi è ancora da aggiungere una costituzione collocata in C.I. 6.49.7.pr. (*Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.*, a. 530), in cui con «*nomen universitatis*» si allude alla restituzione a titolo universale del fedecommissario; nelle fonti classiche, come abbiamo visto, il «*nomen universitatis*» sembra assumere un significato del tutto diverso: cfr. *supra*, § 11.

³⁴¹) C. I. 1.23.7.2 (*Imp. Leo A. Hilariano magistro officiorum et patricio*, a. 477): «*Pragmaticas praeterea sanctiones non ad singulorum preces super privatis negotiis proferri, sed si quando corpus aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel quaedam universitas hominum ob causam publicam fuderit preces, manare decernimus, ut hic etiam veritatis, quaestio reservetur*». Si noti la assoluta genericità del rinvio, resa con le parole «*universitas hominum*».

³⁴²) C.I. 12.35(36).18.2 (*Imp. Anastasius A. Iohanni magistro militum praesentalium*, a. 492): «*... ita ut si universitas numeri, seu principiorum monenda sit, duplicata quantitate tantummodo spoliata accipiant ...*».

‘universitas’ viene utilizzata per richiamare il *fideicommissum per universitatem*³⁴³, la collettività di uomini unitariamente considerata³⁴⁴, l’eredità³⁴⁵, l’*actio de universitate*³⁴⁶.

Dall’esame delle costituzioni imperiali raccolte nel Codice giustiniano, emerge nitidamente che l’unica costituzione risalente all’epoca classica, in quanto emanata da Caracalla³⁴⁷, non riflette la maturazione raggiunta, nei testi dei giureconsulti dello stesso periodo, dalla nozione di ‘universitas’³⁴⁸: il segno ‘universitas’ ha anzi una valenza non tecnica, come ad esempio per indicare l’*universitas Iudaeorum*.

L’indagine ora viene rivolta a quelle opere postclassiche in cui si impiega il lemma in esame: si tratta dei *Fragmenta Augustodunensia*, dell’*Epitome Gai* e dell’*Edictum Theodorici*.

I §§ 61, 62, 63, 74, 76 del secondo libro della Parafrasi di Autun, documenterebbero, secondo alcuni autori, la genesi postclassica della costruzione della *hereditas* come ‘universitas’³⁴⁹. Ma da quanto si deduce dalla lettura dei frammenti, l’ ‘universitas’ è da intendersi ora nel senso di totalità complessiva (del patrimonio ereditario), qualificante l’*hereditas*, ora come sinonimo di *here-*

³⁴³) C.I. 1.2.13 (*Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Palladio pp.*, a. 455), in cui viene recepita la *Nov. Marc. 5.2 (Imp. Marcianus a. Palladio praefecto praetorio)*: ‘... sive hoc institutione sive substitutione seu legato aut fideicommissum per universitatem seu speciali, sive scripta sive non scripta voluntate fuerit derelictum: omni in posterum in huiusmodi negotiis ambiguitate submota’; cfr. anche C.I. 6.61.8.6.c (*Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.*, a. 531): ‘Quae et in legatis et fideicommissis tam specialibus quam per universitatem relictis et in aliis causis, quas supra enumeravimus, similibusque eis observanda sunt’ (cfr. quanto detto *supra*, in questo stesso paragrafo, a proposito dell’impiego della locuzione ‘per universitatem’ nelle novelle postteodosiane).

³⁴⁴) C.I. 2.58(59).2.5 (*Imp. Iustinianus A. Iuliano pp.*, a. 531): in questa costituzione il richiamo all’*universitas* è generico e in forma di rinvio; il contesto – ‘... sive pro una persona quis litem movere voluerit sive pro aliquo corpore vel vico vel alia universitate ...’ – non consente di individuare a quale specifica collettività di *homines* venisse riferita.

³⁴⁵) C.I. 6.49.8.pr. (*Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.*, a. 532): ‘... et quaerebatur, specialis fideicommissarius id quod ei derelictum est a quo consequi debe a quo consequi debeat, utrumne ab herede, ut post retentionem eius alias res universitatis fideicommissarius accipiat, ...’.

³⁴⁶) C. I. 7.39.3 (*Imp. Honorius et Theodosius AA. Asclepiodoto pp.*, a. 424), in cui viene ripresa la costituzione collocata in C.Th. 4.14.1.pr. (*Imp. Theodosius A. Asclepiodoto ppo.*, a. 424): si veda *supra*, in questo stesso paragrafo e nt. 330.

³⁴⁷) Si veda *supra*, nt. 339.

³⁴⁸) Cfr. *supra*, §§ 10-12, quanto detto sul modo di concepire l’ ‘universitas’ da parte dei giuristi severiani Paolo, Ulpiano e Marciano.

³⁴⁹) Tra i sostenitori più convinti di questa opinione, si vedano BONFANTE, *La formazione scolastica*, cit., p. 314 ss., e SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 7 s. *Contra*, ALBERTARIO, *Actio de universitate*, cit., p. 69 e nt. 1, che attribuisce l’origine del dogma dell’*universitas-hereditas* alle scuole orientali.

*ditas*³⁵⁰. I passi sono i seguenti:

61 Universitas ubi hereditas directis verbis relinquitur: singulae res ubi per legata singulas res relinquit. Sed universitatem in omnibus restituit et qui dimidiam videtur restituere. Ergo et si dicat: 'rogo ut heres vicesimam partem hereditatis restituat' universitatis dicitur fideicommissum.

62 Universitatis dicimus, idest iuris, eo ipso quod pars aliqua hereditatis restituitur, quamvis rerum pars tantum restituatur. Et e contrario si singulas res relinquat, id est si singillatim relinquat, etiam si totum patrimonium, non dicitur universitatis fideicommissum, sed singularum rerum fideicommissum.

63 Post quid intersit universitatis fideicommissum et singularum rerum fideicommissum. Qui tres agros habet in patrimonio suo et dicit: 'Titius heres esto' et adicit: 'rogo te, ut, cum adieris hereditatem, illum et illum et illum agrum illis restituas', licet paene totum patrimonium reliquerit, non erit universitatis fideicommissum, sed singularum rerum fideicommissum, sed si pars aliqua hereditatis relinquitur per fideicommissum, dicitur universitatis fideicommissum.

74 Aliter ergo in universitatis fideicommisso placuit propter voluntatem. (...).

76 ... fideicommissa aut universitatis sunt aut singularum rerum, ut tractavimus.

Dal tenore di questi frammenti, emerge nitidamente che, nei casi in cui il vocabolo «universitas» è utilizzato in qualità di sinonimo di «hereditas», non è individuabile nessun elemento di novità rispetto alla costruzione classica dell'hereditas come universitas³⁵¹.

Per quanto riguarda la presenza del termine «universitas» nell'*Epitome Gai* e l'errato significato di «*simul omnia*» attribuito alla locuzione «*per universitatem*» dall'epitomatore («*Per universitatem, hoc est, omnia simul bona, adquirimus hereditate, emptione, adoptione*»), si ripete quanto già detto³⁵²: l'interpretazione dell'epitomatore non corrisponde affatto al significato letterale della locuzione «*per universitatem*», da intendersi nel senso di «tramite una universitas»; con riferimento specifico all'eredità si fa notare che l'eredità acquista «*simul*», ma non «*omnia*», essendovi rapporti che non sono trasmissibili. L'anonimo epitomatore elenca gli istituti successorii vigenti nel suo tempo: è scomparso ogni ricordo della

³⁵⁰) In questo senso si vedano BORTOLUCCI, *La hereditas come universitas*, cit., p. 160, e BIONDI, *Universitas e successio*, cit., p. 44 s., il quale osserva che «Il maestro gallico nulla inventa: nei §§ 61-63 si limita a qualificare come *fideicommissum universitatis* quello che Gaio chiamava *fideicommissum hereditatis* (2.247-250); egli non intende dire cosa diversa; né escogita alcuna dottrina; gli ronzano nelle orecchie il termine *universitas*, che trovava nello stesso Gaio e nei testi della giurisprudenza classica, e parla di *universitas* laddove il testo gaiano parlava di *hereditas*»; si veda altresì VOCI, *Diritto ereditario*, I, cit., p. 175. Cfr. Gai., *inst.* 2.247-259, in cui il giurista tratta del *fideicommissum hereditatis*.

³⁵¹) Si veda diffusamente sul confronto con il testo di Gaio ROBBE, *Su la universitas*, cit., p. 551 ss.

³⁵²) Cfr. *supra*, § 8.

conventio in manum, sono unificati in un ampio concetto di *hereditas* la *hereditas* e la *bonorum possessio*, e, ciò che preme maggiormente sottolineare, la *bonorum emptio* gaiana è stata sostituita dalla *emptio*. La progressiva scomparsa della *bonorum emptio* e l'assenza nell'Epitome degli altri paragrafi in cui Gaio si occupava di tale istituto inducono a ritenere che l'«*emptio*» del testo andrebbe intesa come semplice acquisto di un intero patrimonio o di intere parti di esso³⁵³. In questa ipotesi il «*simul omnia*» apparirebbe corretto: si perderebbe così il significato tecnico della locuzione «*per universitatem*», dando rilievo all'oggetto e non al modo in cui l'acquisto si verifica. E questa sarebbe una ulteriore conferma del progressivo fraintendimento e svilimento della nozione classica di «*universitas*»: se fosse una creazione postclassica non si incontrerebbe una interpretazione come quella dell'anonimo epitomatore. Aderente al modello, pur con qualche modifica, è invece la nozione di «*adquirere per universitatem*» che incontriamo nelle *Istituzioni* di Giustiniano. Le maggiori novità sono l'introduzione dell'*addictio libertatum servandorum causa*³⁵⁴ e l'alternare la nozione di «*adquisitio*»³⁵⁵ con quella di «*successio per universitatem*»³⁵⁶, che, come abbiamo già detto, è l'effetto principale insito nell'*adquisitio* stessa. Un ultimo rilievo: anche Teofilo sembra degradare e non comprendere la nozione di «*universitas*» e, proprio in materia di *adquisitiones per universitatem*, interpreta la locuzione nel senso di «*unum actum*»³⁵⁷, certamente corretto ma limitativo rispetto all'idea del mezzo e del modo insita nella nozione in esame.

Nell'editto di Teodorico (158) con «*universitas*» si indica la totalità dei sudditi, sia Romani che Ostrogoti:

Quod si forsitan persona potentior, aut eius procurator, vel vicedominus ipsius, aut certe conductor, seu barbari, seu Romani, in aliquo genere causae praesentia non permiserint edicta servari, et iudex, cuius intererit obsistere aut vindicare aut obviare non potuerit, in nostram illico, si sibi consulit, instructa ex omnibus relatione dirigat, deposita totius formidinis suspicione, notitiam. Haec enim sola ratione a culpa esse poterit absolutus. Quia quod pro omnium provincialium securitate provisum est, universitatis debet servare devotio.

Sulla base dei dati raccolti, con riferimento sia alle costituzioni imperiali che al-

³⁵³) Cfr. ARCHI, *L'«Epitome Gai»*, cit., p. 262 ss., che esamina in particolare lo scomparire nell'Epitome dell'antitesi tra *ius civile* e *ius pretorium* nei paragrafi riguardanti tanto le successioni *ab intestato* che quelle testamentarie. Si veda di recente S. SCHIAVO, *Aspetti processuali nell'«Epitome Gai»*, in «Ravenna capitale. Giudizi, giudici e norme processuali nei secoli IV-VIII», II. «Studi sulle fonti», Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 63 nt. 48.

³⁵⁴) Cfr. *Iust. inst.* 2.9.6.

³⁵⁵) Si veda *Iust. inst.* 3.12.1.

³⁵⁶) Cfr. *Iust. inst.* 3.10.pr. e 3.12.pr.

³⁵⁷) Theoph., *par.* 2.9.25.

le opere postclassiche, si osserva che, qualora si accettasse l'opinione che fa risalire la nascita della nozione giuridica di «universitas» al periodo postclassico-giustiniano, ci si aspetterebbe di trovare numerose testimonianze, attestanti l'uso tecnico³⁵⁸, astratto³⁵⁹, ossia, in buona sostanza, la enucleazione della «universitas» come categoria giuridica. Come si è potuto constatare, tali aspettative vengono invece smentite, dal momento che l'«universitas» nel caso dell'*hereditas* non presenta nuove peculiarità rispetto alla nozione classica, anzi talora appare, per lo più, come un mero sinonimo, mentre, per quanto concerne gli insiemi di *homines* l'aspetto della cd. persona giuridica, sembra accennarsi in due soli testi (C.I. 1.23.7.2 e C.I. 2.58[59].2.5). Tali risultati non possono che confermare l'assoluta classicità del concetto in esame, dato che altrimenti la categoria giuridica dell' «universitas» avrebbe dovuto «imperversare» nelle fonti postclassico-giustiniane.

Si ha dunque una ulteriore e significativa testimonianza della classicità della nozione di «universitas». I sostenitori delle opposte teorie³⁶⁰ che, basandosi su una presunta incompatibilità tra l'astrattezza che caratterizzerebbe la nozione di «universitas» e la concretezza della giurisprudenza classica, l'hanno messa al bando, non hanno tenuto presente il fatto che nulla impediva ai giuristi – anzi ciò era assolutamente conforme proprio al loro spirito pratico – di qualificare unitariamente collettività di persone o complessi di cose e diritti, al fine di raggiungere determinati risultati che altrimenti non sarebbero stati conseguibili e di ovviare a determinati inconvenienti diversamente non evitabili nella sfera giuridica.

Per quanto riguarda, invece, la presenza e il significato della nozione di «universitas» nelle fonti bizantine, per una trattazione più approfondita si rinvia ad un nostro precedente lavoro³⁶¹.

In questa sede, si può notare come la questione si ponga in relazione alle *actiones de universitate*: è indiscussa, infatti, la notevole frequenza con cui la nozione ricorre nelle fonti bizantine, laddove, nei testi classici, sembra ricorrere una volta sola³⁶², e ciò, secondo alcuni autori, dimostrerebbe inequivocabilmente l'origine postclassica di tale terminologia³⁶³. Inoltre, si osserva che si incontra una varietà di locuzioni utilizzate dai maestri bizantini per tra-

³⁵⁸) La terminologia è del BONFANTE, *La formazione scolastica della dottrina dell' «universitas»*, cit., p. 314 ss.

³⁵⁹) Così si esprime l'ALBERTARIO, *Corpus e universitas*, cit., p. 99 ss.

³⁶⁰) Si veda *supra*, § 2.

³⁶¹) Cfr. SIRACUSA, *Il fenomeno delle actiones de universitate tra diritto classico e diritto bizantino*, cit., p. 271 ss.

³⁶²) Si veda D. 6.1.1.pr. (Ulp. 16 *ad ed.*), su cui *supra*, § 11.

³⁶³) Cfr. per tutti ALBERTARIO, *Actio de universitate*, cit., p. 105 ss.

durre l'espressione latina '*actio de universitate*'³⁶⁴: talora si parla di ἡ καθ' ὁμάδα ἀγωγή³⁶⁵ oppure di περὶ ὁμάδος ἀγωγή³⁶⁶; in altri casi, invece, viene utilizzata la terminologia ἡ γενική (sottintendendo ἀγωγή)³⁶⁷ e εἰς ὁλόκληρον (sottin-

³⁶⁴) L'unica variante di questa espressione è, come meglio vedremo *infra*, in questo stesso paragrafo, la locuzione '*actio (actiones) ad universitatem*'.

³⁶⁵) Cfr. Theoph., *par.* 4.17.2, che più precisamente impiega l'espressione περὶ τῆς καθομάδα (sottinteso ἀγωγή): ... ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς *specialias in rem* ἐστὶ καὶ τῆς καθομάδα, τοῦτέστι τῆς *hereditatis petitionos* εἰρήσθω ...; *schol.* 1 *ad Bas.* 11.2.32 (= C.I. 2.4.15: Scheltema BS p. 405, 33; Heimbach I, p. 701): ... ἀλλ' ὁμως πρὸς τὴν νομικὴν ἀκρίβειαν ταύτης τῆς διατάξεως καὶ τοῦτο κρατεῖ τὸ νόμιμον, ὥς καὶ ἰνρὲμ καὶ τὰς ἰδικὰς καὶ τὰς καθ' ὁμάδα νοβατεῦσθαι διὰ τῆς Ακουλιανῆς ἐπερωτήσεως καὶ ἀναιρεῖσθαι διὰ τῆς ἀκεπιλατίο-υος. La locuzione καθ' ὁμάδα letteralmente significa «in massa» (cfr., sv. *μάζα*, M.A. BAILLY, *Dictionnaire grec-français*, Paris, 1915, p. 1372, e L. ROCCI, *Vocabolario greco italiano*, Roma, 1983, p. 1328) e si trova anche in altri testi, sempre con riferimento alla materia ereditaria: cfr., ad esempio, Theoph., *par.* 2.9.13, in cui viene trattato il tema delle cd. '*adquisitiones per universitatem*'; ma, a differenza della versione classica – Gai., *inst.* 2.97 e 2.191, D. 23.5.1.1 (Paul. 36 *ad ed.*), D. 41.1.62 (Paul. 2 *man.*), su cui cfr. *supra*, §§ 8 e 10 – e anche dei passi corrispondenti nelle fonti bizantine – *Bas.* 50.1.58 (= D. 41.1.62: Scheltema BT p. 1784, 11; Heimbach V, p. 45), *Bas.* 51.1.7 (= D. 23.5.1.1: Scheltema BT p. 1499, 7; Heimbach V, p. 86) e *sch.* 1 (Scheltema BS 2141, 31), dove la terminologia utilizzata è l'esatta traduzione greca della locuzione '*per universitatem*', cioè μετὰ τῆς ὁμάδος oppure διὰ τῆς ὁμάδος – Teofilo impiega il termine καθομάδα che, come peraltro si può intuire dalla spiegazione dello stesso Teofilo, assume proprio il significato di «in massa», «in blocco» (... εἰσὶν ἄλλαι κτήσεις αἱ λεγόμεναι καθομάδα, ἐν αἷς ἐν μὲν τί ἐστὶ τὸ γινόμενον, πολλὰ δὲ ὑπὸ τὴν ἡμετέραν δεσποτείαν γίνεταί πράγματα ...). In numerosi testi l'espressione καθομάδα qualifica il fedecommesso: cfr., ad esempio, *Bas.* 42.2.12 (= D. 5.6.1: Scheltema BT 1916, 24; Heimbach IV, p. 243); per una rassegna completa di questi passi cfr. C. LONGO, *Sull'hereditas concepita come universitas*, cit., p. 136.

³⁶⁶) Cfr. *Bas.* 50.14.5 (= C.I. 7.39.3.pr.: Scheltema BT 238, 8 s.; Heimbach V, p. 78 s.) – "Ὡς περ αἱ ἀγωγαὶ αἱ ἰδικαί, οὕτως αἱ περὶ ὁμάδος καὶ προσωπικαὶ ἀγωγαὶ ὑπερ τριάκοντα ἐνιαυτῶν διάστημα μηδαμῶς ἐκτείνεσθωσαν" ... – e C.I. 7.39.3.pr., su cui *supra*, in questo stesso paragrafo. Con lo stesso contenuto si veda anche *Syn. Bas. Mai.* 8.4.62 (in J. e P. ZEPOS, «Jus Graecoromanum», Atene, 1931, rist. Aalen, 1962, V, p. 168) e il suo scolio che esemplifica αἱ (sottinteso) ἀγωγαὶ περὶ ὁμάδος menzionando la νερεδιτάτης πετιτίων e la φιδεῖκομισσαρία ἰνρὲμ. Rispetto alle ipotesi cui sembrerebbe riferirsi Ulpiano (cfr. *supra*, § 11), è omessa la *hereditatis petitio possessoria*; dall'esame delle fonti non sembra emergere il motivo di questa esclusione: si può azzardare che la progressiva fusione tra i due sistemi, civile e pretorio, iniziata già a partire dal periodo postclassico, abbia potuto indurre i maestri bizantini ad intendere l'*hereditatis petitio civilis* comprensiva anche della tutela del *bonorum possessor*. Cfr. anche *schol.* n *ad Syn. Bas. Mai.* 8.4.62 (ZEPOS, *op. cit.*, p. 168), in cui si definiscono αἱ σπεκιαλῖαι ἰνρὲμ le ἀγωγαὶ αἱ ἰδικαὶ citate nel testo. Occorre notare come nei Basilici non vi sia il passo corrispondente a D. 6.1.1.pr. (Ulp. 16 *ad ed.*), su cui *supra*, § 11.

³⁶⁷) Cfr. *schol.* 2 *ad Bas.* 42.1.10 (= D. 5.3.10: Scheltema BS 2058, 23; Heimbach IV, p. 192 s.): ... ὥς μὴ θαυμάσης, εἰ κατὰ τοῦ ἐν καὶ μόνον πράγμα νεμομένου κεῖται ἡ νερεδιτάτης πετιτίων γενική τις τυγχάνουσα, ove si considera strano il fatto che contro uno che ha solo una cosa venga intentata la *hereditatis petitio* che è γενική, e *schol.* 16 *ad Bas.* 42.1.20 (= D. 5.3.20.10: Scheltema BS 2534, 20 ss.; Heimbach IV, p. 214): ... οὕτε γὰρ δυνάμεθα τὴν ὁμάδα τοῦ πεκουλίου διὰ γενικὴν ἰνρὲμ ἐκδικεῖν, ἀλλ' ἀναγκὴ ἐφ' ἐκάστῳ τῶν πεκουλιαρίων

tendendo sempre ἀγωγή)³⁶⁸. L'espressione che traduce letteralmente quella latina è, senza dubbio, περὶ ὁμάδος ἀγωγῶν³⁶⁹: ὁμάς è il termine greco utilizzato per rendere il concetto di 'universitas' nelle sue diverse accezioni³⁷⁰ e περὶ

πραγμάτων κινεῖν σπεκιαλίαν ἰνρέμ. Occorre notare che questa espressione è talvolta adoperata per indicare la natura astratta di alcune azioni: a) l'actio legis Aquiliae in factum: cfr. *schol.* 130 ad Bas. 60.3.27 (= D. 9.2.27.21: Scheltema BS 3134.28: ἡ γὰρ ἱμφοακτος γενικῇ); b) l'actio de peculio: cfr. Theoph., *par.* 4.7.5 (γενικῇ γὰρ οὐσα ἡ de peculio); c) l'actio de in rem verso e l'actio quod iussu: cfr. *schol.* 3 ad Bas. 18.5.1 (= D. 15.1.1: Scheltema BS 1109.25 ss.: ἡ δὲ κοδιοῦσο καὶ ἡ δὲ ἰνρέμ βέρσο γενικῇ ἔστιν ἀπὸ παντὸς κινουμένη συναλλάγματος, ὥσπερ καὶ ἡ δὲ πεκουλίω); d) l'actio praescriptis verbis: cfr. *schol.* 2 ad Bas. 23.1.1 (= D. 12.1.1: Scheltema BS 1496, 5; Heimbach II, p. 586: τῆς γενικῆς πραεσκριπτῆς βέρβης); e) la *condictio certi*: cfr. *schol.* 2 ad Bas. 23.1.24 (= D. 12.1.24: Scheltema BS 1550, 30 s.; Heimbach II, p. 592) e *schol.* 9 ad Bas. 23.1.4 (= D. 12.1.4.2: Scheltema BS 1504, 35; Heimbach II, p. 592: ὁ κέρτος γενικὸς κονδικτικίος). P. COLLINET, *Études historiques sur le droit de Justinien*, I, Paris, 1912, p. 200 ss., a proposito della *natura actionis*, tratta delle azioni generali e ne fa una tipologia, includendovi, oltre a quelle ora citate, anche l'actio in factum ex iure iurando e l'actio pecuniae constitutae. L'autore (p. 203) fa risalire all'epoca bizantina le *actiones generales* e le definisce con queste parole, traendo spunto dalle fonti: «L' «action générale» (ἡ γενικὴ ἀγωγή) est celle qui compète ex omni causa, ex quocumque contractu sive certi sive incerti; l' «action spéciale» (ἡ ἰδικὴ ἀγωγή) est celle qui ne compète qu'à la suite d'une seule opération». Con particolare riferimento alla *hereditatis petitio*, egli sostiene la classicità della distinzione tra *actio in rem generalis* e *actio in rem specialis*, basata sulla differenza di oggetto, ma soggiunge che la qualifica di *γενικῇ* attribuita all'azione dai giuristi bizantini ha un significato diverso, in quanto l'*hereditatis petitio* diventa per i Bizantini una azione astratta, esperibile in diversi casi, tra cui è tipico quello della *querela inofficiosi testamenti*: «D'où il suit qu'en pratique, elle doit toujours être précisée par l'indication de la cause pour laquelle on l'intente, la cause la plus remarquable étant la *querela inofficiosi testamenti*».

³⁶⁸) Cfr. *schol.* 3 ad Bas. 42.1.65 (= C.I. 3.31.7: Scheltema BS 2572, 36; Heimbach IV, p. 240: ... καὶ φησιν ὁ Θαλέλαιος, οὐ τῇ εἰς ὁλόκληρον, ἢ καὶ τῇ παρτιαρίᾳ, ἀλλὰ τῇ σπεκιαλίᾳ, ἢ τῇ Πουβλικιάνῃ, ἢ ἑτέρᾳ τινί): dal tenore del testo si può evincere che la locuzione εἰς ὁλόκληρον indichi la *petitio* di «tutta quanta» l'eredità. Si veda anche Bas. 42.2.1 (= D. 5.4.1.1: Scheltema BT 1914, 6; Heimbach IV, p. 243), in cui i maestri bizantini si servono della terminologia εἰς ὁλόκληρον κινεῖν. La locuzione εἰς ὁλόκληρον ricorre, sempre in materia ereditaria, nel senso di 'successio in universum ius': cfr. Bas. 2.2.22 (= D. 50.16.24: Scheltema BT 25, 15; Heimbach I, p. 43), Bas. 2.3.62 (= D. 50.17.62: Scheltema BT 54, 16; Heimbach I, p. 69), Bas. 2.3.128 (= D. 50.17.128.1: Scheltema BT 59, 21; Heimbach I, p. 73); ma la stessa espressione è usata anche in diversi luoghi nel significato di 'pro solido', 'in solidum' (cfr. H. STEPHANUS, *Thesaurus graecae linguae*, rist. Graz, 1954, VI, sv. ὁλόκληρος, p. 1900 ss.): si vedano Bas. 13.2.17 (= D. 16.3.17.pr.: Scheltema BT 728, 30 s.; Heimbach II, p. 49) e *schol.* 2 (Scheltema BS 688, 27; Heimbach II, p. 49), Bas. 13.2.22 (= D. 16.3.22: Scheltema BT 728, 24; Heimbach II, p. 50 s.) e *schol.* 1 (Scheltema BS 659, 22 ss. e 29; Heimbach II, p. 51), nonché *Syn. Bas. Mai.* μ.7.2 (ZEPOS, *op. cit.*, p. 418); per 'ex asse', si vedano Bas. 42.2.1 (= D. 5.4.1.1: Scheltema BT 1914, 5; Heimbach IV, p. 243), Bas. 42.2.5 (= D. 5.4.5: Scheltema BT 1915, 13; Heimbach IV, p. 246) e *Syn. Bas. Mai.* κ.15.78 (ZEPOS, *op. cit.*, p. 361).

³⁶⁹) Per il significato di 'petitio hereditatis', si veda STEPHANUS, *Thesaurus graecae linguae*, cit., VI, sv. ὁμάς, p. 1935.

³⁷⁰) Nell'accezione di 'universitas' come ὁμάς-hereditas, cfr. Bas. 2.2.200 (= D. 50.16.208:

corrisponde alla preposizione latina 'de'. Le altre espressioni, pur richiamando il concetto di 'actio de universitate', non sembrano in effetti indicare la qualifica di 'universitas' attribuita all'*hereditas*, e conseguentemente di 'actio de universitate', ma piuttosto confonderla con una *vindicatio* collettiva³⁷¹; tale prospettiva, che in effetti sembrerebbe dominante nelle opere postclassiche, confermerebbe la assoluta classicità del concetto in esame, dato che altrimenti gli interventi nei testi romani sarebbero stati più numerosi e più rispondenti a tale visuale successiva.

Scheltema BT 43, 31; Heimbach I, p. 57), *Bas.* 29.6.1 (= D. 23.5.1.1: Scheltema BT 1499, 7; Heimbach III, p. 486) e il suo *schol.* 1 (Scheltema BS 2141, 13; Heimbach III, p. 486), *Bas.* 40.1.3 (= D. 37.1.3.pr.: Scheltema BT 1784, 11; Heimbach IV, p. 50), *Bas.* 42.1.20 (= D. 5.3.20.10: Scheltema BT 1899, 24; Heimbach IV, p. 206), *Bas.* 50.1.58 (= D. 41.1.62: Scheltema BT 2329, 16; Heimbach V, p. 44, e *Bas.* 51.1.7 (= D. 23.5.1.1: Scheltema BT 2392, 11; Heimbach V, p. 86). Per il concetto di 'universitas' come *ὁμάς* riferito alle collettività di *homines* si vedano, ad esempio, Theoph., *par.* 2.1.6, *Bas.* 8.2.106 (= D. 3.4.6.3: Scheltema BT 434, 22; Heimbach I, p. 421) e sua *Interpretatio*: cfr. anche *Syn. Bas. Mai.* Δ.31.5 (ZEPOS, *Ius*, cit., V, p. 224), *Bas.* 8.2.107 (= D. 3.4.7.1: Scheltema BT 435, 6; Heimbach I, p. 422) e sua *Interpretatio*, nonché *Bas.* 8.2.107 (= D. 3, 4, 7, 2: Scheltema BT 435, 9; Heimbach I, p. 422). Il termine in esame viene anche utilizzato per indicare il «gregge» e gli altri complessi animali a questo assimilati: cfr. *schol.* 4 e 6 *ad Bas.* 15.1.1 (= D. 6.1.1: Scheltema BS 839, 20 ss.; Heimbach I, p. 422), *schol.* 2 *ad Bas.* 16.1.68 (= D. 7.1.68.2: Scheltema BS 966, 2; Heimbach II, p. 190) e *Bas.* 16.1.69 (= D. 7.1.70.3: Scheltema BT 814, 9; Heimbach II, p. 190).

³⁷¹) Cfr. di *schol.* 2 *ad Bas.* 42.1.10 (= D. 5.3.10: Scheltema BS 2058, 23; Heimbach IV, p. 192 s.) e *schol.* 16 *ad Bas.* 42.1.20 (= D. 5.3.20.10: Scheltema BS 2534, 20 s.; Heimbach IV, p. 214): si veda *supra*, nt. 367.

IV.

L' «universitas» e i «corpora ex distantibus»

17. Il rapporto tra le due nozioni

La premessa da cui si parte è la vistosa analogia che caratterizza la nozione di «universitas» e di «corpus ex distantibus»: si tratta in entrambi i casi di una pluralità di elementi unitariamente considerata.

Ad un primo sguardo, dunque, si potrebbe pensare che, trattandosi di due fenomeni simili, fosse indifferente utilizzare l'una o l'altra espressione per indicare collettività di persone, complessi di cose e diritti; ma, come risulterà dal prosieguo dell'indagine, i giuristi romani non sembrano considerarle completamente intercambiabili ed equivalenti, e anzi parrebbero attribuire a ciascuna di esse uno specifico ambito di applicazione³⁷².

Prima di proseguire nella disamina, è necessario premettere che la tematica dei «corpora ex distantibus», con particolare riferimento al *grex*, richiederebbe una trattazione a sé, per le numerose questioni che solleva. Nonostante la suggestione dell'argomento, verranno qui toccati solo alcuni aspetti collegati e funzionali allo studio dell'«universitas», cosicché per le molteplici questioni che via via si presenteranno si rinvierà più volte agli autori che si sono occupati specificamente di tale argomento³⁷³.

³⁷²) Cfr. quanto esposto *supra*, § 2, in relazione ad una certa tendenza degli autori a fondere le due nozioni in questione.

³⁷³) Anche sui molteplici usi del termine «corpus» si rinvia agli studiosi che vi hanno dedicato uno studio specifico, con l'intento di occuparcene in altra sede: cfr., per tutti, SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte*, I, cit., p. 147 ss., ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, p. 144 ss., ID., *Il «problema delle persone giuridiche»*, cit., p. 111 s., e

Si può iniziare l'esame delle fonti con un significativo testo di Seneca, che sembra essere stato il primo a trattare della tripartizione dei *corpora* in ambito romano³⁷⁴, dato l'indiscutibile influsso delle posizioni filosofiche greche³⁷⁵. Il passo è tratto dalle *Epistulae ad Lucilium* (102.6)³⁷⁶:

Quid est, quod predicere velim? quaedam continua esse corpora, ut hominem; quaedam esse composita, ut navem, domum, omnia denique, quorum diversae partes iunctura in unum coactae sunt; quaedam ex distantibus, quorum adhuc membra separata sunt, tamquam exercitus, populus, senatus. Illi enim, per quos ista corpora efficiuntur, iure aut officio cohaerent, natura diducti et singuli sunt.

Leggendo il testo, con specifico riferimento ai *corpora ex distantibus*, si osserva che l'elemento unificante viene specificamente individuato nel diritto, da intendersi come esigenza giuridica, ovvero per la loro intrinseca funzione: '*ius*' ed '*officium*' rappresenterebbero, secondo la filosofia stoica, il rapporto spirituale, che si sostanzia nel senso del dovere, che spinge gli uomini alla vita sociale³⁷⁷, e che sarebbe l'elemento fondamentale per la formazione dei *corpora ex distantibus*³⁷⁸. Infatti, se da una parte i singoli elementi sono '*natura*' distinti e separati, dall'altra essi '*cohaerent*', ossia vengono considerati in modo unita-

GROTEN, *Corpus und universitas*, cit., p. 73 ss.

³⁷⁴) L'origine stoica della tripartizione dei *corpora* è, ormai, generalmente riconosciuta – cfr. U. MANTHE, *Beiträge zur Entwicklung des antiken Gerechtigkeitsbegriffes*, II. *Stoische Würdigkeit und die iuris praecepta Ulpiani*, in «ZSS.», CXIV, 1997, p. 16 nt. 48 –, ma non sono mancati i sostenitori dell'origine aristotelica-peripatetica: si vedano, per la vasta letteratura citata, ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, cit., p. 132 nt. 52, ed E. HOLTHÖFER, *Sachteil und Sachzubehör im römischen und im gemeinen Recht*, Berlin - New York, 1972, p. 20 ss., anche per seguire, usando le parole del BRETONE, *I fondamenti*, cit., p. 255, la vicenda interpretativa del testo.

³⁷⁵) Si veda Plut., *de defect. or.* 29 (οὐ γὰρ ἐνταῦθα μὲν ἐν συνίσταται σῶμα πολλάκις ἐκ διεστώτων σωμάτων, οἷον ἐκκλησία καὶ στρατεύμα καὶ χορός, ὧν ἐκάστῳ καὶ ζῆν καὶ φρονεῖν καὶ μανθάνειν συμβέηκεν, ὥς οἴεται Χρύσιππος ἐν δὲ τῷ παντὶ δέκα κόσμους ἢ πεντήκοντα ἢ ἑκατὸν ὄντας ἐνὶ χρῆσθαι λόγῳ καὶ πρὸς ἀρχὴν συντετάχθαι μίαν ἀδύνατόν ἐστιν) e *praec. coniug.* 34 (Τῶν σωμάτων οἱ φιλόσοφοι τὰ μὲν ἐκ διεστώτων λέγουσιν εἶναι, καθάπερ στόλον καὶ στρατόπεδον· τὰ δὲ συναπτομένων, ὥς οἰκίαν καὶ ναῦν· τὰ δὲ ἡνωμένα καὶ συμφυῆ, καθάπερ ἐστὶ τῶν ζώων ἕκαστον): cfr., con riferimento a questo testo, G. RIZZELLI, *Plut. Praec. Con. 34 (142E-143A) e i sómata benoména*, in «Studi F. Grelle», Bari, 2006, p. 217-231.

³⁷⁶) Si veda anche Sen., *nat. quaest.* 2.3: 'Numquid dubium est, quin ex corporibus, quae videmus tractamusque, quae aut sentiuntur aut sentiunt, quaedam sint composita (illa constant aut nexu aut acervatione aut iunctura, ut puta funis, frumentum, navis), rursus non composita, ut arbor, lapis? Ergo concedas oportet, ex his quoque, quae sensum quidem effugiunt, ceterum ratione prenduntur, esse in quibusdam unitatem corporum'.

³⁷⁷) Nel caso di insieme di animali il rapporto spirituale che li unisce si limiterebbe ad una spinta naturale: si veda GROSSO, *Problemi sistematici*, cit., p. 92 s.

³⁷⁸) Cfr. H.R. GÖPPERT, *Über einheitliche, zusammengesetzte und Gesamt-Sachen nach römischem Recht*, Halle, 1871, p. 20 ss.

rio, per una esigenza giuridica ('*iure*') o per la loro funzione ('*officio*'). Dal passo in esame emerge che gli esempi si riferiscono solo a complessi di esseri animati, per l'esattezza *homines*³⁷⁹.

18. L'emersione della nozione di 'corpora ex distantibus' nelle fonti giuridiche

La nozione viene recepita dai giuristi, con qualche leggera variante, così come concepita dai filosofi, la cui influenza, in modo particolare nel passo di Pomponio (D. 41.3.30: 30 *ad Sab.*), è più che visibile. In questo testo per la prima volta nelle fonti giuridiche viene enunciata la tripartizione dei *corpora*, a proposito di una importante questione giuridica, riguardante la sorte dell'usucapione delle singole cose avviata precedentemente rispetto al verificarsi di una *rerum mixtura*:

pr. Rerum mixtura facta an usucapionem cuiusque praecedentem interruptit, quaeritur. tria autem genera sunt corporum, unum, quod continetur uno spiritu et Graece ἡνωμένον vocatur, ut homo tignum lapis et similia: alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerentibus constat, quod συννημμένον vocatur, ut aedificium navis armarium: tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non³⁸⁰ soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex³⁸¹. primum genus usucapione quaestionem non habet, secundum et tertium habet.

1. Labeo libris epistularum ait, si is, cui ad tegularum vel columnarum usucapionem decem dies superessent, in aedificium eas coniecisset, nihilo minus eum usucaptrurum, si aedificium possedisset. quid ergo in his, quae non quidem implicantur rebus soli, sed mobilia permanent, ut in anulo gemma? in quo verum est et aurum et gemmam possideri et usucapi, cum utrumque maneat integrum.

³⁷⁹) Per la *communis opinio* non è possibile, in ambito filosofico, individuare *corpora ex distantibus* al di fuori dei complessi formati da esseri animati: si veda GÖPPERT, *op. cit.*, p. 29 ss.e 49 ss. (per altra bibliografia cfr. GROSSO, *Problemi sistematici*, cit., p. 91 nt. 4): contra P. SOKOLOWSKI, *Die Philosophie im Privatrecht, I. Sachbegriff und Körper in der Klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung*, Halle, 1907, p. 48 ss.

³⁸⁰) Solitamente gli editori, e la maggior parte degli studiosi, espungono il '*non*' davanti a '*soluta*' e tale correzione si rivela conforme all'andamento del passo di Seneca che abbiamo esaminato. Contra MILONE, *Le universitates rerum*, cit., p. 14, e DELL'ORO, *Le cose collettive*, cit., 3 nt. 14, che osservano come '*non soluta*' sarebbe da intendere non nel senso di «non separati», quanto in quello di «non considerati separatamente». Su questo testo si veda diffusamente V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma, 1928, p. 36 ss.

³⁸¹) Cfr. M. TALAMANCA, *Lo schema «genus-species» nelle sistematiche dei giuristi romani*, in «La filosofia greca e il diritto romano», II, Roma, 1977, p. 110 s. e 264 ss., che si occupa di questo testo in una prospettiva del tutto differente rispetto agli altri autori, ritenendo, a proposito del significato e dei rapporti tra *partitio* e *divisio*, che nel caso dei *corpora ex distantibus* si applicherebbe la *divisio totius in partes* e la *partitio in genera*. Su questo aspetto si veda, di recente, SILLA, «*Haec mea διαίρεσις*», cit., p. 3 ss.

Nel caso che in questa sede interessa la soluzione proposta è la seguente:

2 De tertio genere corporum videndum est. non autem grex universus sic capitur usu quomodo singulae res, nec sic quomodo cohaerentes. quid ergo est? etsi ea natura eius est, ut adiectionibus corporum maneat, non item tamen universi gregis ulla est usucapio³⁸², sed singulorum animalium sicuti possessio³⁸³, ita et usucapio. nec si quid emptum immixtum fuerit gregi augendi eius gratia, idcirco possessionis causa mutabitur, ut si reliquus grex domini mei sit. haec quoque ovis, sed singulae suam causam habebunt, ita ut, si quae furtivae erunt, sint quidem ex grege, non tamen usucapiantur.

Come si può agevolmente dedurre dalla lettura del testo, rispetto al passo di Seneca sono riscontrabili alcune differenze, prima fra tutte, ovviamente, il contesto giuridico in cui la tripartizione è collocata, e poi, con particolare riferimento ai *corpora ex distantibus*, l'elemento unificante (il '*nomen*') e gli esempi menzionati (la '*legio*' e il '*grex*').

Il richiamo al '*nomen*', quale criterio di coesione, si inserisce in una più ampia questione che aveva interessato molto i giuristi dell'ultima età repubblicana³⁸⁴, e proprio la circostanza che qui si farebbe dipendere la unificazione tra le varie parti da un mero fatto linguistico, laddove Seneca, invece, in una prospettiva più matura, la fa dipendere dalla funzione ('*officio*') o dall'ordinamento ('*iure*'), induce Riccardo Orestano³⁸⁵ a ritenere che il contenuto del testo risalga a Masurio Sabino, ossia all'autore commentato, anziché a Pomponio, il commentatore. Questa opinione non sembra aver trovato seguito, in quanto, come ci illustra l'autore, «Mentre il riferimento al *nomen* si collega benissimo a tutte le altre testimonianze dell'ultimo secolo a.C., vale a dire ad una età assai prossima a quella di Sabino, sarebbe più arduo ammettere che esso fosse stato introdotto da Pomponio, a cento anni circa dalle parole di Seneca»³⁸⁶. Inoltre, si può aggiungere che anche l'uso dei corrispon-

³⁸²) Sulla possibilità che la proposizione '*non item tamen universi gregis ulla est usucapio*' non sia genuina, cfr. GROSSO, *Problemi sistematici*, cit., p. 101. Per la genuinità e per le motivazioni che avrebbero indotto i giuristi a non considerare, nel caso dell'usucapione, il gregge nella sua unità, si veda ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, cit., p. 159 ss. – che si occupa diffusamente di questo aspetto, in relazione al processo di «smaterializzazione» che investirebbe, tra gli altri, il *grex* e che consisterebbe nell'affermazione di una sempre maggiore tendenza a considerarlo *res incorporalis* – e ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati*, cit., p. 320 e nt. 80.

³⁸³) Vista la presenza di una *rei vindictio gregis*, si negherebbe solo la *possessio ad usucapionem*: si veda GROSSO, *Problemi sistematici*, cit., p. 100.

³⁸⁴) Su questo punto cfr. diffusamente ORESTANO, *op. ult. cit.*, p. 111 ss.

³⁸⁵) *Op. ult. cit.*, p. 137.

³⁸⁶) ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, cit., p. 137.

denti vocaboli greci, i quali sottolineano ulteriormente l'influenza filosofica, ricorreva frequentemente nella lingua degli intellettuali tardo repubblicani ³⁸⁷.

Per quanto concerne l'esemplificazione che nel frammento viene fatta a proposito dei *corpora ex distantibus* – menzionando il *populus*, la *legio* e il *grex* – si ritiene di seguire quella dottrina ³⁸⁸ che reputa trattarsi, come in effetti risulta dal testo, di una distinzione di cose, relativa ad una questione giuridica, l'usucapione, concernente appunto le *res*, e perciò individua solo nel *grex* l'esempio giuridico ³⁸⁹, mentre gli altri due casi vengono semplicemente desunti dai testi dei filosofi ³⁹⁰ e riportati forse anche per ragioni di omogeneità rispetto agli altri due *genera*, in cui gli esempi sono in numero di tre. Anzi per quanto concerne il gregge, gli autori concordano sul fatto che la sua considerazione unitaria, sul piano giuridico, è da attribuire alle esigenze pratiche, che avrebbero indotto, *ab antiquo*, a considerare il gregge come una cosa unitaria, e che la filosofia abbia fornito solo «le formule e i nomi» ³⁹¹. Ciò detto, si potrebbe pensare che, essendo il carattere dell'unità insito nella natura stessa del gregge, sarebbe indifferente la qualifica di «*universitas*» o di «*corpus ex distantibus*» che ad esso potrebbe venire attribuita. Però, il fatto che i giuristi abbiano mantenuto, ancora nell'epoca dei Severi ³⁹², tale terminologia, ci spinge a ritenere che il motivo consiste nella volontà di differenziare, anche sul piano terminologico, il gregge rispetto ad altri tipi di complessi, come l'*hereditas*, che andarono via via diversificandosi e che, invece, essi qualificarono appunto come «*universitas*» ³⁹³. Inoltre, il gregge, nelle fonti extragiuridiche anteriori a Sabino a noi pervenute ³⁹⁴, non compare tra gli esempi di *corpora ex distantibus* e,

³⁸⁷ Si veda A. SCHIAVONE, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia et transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli, 1971, p. 65: l'autore ritiene che «una parola latina è messa a fianco alla greca e si tende a fare in modo che ne assuma completamente il valore».

³⁸⁸ Si vedano BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 129, e GROSSO, *Problemi sistematici*, cit., p. 73 ss.: *contra* PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, cit., p. 586 s., e ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, cit., p. 101 ss. e 122 ss.

³⁸⁹ Su una potenziale estensione, sul piano degli effetti giuridici, della nozione di «*corpora ex distantibus*» ad altri complessi diversi dal gregge e dai gruppi animali equiparati (*armentum, equitium*), cfr. i risultati cui è pervenuto DELL'ORO, *Le cose collettive*, cit., *passim* e in particolare p. 55 ss.

³⁹⁰ Cfr. Sen., *ep. Luc.* 102.6, Plut., *de defect. or.* 29 e *praec. coniug.* 34 (cfr. *supra*, § 17 e nt. 374).

³⁹¹ BONFANTE, *La proprietà*, I, cit., p. 153. Il GROSSO, *I problemi*, cit., 93 s., parla di «etichetta». Più di recente su questo punto DAUBERMANN, *Die Sachgesamtheit*, cit., p. 3 ss.

³⁹² Come emerge dal passo di Paolo (D. 6.1.23.5: 21 *ad ed.*) che si esaminerà *infra*, nt. 398.

³⁹³ Cfr. quanto riferito *supra*, § 11, a proposito del confronto tra l'*actio de universitate* e la *vindictio gregis*.

³⁹⁴ Si vedano invece, fra le fonti posteriori, Marc. Aur., *ad se ips.* 9.9, e Sext. Emp., *adv. math.* 7.102 e 9.78. Ach. Tat., *isag. in Arat. phaenom.* 14, invece, menziona tra gli esempi

quindi, la apposita previsione in D. 41.3.30.pr. esprime un preciso intento di inserire il *grex* in questo genere di *corpora*, con la consapevolezza che a tale nozione corrispondeva un regime giuridico differente rispetto ad altri insiemi, anch'essi formati da più elementi. E una prima dimostrazione la troviamo appunto in D. 41.3.30.2, in cui la distinzione tra il gregge e le singole pecore che lo compongono è così netta che queste mantengono la loro individualità anche quando fanno parte del gregge: si fa il caso dell'*ovis furtiva*, che mescolata al gregge, nonostante appartenga ad esso come *pars gregis*, non può essere comunque usucapita dal proprietario del gregge, in quanto '*singulae suam causam habebunt*'³⁹⁵. L'unità del gregge non è tale, dunque, da ricomprendere le singole pecore, che mantengono la loro individualità giuridica anche quando vengono possedute come *partes gregis* e non incide, dunque, sulla condizione giuridica dei diversi capi in relazione all'usucapione, che non non può avere ad oggetto, come peraltro risulta dal testo, il gregge in quanto tale ('*non item tamen universi gregis ulla est usucapio, sed singulorum animalium sicuti possessio*').

Invece, l'immutabilità al variare delle parti (Pomponio in D. 41.3.30.2 si esprime in questi termini: '*etsi ea natura eius est, ut adiectionibus corporum maneat*') è una caratteristica comune sia al gregge che agli insiemi che rientrano nella nozione di '*universitas*': in effetti, questo aspetto sembra riguardare tutti i complessi unitariamente considerati³⁹⁶.

di *corpora* formati da elementi tra loro disgiunti il *chorus* e la *turba*.

³⁹⁵) Si sottolinea come questo aspetto non è riscontrabile nel caso dell'*hereditas-universitas*, e sono significativi a tale proposito i passi in cui viene utilizzata la locuzione '*per universitatem*': finché i singoli elementi sono considerati come *partes universitatis*, vengono in essa ricompresi; paradigmatico è il passo di Paolo (2 *man.*, D. 41.1.62, su cui *supra*, § 10.c), in cui si prevede espressamente che le medesime cose che, considerate come elementi dell'*universitas*, possono essere alienate, se fatte invece oggetto di rapporti giuridici distinti, rispetto a quelli gravanti su di essa, *uti singulae* ritornano ad essere intrasmissibili.

³⁹⁶) In questo senso si rimanda al passo collocato in D. 5.1.76 (Alf. 6 *dig.*), in cui il giurista, o forse, come si è detto (cfr. *supra*, § 8), già il suo maestro Servio, a proposito dei collegi giudicanti si chiedeva se la mutazione di alcuni giudici mantiene il collegio uguale al precedente o fa sì che sia un altro giudizio e propone il caso in cui di più giudici dati per la medesima causa alcuni, una volta udita la causa, fossero stati dispensati, e al loro posto ne fossero subentrati altri; la risposta al quesito è che la causa e il giudizio rimangono tali e quali a prima, non solo se alcuni giudici mutino, ma anche se tutti i giudici cambino. L'esemplificazione viene poi allargata al caso della legione, del popolo, della nave e del corpo umano, attingendo dalla filosofia greca ('*ut philosophi dicerent*'), come lui stesso, a proposito del corpo umano, dichiara). Il testo è il seguente: '*Proponebatur ex his iudicibus, qui in eandem rem dati essent, nonnullos causa audita excusatos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum mutatio eandem res an aliud iudicium fecisset. Respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes iudices mutati essent, tamen et rem eandem et iudicium idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: nam et legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent,*

Gli altri due testi non sembrano che confermare quanto emerge dal passo di Pomponio-Sabino: nel testo contenuto nelle Istituzioni di Giustiniano, si riporta il pensiero di Giuliano che, come si è già visto, si limita a ribadire il principio dell'immutabilità³⁹⁷.

cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo saepe refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret quae non nova fuisset, nibilo minus eandem navem esse existimari'. Il frammento contenuto in D. 5.1.76 può considerarsi una vera e propria anticipazione rispetto alla tripartizione di Pomponio-Sabino che, anche per l'impiego di termini desunti direttamente dal linguaggio filosofico, ha un carattere più dotto; inoltre, il fatto che molto verosimilmente, in epoca tardorepubblicana, già Servio (sulla ricostruzione del pensiero di tale giurista, si veda M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena I*, Trento, 2010, *passim* e in particolare p. 205 ss.), o, al più tardi, il suo allievo Alfeno, influenzati dalla filosofia, si occupassero dell'immutabilità dei complessi al variare dei singoli elementi costitutivi, ci induce a ritenere che sarebbe strano aspettare fino a Pomponio per l'enunciazione dei *tria genera corporum*, così da farla invece risalire a Sabino. Sulle questioni sollevate da questo passo si rinvia agli autori che se ne sono occupati più approfonditamente, tra cui, in particolare, F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1953², trad.it. – *Storia della giurisprudenza romana* –, Firenze, 1968, p. 158 s., la cui opinione, secondo la quale il secondo paragrafo (comprensivo degli esempi della legione, del popolo, della nave) sarebbe un'aggiunta posteriore, non sembra aver trovato seguito, come dimostra molto lucidamente A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Roma-Bari, 1987, p. 132 e 227, riscontrando, attraverso inequivocabili indizi, la netta impronta serviana; sul testo si vedano anche ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, cit., p.126 ss., A. GUARINO, *Lecture*, in «Labeo», XXXIV, 1988, p. 382 ss., e H.J. ROTH, *Alfeni Digesta. Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin, 1998, p. 171 ss.; ancora di recente su questo testo si veda anche GROTEN, *Corpus und universitas*, cit., p. 333 ss., con la bibliografia ivi citata. Per quanto concerne l'ispirazione alla cultura greca, come traspare nitidamente dal testo, vi è un'autorevole corrente che ritiene Alfeno Varo un adepto dell'Epicureismo: si veda M. D'ORTA, *Giurisprudenza e Epicureismo (Nota su Cic. ad fam. 7.12.1-2)*, in «Iura», XLII, 1991, p. 131 nt. 19; *contra* F. WIEACKER, *Spezifikation. Schulprobleme und Sachprobleme*, in «Festschrift E. Rabel», II, Tübingen, 1954, p. 280, che propende piuttosto per un'influenza stoica. Un'ultima notazione testuale che sembra essere stata rilevata solo da RODDI, *I mutamenti della cosa*, cit., p. 115 ss., riguarda l'uso di «*eadem*» (*res*), e non di «*ipsa res*», che si baserebbe su di una differenza concettuale, data dalla diversa valenza dei due pronomi, tra immutabilità, unicità e identità: «L'«*ipsa res*» è la stessa cosa di prima, immutata e inalterata, l'«*eadem res*» è la cosa uguale, identica, e quindi anche colla medesima forma e sostanza di quella di prima, ma non è più quella, è un'altra. (...)».

³⁹⁷ Cfr. *Iust. inst.* 2.20.18-19: «*Si grex legatus fuerit posteaque ad unam ovem pervenerit, quod superfuert vindicari potest. grege autem legato etiam eas oves, quae post testamentum factum gregi adiuntur, legato cedere Iulianus ait: esse enim gregis unum corpus ex distantibus capitibus, sicut aedium unum corpus est ex cohaerentibus lapidibus: aedibus denique legatis columnas et marmora, quae post testamentum factum adiecta sint, legato cedere*». Dal testo si può agevolmente dedurre che oggetto del legato per vindicationem sia il gregge unitariamente considerato («*unum corpus ex distantibus capitibus*») e non le singole pecore: e da ciò discende la validità del legato anche in relazione a quei capi che non appartenevano al testatore al momento in cui veniva perfezionato il testamento; su questo aspetto si veda ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati*, cit., p. 321 s. e in particolare nt. 87, in cui l'autore smentisce, si ritiene con ragione, la presunta origine compilatoria del tratto «*esse enim ... aedibus*», sostenuta dal M. PAMPALONI, *Appunti sulla confusione*

Nel passo di Paolo³⁹⁸, in cui la veste teorico-filosofica sembra lasciar spazio alla nozione squisitamente giuridica di *'corpora ex distantibus'*, l'esemplificazione, e conseguentemente il caso giuridico descritto, si riduce al gregge³⁹⁹ e si specifica che le singole parti mantengono la loro individualità, al punto che viene ammessa la rivendica del proprio gregge, anche se contiene un *aries* altrui, concedendo però al suo proprietario la possibilità di rivendicarlo. Occorre notare che Paolo impiega solo qui la nozione di *'corpus ex distantibus'*, mentre in vari frammenti, come si è visto (*supra*, § 10), si serve della nozione di *'universitas'*, e questa disparità potrebbe costituire una prova della diversa considerazione e del diverso ambito di applicazione delle due figure.

Tirando le fila degli elementi emersi, si può dedurre che le due locuzioni *'universitas'* e *'corpora ex distantibus'* hanno la stessa origine, in quanto nascono in un contesto filosofico ed entrambi vengono poi recepiti nei testi giuridici e con riferimento al *grex* e all'*hereditas*, e si può dunque ipotizzare un momento in cui i due complessi ricevevano un uguale trattamento giuridico, specificamente in relazione alla *rei vindicatio*, come ci testimonia Gaio⁴⁰⁰, l'ampliamento dell'oggetto dell'*hereditas*, composto di *corpora* e *iura*, e la conseguente distin-

sulla commistione, in «BIDR.», XXXVII, 1929, p. 46. Con riferimento, invece, al problema dell'*'una ovis'* cfr. *supra*, nt. 293. Si rinvia per uno spunto interessante a R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano*, in «Studi Parmensi», III, 1953, p. 470 s., il quale fa notare come Giuliano utilizzi un ragionamento analogico quando dichiara che il gregge è un *'unum corpus'* al pari dell'edificio: cfr. V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano, 1987, p. 45, che rileva come la concezione di Giuliano sul modo dell'aggregazione dei corpi sembra conformarsi all'area culturale medioplatonica, come dimostrerebbero le testimonianze plutarchee – cfr. *supra*, nt. 375 –, che a loro volta condividevano i principi della fisica stoica.

³⁹⁸) D. 6.1.23.5 (21 ad ed.): *'... at in his corporibus, quae ex distantibus corporibus essent, constat singulas partes retinere suam propriam speciem, ut singuli homines, singulae oves: ideoque posse me gregem vindicare, quamvis aries tuus sit immixtus, sed et te arietem vindicare posse'*. Sulle varie questioni sollevate da questo passo si veda diffusamente DAUBERMANN, *Die Sachgesamtheit*, cit., p. 37 ss., nonché PENTA, *Casi dubbi di legittimazione attiva all'azione di rivendica*, cit., p. 21: l'autrice sottolinea che da questo testo si evince come nella *vindicatio gregis* ci si trovi di fronte ad un giudizio «bilaterale» e «comparativo» in cui attore e convenuto affermano la titolarità del medesimo diritto e sono entrambi chiamati a provarlo (per il problema dell'*'unus casus'* si veda *supra*, nt. 291).

³⁹⁹) Una diversa interpretazione del frammento viene proposta da DELL'ORO, *Le cose collettive*, cit., p. 11, il quale ritiene che «Paolo, parlando della legittimazione alla *rei vindicatio*, pone fra i *corpora ex distantibus* rivendicabili quelli formati da *oves* e *homines*: se lo stesso ragionamento relativo alla *vindicatio gregis* non valesse anche per gli aggregati di *homines* non si capirebbe il motivo dell'accostamento tra *oves* e *homines*». Si può ritenere che l'accenno ai *'singuli homines'* lasci semplicemente arguire la conoscenza da parte del giurista delle dottrine filosofiche, che come esempi di *corpora ex distantibus* consideravano, in modo precipuo, complessi di *homines*.

⁴⁰⁰) Si veda Gai., *inst.* 4.17 (cfr. *supra*, § 11)

zione dei due complessi sul piano della tutela, può avere indotto i giuristi a inquadrarli in due nozioni diverse ⁴⁰¹. Dall'analisi dei testi si deduce che l'indipendenza del *corpus ex distantibus* rispetto alle singole parti che lo costituiscono è totale, laddove nei casi di insiemi definiti come «universitas» – l'hereditas in particolar modo – l'unità è tale da ricomprendere i singoli elementi, finché questi fanno parte di questa ⁴⁰². Sulla caratteristica dell'immutabilità si rinvia a quanto più volte ripetuto; in questa sede osserviamo soltanto che è una caratteristica non esclusiva degli insiemi qualificati come «universitas» o «corpora ex distantibus», ma propria di tutti gli aggregati composti da più elementi, separati e non ⁴⁰³.

Si può dunque concludere osservando che, ancor prima e a prescindere dall'essere qualificato con la nozione di «corpus ex distantibus», il gregge è sempre stato considerato un'entità unitaria, con evidenti riflessi sul piano della disciplina giuridica (relativamente, come si è visto, al caso della rivendicazione, dell'usufrutto e della conseguente regola della *summissio* ⁴⁰⁴, del possesso, dell'usucapione e anche del legato, del pegno, della vendita ⁴⁰⁵), non escludendosi peraltro l'individualità dei singoli capi: vi erano fattispecie tipiche già risolte casisticamente con poche regole che non necessitavano di una nozione che ne delineasse e ne giustificasse il regime, a differenza, come si è visto, di complessi quali l'eredità e le collettività di *homines*, per i quali, come è emerso nel corso dell'indagine, la nozione empirica di «universitas» invece si rivela di grande utilità. Pomponio elabora il concetto giuridico, definisce la nozione ma sembrerebbe anche questo uno di quei casi di tentativi poi però abbandonati e rinunciati ⁴⁰⁶.

⁴⁰¹ Si rinvia diffusamente a quanto riferito (*supra*, § 11) in relazione alla nozione delle cd. «*actiones de universitate*» che si andò enucleando, nonché alla loro contrapposizione rispetto al caso della rivendica del gregge in D. 6.1.1 (Ulp. 16 *ad ed.*).

⁴⁰² Cfr. quanto detto con particolare riferimento all'acquisto *per universitatem* (*supra*, §§ 8 e 10).

⁴⁰³ Si allude ai cd. *corpora ex cohaerentibus*.

⁴⁰⁴ Cfr. *supra*, § 11 e nt. 236 e 237.

⁴⁰⁵ Per una ricostruzione dettagliata si veda GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, cit., p. 89 ss.

⁴⁰⁶ Si veda quanto riferito *supra*, in particolare § 5 e nt. 75.

V.

Conclusioni

19. L' *'universitas'*: una nozione empirica

Giunti alla fine della ricostruzione della nozione di *'universitas'* attraverso l'esame delle fonti, si può osservare che non si perviene a un concetto tecnico-giuridico definitivamente teorizzato e che non può essere considerata una nozione giuridica univoca, come dimostrato dalla pluralità di accezioni che il termine assume, talora tipicizzate in modo stabile, ma senza addivenire fino in fondo ad una figura giuridica in senso proprio. Non si assiste dunque all'enucleazione di una categoria giuridica⁴⁰⁷ in grado di produrre conseguenze sul piano del diritto, ma l'uso che ne viene fatto è rivolto a spiegare e delineare meglio un regime giuridico preesistente, come avviene nel caso dei complessi di *homines* e nell'eredità⁴⁰⁸, ove pur assumendo il termine un significato più tecnicistico, non vengono in ogni caso apportati mutamenti nella disciplina già prevista, utilizzando quindi il termine in un senso più o meno codificato e quindi utile alla comunicazione giuridica, ma senza tuttavia riconnettervi alcuna precisa conseguenza sistematico-costruttiva⁴⁰⁹.

La nozione di *'universitas'* non viene utilizzata dunque come strumento dogmatico per qualificare delle fattispecie e regolarne il regime, in quanto i giuristi non ne avvertirono il bisogno, ma piuttosto per descriverlo empiricamente nella sua essenza, giungendo per tale via a spiegare e a giustificare la disciplina che è loro intrinseca. Si tratterebbe dunque di una nozione empirica tratta dal linguaggio comune⁴¹⁰, che non diventa un concetto giuridico perché i giuristi non elaborano sulla sua base un nuovo regime, in quanto invece già esistente, ma semplicemente lo giustificano e tramite essa lo delinea-

⁴⁰⁷ Si è parlato appunto di casi di tentativi abbandonati e rinunciati: cfr. *supra*, soprattutto § 5.

⁴⁰⁸ Cfr. quanto detto in relazione ai singoli passi (si veda *supra*, §§ 6, 8, 10 e 11).

⁴⁰⁹ In questo senso si vedano anche le ipotesi dell'edificio, del fondo e del gregge (cfr. *supra*, §§ 5, 10.d e 11).

⁴¹⁰ Si veda *supra*, § 3.

no meglio; in altre parole una nozione meramente descrittiva, che nulla ha da spartire con l'astrattezza che le viene attribuita da quella parte della dottrina che si schiera contro la classicità dell'*universitas*⁴¹¹; peraltro l'*universitas* anche nelle fonti postclassico-giustinianee e bizantine non diviene un concetto tecnico-giuridico unitariamente stabilito una volta per tutte, ma rispecchia l'uso riscontrato nelle fonti dei giuristi classici.

20. Prospettive di ricerca

Nel corso dell'indagine ci si è imbattuti nell'evoluzione successiva della nozione di '*universitas*', che passa attraverso il diritto intermedio fino ad arrivare alle codificazioni moderne: aspetto storico-giuridico, questo, che apre non poche ed interessanti prospettive di ricerca.

Si vorrebbe dunque dedicare uno studio specifico diretto principalmente alla ricerca delle possibili analogie o differenze tra la nozione romana e quella elaborata durante il diritto intermedio, che, come si vorrebbe fare emergere, rappresenta un importante punto di svolta in quanto la nozione romana di '*universitas*' viene ampiamente sfruttata e gli autori, scegliendo la terminologia che più di frequente ricorreva nei testi dei giuristi classici – '*universitas*', appunto – ne ampliano la portata, comprendendovi anche quei complessi che i giuristi romani qualificavano espressamente come '*corpora ex distantibus*', e facendovi rientrare, sulla base del criterio della natura degli elementi costitutivi, aggregati tra loro molto diversi. La ricerca poi proseguirebbe con l'analisi del fenomeno nei vigenti sistemi di derivazione romanistica, tentando di ricostruire come si presenti nelle codificazioni europee o derivate, e conseguentemente quale sia l'eventuale ruolo della dottrina, e della giurisprudenza, nella elaborazione della nozione moderna di «universalità». E' interessante rilevare come non sia stato ancora svolto uno studio imperniato su questa impostazione ricostruttiva.

⁴¹¹ Si rinvia a quanto detto *supra*, § 2.

Indici

Indice delle fonti ()*

CODEX THEODOSIANUS

4.11.2	103 nt. 330*.
4.14.1	83*; 103 nt. 330.
4.14.1.pr.	102 nt. 330*; 103 nt. 330; 105 nt. 338; 106 nt. 346.

EDICTUM THEODORICI

158	108*.
-----	-------

EPITOME GAI

2.2.pr.	48 nt. 130*; 107.
2.5.1-3	31 nt. 71.

FRAGMENTA AUGUSTODUNENSIA

61-63	106 s*.
74	106 s*.
76	106 s*.

GAII INSTITUTIONES

1.3	46 nt. 122*.
2.1	48 nt. 128.
2.11	13 nt. 22; 44*; 67 nt. 196; 94.
2.96	48 nt. 128.
2.97	36 nt. 83; 47*; 104 nt. 335; 110 nt. 365.
2.98	48*; 49; 82 nt. 252 e 254;

2.191	89 nt. 290. 36 nt. 83; 48 nt. 129*; 110 nt. 365 .
2.196	30 nt. 71*.
2.247-259	107 nt. 350.
3.85	49 nt. 132.
4.17	86 nt. 276; 90 nt. 293*; 120 nt. 400.

LEX XII TABULARUM (*Bruns*)

V.9	38 nt. 88.
-----	------------

NOVELLAE MARCIANI

5.2	104 nt. 334.
-----	--------------

NOVELLAE THEODOSII

2.pr.	104 nt. 332.
3	104 nt. 332.
5.2	104 nt. 332.
9	104 nt. 332.
16.pr.	104 nt. 332.
17 pr.	104 nt. 332.
22.2.2	104 nt. 333.
27.8	104 nt. 332.
32.pr.	104 nt. 332.

TITULI EX CORPORE ULPIANI

24.1	31 nt. 71.
------	------------

*) L'asterisco indica i luoghi in cui della fonte indicata viene altresì riportato il testo. Per comodità di consultazione, sono altresì segnalate nell'indice, tra parentesi quadre, le fonti indicate in titoli di opere citate.

VATICANA FRAGMENTA

[70] 29 nt. 64; 30 nt. 70

* * *

CODEx REPETITAE PRAELECTIONIS

1.2.13 106 nt. 343*.
1.9.1 105 nt. 339*.
1.23.7.2 105 nt. 341*; 109.
2.4.15 110 nt. 365.
2.58(59).2.5 106 nt. 344*; 109.
3.31 86.
3.31.7 111 nt. 368.
3.31.7.pr. 88 nt. 285.
3.31.9 86 nt. 274.
3.31.12.3 88 nt. 285.
6.24.2 86 nt. 274.
6.30.8 86 nt. 274.
6.42.32 105 nt. 340*.
6.43.3.3 105 nt. 340*.
6.49.7.pr. 105 nt. 340*.
6.49.8.pr. 106 nt. 345*.
6.61.8.6.c 106 nt. 343*.
7.39.3 83 e nt. 273; 102 nt. 330*.
7.39.3.pr. 102 nt. 330*; 110 nt. 366.
12.35(36).18.2 105 nt. 342*.

DIGESTA

1.7.4 61 nt. 170.
1.8.1.pr. 44 nt. 114*.
1.8.2.pr.-1 93*.
1.8.4.1 93 nt. 305*.
1.8.6.1 13 nt. 22; 63 nt. 179;
67 nt. 196; 94*.
2.4.10.4 62*; 95 nt. 310.
3.2.11 61 nt. 170.
3.4.1.pr. 63 nt. 175.
3.4.1.pr.-2 39*; 64.
3.4.2 63 s.*
3.4.6.3 53*; 64 nt. 186; 65 nt.
189; 75 nt. 227*.
3.4.7.pr. 66* e nt. 194.
3.4.7.1 36 nt. 83; 66; 71; 73 nt.
221.
3.4.7.1-2 64 nt. 185; 66*, 76 nt.
230; 112 nt. 370.
3.4.7.2 67; 69; 71 nt. 215; 72 nt.

217.
3.5.17 61 nt. 170.
5.1.1 85 nt. 266
5.1.76 45 nt. 120*; 68 nt. 207*;
118 nt. 396*; 119.
5.3 86.
5.3.10 110 nt. 367; 112 nt. 371.
5.3.18.2 87*.
5.3.19.pr. 92 nt. 299*.
5.3.20.pr.-3 92 nt. 300.
5.3.20.6 b-c 92 nt. 300.
5.3.20.9 80 nt. 245.
5.3.20.10 65 nt. 190; 79 s.*; 79 nt.
244; 85 nt. 268; 86 nt.
277; 88; 110 nt. 367;
112 nt. 370; 112 nt. 371
.
5.3.25.18 88 nt. 285.
5.3.34.pr. 80 nt. 246*.
5.4 86 nt. 275.
5.4.1.1 111 nt. 368.
5.4.5 111 nt. 368.
5.5 86 nt. 275.
5.6 86 nt. 275.
5.6.1 110 nt. 365.
6.1.1 77; 121 nt. 401.
6.1.1.pr. 36 nt. 83*; 84 e nt. 263;
85 nt. 272, 109 nt. 362;
110 nt. 366.
6.1.1.pr.-2 83.
6.1.1.3 89 e s.*; 93 nt. 301.
6.1.23.5 91 nt. 296; 92 nt. 297*;
120 nt. 398*.
7.1.68.2 112 nt. 370.
7.1.70.3 76*; 90 nt. 292; 112 nt.
370.
7.4.31 72 nt. 219.
9.2.27.21 111 nt. 367.
10.2.30 29 nt. 65; 95*.
11.20.1 61 nt. 170.
12.1.1 111 nt. 367.
12.1.4.2 111 nt. 367.
12.1.24 111 nt. 367.
13.4.10 54*; [54 nt. 149].
15.1.1 111 nt. 367.
16.3.17.pr. 111 nt. 368.
16.3.22 111 nt. 368.
19.2.51 28*.
19.2.54.pr. 55 e nt. 151*.
23.5.1.pr. 56 e nt. 155*.

23.5.1.1	56*; 57; 104 nt. 335; 110 nt. 365; 112 nt. 370.	48.18.1	63 nt. 179.
24.1.29.pr.	61 nt. 170.	48.20.7.pr.	59*.
25.1.1.3.	61 nt. 170.	49.17.2	80 nt. 247*.
25.2.6.pr.	61 nt. 170.	47.17.3	86 nt. 274.
29.1.18.pr.	97*.	49.17.9	80 nt. 247*.
29.2.37	37 nt. 87.	[50.16]	35 nt. 81.
30.22	72* e nt. 217.	50.16.16	45 nt. 117*.
31.10	29*; 61 nt. 172; 96 nt. 312.	50.16.24	86 nt. 278; 111 nt. 368.
31.49.2	61 nt. 170.	50.16.77	32 nt. 75*.
33.4.1.4	78*.	50.16.79.1	61 nt. 170.
33.7.12.12	78 nt. 237.	50.16.85	61 nt. 170; 71* e nt. 215.
34.2.8	56 nt. 154*; 61 nt. 170.	50.16.119	70 nt. 211*.
34.5.20	41 nt. 103*.	50.16.178	70 nt. 211*.
36.1.16.2	79 nt. 244*; 112 nt. 370.	50.16.178.2	87 nt. 283*.
37.1.3.pr.	79 nt. 244*.	50.16.208	35*; 59 nt. 167; 82 nt. 252; 111 nt. 370.
37.1.3.1	37 nt. 87*.	50.16.239.1-9	38 nt. 90.
38.3.1	63 nt. 179.	50.16.239.5	68 nt. 206.
38.3.1.pr.	74*.	50.16.239.8	38*.
38.16.3	63 nt. 179.	50.17.62	37 nt. 87; 86 nt. 278.
38.17.2.2	86 nt. 274.		
39.6.43	61 nt. 170.	IUSTINIANI INSTITUTIONES	
40.3.1	41 nt. 103*; 75*.	2.1.pr.	95 nt. 311*.
40.3.1-2	63 nt. 178.	2.20.18	72* e nt. 217; 91 nt. 296.
40.3.2	75*.	2.20.18-19	119 nt. 397*.
40.3.3	63 nt. 179; 5*.	2.23.12	102 nt. 329; 105 nt. 340.
40.5.12.2	86 nt. 274.	2.9.6	47 nt. 127*; 89 nt. 288 e 290; 108 nt. 354.
41.1.7.11	34 nt. 78*; 36 nt. 83.	3.10. pr.	47 nt. 127; 108 nt. 356.
41.1.62	58*; 104 nt. 335; 110 nt. 365; 118 nt. 395.	3.12.pr.	48 nt. 127; 108 nt. 356.
41.2.1.22	74 nt. 224*.	3.12.1	48 nt. 127; 108 nt. 355.
41.2.2	74 nt. 224*.	4.6.2	291 nt. 291*.
41.2.30.pr.	34 nt. 78*.	4.6.28	88 nt. 285.
41.3.1.13	79 nt. 244*.		
41.3.9	45.		
41.3.23.pr.	32*.		
41.3.30	77.		
41.3.30.pr.	13 nt. 24*; 91 nt. 296; 115*; 118.		
41.3.30.1	33 nt. 77*; 115*.		
41.3.30.2	116*; 118.		
41.4.2.6	29 nt. 65; 30 nt. 68; 36 nt. 83; 60*; 96 nt. 312.		
43.1.1.pr.	36 nt. 83; 79 nt. 244*.		
43.16.8	61 nt. 170.		
43.24.8	34 nt. 78*.		
44.2.7.5	87 nt. 281*.		
44.2.21.1	92 nt. 298*.		
46.3.73	50*; 56 nt. 154.		
[47.22.1.1]	40 nt. 94.		

* * *

BASILICORUM LIBRI LX (*Scheltema*)

2.2.2 (25,15)	111 nt. 368.
2.2.200 (43,31)	111 nt. 370.
2.3.62 (54,16)	111 nt. 368.
2.3.128 (59,21)	111 nt. 368.
8.2.107 (435,9)	112 nt. 370.
13.2.17 (782,30 s.)	111 nt. 368.
13.2.22 (728,24)	111 nt. 368.
16.1.69 (814,9)	112 nt. 370.
26.5.73 (1282,17)	52*.
29.6.1 (1499,7)	112 nt. 370.
40.1.3 (1784,11)	112 nt. 370.

42.1.20 (1899,24)	112 nt. 370.
42.2.1 (1914,6)	111 nt. 368.
42.2.5 (1915,13)	111 nt. 368.
42.2.12 (1916,24)	110 nt. 365.
50.1.58 (1784 ss.)	110 nt. 365; 111 nt. 370.
50.14.5 (238,8 s.)	110 nt. 366*.
51.1.7 (1499,7 ss.)	110 nt. 365; 112 nt. 370.

BASILICORUM SCHOLIA (*Schellema*)

11.32 (405,33)	110 nt. 365*.
13.2.17 (688,27)	111 nt. 368.
13.2.22 (659,22)	111 nt. 368.
15.1.1 (839,20 ss.)	112 nt. 370.
16.1.68 (966,2)	112 nt. 370.
18.5.1 (1109,25)	111 nt. 367*.
23.1.1 (1496,5)	111 nt. 367*.
23.1.4 (1504,35)	111 nt. 367*.
23.1.24 (1550,30)	111 nt. 367.
29.6.1 (2141,3)	112 nt. 370.
42.1.10 (2058,23)	110 nt. 367; 112 nt. 371.
42.1.20 (2534,20 ss.)	110 nt. 367*; 112 nt. 371.
42.1.65 (2572,36)	111 nt. 368*.
51.1.7 (2141,31)	110 nt. 365.
60.3.27 (3134,28)	111 nt. 367*.

SYNOPSIS BASILICORUM MAIOR (*Zepos*)

δ.4.62 (168)	110 nt. 366.
sch. N ad syn. δ.4.62 (168)	110 nt. 366.
κ.15.78 (361)	111 nt. 368.
μ.7.2. (418)	111 nt. 368.

THEOPHILI PARAPHRASIS IUSTINIANI INSTITUTIONUM

2.1.6	112 nt. 370.
2.9.13	110 nt. 365; 110 nt. 365.
2.9.25	108 nt. 357.
4.7.5	111 nt. 367*.
4.17.2	110 nt. 365*.

* * *

GLOSSA ORDINARIA

gl. ad D. 46.3.73 52 nt. 142*.

* * *

Achilles Tatius

isagoge in Arati phaenomena
14 117 nt. 394.

Ambrosius Mediolaniensis

de spiritu sancto
1.125 100 nt. 319.

expositio in psalmum David
21.1 101* e nt. 328.

Ammianus Marcellinus

rerum gestarum libri
15.2.12 99 nt. 314*.

Ampelius

liber memorialis
1.1 17 nt. 39*.

Apuleius

liber de mundo
praef. 289 19 nt. 42*.
19.332-333 19 nt. 42*.
36.369 25 nt. 57*.

de Platone
1.8 25 nt. 57*.

Augustinus

contra Iulianum
8.31 100 nt. 322.

de doctrina christiana
35.51 100 nt. 320.

enarratio in psalmum
13.2 100 nt. 321.
60.2 100 nt. 327.

Aristoteles

metaphysica

4.26.3 16 nt. 35*.

Cicero

de fato

1.1 17 nt. 38.

de finibus bonorum et malorum

1.3.10 17 nt. 38.

1.7 15 nt. 33.

3.12.40 17 nt. 38.

3.15.51 17 nt. 38.

de natura deorum

1.4.7-8 17 nt. 38.

1.39 17; 18*; 100 nt. 324.

1.120 18*; 21 nt. 46.

2.164 19*; 100 nt. 324.

epistulae ad Atticum

6.1.15 20 nt. 44*.

13.13.1 15 nt. 33.

Timaecus

1 16 nt. 33.

2.6 16 nt. 34*.

12.42 16 nt. 34*.

14.52 16 nt. 34*.

Tusculanae disputationes

5.10 15 nt. 33.

Columella

de re rustica

praef. 33 21.

7.3.2 21 nt. 48*.

9.2.2 21; 22*.

Eugippius Africanus

thesaurus

31.27 100 nt. 322.

281.56 100 nt. 320.

Facundus Hermianensis

pro defensione trium capitulorum

5.39 101*.

Festus

de verborum significatu (Lindsay)

sv. 'popularia sacra' (298) 45 nt. 119

sv. 'publica sacra' (284) 45 nt. 119

Frontinus

de agrorum qualitate (Lachmann)

4 s. 23 nt. 53*.

de aquaeductu urbis Romae

1.134 23 nt. 51*.

de controversiis agrorum (Lachmann)

13 s. 23 nt. 52*.

de limitibus (Lachmann)

26, 5 ss. = 23 nt. 53*.

Hilarius Pictaviensis

tractatus super psalmos

1.5 100 nt. 316.

149.1 100 nt. 323.

Isidorus

Etymologiarum sive originum libri

1.2 100 nt. 327*.

Iustus Urgellensis

commentarius in Mattheum

8.5 100 nt. 317.

de trinitate

1.6 100 nt. 318.

explicatio in cantica canticorum

1.13 100 nt. 316.

Leo Magnus

sermones

1.190 100 nt. 316.

Livius		2.97.99.[217]	22 nt. 50*.
<i>ab urbe condita libri</i>		3.1.1. [12]	19 nt. 41*.
6.21.35	45 nt. 119.	7.1.1. [6]	22 nt. 50*.
29.27.1 ss.	45 nt. 119.	15.22.24. [86]	22 nt. 50*.
30.14.8	45 nt. 119.	27.134.109. [134]	22 nt. 50*.
		35.11.40. [128]	22 nt. 50*.
Macrobius		Plutarchus	
<i>Saturnalia</i>		<i>coniugalia praecepta</i>	
praef. 6	99 nt. 314*.	34	114 nt. 375*; 117 nt. 390.
2.7.5	99 nt. 314*.	<i>de defectu oraculorum</i>	
7.1.12	99 nt. 314*.	29	114 nt. 375*; 117 nt. 390.
Marcus Aurelius		Quintilianus	
<i>ad se ipsum</i>		<i>institutio oratoria</i>	
9.9	117 nt. 394.	7.2.22	26*.
Martianus Capella		Seneca	
<i>de nuptiis philologiae et Mercurii</i>		<i>epistulae ad Lucilium</i>	
5.441	99 nt. 314*.	102.6	114*; 117 nt. 390.
Minucius Felix		<i>naturales quaestiones</i>	
<i>Octavius</i>		2.3	114 nt. 376*.
18.3-4	25 nt. 58*.	Sextus Empiricus	
Plato		<i>adversus mathematicos</i>	
<i>Timaeus</i>		7.102	117 nt. 394.
28 c	16 nt. 34*.	9.78	117 nt. 394.
41 d-e	16 nt. 34*.		
47 a	16 nt. 34*.	Tertullianus	
Plinius Iunior		<i>apologeticum</i>	
<i>epistulae</i>		48.11	25 nt. 58*.
1.8.3	23; 24; 25*.	<i>de spectaculis</i>	
2.5.7	24*; 99 nt. 314.	1.2	100 nt. 325*.
3.15.3-5	24*; 99 nt. 314.	2	19 nt. 43*.
6.15	60 nt. 170		
9.4.2	24*.	Vigilius Thapsensis	
Plinius Senior		<i>contra Eutychentem</i>	
<i>naturalis historia</i>		4.1	100 nt. 316.
2.5.4.[11]	19 nt. 41*.		
2.22.20.[84]	25*.		

Indice degli Autori ()*

- ABBAGNANO, N.: 16 nt. 36*.
 ALBANESE, B.: 29 nt. 66*; 42 nt. 108; 63 nt. 176; 66 nt. 195.
 ALBERTARIO, E.: 9 e nt. 9*; 12 nt. 22; 29 nt. 64; 35 nt. 81* e 82; 37 nt. 86; 43 e nt. 112; 48 nt. 130*; 49 nt. 131; 63 nt. 177; 64 nt. 180 e 182; 66 e nt. 195; 67 e nt. 198 e 200; 68 e nt. 204 e 205; 69 e nt. 209 e 210; 71 nt. 213; 75 nt. 228; 76 nt. 231; 77 nt. 234; 78 nt. 238; 84 e nt. 260, 261 e 262; 94 nt. 306; 106 nt. 349; 109 nt. 359 e 363.
 AMELOTI, F.: 84 nt. 260*.
 ALZON, C.: 28 nt. 61*.
 AMBROSINO, R.: 35 nt. 81*.
 ANDRÉ, J.: 16 nt. 35.
 ANKUM, H.: 35 nt. 81*; 36 nt. 85; 44 nt. 113.
 APPLETON, C.: 80 nt. 245*.
 ARANGIO-RUIZ, V.: 14 nt. 28*; 33 nt. 76; 49 nt. 135*; 58 nt. 162; 88 nt. 285*; 104 nt. 337.
 ARCHI, G.G.: 31 nt. 73*; 48 nt. 130*; 108 nt. 353.
 ASTOLFI, R.: 57 nt. 156*; 59 nt. 165*; 72 nt. 218; 78 nt. 239; 78 nt. 241; 116 nt. 382.
 AX, M.: 16 nt. 33*.
 1334
- BAILLY, M.A.: 110 nt. 365*.
 BARBAGALLO, C.: 10 nt. 12.
 BARBERO, D.: 9 e nt. 6*; 14 nt. 26; 29 nt. 67; 39 nt. 92; 47 nt. 125; 50 nt. 136; 56 nt. 154; 60 nt. 168; 61 nt. 173; 78 nt. 240; 84 nt. 260; 96 nt. 312; 97 nt. 313.
 BEHREND, O.: 68 nt. 203*.
 BENS, P.E.: 9 e nt. 5*; 78 nt. 240.
 BERGER, A.: 39 nt. 92*; 105 nt. 339*.
 BESELER, G. VON: 80 nt. 245*; 81 nt. 248.
 BETTI, E.: 48 nt. 131*; 75 nt. 226*.
 BIANCHI, E.: 39 nt. 89*.
 BIONDI, B.: 10 e nt. 11*; 13 nt. 23; 16 nt. 35; 20 nt. 44; 25 nt. 59; 26 nt. 60; 35 nt. 81* e 82*; 36 nt. 82; 37 nt. 88; 37 nt. 88*; 47 nt. 125; 57 nt. 160; 58 nt. 164; 59 nt. 166; 78 nt. 240; 81 nt. 251*; 84 nt. 263; 85 nt. 265; 88 nt. 285; 96 nt. 312..
 BISCARDI, A.: 41 nt. 99*; 42 nt. 106; 43 nt. 110; 53 nt. 146; 87 nt. 279.
 BONFANTE, P.: 9 e nt. 7*; 12 e nt. 20* e 21*; 14 nt. 28; 16 nt. 35; 30 nt. 67 e 69; 35 nt. 81 e 82; 36 nt. 83; 37 nt. 88*; 45 nt. 118; 47 nt. 125; 48 nt. 131; 49 nt. 131; 57 nt. 158; 58 nt. 161 e 162; 76 nt. 229*; 77 nt. 234; 81 nt. 248; 84 nt. 260; 87 nt. 280; 93

*) L'asterisco indica i luoghi in cui una o più opere dell'autore vengono citate per la prima volta e quindi in modo completo. Per comodità di consultazione, sono altresì segnalati nell'indice i curatori, gli editori, i collaboratori e i dedicatari di raccolte di studi.

- nt. 303; 96 nt. 312; 106 nt. 349; 109 nt. 358; 117 nt. 388.
BONIFACIO, F.: 53 nt. 145*; 97 nt. 312a)*.
BORTOLUCCI, G.: 9 e nt. 10*; 20 nt. 45; 25 nt. 59; 30 nt. 67*; 35 nt. 81; 36 nt. 82; 37 nt. 86; 81 nt. 248 e 250; 107 nt. 350.
BOSSOWSKI, F.: 91 nt. 294*.
BRANCA, G.: 93 nt. 303*; 93 nt. 304; 94 nt. 307.
BRETONE, M.: 37 nt. 87*; 70 nt. 211; 114 nt. 374.
BROGGINI, G.: 88 nt. 285*.
BRUGI, B.: 29 nt. 64.
BRUTTI, M.: 102 nt. 329*.
BUCKLAND, W.-W.: 47 nt. 125*.
BURDESE, A.: 55 nt. 151.
BUSACCA, C.: 44 nt. 113*.

CANNATA, C.A.: 28 nt. 61*; 60 nt. 168*.
CARCATERRA, A.: 49 nt. 132*; 58 nt. 160.
CARDILLI, R.: 92 nt. 300*.
CASAVOLA, F.P.: 3 nt. 257*; 87 nt. 283.
CASTAN PEREZ-GOMEZ, S.: 44 nt. 117*.
CATALANO, P.: 10 e nt. 14*; 13 nt. 23; 13 nt. 23; 41 nt. 99; 42 nt. 108; 45 nt. 119* e 120*.
CERAMI, P.: 23 nt. 55*.
CIMMA, M.R.: 39 nt. 93*.
COLI, U.: 71 nt. 214*.
COLLINET, P.: 111 nt. 367*.
CUQ, E.: 14 nt. 29*.

D'ANCONA, R.: 58 nt. 160.
DAREMBERG, C.: 14 nt. 29*; 39 nt. 92.
DAUBERMANN, E.: 34 nt. 78*; 77 nt. 234; 91 nt. 294; 120 nt. 398..
DE DOMINICIS, M.A.: 76 nt. 229*.
DE FRANCISCI, P.: 10 nt. 11.
DE ROBERTIS, F.: 40 nt. 96* e 98; 41 nt. 100*; 42 nt. 105, 106 e 108; 43 nt. 109; 44 nt. 116; 62 nt. 174; 66 nt. 193*; 66 nt. 195; 70 nt. 211* e 212; 71 nt. 213; 71 nt. 215; 73 nt. 220.
DE VISSCHER, F.: 55 nt. 149.
DELL'ORO, A.: 14 nt. 25*; 31 nt. 73; 32 nt. 74; 56 nt. 154; 78 nt. 236; 93 nt. 301; 93 nt. 304*; 115 nt. 380; 117 nt. 389; 120 nt. 399.
DI LELLA, G.: 38 nt. 89*.
DI PAOLA, S.: 88 nt. 284*.
DOGNINI, C.: 17 nt. 36*.
D'ORS, A.: 54 nt. 149*.
D'ORTA, M.: 119 nt. 396*.
DUFF, P.W.: 43 nt. 112*; 46 nt. 123; 63 nt. 177; 69 nt. 109.

EISELE, F.: 77 nt. 234*.
ELIACHEVITCH, B.: 41 nt. 101*; 63 nt. 177.
ERNOUT, A.: 16 nt. 35*.

FABROTUS, C.A.: 52 nt. 141*.
FADDA, C.: 9 e nt. 5* e 8; 10 nt. 11; 78 nt. 240.
FERRINI, C.: 61 nt. 170*.
FORCELLINI, E.: 16 nt. 35*; 36 nt. 83; 64 nt. 184; 66 nt. 193; 67 nt. 199; 70 nt. 211.
FRANCIOSI, G.: 12 nt. 22*; 35 nt. 81*; 47 nt. 125.
FRANCKE, W.: 81 nt. 248*; 255 nt. 82.
FREZZA, P.: 55 nt. 149*.
FUENTESECA, P.: 83 nt. 256* e 257.

GAGLIARDI, L.: 23 nt. 55*; 39 nt. 91.
GALLO, F.: 35 nt. 81*.
GARDINI, M.: 31 nt. 73*.
GAROFALO, L.: 55 nt. 151.
GARRIDO, G.: 70 nt. 211*.
GELPI, M.: 32 nt. 74*.
GESSEL-DE ROO, M. VAN: 35 nt. 81*; 36 nt. 85; 44 nt. 113.
GLÜCK, C.F.: 58 nt. 160*; 82 nt. 254.
GÖPPERT, H.R.: 114 nt. 378*; 115 nt. 379.
GORIA, F.: 55 nt. 151*.
GRADENWITZ, O.: 13 nt. 22*; 68 nt. 208.
GRELLE, F.: 68 nt. 206*; 114 nt. 375.
GROSSO, G.: 30 nt. 67*; 34 nt. 79; 77 nt. 234*; 78 nt. 237*; 91 nt. 294; 93 nt. 301; 96 nt. 312; 114 nt. 377; 115 nt. 379; 116 nt. 382; 116 nt. 382; 121 nt. 405.
GROTEN, A.: 10 e nt. 17*; 40 nt. 94; 75 nt. 225; 76 nt. 229; 95 nt. 311; 114 nt. 373; 119 nt. 396.
GRÜHNUT, M.: 13 nt. 22.

- GUARINO, A.: 14 nt. 29*; 119 nt. 396*.
GUARNERI CITATI, A.: 33 nt. 76*; 34 nt. 78.
- HACKL, K.: 81 nt. 248*; 85 nt. 263.
HAMMERSTEIN, J.: 77 nt. 234*; 82 nt. 253.
HASSE, J.C.: 9 e nt. 2*; 81 nt. 248.
HEUMANN, H.: 29 nt. 67*; 83 nt. 257.
HOFMANN, J.B.: 16 nt. 35*.
HOLTHÖFER, E.: 114 nt. 374*.
HUWILER, B.: 82 nt. 253*.
- IMPALLOMENI, G.B.: 35 nt. 81*; 43 nt. 110*; 54 nt. 147; 84 nt. 263.
IOPPOLO, M.A.: 17 nt. 37*.
- KASER, M.: 29 nt. 64*; 35 nt. 81*; 36 nt. 82; 40 nt. 94* e 95; 58 nt. 162*; 76 nt. 229; 85 nt. 263.
KORNEMANN, E.: 76 nt. 229*.
KRÜGER, P.: 69 nt. 209*; 75 nt. 228.
- LA FORTUNA, G.: 10 nt. 13*.
LA ROSA, F.: 80 nt. 246*.
- LENEL, O.: 36 nt. 84* e 85; 41 nt. 102*; 53 nt. 143 e 144; 58 nt. 163; 66 nt. 194; 67 nt. 197 e 202; 79 nt. 244; 83 nt. 257, 258 e 259; 85 nt. 267, 269, 270, 271 e 272.
LEVY, E.: 103 nt. 330*.
LIEBS, D.: 88 nt. 285*.
LIGIOS, M.A.: 32 nt. 74*; 78 nt. 237*.
LONCHAMPS DE BERIER, F.: 102 nt. 329*.
LONGO, C.: 9 e nt. 8*; 35 nt. 81; 37 nt. 86; 47 nt. 125; 57 nt. 158; 84 nt. 263; 84 nt. 263; 87 nt. 279; 110 nt. 365.
- MAININO, G.: 41 nt. 99*.
MANFREDINI, A.D.: 36 nt. 82*; 39 nt. 91*.
MANIGK, A.: 35 nt. 81*.
MANNINO, V.: 43 nt. 110*; 62 nt. 174.
MANTHE, U.: 114 nt. 374*.
MARRONE, M.: 35 nt. 81*; 70 nt. 211*.
MARTIN, S.D.: 29 nt. 62*.
MARTINI, R.: 40 nt. 94; 100 nt. 325*.
MASIELLO, T.: 47 nt. 125*; 81 nt. 248.
MAYER-MALY, T.: 60 nt. 168*.
MCCLINTOCK, A.: 59 nt. 166*.
MEILLET, A.: 16 nt. 35*.
MEINCKE, J.P.: 33 nt. 76*; 34 nt. 78; 60 nt. 168.
- MIGLIETTA, M.: 119 nt. 396*.
MILONE, F.: 9 e nt. 4*; 96 nt. 312; 115 nt. 380.
MITTEIS, L.: 42 nt. 107*.
MORESCHINI, 17 nt. 37* e 38.
MÜHLENBRUCH, C.F.: 9 e nt. 3*; 34 nt. 78; 81 nt. 248; 82 nt. 254.
- NOODT, G.: 65 e nt. 187*.
- OBORNIKER, A.: 51 nt. 137.
OLIVECRONA, K.: 10 e nt. 13*; 14 e nt. 27; 34 nt. 78; 40 nt. 94; 77 nt. 234.
ORESTANO, R.: 10 e nt. 16*; 13 nt. 23; 30 nt. 67; 37 nt. 88; 40 nt. 94*; 41 nt. 99; 44 nt. 115 e 117; 46 nt. 120; 47 nt. 125; 70 nt. 211; 72 nt. 217; 94 nt. 308; 113 nt. 373; 114 nt. 374; 116 e nt. 382, 384 e 386; 117 nt. 388; 119 nt. 396.
- PALMIERI, E.: 14 nt. 27*.
PALUCCHINI, O.: 91 nt. 294*.
PAMPALONI, M.: 91 nt. 294*; 119 nt. 397*.
PASTORI, F.: 14 nt. 29*.
PAULY, A.: 35 nt. 81*; 76 nt. 229.
PENTA, M.: 90 nt. 291*; 120 nt. 398.
PEPPE, L.: 40 nt. 94*.
PERNICE, A.: 36 nt. 83*.
PEROZZI, S.: 14 nt. 29*; 33 nt. 76*; 117 nt. 388.
PHILIPSBORN, A.: 70 nt. 211*.
PHILIPSSON, R.: 16 nt. 33*.
PINNA PARPAGLIA, P.: 29 nt. 62*.
PLATSCHECK, J.: 67 nt. 203*; 70 nt. 211.
PLESCIA, J.: 39 nt. 91*.
POLARA, G.: 78 nt. 236*; 94 nt. 306*.
POOL, E.: 35 nt. 81*; 36 nt. 85; 44 nt. 113.
PRINGSHEIM, F.: 81 nt. 248*; 84 nt. 260*.
PUGLIESE, G.: 36 nt. 85*; 78 nt. 240; 103 nt. 330.
PULIATTI, S.: 59 nt. 166*.
PULITANÒ, F.: 55 nt. 149*.
- QUADRATO, R.: 35 nt. 81*; 36 nt. 82; 79 nt. 244; 81 nt. 251; 85 nt. 63*; 88 nt. 285.
- RABEL, E.: 119 nt. 396.
RANDAZZO, S.: 40 nt. 94*.

- REGGI, R.: 51 nt. 139*; 120 nt. 397*.
RICCOBONO, S.: 29 nt. 64*; 30 nt. 70;
33 nt. 76; 91 nt. 294.
RIZZELLI, G.: 114 nt. 375*.
ROBBE, U.: 10 e nt. 12*; 12 nt. 22; 49
nt. 135*; 93 nt. 304*; 101 nt. 328;
107 nt. 351.
ROCCI, L.: 110 nt. 365*.
RODDI, C.: 30 nt. 68*; 119 nt. 396.
ROTH, H.J.: 119 nt. 396*.
ROTONDI, G.: 76 nt. 232*.
- SAGLIO, E.: 14 nt. 29*; 39 nt. 92.
SANFILIPPO, C.: 12 nt. 22*.
SANTORO PASSARELLI, F.: 70 nt. 211.
SANTOS, F.J.A.: 80 nt. 245*.
SCARANO USSANI, V.: 120 nt. 397*.
SCHERILLO, G.: 45 nt. 120*; 46 nt. 121
e 124; 93 nt. 304.
SCHIAVO, S.: 108 nt. 353*.
SCHIAVONE, A.: 117 nt. 387*; 119 nt.
396*.
- SCHNORR VON CAROLSFELD, L.: 10 e
nt. 15*; 11 nt. 19; 13 nt. 22; 15 e nt.
31; 18 nt. 40; 20 nt. 44; 21 nt. 47; 25
nt. 59; 44 nt. 116; 63 nt. 177; 71 nt.
214; 99 nt. 314; 100 nt. 315; 103 nt.
330; 105 nt. 339; 113 nt. 373.
SCHULZ, F.: 51 nt. 138*; 119 nt. 396*.
SCIALOJA, V.: 9 nt. 7; 115 nt. 380*.
SCOTTI, F.: 97 nt. 312a).
SECKEL, E.: 29 nt. 67*; 83 nt. 257.
SIBER, H.: 48 nt. 131*; 51 nt. 139*.
SILLA, F.M.: 20 nt. 44*; 115 nt. 381.
SINI, F.: 39 nt. 91*.
SIRACUSA, R.: 14 nt. 30*; 109 nt. 361.
SITZIA, F.: 54 e nt. 149*; 55 e nt. 150 e
152; 56 nt. 153.
- SOKOLOWSKY, P.: 115 nt. 379*.
SOLAZZI, S.: 12 nt. 22*; 35 nt. 81 e 82;
53 nt. 145*; 58 nt. 163; 75 nt. 226*;
84 nt. 260; 106 nt. 349.
STAHL, W.H.: 16 nt. 33*.
STEPHANUS, H.: 111 nt. 368* e 369.
STOLFI, E.: 41 nt. 99*.
STURM, F.: 83 nt. 257*.
- TALAMANCA, M.: 38 nt. 88* e 89; 49 nt.
133 e 134; 80 nt. 245; 81 nt. 250 e
251; 85 nt. 266*; 115 nt. 381*.
TOUTAIN, J.: 39 nt. 92*.
TRISCIUOGGIO, A.: 29 nt. 63*.
- VOCI, P.: 14 nt. 27*; 35 nt. 81*; 36 nt.
82; 58 nt. 163; 60 nt. 168*; 60 nt.
169*; 70 nt. 211; 81 nt. 248; 82 nt.
253; 84 nt. 263; 86 nt. 278; 87 nt.
279; 97 nt. 312a); 107 nt. 350.
VOLTERRA, E.: 66 nt. 193.
- WALDE, A.: 16 nt. 35*; 34 nt. 78.
WARNKÖNIG, L.A.: 9 e nt. 1*; 78 nt.
243; 97 nt. 313.
WELLE, A.: 39 nt. 92*.
WESEL, U.: 97 nt. 312a)*.
WIEACKER, F.: 119 nt. 118*.
WINDSHEID, B.: 9 nt. 5*.
WISSOWA, G.: 35 nt. 81*; 76 nt. 229.
- ZOZ DE BIASIO, M.G.: 44 nt. 117*; 45
nt. 117; 94 nt. 308.
ZUCCOTTI, F.: 31 nt. 73*; 32 nt. 75*; 90
nt. 291*.

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>

DIRETTORE

Ferdinando Zuccotti

- P. Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*. 2013
- Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi* (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001). 2011
- Basilicorum Libri LX, Tomus I (lib. I-XII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1833.
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino. Prefazione di Fausto Gorla. 2002
- Basilicorum Libri LX, Tomus II (lib. XIII-XXIII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1840.
Ristampa digitale a cura di M.A. Fino. 2003
- Basilicorum Libri LX, Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae*. Ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846, e E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897.
Ristampa digitale a cura di M. Miglietta. 2008
- P.O. Cuneo, *Anonymi Graeci Oratio Funebris in Constantinum II*. 2012
- L. Di Cintio, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*. 2013
- F. Gallo, *L'interpretazione del diritto è «affabulazione»? 2005*
- L. Maganzani, *La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*. 2006
- G. Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*. 2012
- R. Siracusa, *La nozione di «universitas» in diritto romano*. 2016

Il catalogo aggiornato di LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto è consultabile all'indirizzo web <http://www.lededizioni.com>, dove si possono trovare informazioni dettagliate sui volumi: di tutti si può consultare il sommario, di alcuni si danno un certo numero di pagine in lettura, di altri è disponibile il testo integrale. Tutti i volumi possono essere acquistati on line.